

XVI legislatura

Eurojust

Strumenti e materiali

documentazione di base

aprile 2009
n. 115



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: V. Giammusso _3503

Reggente ufficio: A. Sansò _3435

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Eurojust

Strumenti e materiali

aprile 2009

n. 115

INDICE

PROVVEDIMENTI NORMATIVI IN VIGORE

Legge 14 marzo 2005, n. 41, recante " <i>Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell'Unione europea, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità</i> "	Pag.	9
Decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell'Unione europea, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità	"	15

PROVVEDIMENTI NORMATIVI IN *ITINERE* E DOCUMENTAZIONE

Stato della procedura JAI(2008)3, Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia, in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio, del ..., relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI	"	53
Consiglio dell'Unione europea - documento 14927/08 del 24 novembre 2008, recante "Decisione del Consiglio relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità" (N.B. la decisione non è stata ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea)	"	55
Consiglio dell'Unione europea - documento 5347/09 del 20 gennaio 2009, recante una versione consolidata (a scopo puramente informativo) della decisione 2002/187/2002, come modificata dalla futura decisione relativa al rafforzamento di Eurojust (in inglese)	"	113
Commissione delle Comunità europee - Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul ruolo di Eurojust e della rete giudiziaria europea nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo all'interno dell'Unione europea (COM(2007)644 def., 23 ottobre 2007)	"	179

Commissione delle Comunità europee - Relazione della Commissione sul recepimento, dal punto di vista legislativo, della decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (COM(2004)457 def., 6 luglio 2004)	"	193
Eurojust - Relazione annuale 2007	"	199

DOTTRINA

G. Nicastro, <i>Eurojust</i> , in G.M. Armone (et al.), <i>Diritto penale europeo e ordinamento italiano</i> , Giuffrè, Milano, 2006, pp. 63-98	"	285
G. De Amicis, <i>L'attuazione di Eurojust nell'ordinamento italiano</i> , in Riv. It. Dir. Proc. Pen., n. 4, ottobre-dicembre 2005, pp. 1439 e ss.	"	305

**PROVVEDIMENTI NORMATIVI
IN VIGORE**

Legge 14 marzo 2005, n. 41

"Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005

ART. 1.

Finalità e oggetto

1. Con la presente legge viene data attuazione alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, di seguito denominata "decisione".

ART. 2.

Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia

1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è nominato con decreto del Ministro della giustizia tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura.

2. Ai fini della nomina, il Ministro della giustizia, acquisite le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura in ordine ad una rosa di candidati nell'ambito della quale provvederà ad effettuare la nomina stessa, richiede al medesimo Consiglio il collocamento del magistrato designato fuori del ruolo organico della magistratura o, nel caso di magistrato già in posizione di fuori ruolo, comunica al Consiglio superiore della magistratura la propria designazione.

3. Il Ministro della giustizia può, per il tramite del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, indirizzare al membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni.

ART. 3.

Assistenti del membro nazionale

1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust può essere coadiuvato da un assistente. In caso di necessità e previo accordo del collegio di cui all'articolo 10 della decisione, il membro nazionale può essere coadiuvato da ulteriori assistenti, in numero complessivo non superiore a tre. Uno di tali assistenti, purché giudice o magistrato del pubblico ministero, può sostituire il membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Gli assistenti del membro nazionale sono nominati tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con qualifica almeno di magistrato di tribunale. Essi possono altresì essere nominati tra i dirigenti dell'Amministrazione della giustizia.

3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, l'assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, l'assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia. Il dirigente dell'Amministrazione della giustizia è collocato fuori del ruolo organico.

ART. 4.

Durata dell'incarico e trattamento economico

1. I mandati del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e dei suoi assistenti hanno una durata di quattro anni e sono prorogabili per non più di due anni.

2. I magistrati ordinari e i dirigenti appartenenti all'Amministrazione della giustizia ai quali sono attribuiti gli incarichi di membro nazionale o di assistente mantengono il proprio trattamento economico complessivo; agli stessi è altresì corrisposta un'indennità, comprensiva di ogni altro trattamento all'estero, corrispondente a quella percepita, rispettivamente, dal primo consigliere e dal primo segretario di delegazione.

ART. 5.

Poteri del membro nazionale dell'Eurojust

1. Nell'ambito delle indagini e delle azioni penali relative alle forme di criminalità e ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4 della decisione e ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini e azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché di assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della decisione, il membro nazionale esercita i poteri di cui all'articolo 6 della decisione.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il membro nazionale può, in particolare:

a) chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare se:

- 1) avviare un'indagine o esercitare un'azione penale in ordine a fatti determinati;
- 2) accettare che una di esse sia più indicata per avviare un'indagine o azione penale in ordine a fatti determinati;
- 3) porre in essere un coordinamento con le autorità competenti di altri Stati membri interessati;
- 4) istituire una squadra investigativa comune con le autorità competenti di altri Stati membri interessati, conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;

b) assicurare l'informazione reciproca tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini e alle azioni penali di cui l'Eurojust ha conoscenza;

c) assistere, su loro richiesta, le autorità nazionali competenti e quelle degli altri Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali, anche mediante l'organizzazione di riunioni tra le suddette autorità;

d) prestare assistenza per migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri;

e) collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali;

f) ricevere dalle autorità giudiziarie, attraverso i corrispondenti nazionali o direttamente nei casi di urgenza, e trasmettere alle autorità competenti degli altri Stati membri, richieste di assistenza giudiziaria, quando queste riguardano indagini o azioni penali relative alle forme di criminalità e ai

reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione e richiedono, per essere eseguite in modo coordinato, l'assistenza dell'Eurojust;

g) prestare sostegno, con l'accordo del collegio di cui all'articolo 10 della decisione e su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, anche nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della decisione o se tale sostegno riveste un interesse essenziale, o nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e la Comunità;

h) partecipare, con funzioni di assistenza, alle attività di una squadra investigativa comune costituita conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione.

ART. 6.

Poteri del collegio dell'Eurojust

1. Nell'ambito delle indagini e delle azioni penali relative alle forme di criminalità e ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4 della decisione e ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini e azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché di assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della decisione, il collegio dell'Eurojust di cui all'articolo 10 della decisione esercita i poteri di cui all'articolo 7 della decisione.

ART. 7.

Richiesta di informazioni, accesso alle banche dati e ai sistemi informativi nazionali, obbligo di informativa

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della decisione, il membro nazionale può:

a) richiedere e scambiare con l'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi;

b) accedere alle informazioni contenute nel casellario giudiziale, nel casellario dei carichi pendenti, nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ai sensi degli articoli 21 e 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari e in ogni altro pubblico registro;

c) richiedere all'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema di informazione Schengen di comunicargli dati inseriti nel Sistema.

2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), ovvero di accedere alle informazioni di cui al medesimo comma 1, lettera b), è inviata all'autorità giudiziaria competente. Nella fase delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero il quale, se ravvisa motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, trasmette la stessa, unitamente al proprio parere, al giudice per le indagini preliminari che provvede con decreto motivato. Nelle fasi successive provvedono, con decreto motivato, rispettivamente il giudice dell'udienza preliminare ovvero il giudice individuato ai sensi dell'articolo 91 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, acquisito il parere del pubblico ministero. Il decreto che accoglie o rigetta la richiesta è impugnabile dal pubblico ministero e dal membro nazionale dell'Eurojust nel termine di

venti giorni dalla comunicazione del provvedimento dinanzi alla Corte di cassazione.
L'impugnazione sospende l'esecuzione del provvedimento di accoglimento della richiesta.

3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della decisione, il procuratore della Repubblica, quando procede ad indagini per talune delle forme di criminalità o dei reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione, che coinvolgono almeno due Stati membri dell'Unione europea, o un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della decisione, o la Comunità, ne dà notizia al membro nazionale dell'Eurojust.

ART. 8.

Nomina di un giudice ai fini dell'inserimento nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune

1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2, è nominato un giudice, scelto tra i magistrati ordinari e non membro dell'Eurojust, affinché figure nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune istituita ai sensi dell'articolo 23 della decisione.
2. La nomina non comporta la collocazione fuori del ruolo organico della magistratura.
3. La durata dell'incarico è di due anni, prorogabili per non più di una volta.

ART. 9.

Designazione dei corrispondenti nazionali

1. Sono designati quali corrispondenti nazionali dell'Eurojust, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione, l'Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, la Direzione nazionale antimafia e le procure generali della Repubblica presso le corti di appello, ciascuno rispetto alle proprie attribuzioni.

ART. 10.

Membro nazionale quale autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999

1. In conformità con l'articolo 26, paragrafo 4, della decisione, il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è considerato autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativi alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

ART. 11.

Norma di copertura

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 362.218 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dec. 28-2-2002 n. 2002/187/GAI

Decisione del Consiglio che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.

Pubblicata nella G.U.C.E. 6 marzo 2002, n. L 63.

Dec. 28 febbraio 2002, n. 2002/187/GAI ⁽¹⁾.

Decisione del Consiglio

che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 6 marzo 2002, n. L 63.

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania e l'iniziativa della Repubblica portoghese, della Repubblica francese, del Regno di Svezia e del Regno del Belgio ⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) È necessario migliorare ulteriormente la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, in particolare nella lotta contro le forme gravi di criminalità che sono spesso opera di organizzazioni transnazionali.

(2) Il miglioramento effettivo della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri richiede urgentemente l'adozione a livello dell'Unione di misure strutturali destinate ad agevolare il coordinamento ottimale delle attività di indagine e delle azioni penali degli Stati membri che coprono il territorio di molti di essi, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali.

(3) Al fine di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità

organizzata, il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha deciso, segnatamente al punto 46 delle sue conclusioni, di istituire un'unità (Eurojust) composta di magistrati del pubblico ministero, giudici o funzionari di polizia con pari prerogative.

(4) Questa unità Eurojust è istituita con la presente decisione quale organo dell'Unione, dotato di personalità giuridica e finanziato a carico del bilancio dell'Unione europea, ad eccezione degli stipendi ed emolumenti dei membri nazionali e dei loro assistenti che sono a carico dello Stato membro di origine.

(5) Gli obiettivi perseguiti dal *regolamento (CE) n. 1073/1999* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) sono rilevanti anche in relazione all'Eurojust. Il collegio dell'Eurojust dovrebbe adottare le misure di attuazione necessarie per conseguire tali obiettivi. Esso dovrebbe tenere pienamente conto delle attività sensibili dell'Eurojust in materia d'indagini e di azioni penali. In questo contesto è opportuno escludere l'accesso dell'OLAF a documenti, relazioni, note o informazioni, qualunque ne sia il supporto, detenuti o creati nel quadro di tali attività, siano esse in corso o concluse, nonché vietare la trasmissione all'OLAF i tali documenti, relazioni, note o informazioni.

(6) Affinché possa conseguire i suoi obiettivi nel modo più efficace, l'Eurojust dovrebbe svolgere le sue funzioni tramite uno o più membri nazionali interessati o in quanto collegio.

(7) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero scambiare informazioni con l'Eurojust secondo modalità che servano e rispettino l'interesse del funzionamento dell'azione pubblica.

(8) Le competenze dell'Eurojust lasciano impregiudicate le competenze della Comunità in materia di protezione degli interessi finanziari di quest'ultima e non pregiudicano neppure le convenzioni e gli accordi esistenti, segnatamente la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Consiglio d'Europa), firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, nonché la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea ⁽⁴⁾, adottata dal Consiglio il 29 maggio 2000, e il suo protocollo ⁽⁵⁾, adottato il 16 ottobre 2001.

(9) Per realizzare i suoi obiettivi l'Eurojust tratta dati personali avvalendosi di procedimenti automatizzati o di casellari manuali strutturati. Occorre pertanto prendere le misure necessarie per garantire un livello di protezione dei dati almeno equivalente a quello risultante dall'applicazione dei principi sanciti dalla convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (Consiglio d'Europa), firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, e successive modifiche, segnatamente il protocollo aperto alla firma l'8 novembre 2001, quando tali modifiche saranno in vigore tra gli Stati membri.

(10) Per contribuire a garantire e controllare che i dati personali siano trattati correttamente dall'Eurojust, occorre istituire un'autorità di controllo comune che, vista la composizione dell'Eurojust, dovrebbe essere costituita da giudici o, se il sistema costituzionale o nazionale lo richiede, da persone che esercitano una funzione equivalente che conferisca loro una indipendenza adeguata. Le competenze di quest'autorità di controllo comune non dovrebbero pregiudicare le competenze dei giudici nazionali e i ricorsi che possono essere introdotti dinanzi a questi ultimi.

(11) Per assicurare una cooperazione armoniosa tra le varie attività dell'Unione e della Comunità, e nel rispetto dell'articolo 29 e dell'articolo 36, paragrafo 2 del trattato, è opportuno associare pienamente la Commissione ai lavori dell'Eurojust concernenti questioni generali e quelle che rientrano nella sua competenza. Il regolamento interno dell'Eurojust dovrebbe precisare le modalità che consentono alla Commissione di partecipare ai lavori della stessa nei settori di sua competenza.

(12) È opportuno prevedere disposizioni che assicurino che l'Eurojust e l'Ufficio europeo di polizia (Europol) ⁽⁶⁾, stabiliscano e mantengano una stretta cooperazione.

(13) È necessario che l'Eurojust e la rete giudiziaria europea istituita dall'azione comune 98/428/GAI intrattengano rapporti privilegiati. In particolare è necessario, a tal fine, che il segretariato della rete giudiziaria europea sia situato presso il segretariato dell'Eurojust.

(14) Al fine di agevolare le attività dell'Eurojust, è opportuno che gli Stati membri possano istituire o designare uno o più corrispondenti nazionali.

(15) È altresì opportuno che l'Eurojust, per quanto è necessario allo svolgimento delle sue funzioni, possa instaurare una collaborazione con stati terzi e che possano essere conclusi a tal fine degli accordi, in via prioritaria con i paesi candidati all'adesione all'Unione e altri paesi con cui sono state stipulate intese.

(16) Visto che l'adozione della presente decisione richiede che siano approvate negli Stati membri nuove importanti misure legislative, occorre prevedere alcune disposizioni transitorie.

(17) Il punto 57 delle conclusioni del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 prevede che, in attesa di un accordo globale sulla sede di talune agenzie, l'Eurojust potrà iniziare la sua attività a l'Aia.

(18) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6, paragrafo 2 del trattato e ripresi dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

decide:

(2) Pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 2000, n. C 206 e G.U.C.E. 24 agosto 2000, n. C 243.

(3) Pubblicato nella G.U.C.E. 7 febbraio 2002, n. C 34 E e parere espresso il 29 novembre 2001.

(4) Pubblicata nella G.U.C.E. 12 luglio 2000, n. C 197.

(5) Pubblicato nella G.U.C.E. 26 novembre 2001, n. C 326.

(6) Pubblicato nella G.U.C.E. 27 novembre 1995, n. C 316.

Articolo 1

Istituzione e personalità giuridica.

La presente decisione istituisce un'unità, denominata Eurojust, quale organo dell'Unione.

L'Eurojust ha personalità giuridica.

Articolo 2

Composizione.

1. L'Eurojust è composta di un membro nazionale, distaccato da ciascuno Stato membro in conformità del proprio ordinamento giuridico, avente titolo di magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia con pari prerogative.

2. Ciascun membro nazionale può essere assistito da una persona. In caso di necessità e previo accordo del collegio di cui all'articolo 10, più persone possono assistere il membro nazionale. Uno di questi assistenti può sostituirlo.

Articolo 3

Obiettivi.

1. Nell'ambito di indagini e azioni penali concernenti almeno due Stati membri e relative ai comportamenti criminali previsti dall'articolo 4 in ordine a forme gravi di criminalità, soprattutto se organizzata, gli obiettivi assegnati all'Eurojust sono i seguenti:

a) stimolare e migliorare il coordinamento, tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, delle indagini e delle azioni penali tra gli stessi, tenendo conto di qualsiasi richiesta formulata da un'autorità competente di uno Stato membro e di qualsiasi informazione fornita da un organo competente in virtù di disposizioni adottate nell'ambito dei trattati;

b) migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare agevolando la prestazione dell'assistenza giudiziaria internazionale e l'esecuzione delle richieste di estradizione;

c) assistere altrimenti le autorità competenti degli Stati membri per migliorare l'efficacia delle loro indagini e azioni penali.

2. Secondo le modalità previste dalla presente decisione e su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, l'Eurojust può fornire sostegno anche qualora le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato membro in questione e un paese terzo, se con tale paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, o se tale sostegno, in un caso particolare, rivesta un interesse essenziale.

3. Secondo le modalità previste dalla presente decisione e su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro o della Commissione, l'Eurojust può fornire sostegno anche qualora le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato membro in questione e la Comunità.

Articolo 4

Competenze.

1. L'ambito di competenza generale dell'Eurojust comprende:

a) le forme di criminalità e di reati per i quali l'Europol è competente ad agire, in qualsiasi momento, a norma dell'articolo 2 della convenzione Europol del 26 luglio 1995;

b) le seguenti forme di criminalità:

- la criminalità informatica,
- la frode, la corruzione e qualsiasi altro reato che colpisca gli interessi finanziari della Comunità europea,
- il riciclaggio dei proventi di reato,
- la criminalità ambientale,
- la partecipazione ad un'organizzazione criminale ai sensi dell'azione comune 98/733/JAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea;

c) altri reati perpetrati in relazione alle forme di criminalità e ai reati di cui ai paragrafi a) e b).

2. Per altri tipi di reati diversi da quelli di cui al paragrafo 1 l'Eurojust può, a titolo complementare, conformemente ai suoi obiettivi, prestare assistenza nelle indagini e azioni penali su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro.

Articolo 5 *Funzioni dell'Eurojust.*

1. Per realizzare i suoi obiettivi, l'Eurojust svolge le sue funzioni:

a) per il tramite di uno o più membri nazionali interessati, ai sensi dell'articolo 6, o

b) attraverso il collegio, ai sensi dell'articolo 7, nelle ipotesi:

i) per le quali uno o più membri nazionali interessati a un caso trattato dall'Eurojust ne fanno richiesta, o

ii) relative ad indagini ed azioni penali che abbiano un'incidenza sul piano dell'Unione o che possano interessare Stati membri diversi da quelli

direttamente implicati, o

iii) nelle quali si pone una questione generale riguardante la realizzazione dei suoi obiettivi, o

iv) previste da altre disposizioni della presente decisione.

2. Quando svolge le sue funzioni, l'Eurojust comunica se agisce per il tramite di uno o più membri nazionali ai sensi dell'articolo 6 o se agisce attraverso il collegio ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 6

Funzioni dell'Eurojust esercitate per il tramite dei membri nazionali.

Quando l'Eurojust agisce per il tramite dei membri nazionali interessati, essa:

a) può chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati di valutare se:

i) avviare un'indagine o azioni penali per fatti precisi;

ii) accettare che una di esse sia più indicata per avviare un'indagine o azioni penali per fatti precisi;

iii) porre in essere un coordinamento fra di esse;

iv) istituire una squadra investigativa comune conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;

v) comunicarle le informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni;

b) assicura l'informazione reciproca delle autorità competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini e alle azioni penali di cui l'Eurojust ha conoscenza;

c) assiste, su loro richiesta, le autorità competenti degli Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali;

d) presta assistenza per migliorare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri;

e) collabora e si consulta con la rete giudiziaria europea, anche

utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali;

f) presta sostegno, nei casi previsti dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e con l'accordo del collegio, a indagini o azioni penali riguardanti le autorità competenti di un solo Stato membro;

g) può, conformemente ai suoi obiettivi e nell'ambito dell'articolo 4, paragrafo 1, per migliorare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti degli Stati membri, trasmettere richieste di assistenza giudiziaria quando queste:

i) emanano da un'autorità competente di uno Stato membro;

ii) riguardano un'indagine o un'azione penale svolta da detta autorità in un caso preciso, e

iii) richiedono, per essere eseguite in modo coordinato, l'intervento dell'Eurojust.

Articolo 7

Funzioni dell'Eurojust esercitate attraverso il collegio.

Quando l'Eurojust agisce attraverso il collegio, essa:

a) può, per le forme di criminalità e di reati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati, motivando la sua richiesta, di:

i) avviare un'indagine o azioni penali per fatti precisi;

ii) accettare che una di esse sia più indicata per avviare un'indagine o azioni penali per fatti precisi;

iii) porre in essere un coordinamento fra di esse;

iv) istituire una squadra investigativa comune conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;

v) fornirle le informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni;

b) assicura l'informazione reciproca delle autorità competenti degli Stati membri sulle indagini e sulle azioni penali di cui essa ha conoscenza e che abbiano un'incidenza sul piano dell'Unione, o che possano riguardare Stati

membri diversi da quelli direttamente interessati;

c) assiste, su loro richiesta, le autorità competenti degli Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali;

d) presta assistenza per migliorare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri, segnatamente in base all'analisi svolta dall'Europol;

e) collabora e si consulta con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo a arricchire la sua base di dati documentali;

f) può coadiuvare l'Europol, in particolare formulando pareri sulla base delle analisi da questo sviluppate;

g) può fornire un sostegno logistico nei casi di cui alle lettere a), c) e d). Tale sostegno logistico può comportare assistenza per la traduzione, l'interpretazione e l'organizzazione di riunioni di coordinamento.

Articolo 8 *Motivazione.*

Le autorità competenti dello Stato membro interessato, se decidono di non accogliere una richiesta ai sensi dell'articolo 7, lettera a), comunicano all'Eurojust la loro decisione e le relative motivazioni, salvo che, nei casi previsti all'articolo 7, lettera a), punti i), ii) e v), non possano motivare la decisione in quanto:

i) ciò arrecherebbe pregiudizio a interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza, ovvero

ii) comprometterebbe lo svolgimento di indagini in corso o la sicurezza di una persona.

Articolo 9

Membri nazionali.

1. I membri nazionali sono soggetti all'ordinamento interno dello Stato membro, per quanto riguarda il loro statuto. La durata del mandato dei membri nazionali è fissata dallo Stato membro d'origine ed è tale da permettere il buon funzionamento dell'Eurojust.
2. Tutte le informazioni scambiate fra l'Eurojust e gli Stati membri, comprese le richieste di cui all'articolo 6, lettera a), sono trasmesse per il tramite del membro nazionale.
3. Ciascuno Stato membro definisce la natura e la portata dei poteri giudiziari che conferisce al proprio membro nazionale sul proprio territorio. Esso definisce inoltre il diritto del membro nazionale di agire nei confronti delle autorità giudiziarie straniere, conformemente agli impegni assunti sul piano internazionale. Quando designa il membro nazionale, e se necessario in qualsiasi altro momento, lo Stato membro notifica la sua decisione all'Eurojust e al Segretariato generale del Consiglio affinché quest'ultimo ne informi gli altri Stati membri. Questi s'impegnano ad accettare e a riconoscere le prerogative così conferite, purché siano conformi agli impegni assunti sul piano internazionale.
4. Per conseguire gli obiettivi dell'Eurojust, il membro nazionale ha accesso alle informazioni contenute nel casellario giudiziale nazionale o in qualsiasi altro registro del proprio Stato membro come previsto dall'ordinamento interno del suo Stato per un magistrato del pubblico ministero, un giudice o un funzionario di polizia con pari prerogative.
5. Il membro nazionale può contattare direttamente le autorità competenti del proprio Stato membro.
6. Nell'esercizio delle sue funzioni, il membro nazionale indica all'occorrenza se agisce in virtù dei poteri giudiziari conferitigli a norma del paragrafo 3.

Articolo 10

Collegio.

1. Il collegio è composto di tutti i membri nazionali. Ciascun membro nazionale dispone di un voto.
2. Il Consiglio, dopo aver consultato l'autorità di controllo comune di cui all'articolo 23 per quanto concerne le disposizioni relative al trattamento dei dati personali, approva il regolamento interno dell'Eurojust su proposta del

collegio, previa adozione all'unanimità da parte di quest'ultimo. Le disposizioni del regolamento interno che riguardano il trattamento dei dati personali possono costituire oggetto di un'approvazione separata da parte del Consiglio.

3. Quando agisce ai sensi dell'articolo 7, lettera a), il collegio prende le sue decisioni con la maggioranza dei due terzi. Le altre decisioni del collegio sono prese conformemente al regolamento interno.

Articolo 11

Ruolo della Commissione.

1. La Commissione è pienamente associata ai lavori dell'Eurojust, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del trattato. Essa partecipa a tali lavori nei settori di sua competenza.
 2. Nell'ambito dei lavori dell'Eurojust relativi al coordinamento delle indagini e delle azioni penali, la Commissione può essere invitata a fornire le sue conoscenze specialistiche.
 3. L'Eurojust può concordare con la Commissione le modalità pratiche necessarie per rafforzare la loro cooperazione.
-

Articolo 12

Corrispondenti nazionali.

1. Ciascuno Stato membro può istituire o designare uno o più corrispondenti nazionali. Tale istituzione o designazione riveste la massima priorità in materia di terrorismo. Le relazioni tra il corrispondente nazionale e le autorità competenti degli Stati membri sono disciplinate dal diritto nazionale. I corrispondenti nazionali operano nello Stato membro che li ha designati.
2. Allorché lo Stato membro designa un corrispondente nazionale, questi può essere un punto di contatto della rete giudiziaria europea.

3. Le relazioni tra il membro nazionale e il corrispondente nazionale non escludono relazioni dirette tra il membro nazionale e le sue autorità competenti.

Articolo 13

Scambio di informazioni con gli Stati membri e tra membri nazionali.

1. Le autorità competenti degli Stati membri possono scambiare con l'Eurojust qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di quest'ultima, conformemente all'articolo 5.

2. A norma dell'articolo 9, i membri nazionali dell'Eurojust hanno la facoltà di scambiare, senza autorizzazione preliminare, qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni tra di loro o con le autorità competenti dei loro Stati membri.

Articolo 14

Trattamento di dati personali.

1. Nella misura in cui sia necessario per raggiungere i suoi obiettivi, l'Eurojust può, nell'ambito delle sue competenze e al fine di svolgere le sue funzioni, trattare dati personali avvalendosi di procedimenti automatizzati o di casellari manuali strutturati.

2. L'Eurojust prende le misure necessarie per garantire un livello di protezione dei dati personali almeno equivalente a quello risultante dall'applicazione dei principi sanciti dalla convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 e successive modifiche, che siano in vigore tra gli Stati membri.

3. I dati personali trattati dall'Eurojust sono adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento, nonché, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri o da altri partner ai sensi degli articoli 13 e 26, esatti ed aggiornati. L'Eurojust tratta i dati personali in modo leale e lecito.

4. Conformemente alla presente decisione, l'Eurojust istituisce un indice dei dati relativi alle indagini e può costituire archivi di lavoro temporanei contenenti anche dati personali.

Articolo 15

Restrizioni al trattamento dei dati personali.

1. In occasione del trattamento dei dati conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, l'Eurojust può trattare soltanto i seguenti dati personali riguardanti le persone che, in base all'ordinamento nazionale degli Stati membri interessati, sono oggetto di un'indagine o di un'azione penale per una o più forme di criminalità e uno o più reati di cui all'articolo 4:

- a) cognome, cognome da nubile, nome ed eventuale alias o pseudonimo;
- b) data e luogo di nascita;
- c) cittadinanza;
- d) sesso;
- e) luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;
- f) codici di previdenza sociale, patenti di guida, documenti d'identità e dati del passaporto;
- g) informazioni riguardanti le persone giuridiche, se comprendono informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili oggetto di un'indagine o di un'azione penale;
- h) conti bancari e conti presso altri istituti finanziari;
- i) descrizione e natura dei fatti contestati, data in cui sono stati commessi, loro qualifica penale e livello di sviluppo delle indagini;
- j) fatti che fanno presumere l'estensione internazionale del caso;
- k) informazioni relative alla presunta appartenenza ad un'organizzazione criminale.

2. In caso di trattamento dei dati conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, l'Eurojust può trattare soltanto i seguenti dati personali riguardanti le

persone che, in base all'ordinamento nazionale degli Stati membri interessati, sono considerate testimoni o vittime in un'indagine o azione penale riguardante una o più forme di criminalità e uno o più reati di cui all'articolo 4:

- a) cognome, cognome da nubile, nome ed eventuale alias o pseudonimo;
- b) data e luogo di nascita;
- c) cittadinanza;
- d) sesso;
- e) luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;
- f) descrizione e natura dei fatti che li riguardano, data in cui sono stati commessi, loro qualifica penale e livello di sviluppo delle indagini.

3. Tuttavia, in casi eccezionali, l'Eurojust può anche trattare, per un periodo di tempo limitato, altri dati personali relativi alle circostanze di un reato qualora siano di rilevanza immediata e rientrino nell'ambito di indagini in corso, al cui coordinamento l'Eurojust contribuisce, purché il trattamento di questi dati specifici sia conforme agli articoli 14 e 21.

Il delegato alla protezione dei dati di cui all'articolo 17 è immediatamente informato del ricorso al presente paragrafo.

Qualora questi altri dati riguardino testimoni o vittime ai sensi del paragrafo 2, la decisione relativa al loro trattamento è adottata congiuntamente da almeno due membri nazionali.

4. I dati personali, trattati mediante procedimenti automatizzati o meno, che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, e i dati relativi alla salute o alla vita sessuale possono essere trattati dall'Eurojust soltanto qualora siano necessari per le indagini nazionali pertinenti e per il coordinamento all'interno dell'Eurojust.

Il delegato alla protezione dei dati è immediatamente informato del ricorso al presente paragrafo.

Tali dati non possono essere trattati nell'indice di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della presente decisione.

Qualora questi altri dati riguardino testimoni o vittime ai sensi del paragrafo 2, la decisione relativa al loro trattamento è adottata dal collegio.

Articolo 16

Indice e archivi di lavoro temporanei.

1. Per conseguire i suoi obiettivi, l'Eurojust tiene un archivio automatizzato che costituisce un indice dei dati relativi alle indagini nel quale possono essere conservati dati non personali e dati personali di cui all'articolo 15, paragrafo 1, punti da a) a i) e k) e paragrafo 2. Questo indice è volto a:

a) prestare sostegno alla gestione e al coordinamento delle indagini e delle azioni penali al cui coordinamento contribuisce l'Eurojust, segnatamente tramite il controllo incrociato delle informazioni;

b) agevolare l'accesso alle informazioni sulle indagini e le azioni penali in corso;

c) agevolare il controllo della legittimità del trattamento dei dati personali e del rispetto della presente decisione.

2. L'indice contiene rinvii agli archivi di lavoro temporanei trattati nel quadro dell'Eurojust.

3. Per svolgere le funzioni di cui agli articoli 6 e 7, i membri nazionali dell'Eurojust possono trattare in un archivio di lavoro temporaneo dati relativi ai casi specifici dei quali si occupano. Ne consentono l'accesso al delegato alla protezione dei dati e, se il collegio lo decide, anche ad altri membri nazionali e agli agenti che hanno diritto di accesso agli archivi. Ogni nuovo fascicolo di lavoro contenente dati personali costituisce oggetto di un'informazione al delegato alla protezione dei dati.

Articolo 17

Delegato alla protezione dei dati.

1. L'Eurojust dispone di un delegato alla protezione dei dati, appositamente designato tra i membri del personale. In questo contesto il delegato dipende direttamente dal collegio. Nell'esercizio delle funzioni menzionate nel presente articolo, non riceve istruzioni da nessuno.

2. Il delegato alla protezione dei dati ha in particolare le seguenti funzioni:

a) garantire in modo indipendente la legittimità e il rispetto della presente decisione per quanto riguarda il trattamento dei dati personali;

b) controllare che la trasmissione e la ricezione dei dati personali siano registrate per iscritto in base alle modalità previste dal regolamento interno, segnatamente ai fini dell'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, alle condizioni di sicurezza previste dall'articolo 22;

c) garantire che le persone interessate siano informate, su loro richiesta, dei loro diritti secondo quanto previsto dalla presente decisione.

3. Nello svolgimento delle sue funzioni il delegato ha accesso a tutti i dati trattati dall'Eurojust e a tutti i locali dell'Eurojust.

4. Qualora constati un trattamento che ritenga non conforme alla presente decisione, il delegato:

a) ne informa il collegio che ne accusa ricevuta;

b) ricorre all'autorità di controllo comune qualora il collegio non abbia rimediato alla non conformità del trattamento entro un termine ragionevole.

Articolo 18

Accesso autorizzato ai dati.

Solo i membri nazionali e i loro assistenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, nonché il personale autorizzato dell'Eurojust possono avere accesso ai dati personali trattati dall'Eurojust ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Eurojust.

Articolo 19

Diritto di accesso ai dati personali.

1. Chiunque ha diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano trattati dall'Eurojust, alle condizioni previste dal presente articolo.

2. Chiunque desideri esercitare il diritto d'accesso ai dati personali che lo riguardano, conservati presso l'Eurojust, o desideri che tali dati siano verificati in conformità dell'articolo 20, può, a tal fine, presentare gratuitamente una richiesta nello Stato membro di sua scelta, presso l'autorità designata da tale Stato, la quale si rivolge senza indugio all'Eurojust.

3. Il diritto di una persona di accedere ai dati personali che la riguardano o di farli verificare è esercitato nel rispetto e secondo le modalità della legislazione dello Stato membro, nel quale il richiedente ha presentato la richiesta. Tuttavia, se l'Eurojust può determinare quale autorità di uno Stato membro abbia trasmesso i dati in questione, quest'ultima può esigere che il diritto di accesso si eserciti nel rispetto e secondo le modalità della legislazione di tale Stato membro.

4. L'accesso ai dati personali è negato qualora:

- a) rischi di compromettere una delle attività dell'Eurojust;
- b) rischi di compromettere un'indagine nazionale cui contribuisce l'Eurojust;
- c) rischi di compromettere i diritti e le libertà di terzi.

5. La decisione di concedere il diritto di accesso tiene in debito conto la qualità delle persone che presentano la richiesta, in relazione ai dati conservati presso l'Eurojust.

6. I membri nazionali interessati dalla richiesta la trattano e decidono in nome dell'Eurojust. Detta richiesta è oggetto di un trattamento completo nei tre mesi successivi alla ricezione. Quando sono in disaccordo, i membri nazionali adiscono il collegio, che decide in merito alla richiesta con la maggioranza dei due terzi.

7. Se l'accesso è negato oppure se nessun dato personale relativo al richiedente è trattato dall'Eurojust, quest'ultima notifica al richiedente l'avvenuta verifica senza fornire indicazioni che possano rivelare se il richiedente è conosciuto o meno.

8. Qualora il richiedente non sia soddisfatto della risposta data alla domanda, può ricorrere contro tale decisione dinanzi all'autorità di controllo comune. L'autorità di controllo comune valuta se la decisione adottata dall'Eurojust sia conforme alla presente decisione.

9. Prima che Eurojust prenda una decisione sono consultate le autorità competenti degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge in materia. Esse vengono in seguito informate dell'esito per il tramite dei membri nazionali interessati.

Articolo 20

Rettifica e cancellazione dei dati personali.

1. Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, chiunque ha il diritto di chiedere all'Eurojust che si rettifichino, blocchino o cancellino i dati che lo riguardano che siano errati o incompleti o il cui inserimento o conservazione siano contrari alla presente decisione.
2. L'Eurojust comunica al richiedente se si è proceduto alla rettifica, al blocco o alla cancellazione dei dati che lo riguardano. Se il richiedente non è soddisfatto della risposta dell'Eurojust, può adire l'autorità di controllo comune entro trenta giorni a decorrere dal momento in cui ha ricevuto la decisione dell'Eurojust.
3. Su richiesta delle autorità competenti di uno Stato membro, del suo membro nazionale o del suo eventuale corrispondente nazionale, e sotto la loro responsabilità, l'Eurojust, secondo il proprio regolamento interno, rettifica o cancella i dati personali da essa trattati e trasmessi o inseriti da tale Stato membro, dal suo membro nazionale o dal suo corrispondente nazionale. Le autorità competenti degli Stati membri e l'Eurojust, compresi il membro nazionale o l'eventuale corrispondente nazionale, assicurano in tale contesto il rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 14, paragrafi 2 e 3 e dall'articolo 15, paragrafo 4.
4. Qualora risulti che dati personali trattati dall'Eurojust siano errati o incompleti o siano stati inseriti e conservati in contrasto con le disposizioni della presente decisione, l'Eurojust è tenuto a bloccare, rettificare o cancellare tali dati.
5. Nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, tutti i fornitori e destinatari di tali dati sono informati senza indugio. Tali destinatari sono altresì tenuti, in base alle norme loro applicabili, a procedere alla rettifica, al blocco o alla cancellazione di tali dati dal proprio sistema.

Articolo 21

Termini per la conservazione dei dati personali.

1. I dati personali trattati dall'Eurojust non sono conservati dallo stesso più del tempo necessario al conseguimento dei suoi obiettivi.

2. I dati personali di cui all'articolo 14, paragrafo 1, trattati dall'Eurojust, non possono essere conservati oltre:

a) la data di scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale in tutti gli Stati membri interessati dall'indagine e dalle azioni penali;

b) la data in cui è divenuta definitiva la decisione giudiziaria dell'ultimo degli Stati membri interessati dalle indagini o dalle azioni penali che hanno motivato il coordinamento dell'Eurojust;

c) la data in cui l'Eurojust e gli Stati membri interessati hanno constatato o convenuto di comune accordo che non fosse più necessario il coordinamento dell'indagine o delle azioni penali da parte dell'Eurojust.

3. a) Il rispetto dei termini per la conservazione, previsti al paragrafo 2, è costantemente verificato mediante un idoneo trattamento automatizzato. In ogni caso, una verifica della necessità di conservare i dati è effettuata ogni tre anni dopo il loro inserimento.

b) Qualora uno dei termini di cui al paragrafo 2 sia scaduto, l'Eurojust verifica la necessità di conservare i dati più a lungo per poter conseguire i suoi obiettivi, e può decidere di conservare tali dati a titolo di deroga fino alla verifica successiva.

c) Quando i dati sono stati conservati a titolo di deroga ai sensi della lettera b), una verifica della necessità di conservarli è effettuata ogni tre anni.

4. Qualora esista un fascicolo contenente dati non automatizzati e non strutturati e il termine per la conservazione dell'ultimo dato automatizzato proveniente da tale fascicolo sia scaduto, ciascun elemento del fascicolo in questione è restituito all'autorità che l'aveva trasmesso e le eventuali copie sono distrutte.

5. Qualora l'Eurojust abbia coordinato indagini o azioni penali, i membri nazionali interessati informano l'Eurojust e gli altri Stati membri interessati di tutte le decisioni giudiziarie relative al caso e aventi carattere definitivo, in particolare per consentire l'applicazione del paragrafo 2, lettera b).

Articolo 22*Sicurezza dei dati.*

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell'ambito della presente decisione l'Eurojust e, nella misura in cui sia interessato dai dati da questa trasmessi, ciascuno Stato membro assicurano la protezione di tali dati contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale o la diffusione, l'alterazione e l'accesso non autorizzati o contro qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato.

2. Il regolamento interno contiene le misure tecniche e le disposizioni organizzative necessarie all'esecuzione della presente decisione per quanto concerne la sicurezza dei dati, ed in particolare le misure atte a:

a) vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature utilizzate per il trattamento di dati personali;

b) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate;

c) impedire che nell'archivio siano inseriti senza autorizzazione dati personali, e che dei dati personali così inseriti sia presa visione senza autorizzazione, o che gli stessi siano modificati o cancellati senza autorizzazione;

d) impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato di dati mediante attrezzature per la trasmissione di dati;

e) garantire che le persone autorizzate all'uso di un sistema di trattamento automatizzato di dati possano accedere esclusivamente a dati di loro competenza;

f) garantire la possibilità di verificare ed accertare a quali organismi sono trasmessi dati personali in caso di trasmissione di dati;

g) garantire la possibilità di verificare ed accertare a posteriori quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato di dati nonché il momento dell'inserimento e la persona che lo ha effettuato;

h) impedire che, all'atto della trasmissione di dati personali nonché del trasporto dei relativi supporti, tali dati possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione.

Articolo 23

Autorità di controllo comune.

1. È istituita un'autorità di controllo comune indipendente che controlla in modo collegiale le attività dell'Eurojust di cui agli articoli da 14 a 22 per assicurare che il trattamento dei dati personali venga effettuato nel rispetto della presente decisione. Al fine di adempiere ai suoi compiti, l'autorità di controllo comune è autorizzata ad accedere senza riserve a tutti gli archivi in cui tali dati personali sono trattati. L'Eurojust fornisce all'autorità di controllo comune tutte le informazioni contenute in detti archivi richieste dalla stessa e l'assiste con ogni altro mezzo nello svolgimento delle sue funzioni.

L'autorità di controllo comune si riunisce almeno una volta per semestre. Inoltre si riunisce entro i tre mesi che seguono l'introduzione di un ricorso e può essere convocata dal suo presidente se almeno due Stati membri lo richiedono.

Al fine di costituire detta autorità di controllo comune, ogni Stato membro nomina, in conformità del proprio ordinamento giuridico, un giudice, non membro dell'Eurojust, o, se il regime costituzionale o nazionale lo richiede, una persona che eserciti funzioni che le conferiscano un'indipendenza adeguata, affinché figuri nell'elenco dei giudici che possono far parte dell'autorità di controllo comune in qualità di membro o di giudice ad hoc. La durata della nomina non può essere inferiore a 18 mesi. La revoca della nomina è disciplinata sulla base dei principi in materia di revoca applicabili in virtù del diritto interno dello Stato membro d'origine. La nomina e la revoca sono notificate al Segretariato generale del Consiglio e all'Eurojust.

2. L'autorità di controllo comune è composta di tre membri permanenti e di giudici ad hoc, secondo quanto previsto al paragrafo 4.

3. Il giudice nominato da uno Stato membro diventa membro permanente un anno prima che il suo Stato eserciti la presidenza del Consiglio, per una durata di un anno e 6 mesi.

Il giudice nominato dallo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio assume la presidenza dell'autorità di controllo comune.

4. Partecipano ai lavori dell'autorità anche uno o più giudici ad hoc, unicamente per la durata dell'esame di un ricorso concernente dati personali proveniente dallo Stato membro che li ha nominati.

5. La composizione dell'autorità di controllo comune vale per tutta la durata dell'esame di un ricorso anche se i membri permanenti abbiano raggiunto la fine del loro mandato ai sensi del paragrafo 3.

6. Ogni membro e ogni giudice ad hoc hanno diritto di voto. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.

7. L'autorità di controllo comune esamina i ricorsi che le sono presentati conformemente all'articolo 19, paragrafo 8 e all'articolo 20, paragrafo 2, ed

effettua i controlli conformemente al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo. Qualora essa ritenga che una decisione adottata dall'Eurojust o un trattamento di dati effettuato dall'Eurojust non siano compatibili con la presente decisione, la questione è sottoposta all'Eurojust che si rimette alla decisione dell'autorità di controllo comune.

8. Le decisioni dell'autorità di controllo comune sono definitive e vincolanti per l'Eurojust.

9. Le persone nominate dagli Stati membri conformemente al paragrafo 1, terzo comma, presiedute dal presidente dell'autorità di controllo comune, adottano un regolamento interno e di procedura che, per l'esame di un ricorso, prevede criteri obiettivi per la nomina dei membri dell'autorità in questione.

10. Le spese per il Segretariato sono a carico del bilancio dell'Eurojust. Il Segretariato dell'autorità di controllo comune è indipendente nella sua funzione in seno al Segretariato dell'Eurojust.

11. I membri dell'autorità di controllo comune hanno l'obbligo della riservatezza previsto dall'articolo 25.

12. L'autorità di controllo comune presenta una relazione al Consiglio una volta all'anno.

Articolo 24

Responsabilità in caso di trattamento di dati non autorizzato o scorretto.

1. L'Eurojust, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro in cui ha sede, è responsabile di qualsiasi danno causato ad una persona derivante da un trattamento di dati non autorizzato o scorretto effettuato dall'Eurojust stessa.

2. Le denunce nei confronti dell'Eurojust nell'ambito della responsabilità di cui al paragrafo 1 sono presentate dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui ha sede.

3. Ogni Stato membro è responsabile, conformemente al diritto nazionale, di qualsiasi danno causato ad una persona derivante da un trattamento non autorizzato o scorretto, effettuato dallo Stato membro stesso, dei dati che sono stati comunicati all'Eurojust.

Articolo 25

Riservatezza.

1. I membri nazionali e i loro assistenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, il personale dell'Eurojust, gli eventuali corrispondenti nazionali e il delegato alla protezione dei dati hanno l'obbligo della riservatezza, fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1.
2. L'obbligo della riservatezza si applica a qualsiasi persona e a qualsiasi organismo che collabori con l'Eurojust.
3. L'obbligo della riservatezza permane anche dopo la cessazione delle funzioni, del contratto di lavoro o dell'attività delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, l'obbligo della riservatezza si applica a tutte le informazioni ricevute dall'Eurojust.

Articolo 26

Rapporti con i partner.

1. L'Eurojust stabilisce e mantiene una stretta cooperazione con l'Europol, qualora tale cooperazione sia necessaria allo svolgimento delle funzioni dell'Eurojust ed al raggiungimento dei suoi obiettivi, e tenendo altresì conto della necessità di evitare inutili sovrapposizioni. Gli elementi essenziali di tale cooperazione sono definiti in un accordo che deve essere approvato dal Consiglio, previa consultazione dell'autorità di controllo comune per quanto attiene alle disposizioni relative alla protezione dei dati.
2. L'Eurojust intrattiene con la rete giudiziaria europea rapporti privilegiati basati sulla concertazione e sulla complementarietà, in particolare tra il membro nazionale, i punti di contatto di uno stesso Stato membro e l'eventuale corrispondente nazionale. Al fine di garantire una cooperazione efficace, sono adottate le seguenti misure:

a) l'Eurojust ha accesso alle informazioni centralizzate della rete giudiziaria europea conformemente all'articolo 8 dell'azione comune 98/428/GAI e alla rete di telecomunicazioni istituita ai sensi dell'articolo 10 di detta azione comune;

b) in deroga all'articolo 9, paragrafo 3 dell'azione comune del 98/428/GAI, il segretariato della rete giudiziaria europea è situato presso il segretariato dell'Eurojust. Ne costituisce un'unità distinta e autonoma sul piano funzionale. Esso si avvale dei mezzi dell'Eurojust necessari ad assolvere i compiti della rete giudiziaria europea. Se non vi è incompatibilità con l'autonomia funzionale del segretariato della rete giudiziaria europea, le regole che si applicano ai membri del personale dell'Eurojust si applicano anche ai membri del segretariato della rete giudiziaria europea;

c) i membri nazionali dell'Eurojust possono partecipare alle riunioni della rete giudiziaria europea su invito di quest'ultima. Punti di contatto della rete giudiziaria europea possono, quando lo si ritenga necessario, essere invitati alle riunioni dell'Eurojust.

3. L'Eurojust instaura e mantiene una stretta cooperazione con l'OLAF. A tal fine l'OLAF può contribuire all'attività di coordinamento delle indagini e delle azioni penali concernenti la tutela degli interessi finanziari della Comunità svolta dall'Eurojust, su iniziativa dell'Eurojust o su richiesta dell'OLAF, sempre che le autorità nazionali competenti in materia non si oppongano.

4. Per le esigenze di ricezione e trasmissione delle informazioni tra l'Eurojust e l'OLAF, e fatto salvo l'articolo 9, gli Stati membri vigilano affinché i membri nazionali dell'Eurojust siano considerati autorità competenti degli Stati membri esclusivamente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 e Euratom n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF). Lo scambio di informazioni tra l'OLAF e i membri nazionali non pregiudica l'informazione che deve essere fornita ad altre autorità competenti in virtù di detti regolamenti.

5. Per conseguire i suoi obiettivi, l'Eurojust può stabilire contatti e scambiare esperienze di tipo non operativo con altri organismi, segnatamente organizzazioni internazionali.

6. L'Eurojust può cooperare, caso per caso, con magistrati di collegamento degli Stati membri ai sensi dell'azione comune 96/277/GAI del Consiglio, del 22 aprile 1996, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 27

Scambio di informazioni con i partner.

1. Conformemente alla presente decisione, l'Eurojust può scambiare qualsiasi informazione necessaria all'assolvimento delle sue funzioni:

a) organismi competenti in virtù delle disposizioni adottate nell'ambito dei trattati;

b) organizzazioni e organismi internazionali;

c) autorità di paesi terzi competenti nelle indagini e azioni penali.

2. Prima che Eurojust scambi informazioni con i soggetti di cui al paragrafo 1, punti b) e c), il membro nazionale dello Stato membro che ha messo a disposizione le informazioni dà il proprio consenso alla trasmissione delle stesse. Se del caso, il membro nazionale consulta le autorità competenti degli Stati membri.

3. L'Eurojust può concludere accordi di collaborazione, approvati dal Consiglio, con paesi terzi e con i soggetti di cui al paragrafo 1. Tali accordi possono in particolare contenere disposizioni relative alle modalità di distacco di ufficiali o magistrati di collegamento presso l'Eurojust. Essi possono altresì contenere disposizioni relative allo scambio di dati personali; in tal caso l'autorità di controllo comune è consultata dall'Eurojust.

Per risolvere questioni urgenti l'Eurojust può inoltre collaborare con i soggetti di cui al paragrafo 1, punti b) e c), anche senza concludere un accordo, purché tale collaborazione non comporti la trasmissione di dati personali dall'Eurojust agli stessi.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, la trasmissione di dati personali da parte dell'Eurojust ai soggetti di cui al paragrafo 1, punto b), e alle autorità di cui al paragrafo 1, punto c), dei paesi terzi che non sono soggetti all'applicazione della convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, può avvenire soltanto qualora sia assicurato un livello comparativamente sufficiente di protezione dei dati.

5. Se il paese terzo o i soggetti di cui al paragrafo 1, punti b) e c), non assicurano il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4 o se vi sono fondati motivi di ritenere che non l'assicurino, l'autorità di controllo comune e gli Stati membri interessati ne ricevono immediata comunicazione da parte dell'Eurojust. L'autorità di controllo comune può sospendere lo scambio di dati personali con i soggetti in questione finché non si sia accertato che sono stati presi provvedimenti per rimediare alla situazione.

6. Tuttavia, anche in mancanza delle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, un membro nazionale può, agendo in quanto tale, in circostanze eccezionali e soltanto perché vengano adottati provvedimenti urgenti intesi a prevenire un

pericolo grave e immediato per una persona o per la sicurezza pubblica, procedere a uno scambio di informazioni comprendenti dati personali. Il membro nazionale è responsabile della legittimità della trasmissione. Egli deve registrare la trasmissione e il relativo motivo. La trasmissione di dati è autorizzata soltanto se il destinatario si impegna a far sì che i dati siano utilizzati solo per lo scopo per il quale sono stati trasmessi.

Articolo 28

Organizzazione e funzionamento.

1. Il collegio è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'Eurojust.
 2. Il collegio elegge un presidente tra i membri nazionali e, se lo reputa necessario, può eleggere non più di due vicepresidenti. L'esito dell'elezione è sottoposto all'approvazione del Consiglio.
 3. Il Presidente esercita la sua funzione a nome del collegio e sotto la sua autorità, ne guida i lavori e controlla la gestione quotidiana effettuata dal direttore amministrativo. Il regolamento interno precisa i casi in cui le sue decisioni o azioni devono essere oggetto di un'autorizzazione preliminare o di una relazione al collegio.
 4. Il mandato del presidente ha una durata di tre anni ed è rinnovabile una volta. Il mandato del vicepresidente o dei vicepresidenti è disciplinato dal regolamento interno.
 5. L'Eurojust è coadiuvata da un segretariato diretto da un direttore amministrativo.
 6. L'Eurojust esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti all'autorità investita del potere di nomina (AIPN). Il collegio adotta le norme appropriate per l'attuazione del presente paragrafo, conformemente al regolamento interno.
-

Articolo 29

Direttore amministrativo.

1. Il direttore amministrativo dell'Eurojust è nominato dal collegio all'unanimità. Il collegio istituisce un comitato di selezione che redige, previo invito a presentare candidature, un elenco di candidati tra cui il collegio sceglie il direttore amministrativo.
 2. La durata del mandato del direttore amministrativo è di 5 anni. Il mandato è rinnovabile.
 3. Il direttore amministrativo è soggetto ai regolamenti e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.
 4. Il direttore amministrativo agisce sotto l'autorità del collegio e del suo presidente che agisce conformemente all'articolo 28, paragrafo 3. Egli può essere revocato dal collegio con la maggioranza dei due terzi.
 5. Il direttore amministrativo è incaricato dell'amministrazione quotidiana dell'Eurojust e della gestione del personale, sotto il controllo del presidente.
-

Articolo 30

Personale.

1. Il personale dell'Eurojust è soggetto, in particolare per l'assunzione e lo statuto, ai regolamenti e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.
2. Il personale dell'Eurojust è composto da persone assunte in base ai regolamenti e alle regolamentazioni di cui al paragrafo 1, tenendo conto di tutti i criteri di cui all'articolo 27 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee fissato dal regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 259/68 ⁽⁷⁾, compresa la ripartizione geografica. Esse hanno lo statuto di agenti permanenti, temporanei o locali. Su richiesta del direttore amministrativo, e d'accordo con il presidente a nome del collegio, le istituzioni comunitarie possono distaccare funzionari comunitari presso l'Eurojust in qualità di agenti temporanei. Gli Stati membri possono distaccare esperti nazionali all'Eurojust. In quest'ultimo caso il collegio definisce le modalità di applicazione necessarie.
3. Sotto l'autorità del collegio, il personale assolve i compiti affidatigli tenendo presenti gli obiettivi e il mandato dell'Eurojust, senza sollecitare né

accettare istruzioni da alcun governo, autorità, organismo o persona al di fuori dell'Eurojust.

(7) Pubblicato nella G.U.C.E. 4 marzo 1968, n. L 56.

Articolo 31

Assistenza in materia di interpretazione e traduzione.

1. Ai lavori dell'Eurojust si applica il regime linguistico ufficiale dell'Unione.
 2. La relazione annuale al Consiglio di cui all'articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, è redatta nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.
-

Articolo 32

Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio.

1. Il presidente, a nome del collegio, riferisce al Consiglio, per iscritto e annualmente, in merito alle attività e alla gestione, anche finanziaria, dell'Eurojust.

A tal fine, il collegio prepara una relazione annuale sulle attività dell'Eurojust e sui problemi di politica anticrimine nell'Unione eventualmente venuti alla luce grazie all'attività dell'Eurojust. Nella relazione l'Eurojust può inoltre formulare proposte atte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale.

Il presidente fornisce altresì al Consiglio qualsiasi relazione o informazione sul funzionamento dell'Eurojust da esso richiestagli.

2. La presidenza del Consiglio trasmette annualmente al Parlamento europeo una relazione sui lavori svolti dall'Eurojust, nonché sulle attività dell'autorità di controllo comune.

Articolo 33
Finanziamento.

1. Gli stipendi ed emolumenti dei membri nazionali e dei loro assistenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono a carico dello Stato membro di origine.
 2. Quando i membri nazionali operano nell'ambito delle funzioni dell'Eurojust, le relative spese sono considerate spese operative ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, del trattato.
-

Articolo 34
Bilancio.

1. Tutte le entrate e le spese dell'Eurojust formano oggetto di previsioni per ogni esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile. Esse sono iscritte nel suo bilancio, che comprende la tabella dell'organico sottoposta all'autorità di bilancio competente per il bilancio generale dell'Unione. La tabella dell'organico, composta di posti permanenti o temporanei e con un'indicazione relativa agli esperti nazionali distaccati, precisa il numero, il grado e la categoria del personale impiegato dall'Eurojust durante l'esercizio in questione.
 2. Il bilancio è equilibrato in entrate e spese.
 3. Fatte salve altre risorse, le entrate dell'Eurojust possono comprendere una sovvenzione iscritta nel bilancio generale dell'Unione.
 4. Le spese dell'Eurojust comprendono segnatamente le spese per gli interpreti e i traduttori, le spese per la sicurezza, le spese amministrative e infrastrutturali, i costi operativi e di locazione, le spese di viaggio dei membri dell'Eurojust e del personale nonché le spese relative ai contratti con terzi.
-

Articolo 35 ⁽⁸⁾
Formazione del bilancio.

1. Ogni anno il collegio adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore amministrativo, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Eurojust per l'esercizio successivo. Il collegio trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, entro il 31 marzo.
2. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne l'importo della sovvenzione annuale nonché i posti permanenti e temporanei nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato che istituisce la Comunità europea.
3. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Eurojust e stabilisce i posti permanenti e temporanei nel quadro dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti.
4. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, il collegio dell'Eurojust adotta il bilancio, compresa la tabella dell'organico di cui all'articolo 34, paragrafo 1, terza frase, sulla base della sovvenzione annuale e dei posti autorizzati dall'autorità di bilancio a norma del paragrafo 3 del presente articolo, adeguandolo ai vari contributi accordati all'Eurojust e ai fondi provenienti da altre fonti.

(8) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della *decisione 2003/659/GAI*.

Articolo 36 ⁽⁹⁾
Esecuzione del bilancio e discarico.

1. Il direttore amministrativo esegue, in qualità di ordinatore, il bilancio dell'Eurojust, e riferisce al collegio in merito all'esecuzione del bilancio.
2. Al più tardi il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Eurojust comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale

procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Eurojust, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Eurojust, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore amministrativo stabilisce i conti definitivi dell'Eurojust sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al collegio.

5. Il collegio dell'Eurojust formula un parere sui conti definitivi dell'Eurojust.

6. Al più tardi il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore amministrativo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del collegio dell'Eurojust, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore amministrativo dell'Eurojust invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al collegio dell'Eurojust.

9. Il direttore amministrativo, che agisce sotto l'autorità del collegio dell'Eurojust e del suo presidente, presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente all'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore amministrativo anteriormente al 30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

(9) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della *decisione 2003/659/GAI*.

Articolo 37 ⁽¹⁰⁾*Regolamento finanziario applicabile al bilancio.*

1. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio dell'Eurojust è adottato all'unanimità dal collegio previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal *regolamento (CE/Euratom) n. 2343/2002* della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del *regolamento (CE/Euratom) n. 1605/2002* del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Eurojust e previo accordo della Commissione.

(10) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della *decisione 2003/659/GAI*.

Articolo 38*Controlli.*

1. L'ordinatore è responsabile dell'introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguati all'esecuzione dei suoi compiti ⁽¹¹⁾.

2. Il collegio nomina un revisore interno incaricato segnatamente di fornire, in virtù delle norme internazionali pertinenti, una garanzia per quanto concerne il buon funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio. Il revisore interno non può essere ordinatore né contabile. Il collegio può chiedere al revisore interno della Commissione di esercitare tale funzione.

3. Il revisore presenta all'Eurojust una relazione concernente le sue constatazioni e raccomandazioni all'Eurojust e sottopone una copia della relazione alla Commissione. L'Eurojust tenuto conto delle relazioni del revisore, adotta le misure necessarie per dar seguito a tali raccomandazioni.

4. Le norme previste dal *regolamento (CEE) n. 1073/1999*, del 25 maggio 1999, sono applicabili all'Eurojust. Il collegio adotta le misure d'attuazione necessarie.

(11) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della *decisione 2003/659/GAI*.

Articolo 39*Accesso ai documenti.*

In base a una proposta del direttore amministrativo, il collegio adotta le norme relative all'accesso ai documenti dell'Eurojust, prendendo in considerazione i principi e i limiti enunciati dal *regolamento (CE) n. 1049/2001* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Articolo 40*Applicazione territoriale.*

La presente decisione si applica a Gibilterra, che sarà rappresentata dal membro nazionale del Regno Unito.

Articolo 41*Disposizioni transitorie.*

1. I membri nazionali dell'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria designati dagli Stati membri in virtù della decisione 2000/799/GAI del Consiglio del 14 dicembre 2000 relativa all'istituzione di un'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria esercitano la funzione di membro nazionale dell'Eurojust ai sensi dell'articolo 2 della presente decisione fino alla designazione definitiva del membro nazionale dello Stato membro interessato, e al più tardi fino alla scadenza del secondo mese che segue la data in cui la presente decisione ha effetto, data in cui cessano le loro funzioni.

A tale titolo, i membri nazionali dell'unità provvisoria godono di tutte le competenze attribuite ai membri nazionali in virtù della presente decisione.

La designazione definitiva del membro nazionale ha effetto il giorno stabilito

a tal fine dallo Stato membro in una comunicazione inviata al Segretariato generale del Consiglio con lettera ufficiale.

2. Uno Stato membro può dichiarare, nei tre mesi successivi alla data in cui la presente decisione ha effetto, che non applica, fino alla data prevista dall'articolo 42, determinati articoli, in particolare gli articoli 9 e 13, per il motivo che tale applicazione non è compatibile con la sua legislazione nazionale. Il Segretariato generale del Consiglio informa gli Stati membri e la Commissione di questa dichiarazione.

3. Finché il Consiglio non ha approvato il regolamento interno dell'Eurojust, il collegio adotta tutte le sue decisioni con la maggioranza dei due terzi, salvo qualora la presente decisione preveda una decisione all'unanimità.

4. Gli Stati membri provvedono affinché, fino alla realizzazione definitiva dell'Eurojust, siano adottate tutte le misure necessarie per garantire che tutti i fascicoli trattati dall'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria, segnatamente in materia di coordinamento di indagini e azioni penali, possano continuare ad essere trattati dai membri nazionali in modo efficace. I membri nazionali assicurano almeno gli stessi obiettivi e compiti perseguiti dall'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria.

Articolo 42

Transizione.

Gli Stati membri, se necessario, conformano la loro legislazione nazionale alla presente decisione quanto prima e in ogni caso entro il 6 settembre 2003.

Articolo 43

Entrata in vigore.

La presente decisione ha effetto a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, fatto salvo l'articolo 41. A decorrere da tale data l'unità provvisoria di cooperazione giudiziaria cessa d'esistere.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Acebes Paniagua

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

**PROVVEDIMENTI NORMATIVI
IN *ITINERE* E DOCUMENTAZIONE**

Controllo delle procedure interistituzionali


[Dettaglio](#)
[Print](#)
JAI (2008) 3**2008/0804/CNS**

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia, in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio, del ..., relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI

Settori:

Base giuridica: Etat Membre : Traité/UE/art 31, 34 par 2 pt c)

Procedura: Etat Membre : Procedura di consultazione
Consiglio : Procedura di consultazioneTipo d'atto: Etat Membre : Progetto di decisione
Consiglio : Decisione**07-01-2008****Trasmissione al Consiglio**

Consultazione obbligatoria Parlamento europeo

Destinatario di atto ufficiale Consiglio

Documenti: [CS/2008/5037/](#) [GU C/2008/54/ 4](#)

Procedura: Procedura di consultazione

Tipo d'atto: Progetto di decisione

Base giuridica: Traité/UE/art 31, 34 par 2 pt c)

NUMERO CELEX [52008IG0227\(01\)](#)**07-01-2008****Trasmissione al PE****18-04-2008****Discussioni al Consiglio**Documenti: [PRES/2008/96/](#)

OJ CONSEIL PUNTO B ODG CONSIGLIO

SESSION CONSEIL 2863

SUJET GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

25-04-2008**Parere del Garante europeo della protezione dei dati**Documenti: [GU C/2008/310/ 1](#)NUMERO CELEX [52008XX1205\(01\)](#)**05-06-2008****Discussioni al Consiglio**Documenti: [PRES/2008/146/](#)

OJ CONSEIL PUNTO B ODG CONSIGLIO

SESSION CONSEIL 2873

SUJET GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

02-09-2008**Parere PE lettura unica**Documenti: [A6/2008/293/](#) [TA/2008/384/](#)**16-12-2008****Adozione formale da parte del Consiglio**Documenti: [PRES/2008/358/](#) [CS/2008/16975/](#) [CS/2008/17377/ADD 1](#)

Procedura: Procedura di consultazione

Tipo d'atto: Decisione

OJ CONSEIL PUNTO A ODG CONSIGLIO

SESSION CONSEIL 2916

SUJET OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE, SALUTE E CONSUMATORI



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 novembre 2008
(OR. en)**

14927/08

**COPEN 200
EUROJUST 88
EJN 66**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità

DECISIONE 2008/.../GAI DEL CONSIGLIO

del

**relativa al rafforzamento dell'Eurojust
e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l'Eurojust
per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia e del Regno di Svezia,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

¹ Parere del 2 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) L'Eurojust è stata istituita dalla decisione 2002/187/GAI¹ quale organo dell'Unione europea, dotato di personalità giuridica, con l'obiettivo di stimolare e migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri.
- (2) Sulla base di una valutazione dell'esperienza acquisita dall'Eurojust, è necessario rafforzarne ulteriormente l'efficacia operativa tenendo conto di tale esperienza.
- (3) È giunto il momento di assicurare una maggiore operatività dell'Eurojust e un ravvicinamento dello statuto dei membri nazionali.
- (4) Per assicurare il contributo continuo ed efficace degli Stati membri all'Eurojust nel raggiungimento dei suoi obiettivi, il luogo normale di lavoro del membro nazionale dovrebbe essere presso la sede dell'Eurojust.
- (5) È necessario definire una base comune di poteri che ogni membro nazionale dovrebbe avere in qualità di autorità nazionale competente che agisce nel rispetto del diritto nazionale. Taluni di questi poteri dovrebbero essere conferiti al membro nazionale per i casi urgenti in cui il membro nazionale sia nell'impossibilità di individuare o contattare l'autorità nazionale competente in tempo utile. Resta inteso che tali poteri non dovranno essere esercitati qualora sia possibile individuare e contattare l'autorità competente.
- (6) La presente decisione non influisce sulla maniera in cui gli Stati membri organizzano il loro sistema giudiziario interno o le loro procedure amministrative per la designazione del membro nazionale e l'istituzione del funzionamento interno degli uffici nazionali presso l'Eurojust.

¹ GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

- (7) Occorre istituire un coordinamento permanente all'interno dell'Eurojust per far sì che l'Eurojust sia permanentemente disponibile e consentirle di intervenire in casi urgenti. Dovrebbe essere compito di ciascuno Stato membro assicurare che i rappresentanti siano in grado di intervenire 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
- (8) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità nazionali competenti reagiscano senza indugio alle richieste inoltrate ai sensi della presente decisione, anche se le autorità nazionali competenti rifiutano di soddisfare le richieste del membro nazionale.
- (9) Il ruolo del collegio dovrebbe esser potenziato in caso di conflitto di giurisdizione e nei casi di rifiuti o difficoltà ricorrenti che riguardano l'esecuzione di richieste e di decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche riguardo agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco.
- (10) È opportuno istituire sistemi di coordinamento nazionali Eurojust negli Stati membri per coordinare il lavoro svolto dai corrispondenti nazionali dell'Eurojust, dal corrispondente nazionale dell'Eurojust in materia di terrorismo, dal corrispondente nazionale della rete giudiziaria europea e da un massimo di tre altri punti di contatto della rete giudiziaria europea, nonché dai rappresentanti nelle reti delle squadre investigative comuni, dei crimini di guerra, del recupero dei beni e della corruzione.

- (11) Il sistema di coordinamento nazionale dovrebbe far sì che il sistema automatico di gestione dei fascicoli riceva le informazioni relative allo Stato membro interessato in modo efficace e affidabile. Non dovrebbe, tuttavia, spettare al sistema di coordinamento nazionale provvedere all'effettiva trasmissione delle informazioni all'Eurojust. Gli Stati membri dovrebbero decidere il canale più idoneo per la trasmissione delle informazioni all'Eurojust.
- (12) Per permettere al sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust di svolgere le sue funzioni dovrebbe essere assicurato il collegamento al sistema automatico di gestione dei fascicoli. Il collegamento al sistema automatico di gestione dei fascicoli dovrebbe essere effettuato tenendo debitamente conto dei sistemi informatici nazionali. L'accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli a livello nazionale dovrebbe essere basato sul ruolo centrale svolto dal membro nazionale responsabile dell'apertura e della gestione degli archivi di lavoro temporanei.
- (13) La decisione quadro 2008/.../GAI del Consiglio, del ..., sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale^{1*}, è applicabile al trattamento da parte degli Stati membri di dati personali trasferiti tra Stati membri e l'Eurojust. La decisione quadro 2008/.../GAI** lascia impregiudicata la pertinente serie di disposizioni sulla protezione dei dati di cui alla decisione 2002/187/GAI contenente disposizioni specifiche sulla protezione dei dati personali che disciplinano più dettagliatamente tali materie a motivo della natura, delle funzioni e delle competenze particolari dell'Eurojust.

¹ GU L

* GU: si prega di inserire il numero, la data e gli estremi di pubblicazione della decisione quadro di cui al doc. 9260/08.

** GU: si prega di inserire il numero della decisione quadro di cui al doc. 9260/08.

- (14) L'Eurojust dovrebbe essere autorizzata a trattare taluni dati personali riguardanti le persone che, in base all'ordinamento nazionale degli Stati membri interessati, sono sospettate di aver commesso un reato di competenza dell'Eurojust o di avervi partecipato, o che sono state condannate per un siffatto reato. L'elenco di tali dati personali dovrebbe includere numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica, dati relativi all'immatricolazione dei veicoli, profili DNA ottenuti a partire dalla parte non codificante del DNA, fotografie e impronte digitali. L'elenco dovrebbe anche includere i dati relativi al traffico, i dati relativi all'ubicazione ed i dati relativi necessari ad identificare l'abbonato o l'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; esso non dovrebbe includere i dati relativi al contenuto della comunicazione. Non è previsto che l'Eurojust effettui un raffronto automatizzato dei profili DNA o delle impronte digitali.
- (15) L'Eurojust dovrebbe avere l'opportunità di prolungare i termini per la conservazione di dati personali al fine di conseguire i suoi obiettivi. Tali decisioni dovrebbero essere prese in seguito all'attenta considerazione delle esigenze particolari. La proroga dei termini per il trattamento dei dati personali, qualora il termine di prescrizione dell'azione penale sia scaduto in tutti gli Stati membri interessati, dovrebbe essere decisa soltanto quando c'è una specifica esigenza di fornire assistenza ai sensi della presente decisione.
- (16) Le norme sull'autorità di controllo comune dovrebbero facilitare il suo funzionamento.
- (17) Al fine di aumentare l'efficacia operativa dell'Eurojust, la trasmissione delle informazioni all'Eurojust dovrebbe essere migliorata tramite l'istituzione di obblighi precisi e circoscritti per le autorità nazionali.
- (18) L'Eurojust dovrebbe realizzare le priorità stabilite dal Consiglio, in particolare quelle definite sulla base della valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata (OCTA) di cui al programma dell'Aia¹.

¹ GU C 53 del 3.3.2005. pag. 1.

- (19) L'Eurojust deve intrattenere rapporti privilegiati con la rete giudiziaria europea basati sulla concertazione e sulla complementarietà. La presente decisione dovrebbe contribuire a chiarire i ruoli rispettivi dell'Eurojust e della rete giudiziaria europea e i loro rapporti reciproci, mantenendo nel contempo la specificità della rete giudiziaria europea.
- (20) Nella presente decisione nulla dovrebbe essere interpretato in modo tale da incidere sull'autonomia dei segretariati delle reti ivi menzionate nello svolgimento delle loro funzioni in qualità di personale dell'Eurojust conformemente allo statuto dei funzionari delle Comunità europee definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68.¹
- (21) È altresì necessario rafforzare la capacità dell'Eurojust di lavorare con partner esterni, quali gli Stati terzi, l'Ufficio europeo di polizia (Europol), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), il Centro di situazione congiunto e l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex).
- (22) Si dovrebbe prevedere la possibilità che l'Eurojust distacchi magistrati di collegamento in Stati terzi per raggiungere obiettivi simili a quelli assegnati ai magistrati di collegamento distaccati dagli Stati membri sulla base dell'azione comune 96/277/GAI del Consiglio, del 22 aprile 1996, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell'Unione europea².
- (23) La presente decisione permette di considerare il principio dell'accesso del pubblico ai documenti ufficiali,

¹ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

² GU L 105 del 27.4.1996, pag. 1.

DECIDE:

Articolo 1

Modifiche della decisione 2002/187/GAI

La decisione 2002/187/GAI è così modificata:

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Composizione dell'Eurojust

1. L'Eurojust dispone di un membro nazionale, distaccato da ciascuno Stato membro in conformità del proprio ordinamento giuridico, che sia magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia con pari prerogative.
2. Gli Stati membri provvedono affinché sia fornito un contributo continuo ed efficace all'Eurojust nel raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. A tale scopo:
 - a) il luogo normale di lavoro del membro nazionale è presso la sede dell'Eurojust;
 - b) ciascun membro nazionale è assistito da un aggiunto e da un'altra persona in qualità di assistente. Il luogo normale di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente può essere presso l'Eurojust. Il membro nazionale può essere assistito da più aggiunti o assistenti, il cui luogo normale di lavoro può essere, se necessario e previo accordo del collegio, presso l'Eurojust.

3. Il membro nazionale occupa una posizione tale da conferirgli i poteri previsti dalla presente decisione per consentirgli di svolgere le sue funzioni.
 4. I membri nazionali, gli aggiunti e gli assistenti sono soggetti all'ordinamento interno dello Stato membro, per quanto riguarda il loro statuto.
 5. L'aggiunto soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1 ed è in grado di agire per conto o in sostituzione del membro nazionale. Anche l'assistente può agire per conto o in sostituzione del membro nazionale, purché soddisfi i criteri di cui al paragrafo 1.
 6. L'Eurojust è altresì collegata ad un sistema di coordinamento nazionale Eurojust a norma dell'articolo 12.
 7. L'Eurojust ha la facoltà di distaccare magistrati di collegamento in Stati terzi conformemente alla presente decisione.
 8. In conformità della presente decisione, l'Eurojust dispone di un segretariato diretto da un direttore amministrativo.";
- 2) l'articolo 3 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, lettera b), i termini "la prestazione dell'assistenza giudiziaria internazionale e l'esecuzione delle richieste di estradizione" sono sostituiti da "l'esecuzione delle richieste e decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco";
 - b) al paragrafo 2, i termini "dell'articolo 27, paragrafo 3" sono sostituiti da "dell'articolo 26 bis, paragrafo 2";

3) l'articolo 4, paragrafo 1, è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le forme di criminalità e i reati per i quali Europol è competente ad agire, in qualsiasi momento";¹

b) la lettera b) è soppressa;

c) alla lettera c), i termini "ai paragrafi a) e b)" sono sostituiti da "alla lettera a)";

4) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 5 bis

Coordinamento permanente

1. Per poter assolvere le sue funzioni in casi urgenti, l'Eurojust istituisce un coordinamento permanente (CP) in grado di ricevere e trattare in ogni momento le richieste che gli sono destinate. Il CP è contattabile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 attraverso un suo punto di contatto unico presso l'Eurojust.
2. Il CP si avvale di un rappresentante (rappresentante CP) per Stato membro, che può essere il membro nazionale, il suo aggiunto o un assistente autorizzato a sostituire il membro nazionale. Il rappresentante CP è in grado di intervenire 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

¹ Al momento dell'adozione della presente decisione, le competenze di Europol sono quelle indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione del 26 luglio 1995 che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2), quale modificata dal protocollo del 2003 (GU C 2 del 6.1.2004, pag. 1), e nel relativo allegato. Tuttavia, quando la decisione del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) entrerà in vigore, le competenze dell'Eurojust saranno quelle indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, di tale decisione e nel relativo allegato.

3. Qualora, in casi urgenti, occorra dare esecuzione in uno o più Stati membri ad una richiesta o una decisione in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, l'autorità competente richiedente o di emissione può trasmetterla al CP. Il punto di contatto del CP la trasmette immediatamente al rappresentante dello Stato membro da cui proviene la richiesta e, ove espressamente richiesto dall'autorità di trasmissione o di emissione, ai rappresentanti CP degli Stati membri sul cui territorio la richiesta dovrebbe essere eseguita. Tali rappresentanti CP intervengono senza indugio, in relazione all'esecuzione della richiesta nel proprio Stato membro, esercitando i compiti o i poteri di cui dispongono e previsti all'articolo 6 e agli articoli da 9 bis a 9 septies.";

5) l'articolo 6 è così modificato:

a) l'attuale comma diventa il paragrafo 1;

b) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) può chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati, specificandone i motivi, di:

i) avviare un'indagine o un'azione penale per fatti precisi;

ii) accettare che una di esse sia più indicata per avviare un'indagine o azioni penali per fatti precisi;

iii) porre in essere un coordinamento fra di esse;

iv) istituire una squadra investigativa comune conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;

- v) comunicarle le informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni;
 - vi) adottare misure investigative speciali;
 - vii) adottare ogni altra misura giustificata ai fini dell'indagine o dell'azione penale;"
- c) al paragrafo 1, la lettera g) è soppressa;
- d) è aggiunto il paragrafo seguente:
- "2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti rispondano senza indugio alle richieste avanzate a norma del presente articolo.";
- 6) l'articolo 7 è così modificato:
- a) il comma esistente diventa paragrafo 1;
 - b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
- "2. Qualora due o più membri nazionali non siano d'accordo sulle modalità di risoluzione di un caso di conflitto di giurisdizione per quanto riguarda l'avvio di indagini o di azioni penali a norma dell'articolo 6, in particolare del paragrafo 1, lettera c), è chiesto al collegio di esprimere un parere scritto non vincolante sul caso, purché non sia stato possibile risolvere la questione di comune accordo tra le autorità nazionali competenti interessate. Il parere del collegio è trasmesso senza indugio agli Stati membri interessati. Il presente paragrafo lascia impregiudicato il paragrafo 1, lettera a), punto ii).

3. Fatte salve le disposizioni degli strumenti adottati dall'Unione europea sulla cooperazione giudiziaria, un'autorità competente può comunicare all'Eurojust ricorrenti rifiuti o difficoltà in ordine all'esecuzione di richieste e di decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, e chiedere al collegio di esprimere un parere scritto non vincolante sulla questione, purché non sia stato possibile risolverla di comune accordo tra le autorità nazionali competenti o con l'intervento dei membri nazionali interessati. Il parere del collegio è trasmesso senza indugio agli Stati membri interessati.";

7) gli articoli 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 8

Seguito riservato alle richieste e ai pareri dell'Eurojust

Le autorità competenti degli Stati membri interessati, se decidono di non accogliere una richiesta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), o di non seguire un parere scritto ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, comunicano senza indugio all'Eurojust la loro decisione e le relative motivazioni. Qualora non sia possibile motivare il rifiuto di accogliere una richiesta poiché ciò arrecherebbe pregiudizio a interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza o metterebbe a repentaglio la sicurezza delle persone, le autorità competenti degli Stati membri possono addurre motivazioni operative.

Articolo 9

Membri nazionali

1. La durata del mandato dei membri nazionali è di almeno quattro anni. Lo Stato membro d'origine può rinnovare il mandato. Il membro nazionale non può essere revocato prima della fine del mandato senza informarne il Consiglio prima della revoca e senza fornirne le motivazioni. Qualora un membro nazionale sia presidente o vicepresidente dell'Eurojust, il suo mandato di membro deve consentirgli almeno di svolgere le sue funzioni di presidente o vicepresidente per tutto il mandato elettivo.
2. Tutte le informazioni scambiate fra l'Eurojust e gli Stati membri sono trasmesse per il tramite del membro nazionale.
3. Per conseguire gli obiettivi dell'Eurojust, il membro nazionale ha un accesso almeno equivalente alle informazioni o è in grado di ottenere almeno le informazioni contenute nei seguenti tipi di registri del suo Stato membro che sarebbero a sua disposizione in quanto magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia, secondo il caso, a livello nazionale:
 - a) casellario giudiziario,
 - b) registri delle persone arrestate,
 - c) registri relativi alle indagini,
 - d) registri del DNA;
 - e) altri registri del proprio Stato membro contenenti informazioni ritenute necessarie all'assolvimento dei suoi compiti.

4. Il membro nazionale può contattare direttamente le autorità competenti del proprio Stato membro.";

8) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 9 bis

Poteri conferiti al membro nazionale a livello nazionale

1. I poteri di cui agli articoli 9 ter, 9 quater e 9 quinquies sono esercitati dal membro nazionale in qualità di autorità nazionale competente che agisce nel rispetto del diritto nazionale e alle condizioni stabilite nel presente articolo e agli articoli da 9 bis a 9 sexies. Nell'esercizio delle sue funzioni, il membro nazionale indica all'occorrenza quando agisce in virtù dei poteri conferiti ai membri nazionali a norma del presente articolo e degli articoli da 9 bis a 9 quinquies.
2. Ciascuno Stato membro definisce la natura e la portata dei poteri che conferisce al proprio membro nazionale per quanto concerne la cooperazione giudiziaria in relazione a tale Stato membro. Tuttavia, ogni Stato membro conferisce al proprio membro nazionale almeno i poteri di cui all'articolo 9 ter e, fatto salvo l'articolo 9 sexies, i poteri di cui agli articoli 9 quater e 9 quinquies, di cui disporrebbe in veste di giudice, magistrato del pubblico ministero o funzionario di polizia, secondo il caso, a livello nazionale.

3. Quando designa il membro nazionale e, se necessario, in qualsiasi altro momento, lo Stato membro notifica la sua decisione relativa all'attuazione del paragrafo 2 all'Eurojust e al Segretariato generale del Consiglio cosicché questo ne possa informare gli altri Stati membri. Gli Stati membri s'impegnano ad accettare e a riconoscere le prerogative così conferite, purché siano conformi agli impegni assunti sul piano internazionale.
4. Ciascuno Stato membro definisce il diritto del membro nazionale di agire nei confronti delle autorità giudiziarie straniere conformemente agli impegni assunti sul piano internazionale.

Articolo 9 ter

Poteri ordinari

1. I membri nazionali, in qualità di autorità nazionali competenti, sono autorizzati a ricevere, trasmettere, agevolare, seguire e fornire le informazioni supplementari relative all'esecuzione delle richieste e delle decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco. Qualora siano esercitati i poteri di cui al presente paragrafo, l'autorità nazionale competente ne è informata senza indugio.
2. In caso di esecuzione parziale o inadeguata di una richiesta di cooperazione giudiziaria, i membri nazionali, in qualità di autorità nazionali competenti, sono autorizzati a chiedere all'autorità nazionale competente del proprio Stato membro misure supplementari ai fini della piena esecuzione della richiesta.

Articolo 9 quater

Poteri esercitati d'intesa con un'autorità nazionale competente

1. I membri nazionali, in qualità di autorità nazionali competenti, possono esercitare, d'intesa con un'autorità nazionale competente o su sua richiesta e caso per caso, i seguenti poteri:
 - a) emettere e completare richieste e decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco;
 - b) eseguire nel proprio Stato membro richieste e decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco;
 - c) disporre nel proprio Stato membro misure investigative ritenute necessarie durante una riunione di coordinamento organizzata dall'Eurojust per assistere le autorità nazionali competenti interessate da una determinata indagine e alla quale sono invitate a partecipare le autorità nazionali competenti interessate dall'indagine;
 - d) autorizzare e coordinare consegne controllate nel proprio Stato membro.
2. I poteri di cui al presente articolo sono di norma esercitati da un'autorità nazionale competente.

Articolo 9 quinquies

Poteri esercitati in casi urgenti

In qualità di autorità nazionali competenti, i membri nazionali, in casi urgenti e allorché siano nell'impossibilità di individuare o contattare l'autorità nazionale competente in tempo utile, hanno il diritto di:

- a) autorizzare e coordinare consegne controllate nel proprio Stato membro;
- b) eseguire, in relazione al proprio Stato membro, una richiesta o decisione in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco.

Non appena è individuata o contattata, l'autorità nazionale competente è informata sull'esercizio dei poteri di cui al presente articolo.

Articolo 9 sexies

Richieste di membri nazionali qualora i poteri non possano essere esercitati

1. Il membro nazionale, in qualità di autorità nazionale competente, è competente almeno per presentare all'autorità competente una proposta finalizzata all'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 quater e 9 quinquies, qualora il conferimento di tali poteri al membro nazionale sia contrario:
 - a) alle norme costituzionali,

ovvero
 - b) agli aspetti fondamentali del sistema giudiziario penale:
 - i) relativi alla suddivisione dei poteri tra polizia, magistrati del pubblico ministero e giudici,

ii) relativi alla divisione funzionale dei compiti tra procure,

ovvero

iii) relativi alla struttura federale dello Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi di cui al paragrafo 1, la richiesta presentata dal membro nazionale sia trattata senza indebito ritardo dall'autorità nazionale competente.

Articolo 9 septies

Partecipazione del membro nazionale alle squadre investigative comuni

I membri nazionali sono autorizzati a partecipare alle squadre investigative comuni in conformità dell'articolo 13 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea o della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni*, per quanto riguarda il proprio Stato membro, anche per quanto riguarda l'istituzione di tali squadre. Tuttavia, gli Stati membri possono subordinare la partecipazione del membro nazionale all'accordo dell'autorità nazionale competente. I membri nazionali, i loro aggiunti o assistenti sono invitati a partecipare a qualsiasi squadra investigativa comune che interessi il loro Stato membro e benefici di un finanziamento comunitario in conformità degli strumenti finanziari applicabili. Ciascuno Stato membro determina se il membro nazionale partecipa alla squadra investigativa comune in quanto autorità nazionale competente o per conto dell'Eurojust.

* GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.";

9) l'articolo 10 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, approva il regolamento interno dell'Eurojust su proposta del collegio. Il collegio adotta la sua proposta a maggioranza dei due terzi dopo aver consultato l'autorità di controllo comune di cui all'articolo 23 per quanto concerne le disposizioni relative al trattamento dei dati personali.";

b) al paragrafo 3, i termini "ai sensi dell'articolo 7, lettera a)," sono sostituiti da "ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2 e 3,";

10) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Sistema di coordinamento nazionale Eurojust

1. Ciascuno Stato membro designa uno o più corrispondenti nazionali per l'Eurojust.
2. Entro il ...⁺, ciascuno Stato membro istituisce un sistema di coordinamento nazionale Eurojust per assicurare il coordinamento del lavoro svolto:
 - a) dai corrispondenti nazionali dell'Eurojust;
 - b) dal corrispondente nazionale dell'Eurojust in materia di terrorismo;
 - c) dal corrispondente nazionale della Rete giudiziaria europea e da non più di tre altri punti di contatto della Rete giudiziaria europea;

⁺ Due anni dalla data di decorrenza degli effetti della presente decisione.

- d) dai membri nazionali o dai punti di contatto della rete delle squadre investigative comuni e delle reti istituite dalla decisione 2002/494/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa all'istituzione di una rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra*, dalla decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi**, e dalla decisione 2008/.../GAI del Consiglio relativa a una rete di punti di contatto contro la corruzione***++.
3. Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 mantengono la loro posizione e il loro statuto ai sensi del diritto nazionale.
4. I corrispondenti nazionali dell'Eurojust sono responsabili del funzionamento del sistema di coordinamento nazionale Eurojust. Qualora siano designati vari corrispondenti dell'Eurojust, uno di questi è responsabile del funzionamento del sistema di coordinamento nazionale Eurojust.
5. Il sistema di coordinamento nazionale Eurojust agevola, all'interno dello Stato membro, lo svolgimento dei compiti dell'Eurojust, segnatamente:
- a) provvedendo affinché il sistema automatico di gestione dei fascicoli di cui all'articolo 16 riceva le informazioni relative allo Stato membro interessato in modo efficace e affidabile;
- b) aiutando a determinare se procedere al trattamento del fascicolo con l'assistenza dell'Eurojust o della rete giudiziaria europea;

++ GU: si prega di inserire il numero e la data della decisione di cui al doc. 11231/1/07.

- c) aiutando il membro nazionale a individuare le pertinenti autorità per l'esecuzione delle richieste e decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco;
- d) mantenendo stretti rapporti con l'unità nazionale Europol.
6. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 5, le persone di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere da a) a c), sono collegate e le persone di cui al paragrafo 2, lettera d), possono essere collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli in conformità del presente articolo e degli articoli 16, 16 bis, 16 ter e 18 nonché del regolamento interno dell'Eurojust. Il collegamento al sistema automatico di gestione dei fascicoli è a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
7. Il presente articolo lascia impregiudicati i contatti diretti tra autorità giudiziarie competenti previsti dagli strumenti di cooperazione giudiziaria, quali l'articolo 6 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea. Le relazioni tra il membro nazionale e i corrispondenti nazionali non escludono contatti diretti tra il membro nazionale e le sue autorità competenti.

* GU L 167 del 26.6.2002, pag. 1.

** GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103.

*** GU L ...+";

+ GU: si prega di inserire gli estremi di pubblicazione della decisione di cui al doc. 11231/1/07.

11) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Scambi di informazioni con gli Stati membri e tra membri nazionali

1. Le autorità competenti degli Stati membri scambiano con l'Eurojust qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di quest'ultima, conformemente agli articoli 4 e 5 nonché alle norme sulla protezione dei dati contemplate dalla presente decisione. Tale disposizione include almeno le informazioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7.
2. La trasmissione di informazioni all'Eurojust è interpretata come richiesta di assistenza dell'Eurojust nel caso in questione solo se un'autorità competente dispone in tal senso.
3. I membri nazionali dell'Eurojust hanno la facoltà di scambiare, senza autorizzazione preliminare, qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni dell'Eurojust, tra di loro o con le autorità competenti dei rispettivi Stati membri. In particolare, i membri nazionali sono messi al corrente senza indugio di un caso che li riguarda.
4. Il presente articolo lascia impregiudicati altri obblighi relativi alla trasmissione di informazioni all'Eurojust, tra cui quelli derivanti dalla decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici*.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i membri nazionali siano informati dell'istituzione di una squadra investigativa comune, che sia istituita a norma dell'articolo 13 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea o a norma della decisione quadro 2002/465/GAI, e dei risultati del lavoro di tali squadre.
6. Gli Stati membri provvedono affinché il rispettivo membro nazionale sia informato senza indugio di qualsiasi caso riguardante direttamente almeno tre Stati membri per cui richieste o decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, sono state trasmesse ad almeno due Stati membri; e
 - a) il reato in questione è punibile nello Stato membro richiedente o nello Stato membro di emissione con una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima di almeno cinque o sei anni, decisa dallo Stato membro in questione, ed è incluso nel seguente elenco:
 - i) tratta di esseri umani;
 - ii) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
 - iii) traffico di stupefacenti;
 - iv) traffico di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni;
 - v) corruzione;
 - vi) frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - vii) falsificazione dell'euro;

viii) riciclaggio di denaro;

ix) attacchi contro i sistemi di informazione;

ovvero

b) vi sono indicazioni concrete del coinvolgimento di un'organizzazione criminale;

ovvero

c) vi sono indicazioni secondo le quali il caso può avere una grave dimensione transfrontaliera o un'incidenza sul piano dell'Unione europea o potrebbe riguardare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati.

7. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi membri nazionali siano informati in merito a:

a) casi in cui sono sorti o possono sorgere conflitti di giurisdizione;

b) consegne controllate che riguardino almeno tre Stati, di cui almeno due siano Stati membri;

c) difficoltà o rifiuti ripetuti che riguardano l'esecuzione di richieste e di decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco.

8. Le autorità nazionali non sono tenute, in singoli casi concreti, a trasmettere informazioni se così facendo:

a) si arreca pregiudizio agli interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza; ovvero

b) si mette a repentaglio la sicurezza delle persone.

9. Il presente articolo lascia impregiudicate le condizioni stabilite in accordi o intese bilaterali o multilaterali tra Stati membri e paesi terzi, comprese le condizioni stabilite da paesi terzi riguardo all'utilizzo delle informazioni già fornite.
10. Le informazioni trasmesse all'Eurojust ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 7 includono almeno, se disponibile, il tipo di informazione di cui all'elenco che figura nell'allegato.
11. Le informazioni di cui al presente articolo sono trasmesse all'Eurojust in modo strutturato.
12. Entro ...*, la Commissione redige, sulla scorta delle informazioni trasmesse dall'Eurojust, una relazione sull'attuazione del presente articolo, corredata di eventuali proposte che ritenga opportune, in particolare per valutare l'opportunità di una modifica dei paragrafi 5, 6 e 7 e dell'allegato.

* GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22.";

12) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 13 bis

Informazioni trasmesse dall'Eurojust alle autorità nazionali competenti

1. L'Eurojust comunica alle autorità nazionali competenti informazioni ed elementi di riscontro sui risultati del trattamento delle informazioni, nonché sull'esistenza di collegamenti con casi già registrati nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.

* GU: cinque anni dalla data di decorrenza degli effetti della presente decisione.

2. Inoltre, allorché un'autorità nazionale competente le chiede di fornire informazioni, l'Eurojust le trasmette entro il termine richiesto da tale autorità.";
- 13) l'articolo 14 è così modificato:
- a) al paragrafo 3, i termini "ai sensi degli articoli 13 e 26" sono sostituiti da "ai sensi degli articoli 13, 26 e 26 bis";
 - b) il paragrafo 4 è soppresso;
- 14) all'articolo 15, il paragrafo 1 è così modificato:
- a) nell'alinea, i termini "sono oggetto di un'indagine o di un'azione penale per una o più forme di criminalità e uno o più reati di cui all'articolo 4" sono sostituiti da "sono sospettate di aver commesso un reato di competenza dell'Eurojust o di avervi partecipato o che sono state condannate per un siffatto reato";
 - b) sono aggiunte le lettere seguenti:
 - "l) numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica e dati citati all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione*;

- m) dati relativi all'immatricolazione dei veicoli;
- n) profili DNA ottenuti a partire dalla parte non codificante del DNA, fotografie e impronte digitali.

* G U L 105 del 13.4.2006, pag. 54.";

15) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Articolo 16

Sistema automatico di gestione dei fascicoli, indice e archivi di lavoro temporanei

1. Conformemente alla presente decisione, l'Eurojust istituisce un sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice contenenti dati personali e non personali.
2. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli è volto a:
 - a) prestare sostegno alla gestione e al coordinamento delle indagini e delle azioni penali in cui l'Eurojust fornisce assistenza, segnatamente tramite il controllo incrociato delle informazioni;
 - b) agevolare l'accesso alle informazioni sulle indagini e le azioni penali in corso;
 - c) agevolare il controllo della legittimità del trattamento dei dati personali e del rispetto della presente decisione in tale ambito.

3. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli, nella misura in cui ciò sia conforme alle norme sulla protezione dei dati contemplate dalla presente decisione, può essere collegato alla rete di telecomunicazioni protetta di cui all'articolo 9 della decisione 2008/.../GAI del Consiglio, del ..., relativa alla rete giudiziaria europea*⁺.
4. L'indice contiene rinvii agli archivi di lavoro temporanei trattati nel quadro dell'Eurojust e non può contenere dati personali diversi da quelli di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a i), k) e m), e all'articolo 15, paragrafo 2.
5. Nello svolgimento delle loro funzioni in conformità della presente decisione, i membri nazionali dell'Eurojust possono trattare in un archivio di lavoro temporaneo dati relativi ai casi specifici dei quali si occupano. Ne consentono l'accesso al delegato alla protezione dei dati. Il membro nazionale interessato informa il delegato alla protezione dei dati della creazione di ogni nuovo archivio di lavoro temporaneo contenente dati personali.
6. Per il trattamento di dati personali relativi a un caso l'Eurojust non può istituire archivi automatizzati diversi dal sistema automatico di gestione dei fascicoli.

* OJ L ...⁺⁺;

⁺ GU: si prega di inserire il numero e la data della decisione di cui al doc. 14914/08.

⁺⁺ GU: si prega di inserire gli estremi di pubblicazione della decisione di cui al doc. 14914/08.

16) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 16 bis

Funzionamento degli archivi di lavoro temporanei e dell'indice

1. Il membro nazionale interessato crea un archivio di lavoro temporaneo per ogni caso in merito al quale gli sono trasmesse informazioni, purché la trasmissione sia conforme alla presente decisione o agli strumenti di cui all'articolo 13, paragrafo 4. Il membro nazionale è responsabile della gestione degli archivi di lavoro temporanei che ha creato.
2. Il membro nazionale che ha creato un archivio di lavoro temporaneo decide, caso per caso, se mantenere riservato tale archivio ovvero se concedervi ad altri membri nazionali associati o a personale autorizzato dell'Eurojust accesso totale o parziale, ove necessario per consentire all'Eurojust di svolgere le sue funzioni.
3. Il membro nazionale che ha creato un archivio di lavoro temporaneo decide quali informazioni relative a tale archivio inserire nell'indice.

Articolo 16 ter

Accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli a livello nazionale

1. Le persone di cui all'articolo 12, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, possono accedere unicamente:
 - a) all'indice, purché il membro nazionale che ha deciso di introdurre i dati nell'indice non abbia espressamente negato tale accesso;
 - b) agli archivi di lavoro temporanei creati o gestiti dal membro nazionale del loro Stato membro;

- c) agli archivi di lavoro temporanei creati o gestiti da membri nazionali di altri Stati membri ai quali il membro nazionale del loro Stato membro è autorizzato ad accedere, purché il membro nazionale che ha creato o gestisce l'archivio di lavoro temporaneo non abbia espressamente negato tale accesso.
2. Il membro nazionale decide, entro i limiti di cui al paragrafo 1, la portata dell'accesso agli archivi di lavoro temporanei concesso nel proprio Stato membro alle persone di cui all'articolo 12, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli a norma dell'articolo 12, paragrafo 6.
3. Previa consultazione del membro nazionale, ciascuno Stato membro decide la portata dell'accesso all'indice concesso nello Stato membro stesso alle persone di cui all'articolo 12, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli a norma dell'articolo 12, paragrafo 6. Gli Stati membri notificano la loro decisione relativa all'attuazione del presente paragrafo all'Eurojust e al segretariato generale del Consiglio affinché quest'ultimo ne informi gli altri Stati membri.

Tuttavia le persone di cui all'articolo 12, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, hanno almeno accesso all'indice nella misura necessaria ad accedere agli archivi di lavoro temporaneo a cui hanno avuto accesso in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

4. Entro il ...* l'Eurojust riferisce al Consiglio e alla Commissione in merito all'attuazione del paragrafo 3. In base a tale relazione ciascuno Stato membro considera se sia opportuno riesaminare la portata dell'accesso concesso in conformità del paragrafo 3.";

* GU: quattro anni dalla data di decorrenza degli effetti della presente decisione.

- 17) l'articolo 17 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, i termini "non riceve istruzioni da nessuno" sono sostituiti da "agisce in maniera indipendente";
 - b) ai paragrafi 3 e 4, i termini "il delegato" sono sostituiti da "il delegato alla protezione dei dati";
- 18) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
- "Articolo 18*
Accesso autorizzato ai dati personali
- Solo i membri nazionali, i loro aggiunti e assistenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, le persone di cui all'articolo 12, paragrafo 2 nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, nonché il personale autorizzato dell'Eurojust possono avere accesso, ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Eurojust e nei limiti previsti negli articoli 16, 16 bis e 16 ter, ai dati personali trattati dall'Eurojust.";
- 19) all'articolo 19, paragrafo 4, lettera b), i termini "cui contribuisce l'Eurojust" sono soppressi;
- 20) l'articolo 21 è così modificato:
- a) il paragrafo 2 è così modificato:
 - i) nella frase introduttiva, i termini "la prima data applicabile tra le seguenti" sono inseriti dopo il termine "oltre";

ii) è inserita la seguente lettera:

"a bis) la data in cui la persona è stata assolta e la decisione è divenuta definitiva;"

iii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) tre anni dopo la data in cui è divenuta definitiva la decisione giudiziaria dell'ultimo degli Stati membri interessati dalle indagini o dalle azioni penali;"

iv) alla lettera c), i termini ", a meno che non ci sia un obbligo di fornire questa informazione all'Eurojust in conformità dell'articolo 13, paragrafi 6 e 7, o degli strumenti di cui all'articolo 13, paragrafo 4;" sono inseriti dopo i termini "azioni penali da parte dell'Eurojust";

v) è aggiunta la lettera seguente:

"d) tre anni dopo la data in cui i dati sono stati trasmessi in conformità dell'articolo 13, paragrafi 6 e 7, o degli strumenti di cui all'articolo 13, paragrafo 4.";

b) il paragrafo 3 è così modificato:

i) alle lettere a) e b), i termini "al paragrafo 2" sono sostituiti da "al paragrafo 2, lettere a), b), c) e d)";

- ii) alla lettera b) è aggiunta la frase seguente:

"Tuttavia, dopo la scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale in tutti gli Stati membri interessati di cui al paragrafo 2, lettera a), i dati possono essere conservati soltanto se sono necessari affinché l'Eurojust fornisca assistenza in conformità della presente decisione.";

- 21) l'articolo 23 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è così modificato:

- i) nel primo comma, i termini "agli articoli da 14 a 22" sono sostituiti da "agli articoli da 14 a 22, 26, 26 bis e 27";

- ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'autorità di controllo comune si riunisce almeno una volta per semestre. Inoltre si riunisce entro i tre mesi che seguono l'introduzione di un ricorso di cui all'articolo 19, paragrafo 8, o entro i tre mesi successivi alla data in cui è stata adita per un caso in conformità dell'articolo 20, paragrafo 2. L'autorità di controllo comune può essere altresì riunita dal suo presidente se almeno due Stati membri lo richiedono.";

- iii) nel terzo comma, seconda frase, i termini "18 mesi" sono sostituiti da "tre anni";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il giudice nominato da uno Stato membro diventa membro permanente dopo essere stato eletto dalla riunione plenaria delle persone nominate dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1 e rimane membro permanente per tre anni. Annualmente si tengono elezioni per la designazione di un membro permanente dell'autorità di controllo comune mediante scrutinio segreto. L'autorità di controllo comune è presieduta dal membro che è al suo terzo anno di mandato dopo le elezioni. I membri permanenti possono essere rieletti. Le persone nominate che desiderano essere elette presentano le loro candidature per iscritto al segretariato dell'autorità di controllo comune dieci giorni prima della riunione in cui si procederà all'elezione.";

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

"4 bis. L'autorità di controllo comune adotta nel suo regolamento interno le misure necessarie per attuare i paragrafi 3 e 4.";

d) al paragrafo 10 è aggiunta la frase seguente:

"Il segretariato dell'autorità di controllo comune può avvalersi delle competenze del segretariato istituito dalla decisione 2000/641/GAI*.

* Decisione 2000/641/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che istituisce un segretariato delle autorità di controllo comuni preposte alla protezione dei dati istituite dalla convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), dalla convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione di Schengen) (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 1).";

22) l'articolo 25 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I membri nazionali, gli aggiunti e i loro assistenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, il personale dell'Eurojust, i corrispondenti nazionali e il delegato alla protezione dei dati hanno l'obbligo della riservatezza, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4.";

b) al paragrafo 4, i termini "l'articolo 9, paragrafo 1" sono sostituiti da "l'articolo 2, paragrafo 4";

23) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 25 bis

Cooperazione con la Rete giudiziaria europea e altre reti dell'Unione europea coinvolte nella cooperazione giudiziaria in materia penale

1. L'Eurojust e la Rete giudiziaria europea intrattengono rapporti privilegiati tra di loro basati sulla concertazione e sulla complementarità, in particolare tra il membro nazionale, i punti di contatto della Rete giudiziaria europea di uno stesso Stato membro e i corrispondenti nazionali dell'Eurojust e della Rete giudiziaria europea. Al fine di garantire una cooperazione efficace, sono adottate le seguenti misure:

a) i membri nazionali informano i punti di contatto della Rete giudiziaria europea, caso per caso, su tutti i fascicoli che ritengano possano essere trattati più opportunamente dalla Rete;

- b) il segretariato della Rete giudiziaria europea fa parte del personale dell'Eurojust. Ne costituisce un'unità distinta sul piano funzionale. Può avvalersi dei mezzi amministrativi dell'Eurojust necessari ad assolvere i compiti della Rete giudiziaria europea, anche per la copertura dei costi delle riunioni plenarie della Rete. Nel caso in cui le riunioni plenarie si tengano presso la sede del Consiglio a Bruxelles, i costi possono includere solo le spese di viaggio e i costi di interpretazione. Nel caso in cui le riunioni plenarie si tengano nello Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio, i costi possono includere solo una parte dei costi complessivi della riunione;
- c) i punti di contatto della Rete giudiziaria europea, quando lo si ritiene necessario, possono essere invitati alle riunioni dell'Eurojust.
2. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, i segretariati della rete delle squadre investigative comuni e della rete istituita in virtù della decisione 2002/494/GAI fanno parte del personale dell'Eurojust. Tali segretariati costituiscono unità distinte sul piano funzionale. Possono avvalersi dei mezzi amministrativi dell'Eurojust necessari ad assolvere i rispettivi compiti. L'Eurojust provvede al coordinamento dei segretariati.
- Il presente paragrafo si applica al segretariato di qualsiasi nuova rete istituita mediante decisione del Consiglio allorché tale decisione prevede che il segretariato sia assunto dall'Eurojust.
3. La rete istituita in virtù della decisione del Consiglio 2008/...GAI* può chiedere che l'Eurojust fornisca un segretariato alla rete. Se tale richiesta viene fatta, si applica il paragrafo 2.";

* GU: si prega di inserire il numero di cui al doc. 11231/1/07.

24) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"Articolo 26

Relazioni con istituzioni, organi e agenzie della Comunità o dell'Unione

1. Se pertinente con lo svolgimento dei suoi compiti, l'Eurojust può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le istituzioni, gli organi e le agenzie istituite dai trattati che istituiscono le Comunità europee o dal trattato sull'Unione europea, o sulla base dei medesimi. L'Eurojust instaura e mantiene relazioni di cooperazione almeno con:
 - a) l'Europol;
 - b) l'OLAF;
 - c) l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex);
 - d) il Consiglio, in particolare il centro di situazione congiunto.

L'Eurojust instaura e mantiene relazioni di cooperazione anche con la rete europea di formazione giudiziaria.

2. L'Eurojust può stipulare accordi o accordi di lavoro con i soggetti di cui al paragrafo 1. Tali accordi o accordi di lavoro possono riguardare in particolare lo scambio di informazioni, inclusi i dati personali, e il distacco di ufficiali di collegamento presso l'Eurojust. Tali accordi o accordi di lavoro possono essere stipulati solo dopo che l'Eurojust abbia consultato l'autorità di controllo comune per quanto attiene alle disposizioni relative alla protezione dei dati e previa approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. L'Eurojust informa il Consiglio dell'intenzione di avviare tali negoziati e il Consiglio può trarre le conclusioni che ritiene opportune.
3. Prima dell'entrata in vigore di un accordo o accordo di lavoro di cui al paragrafo 2, l'Eurojust può ricevere direttamente e usare informazioni, inclusi i dati personali, dai soggetti di cui al paragrafo 1, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei suoi compiti, e può trasmettere direttamente informazioni, inclusi i dati personali, a tali soggetti, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei compiti del destinatario e in conformità delle norme sulla protezione dei dati previste dalla presente decisione.
4. L'OLAF può contribuire all'attività di coordinamento delle indagini e delle azioni penali concernenti la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee svolta dall'Eurojust, su iniziativa dell'Eurojust o su richiesta dell'OLAF, sempre che le autorità nazionali competenti in materia non vi si oppongano.

5. Per le esigenze di ricezione e trasmissione delle informazioni tra l'Eurojust e l'OLAF, e fatto salvo l'articolo 9, gli Stati membri vigilano affinché i membri nazionali dell'Eurojust siano considerati autorità competenti degli Stati membri esclusivamente ai fini del regolamento (CE) n. 1073/1999 e del regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alla indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)*. Lo scambio di informazioni tra l'OLAF e i membri nazionali non pregiudica l'informazione che deve essere fornita ad altre autorità competenti in virtù di detti regolamenti.

* GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.";

25) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 26 bis

Relazioni con Stati terzi e organizzazioni

1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, l'Eurojust può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le seguenti entità:
- a) Stati terzi;

- b) organizzazioni quali:
 - i) organizzazioni internazionali ed enti di diritto pubblico a quelle subordinati;
 - ii) altri enti di diritto pubblico esistenti in virtù di un accordo tra due o più Stati, e
 - iii) l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).
- 2. L'Eurojust può stipulare accordi con le entità di cui al paragrafo 1. Tali accordi possono riguardare in particolare lo scambio di informazioni, inclusi i dati personali, e il distacco di ufficiali di collegamento presso l'Eurojust. Tali accordi possono essere stipulati solo dopo che l'Eurojust abbia consultato l'autorità di controllo comune per quanto attiene alle disposizioni relative alla protezione dei dati e previa approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. L'Eurojust informa il Consiglio dell'intenzione di avviare tali negoziati e il Consiglio può trarre le conclusioni che ritiene opportune.
- 3. Gli accordi di cui al paragrafo 2, contenenti disposizioni sullo scambio di dati personali, possono essere conclusi soltanto se al soggetto interessato si applica la convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 o in seguito a una valutazione che confermi l'esistenza di un adeguato livello di protezione dei dati garantito da tale soggetto.
- 4. Gli accordi di cui al paragrafo 2 contengono disposizioni per il controllo della loro attuazione, attuazione delle norme sulla protezione dei dati compresa.

5. Prima dell'entrata in vigore degli accordi di cui al paragrafo 2, l'Eurojust può ricevere direttamente informazioni, inclusi i dati personali, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei suoi compiti.
6. Prima dell'entrata in vigore degli accordi di cui al paragrafo 2, l'Eurojust può, alle condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, trasmettere direttamente informazioni, esclusi i dati personali, a tali soggetti, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei compiti del destinatario.
7. Alle condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, l'Eurojust può trasmettere dati personali ai soggetti di cui al paragrafo 1 qualora:
 - a) ciò sia necessario in singoli casi per la prevenzione o la lotta contro reati di competenza dell'Eurojust, e
 - b) l'Eurojust abbia stipulato, con il soggetto interessato, un accordo di cui al paragrafo 2 che è entrato in vigore e che autorizza la trasmissione di tali dati.
8. Se i soggetti di cui al paragrafo 1 non assicurano il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 o se vi sono fondati motivi di ritenere che non l'assicurino, l'autorità di controllo comune e gli Stati membri interessati ne ricevono immediata comunicazione da parte dell'Eurojust. L'autorità di controllo comune può sospendere lo scambio di dati personali con i soggetti in questione finché non si sia accertato che sono stati presi provvedimenti per rimediare alla situazione.

9. Tuttavia, anche in mancanza delle condizioni di cui al paragrafo 7, un membro nazionale può, agendo in qualità di autorità nazionale competente e secondo le disposizioni della sua legislazione nazionale, in circostanze eccezionali e soltanto perché vengano adottati provvedimenti urgenti intesi a prevenire un pericolo grave e immediato per una persona o per la sicurezza pubblica, procedere a uno scambio di informazioni comprendenti dati personali. Il membro nazionale è responsabile della legittimità della trasmissione. Il membro nazionale registra la trasmissione e il relativo motivo. La trasmissione di dati è autorizzata soltanto se il destinatario si impegna a far sì che i dati siano utilizzati solo per lo scopo per il quale sono stati trasmessi.";

26) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Articolo 27

Trasmissione dei dati

1. Prima che l'Eurojust scambi informazioni con le entità di cui all'articolo 26 bis, il membro nazionale dello Stato membro che ha messo a disposizione le informazioni dà il proprio consenso alla trasmissione delle stesse. Se del caso, il membro nazionale consulta le autorità competenti degli Stati membri.
2. L'Eurojust è responsabile della legittimità della trasmissione dei dati. Mantiene una traccia di tutte le trasmissioni di dati ai sensi degli articoli 26 e 26 bis e dei relativi motivi. I dati sono trasmessi solo se il destinatario si impegna a usarli unicamente per lo scopo per il quale sono stati trasmessi.";

27) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 27 bis

Magistrati di collegamento distaccati presso Stati terzi

1. Allo scopo di agevolare la cooperazione giudiziaria con Stati terzi nei casi in cui l'Eurojust dà il suo sostegno in conformità della presente decisione, il collegio dell'Eurojust può distaccare magistrati di collegamento presso uno Stato terzo, con riserva di un accordo di cui all'articolo 26 bis con detto Stato terzo. Prima di avviare negoziati con un paese terzo, è necessario l'accordo del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. L'Eurojust informa il Consiglio dell'intenzione di avviare tali negoziati e il Consiglio può trarre le conclusioni che ritiene opportune.
2. Il magistrato di collegamento di cui al paragrafo 1 deve possedere un'esperienza di lavoro con l'Eurojust e una conoscenza adeguata della cooperazione giudiziaria nonché del funzionamento dell'Eurojust. Il distacco di un magistrato di collegamento per conto dell'Eurojust è subordinato al consenso preliminare del magistrato e del suo Stato membro.
3. Qualora il magistrato di collegamento distaccato dall'Eurojust sia selezionato tra membri nazionali, aggiunti o assistenti:
 - i) è sostituito nella sua funzione di membro nazionale, aggiunto o assistente, dallo Stato membro;
 - ii) non può più esercitare i poteri conferitigli ai sensi degli articoli da 9 bis a 9 sexies.

4. Fatto salvo l'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68*, il collegio dell'Eurojust elabora le norme sul distacco dei magistrati di collegamento e adotta le necessarie disposizioni attuative in consultazione con la Commissione.
5. Le attività dei magistrati di collegamento distaccati dall'Eurojust sono soggette al controllo dell'autorità di controllo comune. I magistrati di collegamento riferiscono al collegio dell'Eurojust, che informa opportunamente delle loro attività il Parlamento europeo e il Consiglio nella relazione annuale. I magistrati di collegamento informano i membri nazionali e le autorità nazionali competenti di tutti i fascicoli riguardanti il rispettivo Stato membro.
6. Le autorità competenti degli Stati membri e i magistrati di collegamento di cui al paragrafo 1 possono mettersi direttamente in contatto tra loro. In tal caso, il magistrato di collegamento ne informa il membro nazionale interessato.
7. I magistrati di collegamento di cui al paragrafo 1 sono collegati al sistema automatico di gestione dei fascicoli.

Articolo 27 ter

Richieste di cooperazione giudiziaria presentate a Stati terzi e da Stati terzi

1. Con l'accordo degli Stati membri interessati, l'Eurojust può coordinare l'esecuzione di richieste di cooperazione giudiziaria di uno Stato terzo qualora tali richieste rientrino in una stessa indagine e debbano essere eseguite in almeno due Stati membri. Le richieste di cui al presente paragrafo possono altresì essere trasmesse all'Eurojust da un'autorità nazionale competente.

2. In caso di urgenza e conformemente all'articolo 5 bis il CP può ricevere e trattare le richieste di cui al paragrafo 1 del presente articolo e presentate da uno Stato terzo che ha concluso un accordo di cooperazione con l'Eurojust.
3. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2, in caso di richieste di cooperazione giudiziaria che si riferiscono alla stessa indagine e devono essere eseguite in uno Stato terzo, con l'accordo degli Stati membri interessati l'Eurojust può altresì agevolare la cooperazione giudiziaria con lo Stato terzo in questione.
4. Le richieste di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere trasmesse tramite l'Eurojust, a condizione che ciò sia conforme agli strumenti applicabili ai rapporti tra detto Stato terzo e l'Unione europea o gli Stati membri interessati.

Articolo 27 quater

Responsabilità diversa dalla responsabilità per trattamento di dati non autorizzato o scorretto

1. La responsabilità contrattuale dell'Eurojust è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione.
2. In caso di responsabilità extracontrattuale, l'Eurojust risarcisce, indipendentemente da una responsabilità ai sensi dell'articolo 24, i danni dovuti a colpa del collegio o del personale dell'Eurojust nell'esercizio delle loro funzioni, nella misura in cui possano essere imputati ad essi e a prescindere dai diversi procedimenti di risarcimento danni ai sensi della legislazione degli Stati membri.

3. Il paragrafo 2 si applica anche ai danni per colpa di un membro nazionale, di un aggiunto o di un assistente nell'esercizio delle loro funzioni. Tuttavia quando questi agiscono sulla base dei poteri loro conferiti a norma degli articoli da 9 bis a 9 sexies il rispettivo Stato membro d'origine rimborsa all'Eurojust gli importi pagati da quest'ultima in risarcimento dei danni.
4. Il soggetto danneggiato ha diritto di esigere che l'Eurojust si astenga dal promuovere un'azione o vi rinunci.
5. Le autorità giurisdizionali degli Stati membri competenti a conoscere delle controversie che coinvolgono la responsabilità dell'Eurojust di cui al presente articolo sono determinate con riferimento al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale**.

* GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

** GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.";

28) all'articolo 28, paragrafo 2, seconda frase, i termini ", che delibera a maggioranza qualificata" sono inseriti dopo i termini "del Consiglio";

29) l'articolo 29 è così modificato:

a) al paragrafo 1:

i) i termini "all'unanimità" sono sostituiti da "a maggioranza dei due terzi" dopo i termini "dal collegio";

ii) è aggiunta la frase seguente:

"La Commissione ha il diritto di prendere parte al processo di selezione e di partecipare al comitato di selezione.";

b) al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Il mandato può essere rinnovato una volta senza invito a presentare candidature, a condizione che il collegio decida in tal senso a maggioranza dei tre quarti e designi il direttore amministrativo con la stessa maggioranza.";

c) al paragrafo 5 è aggiunta la frase seguente:

"A tal fine ha la responsabilità di stabilire e attuare, in cooperazione con il collegio, un'efficace procedura di controllo e valutazione dei risultati dell'amministrazione dell'Eurojust in termini di raggiungimento degli obiettivi. Il direttore amministrativo riferisce periodicamente al collegio sui risultati di tale controllo.";

- 30) l'articolo 30 è così modificato:
- a) al paragrafo 2:
 - i) nella quarta frase, i termini "che possono altresì assistere il membro nazionale" sono aggiunti;
 - ii) l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
"Il collegio adotta le modalità di applicazione necessarie per gli esperti nazionali distaccati.";
 - b) al paragrafo 3, sono aggiunti i termini ", fatto salvo l'articolo 25 bis, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2)";
- 31) l'articolo 32 è così modificato:
- a) il titolo è sostituito dal seguente:
"Informazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione";
 - b) è aggiunto il paragrafo seguente:
"3. La Commissione o il Consiglio possono chiedere il parere dell'Eurojust su tutti i progetti di strumenti predisposti a norma del titolo VI del trattato.";

32) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"Articolo 33

Finanziamento

1. Gli stipendi ed emolumenti dei membri nazionali, degli aggiunti e degli assistenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono a carico dello Stato membro di origine.
2. Quando i membri nazionali, gli aggiunti e gli assistenti operano nell'ambito delle funzioni dell'Eurojust, le spese pertinenti relative a tali attività sono considerate spese operative ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, del trattato.";

33) l'articolo 35 è così modificato:

- a) i termini "31 marzo" sono sostituiti da "10 febbraio";
- b) è aggiunta la seguente frase:
"La Rete giudiziaria europea e le reti di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 2, sono tempestivamente informate in merito alle sezioni relative alle attività dei loro segretariati prima della trasmissione dello stato di previsione alla Commissione.";

34) l'articolo 36 è così modificato:

- a) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"2. "Al più tardi il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Eurojust comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Eurojust invia la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell'anno successivo.";

c) al paragrafo 10, i termini "30 aprile" sono sostituiti da "15 maggio";

35) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 39 bis

Informazioni classificate UE

Europol applica i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio relativamente alle informazioni classificate UE*.

* GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.";

36) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

"Articolo 41

Comunicazioni

1. Gli Stati membri notificano all'Eurojust e al Segretariato generale del Consiglio la nomina di membri nazionali, aggiunti e assistenti, nonché delle persone di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, ed eventuali modifiche di tali nomine. Il Segretariato Generale del Consiglio tiene un elenco aggiornato di dette persone e mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione i relativi nominativi ed estremi.
2. La designazione definitiva del membro nazionale non può produrre i suoi effetti prima del giorno in cui il Segretariato generale del Consiglio riceve la notifica ufficiale di cui al paragrafo 1 e all'articolo 9 bis, paragrafo 3.";

37) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 41 bis

Valutazione

1. Entro il ...*, e successivamente ogni cinque anni, il collegio commissiona una valutazione esterna indipendente dell'attuazione della presente decisione e delle attività dell'Eurojust.

* Cinque anni dalla data di decorrenza degli effetti della presente decisione.

2. Ogni valutazione considera l'impatto della presente decisione, i risultati conseguiti dall'Eurojust relativamente agli obiettivi di cui alla presente decisione nonché l'efficacia e l'efficienza dell'Eurojust. Il collegio stabilisce precisi termini di riferimento in consultazione con la Commissione.
3. La relazione di valutazione include le risultanze della valutazione e raccomandazioni. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione ed è resa pubblica.";

38) è aggiunto l'allegato il cui testo figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Attuazione

1. Gli Stati membri, se necessario, conformano la loro legislazione nazionale alla presente decisione quanto prima e in ogni caso entro ...**.
2. La Commissione esamina ad intervalli regolari l'attuazione da parte degli Stati membri della decisione 2002/187/GAI quale modificata e presenta al riguardo una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, delle proposte necessarie per migliorare la cooperazione giudiziaria e il funzionamento dell'Eurojust. Ciò si applica in particolare alle capacità dell'Eurojust di sostenere gli Stati membri nella lotta contro il terrorismo.

** Due anni dalla data di decorrenza degli effetti della presente decisione.

Articolo 3
Decorrenza degli effetti

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

"Allegato

Elenco di cui all'articolo 13, paragrafo 10, che stabilisce il tipo di informazione minima da trasmettere, se disponibile, all'Eurojust ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 5, 6 e 7

1. Situazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 5:
 - a) Stati membri partecipanti,
 - b) tipo di reato perseguito,
 - c) data dell'accordo che istituisce la squadra,
 - d) durata prevista della squadra, comprese modifiche di tale durata,
 - e) estremi del responsabile della squadra per ciascuno Stato membro partecipante,
 - f) breve riassunto dei risultati delle squadre investigative comuni.

2. Situazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 6:
 - a) dati per l'identificazione della persona, del gruppo o dell'entità oggetto di un'indagine o azione penale,

- b) Stati membri interessati,
- c) qualificazione del reato perseguito e relative circostanze,
- d) dati relativi alle richieste di cooperazione giudiziaria o alle decisioni in materia, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, in particolare:
 - i) data della richiesta,
 - ii) autorità richiedente o di emissione,
 - iii) autorità richiesta o di esecuzione,
 - iv) tipo di richiesta (misure richieste),
 - v) esecuzione o mancata esecuzione della richiesta e, in quest'ultimo caso, i motivi.

3. Situazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 7, lettera a):

- a) Stati membri interessati e autorità competenti interessate,
- b) dati per l'identificazione della persona, del gruppo o dell'entità oggetto di un'indagine o azione penale,
- c) qualificazione del reato perseguito e relative circostanze.

4. Situazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 7, lettera b):
- a) Stati membri interessati e autorità competenti interessate,
 - b) dati per l'identificazione della persona, del gruppo o dell'entità oggetto di un'indagine o azione penale,
 - c) tipo di consegna,
 - d) tipo di reato in relazione al quale è effettuata la consegna controllata.
5. Situazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 7, lettera c):
- a) Stato richiedente o di emissione,
 - b) Stato richiesto o di esecuzione,
 - c) descrizione delle difficoltà."
-



**COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION**

Brussels, 20 January 2009

5347/09

**COPEN 9
EUROJUST 3
EJN 2**

NOTE

from :	General Secretariat of the Council
to :	delegations
no prev. doc	14297/08 COPEN 200 EUROJUST 88 EJN 66
Subject :	Council Decision on the strengthening of Eurojust and amending Council Decision 2002/187/JHA setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime

Delegations will find in the Annex a consolidated version of the Council Decision 2002/187/JHA of 28 February 2002 setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime as amended by Council Decision 2003/659/JHA and by Council Decision 2009/xxx/JHA of 16 December 2009 on the strengthening of Eurojust.

It is noted that the Recitals which are incorporated in the document are reproduced from the Council Decision 2009/xxx/JHA of 16 December 2009 on the strengthening of Eurojust and amending Council Decision 2002/187/JHA setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime.

The consolidated text of the Council decision does not replace the Council decisions 2002/187/JHA, 2003/659/JHA or 2009//JHA. It is prepared for information purposes only at the request of a number of delegations.

**Council Decision on the strengthening of Eurojust and
amending Decision 2002/187/JHA**

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Articles 31(2) and 34(2)(c) thereof,

Having regard to the initiative of the Kingdom of Belgium, the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Republic of Poland, the Portuguese Republic, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic and the Kingdom of Sweden,

Having regard to the Opinion of the European Parliament¹,

¹ Opinion delivered on 2 September 2008 (not yet published in the Official Journal).

Whereas:

- (1) Eurojust was set up by Decision 2002/187/JHA¹ as a body of the European Union with legal personality to stimulate and to improve coordination and cooperation between competent judicial authorities of the Member States.
- (2) On the basis of an assessment of the experience gained by Eurojust, a further enhancement of its operational effectiveness is needed by taking account of that experience.
- (3) The time has come to ensure that Eurojust becomes more operational and that the status of national members is approximated.
- (4) In order to ensure continuous and effective contribution from the Member States to the achievement by Eurojust of its objectives, the national member should be required to have his regular place of work at the seat of Eurojust.
- (5) It is necessary to define a common basis of powers which every national member should have in his capacity as a competent national authority acting in accordance with national law. Some of these powers should be granted to the national member for urgent cases where it is not possible for him to identify or to contact the competent national authority in a timely manner. It is understood that these powers will not have to be exercised in so far as it is possible to identify and to contact the competent authority.
- (6) This Decision does not affect the manner in which the Member States organise their internal judicial system or administrative procedures for the designation of the national member and the setting up of the internal working of the national desks at Eurojust.

¹ OJ L 63, 6.3.2002, p. 1.

- (7) The setting up of an On-Call Coordination (OCC) within Eurojust is necessary to make Eurojust available around the clock and to enable it to intervene in urgent cases. It should be the responsibility of each Member State to ensure that their representatives in the OCC are able to act on a 24 hour/7 day basis.
- (8) Member States should ensure that competent national authorities respond without undue delay to requests made under this Decision, even if competent national authorities refuse to comply with requests made by the national member.
- (9) The role of the College should be enhanced in cases of conflict of jurisdiction and in cases of recurrent refusals or difficulties concerning the execution of requests for, and decisions on, judicial cooperation, including regarding instruments giving effect to the principle of mutual recognition.
- (10) Eurojust national coordination systems should be set up in the Member States to coordinate the work carried out by the national correspondents for Eurojust, the national correspondent for Eurojust for terrorism matters, the national correspondent for the European Judicial Network and up to three other contact points of the European Judicial Network, as well as representatives in the Networks for Joint Investigation Teams, War Crimes, Asset Recovery and Corruption.

- (11) The Eurojust national coordination system should ensure that the Case Management System receives information related to the Member State concerned in an efficient and reliable manner. However, the Eurojust national coordination system should not have to be responsible for actually transmitting information to Eurojust. Member States should decide on the best channel to be used for the transmission of information to Eurojust.
- (12) In order to enable the Eurojust national coordination system to fulfil its tasks, a connection to the Case Management System should be ensured. The connection to the Case Management System should be made taking due account of national information technology systems. Access to the Case Management System at national level should be based on the central role played by the national member who is responsible for the opening and management of temporary work files.
- (13) Council Framework Decision 2008/.../JHA of ... on the protection of personal data processed in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters^{*1} is applicable to the processing by the Member States of the personal data transferred between the Member States and Eurojust. The relevant set of data protection provisions of Decision 2002/187/JHA will not be affected by Framework Decision 2008/.../JHA^{**} and contains specific provisions on the protection of personal data regulating these matters in more detail because of the particular nature, functions and competences of Eurojust.

* OJ: insert number, date and publication references of Framework Decision set out in 9260/08.

¹ OJ L

** OJ: insert number of Framework Decision set out in 9260/08.

- (14) Eurojust should be authorised to process certain personal data on persons who, under the national legislation of the Member States concerned, are suspected of having committed or having taken part in a criminal offence in respect of which Eurojust is competent, or who have been convicted of such an offence. The list of such personal data should include telephone numbers, e-mail addresses, vehicle registration data, DNA profiles established from the non-coding part of DNA, photographs and fingerprints. The list should also include traffic data and location data and the related data necessary to identify the subscriber or user of a publicly available electronic communications service; this should not include data revealing the content of the communication. It is not intended that Eurojust carry out an automated comparison of DNA profiles or fingerprints.
- (15) Eurojust should be given the opportunity to extend the deadlines for storage of personal data in order to achieve its objectives. Such decisions should be taken following careful consideration of particular needs. Any extension of deadlines for processing personal data, where prosecution is statute barred in all Member States concerned, should be decided only where there is a specific need to provide assistance under this Decision.
- (16) The Rules on the Joint Supervisory Body should facilitate its functioning.
- (17) With a view to increasing the operational effectiveness of Eurojust, transmission of information to Eurojust should be improved by providing clear and limited obligations for national authorities.
- (18) Eurojust should implement priorities set by the Council, in particular those set on the basis of the Organised Crime Threat Assessment (OCTA), as referred to in the Hague Programme¹.

¹ OJ C 53, 3.3.2005, p. 1.

- (19) Eurojust is to maintain privileged relations with the European Judicial Network based on consultation and complementarity. This Decision should help clarify the respective roles of Eurojust and the European Judicial Network and their mutual relations, while maintaining the specificity of the European Judicial Network.
- (20) Nothing in this Decision should be construed to affect the autonomy of the secretariats of the networks mentioned in this Decision when they discharge their function as Eurojust staff in accordance with the Staff Regulations of Officials of the European Communities laid down by Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68¹.
- (21) It is also necessary to strengthen Eurojust's capacity to work with external partners, such as third States, the European Police Office (Europol), the European Anti-Fraud Office (OLAF), the Council's Joint Situation Centre and the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (Frontex).
- (22) Provision should be made for Eurojust to post liaison magistrates to third States in order to achieve objectives similar to those assigned to liaison magistrates seconded by the Member States on the basis of Council Joint Action 96/277/JHA of 22 April 1996 concerning a framework for the exchange of liaison magistrates to improve judicial cooperation between the Member States of the European Union².
- (23) This Decision allows the principle of public access to official documents to be taken into account,

¹ OJ L 56, 4.3.1968, p. 1.

² OJ L 105, 27.4.1996, p. 1.

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

Establishment and legal personality

This Decision establishes a unit, referred to as “Eurojust”, as a body of the Union. Eurojust shall have legal personality.

Article 2

Composition of Eurojust

1. Eurojust shall have one national member seconded by each Member State in accordance with its legal system, who is a prosecutor, judge or police officer of equivalent competence.
2. Member States shall ensure continuous and effective contribution to the achievement by Eurojust of its objectives under Article 3. To fulfil those objectives:
 - (a) the national member shall be required to have his regular place of work at the seat of Eurojust;
 - (b) each national member shall be assisted by one deputy and by another person as an assistant. The deputy and the assistant may have their regular place of work at Eurojust. More deputies or assistants may assist the national member and may, if necessary and with the agreement of the College, have their regular place of work at Eurojust.
3. The national member shall have a position which grants him the powers referred to in this Decision in order to be able to fulfil his tasks.
4. National members, deputies and assistants shall be subject to the national law of their Member State as regards their status.

5. The deputy shall fulfil the criteria provided for in paragraph 1 and be able to act on behalf of or to substitute the national member. An assistant may also act on behalf of or substitute the national member if he fulfils the criteria provided for in paragraph 1.
6. Eurojust shall be linked to a Eurojust national coordination system in accordance with Article 12.
7. Eurojust shall have the possibility of posting liaison magistrates in third States in accordance with this Decision.
8. Eurojust shall, in accordance with this Decision, have a Secretariat headed by an Administrative Director

Article 3

Objectives

1. In the context of investigations and prosecutions, concerning two or more Member States, of criminal behaviour referred to in Article 4 in relation to serious crime, particularly when it is organised, the objectives of Eurojust shall be:
 - (a) to stimulate and improve the coordination, between the competent authorities of the Member States, of investigations and prosecutions in the Member States, taking into account any request emanating from a competent authority of a Member State and any information provided by any body competent by virtue of provisions adopted within the framework of the Treaties ;
 - (b) to improve cooperation between the competent authorities of the Member States, in particular by facilitating the execution of requests for, and decisions on, judicial cooperation, including regarding instruments giving effects to the principle of mutual recognition;
 - (c) to support otherwise the competent authorities of the Member States in order to render their investigations and prosecutions more effective.

2. In accordance with the rules laid down by this Decision and at the request of a Member State's competent authority, Eurojust may also assist investigations and prosecutions concerning only that Member State and a non-Member State where an agreement establishing cooperation pursuant to Article 26a(2) has been concluded with the said State or where in a specific case there is an essential interest in providing such assistance.

3. In accordance with the rules laid down by this Decision and at the request either of a Member State's competent authority or of the Commission, Eurojust may also assist investigations and prosecutions concerning only that Member State and the Community.

Article 4

Competences

1. The general competence of Eurojust shall cover:
 - (a) the types of crime and the offences in respect of which Europol is at all times competent to act;¹
 - (b) other offences committed together with the types of crime and the offences referred to in point (a).

2. For types of offences other than those referred to in §1, Eurojust may in addition, in accordance with its objectives, assist in investigations and prosecutions at the request of a competent authority of a Member State.

¹ At the time of adoption of this Decision, the competence of Europol is set out in Article 2(1) of the Convention of 26 July 1995 on the establishment of a European Police Office (Europol Convention) (OJ C 316, 27.11.1995, p. 2), as amended by the 2003 Protocol (OJ C 2, 6.1.2004, p. 1), and in the Annex thereto. However, once the Council Decision establishing the European Police Office (Europol) enters into force, the competence of Eurojust will be as set out in Article 4(1) of that Decision and in the Annex thereto.

Article 5

Tasks of Eurojust

1. In order to accomplish its objectives, Eurojust shall fulfil its tasks:
 - (a) through one or more of the national members concerned in accordance with Art.6, or
 - (b) as a College in accordance with Art. 7 :
 - (i) when so requested by one or more of the national members concerned by a case dealt with by Eurojust, or
 - (ii) when the case involves investigations or prosecutions which have repercussions at Union level or which might affect Member States other than those directly concerned, or
 - (iii) when a general question relating to the achievement of its objectives is involved, or
 - (iv) when otherwise provided for in this Decision.
2. When it fulfils its tasks, Eurojust shall indicate whether it is acting through one or more of the national members within the meaning of Art. 6 or as a College within the meaning of Art.7.

Article 5a

On-call coordination (OCC)

1. In order to fulfil its tasks in urgent cases, Eurojust shall put in place an On-Call Coordination (OCC) able to receive and process at all times requests referred to it. The OCC shall be contactable, through a single OCC contact point at Eurojust, on a 24 hour/7 day basis.
2. The OCC shall rely on one representative (OCC representative) per Member State who may be either the national member, his deputy, or an assistant entitled to replace the national member. The OCC representative shall be able to act on a 24 hour/7 day basis.
3. When in urgent cases a request for, or a decision on, judicial cooperation, including regarding instruments giving effect to the principle of mutual recognition, needs to be executed in one or more Member States, the requesting or issuing competent authority may forward it to the OCC. The OCC contact point shall immediately forward it to the OCC representative of the Member State from which the request originates and, if explicitly requested by the transmitting or issuing authority, to the OCC representatives of the Member States on the territory of which the request should be executed. These OCC representatives shall act without delay, in relation to the execution of the request in their Member State, through the exercise of tasks or powers available to them and referred to in Article 6 and Articles 9a to 9f.

Article 6

Tasks of Eurojust acting through its national members

1. When Eurojust acts through its national members concerned, it:
 - (a) may ask the competent authorities of the Member States concerned, giving its reasons, to :
 - (i) undertake an investigation or prosecution of specific acts;
 - (ii) accept that one of them may be in a better position to undertake an investigation or to prosecute specific acts;
 - (iii) coordinate between the competent authorities of the Member States concerned;
 - (iv) set up a joint investigation team in keeping with the relevant cooperation instruments;
 - (v) provide it with any information that is necessary for it to carry out its tasks;
 - (vi) take special investigative measures;
 - (vii) take any other measure justified for the investigation or prosecution;
 - (b) shall ensure that the competent authorities of the Member States concerned inform each other on investigations and prosecutions of which it has been informed;
 - (c) shall assist the competent authorities of the Member States, at their request, in ensuring the best possible coordination of investigations and prosecutions;
 - (d) shall give assistance in order to improve cooperation between the competent national authorities;
 - (e) shall cooperate and consult with the European Judicial Network, including making use of and contributing to the improvement of its documentary database;

- (f) shall, in the cases referred to in Article 3(2) and (3) and with the agreement of the College, assist investigations and prosecutions concerning the competent authorities of only one Member State;
2. The Member States shall also ensure that competent national authorities react without undue delay to requests made under this Article.

Article 7

Tasks of Eurojust acting as a College

1. When Eurojust acts as a College, it:
- (a) may in relation to the types of crime and the offences referred to in Article 4(1) ask the competent authorities of the Member States concerned, giving its reasons:
 - (i) to undertake an investigation or prosecution of specific acts;
 - (ii) to accept that one of them may be in a better position to undertake an investigation or to prosecute specific acts;
 - (iii) to coordinate between the competent authorities of the Member States concerned;
 - (iv) to set up a joint investigation team in keeping with the relevant cooperation instruments;
 - (v) to provide it with any information that is necessary for it to carry out its tasks;
 - (b) shall ensure that the competent authorities of the Member States inform each other of investigations and prosecutions of which it has been informed and which have repercussions at Union level or which might affect Member States other than those directly concerned;

- (c) shall assist the competent authorities of the Member States, at their request, in ensuring the best possible coordination of investigations and prosecutions;
 - (d) shall give assistance in order to improve cooperation between the competent authorities of the Member States, in particular on the basis of Europol's analysis;
 - (e) shall cooperate and consult with the European Judicial Network, including making use of and contributing to the improvement of its documentary database;
 - (f) may assist Europol, in particular by providing it with opinions based on analyses carried out by Europol;
 - (g) may supply logistical support in the cases referred to in points (a), (c) and (d). Such logistical support may include assistance for translation, interpretation and the organisation of coordination meetings.
2. Where two or more national members can not agree on how to resolve a case of conflict of jurisdiction as regards the undertaking of investigations or prosecution pursuant to Article 6 and in particular Article 6(1)(c), the College shall be asked to issue a written non-binding opinion on the case, provided the matter could not be resolved through mutual agreement between the competent national authorities concerned. The opinion of the College shall be promptly forwarded to the Member States concerned. This paragraph is without prejudice to paragraph 1(a)(ii).
3. Notwithstanding the provisions contained in any instruments adopted by the European Union regarding judicial cooperation, a competent authority may report to Eurojust recurrent refusals or difficulties concerning the execution of requests for, and decisions on, judicial cooperation, including regarding instruments giving effect to the principle of mutual recognition, and request the College to issue a written non-binding opinion on the matter, provided it could not be resolved through mutual agreement between the competent national authorities or through the involvement of the national members concerned. The opinion of the College shall be promptly forwarded to the Member States concerned.

Article 8

Follow up to requests and opinions of Eurojust

If the competent authorities of the Member States concerned decide not to comply with a request referred to in Article 6(1)(a) or Article 7(1)(a) or decide not to follow a written opinion referred to in Article 7(2) and (3), they shall inform Eurojust without undue delay of their decision and of the reasons for it. Where it is not possible to give the reasons for refusing to comply with a request because to do so would harm essential national security interests or would jeopardise the safety of individuals, the competent authorities of the Member States may cite operational reasons.

Article 9

National members

1. The length of a national member's term of office shall be at least four years. The Member State of origin may renew the term of office. The national member shall not be removed before the end of a term without informing the Council before the removal and indicating to it the reason therefor. Where a national member is President or Vice-President of Eurojust, his term of office as a member shall at least be such that he can fulfil his function as President or Vice-President for the full elected term.
2. All information exchanged between Eurojust and Member States shall be directed through the national member.
3. In order to meet Eurojust's objectives, the national member shall have at least equivalent access to, or at least be able to obtain the information contained in, the following types of registers of his Member State as would be available to him in his role as a prosecutor, judge or police officer, whichever is applicable, at national level:
 - (a) criminal records;
 - (b) registers of arrested persons;

- (c) investigation registers;
 - (d) DNA registers;
 - (e) other registers of his Member State where he deems this information necessary for him to be able to fulfil his tasks.
4. A national member may contact the competent authorities of his Member State directly.

Article 9a

Powers of the national member granted to him at national level

1. When a national member exercises the powers referred to in Articles 9b, 9c and 9d, he does so in his capacity as a competent national authority acting in accordance with national law and subject to the conditions laid down in this Article and Articles 9b to 9e. In the performance of his tasks the national member shall, where appropriate, make it known whenever he is acting in accordance with the powers granted to national members under this Article and Articles 9b, 9c and 9d.
2. Each Member State shall define the nature and extent of the powers it grants its national member as regards judicial cooperation in respect of that Member State. However, each Member State shall grant its national member at least the powers described in Article 9b and, subject to Article 9e, the powers described in Articles 9c and 9d, which would be available to him as a judge, prosecutor or police officer, whichever is applicable, at national level.
3. When appointing its national member and at any other time if appropriate, the Member State shall notify Eurojust and the General Secretariat of the Council of its decision regarding the implementation of paragraph 2 so that the latter can inform the other Member States. The Member States shall undertake to accept and recognise the prerogatives thus granted in so far as they are in conformity with international commitments.
4. Each Member State shall define the right for a national member to act in relation to foreign judicial authorities, in accordance with its international commitments.

Article 9b
Ordinary powers

1. National members, in their capacity as competent national authorities, shall be entitled to receive, transmit, facilitate, follow up and provide supplementary information in relation to the execution of requests for, and decisions on, judicial cooperation, including regarding instruments giving effect to the principle of mutual recognition. When powers referred to in this paragraph are exercised, the competent national authority shall be informed promptly.
2. In case of partial or inadequate execution of a request for judicial cooperation, national members, in their capacity as competent national authorities, shall be entitled to ask the competent national authority of their Member State for supplementary measures in order for the request to be fully executed.

Article 9c
Powers exercised in agreement with a competent national authority

1. National members may, in their capacity as competent national authorities, in agreement with a competent national authority, or at its request and on a case-by-case basis, exercise the following powers:
 - (a) issuing and completing requests for, and decisions on, judicial cooperation, including regarding instruments giving effect to the principle of mutual recognition;
 - (b) executing in their Member State requests for, and decisions on, judicial cooperation, including regarding instruments giving effect to the principle of mutual recognition;
 - (c) ordering in their Member State investigative measures considered necessary at a coordination meeting organised by Eurojust to provide assistance to competent national authorities concerned by a concrete investigation and to which competent national authorities concerned with the investigation are invited to participate;

- (d) authorising and coordinating controlled deliveries in their Member State.
2. Powers referred to in this Article shall, in principle, be exercised by a competent national authority.

Article 9d

Powers exercised in urgent cases

In their capacity as competent national authorities, national members shall, in urgent cases and in so far as it is not possible for them to identify or to contact the competent national authority in a timely manner, be entitled:

- (a) to authorise and to coordinate controlled deliveries in their Member State;
- (b) to execute, in relation to their Member State a request for, or a decision on, judicial cooperation, including regarding instruments giving effect to the principle of mutual recognition.

As soon as the competent national authority is identified or contacted, it shall be informed of the exercise of powers referred to in this Article.

Article 9e

Requests from national members where powers cannot be exercised

1. The national member, in his capacity as a competent national authority, shall be at least competent to submit a proposal to the authority competent for the carrying out of powers referred to in Articles 9c and 9d when granting such powers to the national member is contrary to:
- (a) constitutional rules,
- or
- (b) fundamental aspects of the criminal justice system:
 - (i) regarding the division of powers between the police, prosecutors and judges,

(ii) regarding the functional division of tasks between prosecution authorities,

or

(iii) related to the federal structure of the Member State concerned.

2. Member States shall ensure that, in cases referred to in paragraph 1, the request issued by the national member be handled without undue delay by the competent national authority.

Article 9f

Participation of national members in joint investigation teams

National members shall be entitled to participate in joint investigation teams, including in their setting up, in accordance with Article 13 of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union or Council Framework Decision 2002/465/JHA of 13 June 2002 on joint investigation teams*, concerning their own Member State. However, Member States may make the participation of the national member subject to the agreement of the competent national authority. National members, their deputies or their assistants, shall be invited to participate in any joint investigation team involving their Member State and for which Community funding is provided under the applicable financial instruments. Each Member State shall define whether the national member participates in the joint investigation team as a national competent authority or on behalf of Eurojust.

Article 10

College

1. The College shall consist of all the national members. Each national member shall have one vote.
2. The Council shall, acting by a qualified majority, approve Eurojust's rules of procedure on a proposal from the College. The College shall adopt its proposal by a two-thirds majority after

consulting the Joint Supervisory Board provided for in Article 23 as regards the provisions on the processing of personal data. The provisions of the rules of procedure which concern the processing of personal data may be made the subject of separate approval by the Council.

3. When acting in accordance with Art. 7(1)(a), (2) and (3) , the College shall take its decisions by a two-thirds majority. Other decisions of the College shall be taken in accordance with the rules of procedure.

Article 11

Role of the Commission

1. The Commission shall be fully associated with the work of Eurojust, in accordance with Art. 36(2) of the Treaty. It shall participate in that work in the areas within its competence.
2. As regards work carried out by Eurojust on the coordination of investigations and prosecutions, the Commission may be invited to provide its expertise.
3. For the purpose of enhancing cooperation between Eurojust and the Commission, Eurojust may agree on necessary practical arrangements with the Commission.

Article 12

Eurojust national coordination system

1. Each Member State shall designate one or more national correspondents for Eurojust.
2. Each Member State shall, before ...⁺, set up a Eurojust national coordination system to ensure coordination of the work carried out by:

⁺ Two years after the date of taking effect of this Decision.

- (a) the national correspondents for Eurojust;
 - (b) the national correspondent for Eurojust for terrorism matters;
 - (c) the national correspondent for the European Judicial Network and up to three other contact points of the European Judicial Network;
 - (d) national members or contact points of the Network for Joint Investigation Teams and of the networks set up by Council Decision 2002/494/JHA of 13 June 2002 setting up a European network of contact points in respect of persons responsible for genocide, crimes against humanity and war crimes¹, Council Decision 2007/845/JHA of 6 December 2007 concerning cooperation between Asset Recovery Offices of the Member States in the field of tracing and identification of proceeds from, or other property related to, crime² and by Council Decision 2008/.../JHA of ... on a contact-point network against corruption³.
3. The persons referred to in paragraphs 1 and 2 shall maintain their position and status under national law.
 4. The national correspondents for Eurojust shall be responsible for the functioning of the Eurojust national coordination system. When several correspondents for Eurojust are designated, one of them shall be responsible for the functioning of the Eurojust national coordination system.
 5. The Eurojust national coordination system shall facilitate, within the Member State, the carrying out of the tasks of Eurojust, in particular by:
 - (a) ensuring that the Case Management System referred to in Article 16 receives information related to the Member State concerned in an efficient and reliable manner;

¹ OJ L 167, 26.6.2002, p. 1

² OJ L 332, 18.12.2007, p. 103.

³ OJ L ...⁺

- (b) assisting in determining whether a case should be dealt with with the assistance of Eurojust or of the European Judicial Network;
 - (c) assisting the national member to identify relevant authorities for the execution of requests for, and decisions on, judicial cooperation, including regarding instruments giving effect to the principle of mutual recognition;
 - (d) maintaining close relations with the Europol National Unit.
6. In order to meet the objectives referred to in paragraph 5, persons referred to in paragraph 1 and paragraph 2(a), (b) and (c) shall, and persons referred to in paragraph 2(d) may, be connected to the Case Management System in accordance with this Article and Articles 16, 16a, 16b and 18 as well as with the Rules of Procedure of Eurojust. The connection to the Case Management System shall be at the charge of the general budget of the European Union.
7. Nothing in this Article shall be construed to affect direct contacts between competent judicial authorities as provided for in instruments on judicial cooperation, such as Article 6 of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union. Relations between the national member and national correspondents shall not preclude direct contacts between the national member and his competent authorities.

Article 13

Exchanges of information with the Member States and between national members

1. The competent authorities of the Member States shall exchange with Eurojust any information necessary for the performance of its tasks in accordance with Articles 4 and 5 as well as with the rules on data protection set out in this Decision. This shall at least include the information referred to in paragraphs 5, 6 and 7.
2. The transmission of information to Eurojust shall be interpreted as a request for the assistance of Eurojust in the case concerned only if so specified by a competent authority.

3. The national members of Eurojust shall be empowered to exchange any information necessary for the performance of the tasks of Eurojust, without prior authorisation, among themselves or with their Member State's competent authorities. In particular national members shall be promptly informed of a case which concerns them.
4. This Article shall be without prejudice to other obligations regarding the transmission of information to Eurojust, including Council Decision 2005/671/JHA of 20 September 2005 on the exchange of information and cooperation concerning terrorist offences*.
5. Member States shall ensure that national members are informed of the setting up of a joint investigation team, whether it is set up under Article 13 of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union or under Framework Decision 2002/465/JHA¹, and of the results of the work of such teams.
6. Member States shall ensure that their national member is informed without undue delay of any case in which at least three Member States are directly involved and for which requests for or decisions on judicial cooperation, including regarding instruments giving effect to the principle of mutual recognition, have been transmitted to at least two Member States and
 - (a) the offence involved is punishable in the requesting or issuing Member State by a custodial sentence or a detention order for a maximum period of at least five or six years, to be decided by the Member State concerned, and is included in the following list:
 - (i) trafficking in human beings;
 - (ii) sexual exploitation of children and child pornography;
 - (iii) drug trafficking;

¹ OJ L 253, 29.9.2005, p. 22

- (iv) trafficking in firearms, their parts and components and ammunition;
- (v) corruption;
- (vi) fraud affecting the financial interests of the European Communities;
- (vii) counterfeiting of the euro;
- (viii) money laundering;
- (ix) attacks against information systems;

or

- (b) there are factual indications that a criminal organisation is involved;

or

- (c) there are indications that the case may have a serious cross-border dimension or repercussions at European Union level or that it might affect Member States other than those directly involved.

7. Member States shall ensure that their national member is informed of:

- (a) cases where conflicts of jurisdiction have arisen or are likely to arise;
- (b) controlled deliveries affecting at least three States, at least two of which are Member States;
- (c) repeated difficulties or refusals regarding the execution of requests for, and decisions on, judicial cooperation, including regarding instruments giving effect to the principle of mutual recognition.

8. National authorities shall not be obliged in a particular case to supply information if this would mean:

- (a) harming essential national security interests; or
- (b) jeopardising the safety of individuals.

9. This Article shall be without prejudice to conditions set in bilateral or multilateral agreements or arrangements between Member States and third countries including any conditions set by third countries concerning the use of information once supplied.
10. Information transmitted to Eurojust pursuant to paragraphs 5, 6 and 7 shall at least include, where available, the types of information contained in the list provided for in the Annex.
11. Information referred to in this Article shall be transmitted to Eurojust in a structured way.
12. By ...*, the Commission shall establish, on the basis of information transmitted by Eurojust, a report on the implementation of this Article, accompanied by any proposal it may deem appropriate, including with a view to considering an amendment of paragraphs 5, 6 and 7 and the Annex.

Article 13a

Information provided by Eurojust to competent national authorities

1. Eurojust shall provide competent national authorities with information and feedback on the results of the processing of information, including the existence of links with cases already stored in the Case Management System.
2. Furthermore, where a competent national authority requests Eurojust to provide it with information, Eurojust shall transmit it in the timeframe requested by that authority.

* Five years after the date of taking effect of this Decision.

Article 14

Processing of personal data

1. Insofar as it is necessary to achieve its objectives, Eurojust may, within the framework of its competence and in order to carry out its tasks, process personal data, by automated means or in structured manual files.
2. Eurojust shall take the necessary measures to guarantee a level of protection for personal data at least equivalent to that resulting from the application of the principles of the Council of Europe Convention of 28 January 1981 and subsequent amendments thereto where they are in force in the Member States.
3. Personal data processed by Eurojust shall be adequate, relevant and not excessive in relation to the purpose of the processing, and, taking into account the information provided by the competent authorities of the Member States or other partners in accordance with Art. 13, 26 and 26a accurate and up-to-date. Personal data processed by Eurojust shall be processed fairly and lawfully.

Article 15

Restrictions on the processing of personal data

1. When processing data in accordance with Article 14(1), Eurojust may process only the following personal data on persons who, under the national legislation of the Member States concerned are suspected of having committed or having taken part in a criminal offence in respect of which Eurojust is competent or who have been convicted of such an offence:
 - (a) surname, maiden name, given names and any alias or assumed names;
 - (b) date and place of birth;
 - (c) nationality;
 - (d) sex;

- (e) place of residence, profession and whereabouts of the person concerned;
 - (f) social security numbers, driving licences, identification documents and passport data;
 - (g) information concerning legal persons if it includes information relating to identified or identifiable individuals who are the subject of a judicial investigation or prosecution;
 - (h) bank accounts and accounts with other financial institutions;
 - (i) description and nature of the alleged offences, the date on which they were committed, the criminal category of the offences and the progress of the investigations ;
 - (j) the facts pointing to an international extension of the case ;
 - (k) details relating to alleged membership of a criminal organisation ;
 - (l) telephone numbers, e-mail addresses and data referred to in Article 2(2)(a) of Directive 2006/24/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the retention of data generated or processed in connection with the provision of publicly available electronic communications services or of public communications networks¹;
 - (m) vehicle registration data ;
 - (n) DNA profiles established from the non-coding part of DNA, photographs and fingerprints.
2. When processing data in accordance with Art. 14(1), Eurojust may process only the following personal data on persons who, under the national legislation of the Member States concerned, are regarded as witnesses or victims in a criminal investigation or prosecution regarding one or more of the types of crime and the offences defined in Art. 4:

¹ OJ L 105, 13.4.2006, p. 54

- (a) surname, maiden name, given names and any alias or assumed names;
 - (b) date and place of birth;
 - (c) nationality;
 - (d) sex;
 - (e) place of residence, profession and whereabouts of the person concerned;
 - (f) the description and nature of the offences involving them, the date on which they were committed, the criminal category of the offences and the progress of the investigations.
3. However, in exceptional cases, Eurojust may also, for a limited period of time, process other personal data relating to the circumstances of an offence where they are immediately relevant to and included in ongoing investigations which Eurojust is helping to coordinate, provided that the processing of such specific data is in accordance with Articles 14 and 21. The Data Protection Officer referred to in Article 17 shall be informed immediately of recourse to this paragraph. Where such other data refer to witnesses or victims within the meaning of paragraph 2, the decision to process them shall be taken jointly by at least two national members.
4. Personal data, processed by automated or other means, revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership, and data concerning health or sex life may be processed by Eurojust only when such data are strictly necessary for the national investigations concerned as well as for coordination within Eurojust. The Data Protection Officer shall be informed immediately of recourse to this paragraph. Such data may not be processed in the Index referred to in Art. 16(1). Where such other data refer to witnesses or victims within the meaning of paragraph 2, the decision to process them shall be taken by the College.

Article 16

Case Management System, index and temporary work files

1. In accordance with this Decision, Eurojust shall establish a Case Management System composed of temporary work files and of an index which contain personal and non-personal data.
2. The Case Management System shall be intended to:
 - (a) support the management and coordination of investigations and prosecutions for which Eurojust is providing assistance, in particular by the cross-referencing of information;
 - (b) facilitate access to information on ongoing investigations and prosecutions;
 - (c) facilitate the monitoring of lawfulness and compliance with the provisions of this Decision concerning the processing of personal data.
3. The Case Management System, in so far as this is in conformity with rules on data protection contained in this Decision, may be linked to the secure telecommunications connection referred to in Article 9 of Council Decision 2008/.../JHA of ... on the European Judicial Network*⁺.
4. The index shall contain references to temporary work files processed within the framework of Eurojust and may contain no personal data other than those referred to in Article 15(1)(a) to (i), (k) and (m) and in Article 15(2).
5. In the performance of their duties in accordance with this Decision, the national members of Eurojust may process data on the individual cases on which they are working in a temporary work file. They shall allow the Data Protection Officer to have access to the work file. The Data Protection Officer shall be informed by the national member concerned of the opening of each new temporary work file that contains personal data.

⁺ OJ: insert number and date of Decision referred to in 14914/08.

6. For the processing of case related personal data, Eurojust may not establish any automated data file other than the Case Management System.

Article 16a

Functioning of temporary work files and the index

1. A temporary work file shall be opened by the national member concerned for every case with respect to which information is transmitted to him in so far as this transmission is in accordance with this Decision or with instruments referred to in Article 13(4). The national member shall be responsible for the management of the temporary work files which he has opened.
2. The national member who has opened a temporary work file shall decide, on a case-by-case basis, whether to keep the temporary work file restricted or to give access to it or to parts of it, where necessary to enable Eurojust to carry out its tasks, to other national members or to authorised Eurojust staff.
3. The national member who has opened a temporary work file shall decide which information related to this temporary work file shall be introduced in the index.

Article 16b

Access to the Case Management System at national level

1. Persons referred to in Article 12(2) in so far as they are connected to the Case Management System in accordance with Article 12(6) may only have access to:
 - (a) the index, unless the national member who has decided to introduce the data in the index expressly denied such access;
 - (b) temporary work files opened or managed by the national member of their Member State;

- (c) temporary work files opened or managed by national members of other Member States and to which the national member of their Member States has received access unless the national member who opened or manages the temporary work file expressly denied such access.
2. The national member shall, within the limitations provided for in paragraph 1, decide on the extent of access to the temporary work files which is granted in his Member State to persons referred to in Article 12(2) in so far as they are connected to the Case Management System in accordance with Article 12(6).
 3. Each Member State shall decide, after consultation with its national member, on the extent of access to the index which is granted in that Member State to persons referred to in Article 12(2) in so far as they are connected to the Case Management System in accordance with Article 12(6). Member States shall notify Eurojust and the General Secretariat of the Council of their decision regarding the implementation of this paragraph so that the latter can inform the other Member States.

However, persons referred to in Article 12(2), in so far as they are connected to the Case Management System in accordance with Article 12(6), shall at least have access to the index to the extent necessary to access the temporary work files to which they have been granted access in accordance with paragraph 2 of this Article.

4. By ...*, Eurojust shall report to the Council and the Commission on the implementation of paragraph 3. Each Member State shall consider, on the basis of that report, the opportunity to review the extent of access provided in accordance with paragraph 3.";

* Four years after the date of taking effect of the Council Decision 2009/xxx/JHA on the strengthening of Eurojust and amending Council Decision 2002/187/JHA setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime.

Article 17

Data Protection Officer

1. Eurojust shall have a specially appointed Data Protection Officer, who shall be a member of the staff. Within that framework, he or she shall be under the direct authority of the College. In the performance of the duties referred to in this article, he shall act independently.
2. The Data Protection Officer shall in particular have the following tasks:
 - (a) ensuring, in an independent manner, lawfulness and compliance with the provisions of this Decision concerning the processing of personal data;
 - (b) ensuring that a written record of the transmission and receipt, for the purposes of Art.19(3) in particular, of personal data is kept in accordance with the provisions to be laid down in the rules of procedure, under the security conditions laid down in Art. 22;
 - (c) ensuring that data subjects are informed of their rights under this Decision at their request.
3. In the performance of his tasks, the Data Protection Officer shall have access to all the data processed by Eurojust and to all Eurojust premises.
4. When he finds that in his view processing has not complied with this Decision, the Data Protection Officer shall:
 - (a) inform the College, which shall acknowledge receipt of the information;
 - (b) refer the matter to the JSB if the College has not resolved the non-compliance of the processing within a reasonable time.

Article 18

Authorised access to personal data

Only national members, their deputies and their assistants referred to in Article 2(2), persons referred to in Article 12(2) in so far as they are connected to the Case Management System in accordance with Article 12(6) and authorised Eurojust staff may, for the purpose of achieving Eurojust's objectives and within the limits provided for in Articles 16, 16a and 16b, have access to personal data processed by Eurojust.

Article 19

Right of access to personal data

1. Every individual shall be entitled to have access to personal data concerning him processed by Eurojust under the conditions laid down in this article.
2. Any individual wishing to exercise his right to have access to data concerning him which are stored at Eurojust, or to have them checked in accordance with Art. 20, may make a request to that effect free of charge in the Member State of his choice, to the authority appointed for that purpose in that Member State, and that authority shall refer it to Eurojust without delay.
3. The right of any individual to have access to personal data concerning him or to have them checked shall be exercised in accordance with the laws and procedures of the Member State in which the individual has made his request. If, however, Eurojust can ascertain which authority in a State transmitted the data in question, that authority may require that the right of access be exercised in accordance with the rules of the law of that Member State.

4. Access to personal data shall be denied if :
 - (a) such access may jeopardise one of Eurojust's activities;
 - (b) such access may jeopardise any national investigation;
 - (c) such access may jeopardise the rights and freedoms of third parties.
5. The decision to grant this right of access shall take due account of the status, with regard to the data stored by Eurojust, of those individuals submitting the request.
6. The national members concerned by the request shall deal with it and reach a decision on Eurojust's behalf. The request shall be dealt with in full within three months of receipt. Where the members are not in agreement, they shall refer the matter to the College, which shall take its decision on the request by a two-thirds majority.
7. If access is denied or if no personal data concerning the applicant are processed by Eurojust, the latter shall notify the applicant that it has carried out checks, without giving any information which could reveal whether or not the applicant is known.
8. If the applicant is not satisfied with the reply given to his request, he may appeal against that decision before the JSB. The JSB shall examine whether or not the decision taken by Eurojust is in conformity with this Decision.
9. The competent law enforcement authorities of the Member States shall be consulted by Eurojust before a decision is taken. They shall subsequently be notified of its contents through the national members concerned.

Article 20

Correction and deletion of personal data

1. In accordance with Art. 19(3), every individual shall be entitled to ask Eurojust to correct, block or delete data concerning him if they are incorrect or incomplete or if their input or storage contravenes this Decision.
2. Eurojust shall notify the applicant if it corrects, blocks or deletes the data concerning him. If the applicant is not satisfied with Eurojust's reply, he may refer the matter to the JSB within thirty days of receiving Eurojust's decision.
3. At the request of a MS's competent authorities, national member or national correspondent and under their responsibility, Eurojust shall, in accordance with its rules of procedure, correct or delete personal data being processed by Eurojust which were transmitted or entered by that Member State, its national member or its national correspondent. The Member States' competent authorities and Eurojust, including the national member or national correspondent shall in this context ensure that the principles laid down in Art. 14(2) and (3) and in Art.15(4) are complied with.
4. If it emerges that personal data processed by Eurojust are incorrect or incomplete or that their input or storage contravenes the provisions of this Decision, Eurojust shall block, correct or delete such data.
5. In the cases referred to in §3 and 4, all the suppliers and addressees of such data shall be notified immediately. In accordance with the rules applicable to them, the addressees, shall then correct, block or delete those data in their own systems.

Article 21

Time limits for the storage of personal data

1. Personal data processed by Eurojust shall be stored by Eurojust for only as long as is necessary for the achievement of its objectives.
2. The personal data referred to in Art. 14(1) which have been processed by Eurojust may not be stored beyond the first applicable among the following dates:
 - (a) the date on which prosecution is barred under the statute of limitations of all the Member States concerned by the investigation and prosecutions;
 - (aa) the date on which the person has been acquitted and the decision became final;
 - (b) three years after the date on which the judicial decision of the last of the Member States concerned by the investigation or prosecutions became final;
 - (c) the date on which Eurojust and the Member States concerned mutually established or agreed that it was no longer necessary for Eurojust to coordinate the investigation and prosecutions, unless there is an obligation to provide Eurojust with this information in accordance with Article 13(6) and (7) or according to instruments referred to in Article 13(4);
 - (d) three years after the date on which data were transmitted according to Article 13(6) and (7) or according to instruments referred to in Article 13(4).
3. (a) Observance of the storage periods referred to in paragraph 2(a),(b),(c) and (d) shall be reviewed constantly by appropriate automated processing. Nevertheless, a review of the need to store the data shall be carried out every three years after they were entered.

- (b) When one of the storage deadlines referred to in paragraph 2(a), (b), (c) and (d) has expired, Eurojust shall review the need to store the data longer in order to enable it to achieve its objectives and it may decide by way of derogation to store those data until the following review. However, once prosecution is statute barred in all Member States concerned as referred to in paragraph 2(a), data may only be stored if they are necessary in order for Eurojust to provide assistance in accordance with this Decision.
- (c) Where data has been stored by way of derogation pursuant to point (b) a review of the need to store those data shall take place every three years.
4. Where a file exists containing non-automated and unstructured data, once the deadline for storage of the last item of automated data from the file has elapsed all the documents in the file shall be returned to the authority which supplied them and any copies shall be destroyed.
5. Where Eurojust has coordinated an investigation or prosecutions, the national members concerned shall inform Eurojust and the other Member States concerned of all the judicial decisions relating to the case which have become final in order, inter alia , that § 2(b) may be applied.

Article 22

Data security

1. Eurojust and, insofar as it is concerned by data transmitted from Eurojust, each Member State, shall, as regards the processing of personal data within the framework of this Decision, protect personal data against accidental or unlawful destruction, accidental loss or unauthorised disclosure, alteration and access or any other unauthorised form of processing.
2. The rules of procedure shall contain the technical measures and the organisational arrangements needed to implement this Decision with regard to data security and in particular measures designed to:
 - (a) deny unauthorised persons access to data processing equipment used for processing personal data;
 - (b) prevent the unauthorised reading, copying, modification or removal of data media ;
 - (c) prevent the unauthorised input of data and the unauthorised inspection, modification or deletion of stored personal data ;
 - (d) prevent the use of automated data processing systems by unauthorised persons using data communication equipment ;
 - (e) ensure that persons authorised to use an automated data processing system only have access to the data covered by their access authorisation;
 - (f) ensure that it is possible to verify and establish to which bodies personal data are transmitted when data are communicated;
 - (g) ensure that it is subsequently possible to verify and establish which personal data have been input into automated data processing systems and when and by whom the data were input ;
 - (h) prevent unauthorised reading, copying, modification or deletion of personal data during transfers of personal data or during transportation of data media.

Article 23

Joint Supervisory Body (JSB)

1. An independent JSB shall be established to monitor collectively the Eurojust activities referred to in Art.14 to 22, 26, 26a and 27 in order to ensure that the processing of personal data is carried out in accordance with this Decision. In order to fulfil these tasks, the JSB shall be entitled to have full access to all files where such personal data are processed. Eurojust shall provide the JSB with all information from such files that it requests and shall assist that body in its tasks by every other means. The Joint Supervisory Body shall meet at least once in each half year. It shall also meet within the three months following the lodging of an appeal referred to in Article 19(8) or within three months following the date when a case was referred to it in accordance with Article 20(2). The Joint Supervisory Body may also be convened by its chairman when at least two Member States so request. In order to set up the JSB, each Member State, acting in accordance with its legal system, shall appoint a judge who is not a member of Eurojust, or, if its constitutional or national system so requires a person holding an office giving him sufficient independence, for inclusion on the list of judges who may sit on the JSB as members or ad hoc judges. No such appointment shall be for less than three years. Revocation of the appointment shall be governed by the principles for removal applicable under the national law of the Member State of origin. Appointment and removal shall be communicated to both the Council General Secretariat and Eurojust.
2. The JSB shall be composed of 3 permanent members and, as provided for in §4, ad hoc judges.
3. A judge appointed by a Member State shall become a permanent member after being elected by the plenary meeting of the persons appointed by the Member States in accordance with paragraph 1, and shall remain a permanent member for three years. Elections shall be held yearly for one permanent member of the Joint Supervisory Body by means of secret ballot. The Joint Supervisory Body shall be chaired by the member who is in his third year of mandate after elections. Permanent members may be re-elected. Appointees wishing to be elected shall present their candidacy in writing to the Secretariat of the Joint Supervisory Body ten days before the meeting in which the election is to take place.

4. One or more ad hoc judges shall also have seats, but only for the duration of the examination of an appeal concerning personal data from the Member State which has appointed them.
- 4a. The JSB shall adopt in its rules of procedure measures necessary to implement paragraphs 3 and 4.
5. The composition of the JSB shall remain the same for the duration of an appeals procedure even if the permanent members have reached the end of their term of office pursuant to § 3.
6. Each member and ad hoc judge shall be entitled to one vote. In the event of a tied vote, the chairman shall have the casting vote.
7. The JSB shall examine appeals submitted to it in accordance with Art. 19(8) and Art.20(2) and carry out controls in accordance with §1, first sub§, of this article. If the JSB considers that a decision taken by Eurojust or the processing of data by it is not compatible with this Decision, the matter shall be referred to Eurojust, which shall accept the decision of the JSB.
8. Decisions of the JSB shall be final and binding on Eurojust.
9. The persons appointed by the Member States in accordance with §1, third sub§, presided over by the chairman of the JSB, shall adopt internal rules of procedure which, for the purpose of the examination of appeals, lay down objective criteria for the appointment of the Body's members.
10. Secretariat costs shall be borne by the Eurojust budget. The secretariat of the JSB shall enjoy independence in the discharge of its function within the Eurojust secretariat. The Secretariat of the Joint Supervisory Body may rely upon the expertise of the secretariat established by Decision 2000/641/JHA¹.
11. The members of the JSB shall be subject to the obligation of confidentiality laid down in Art. 25.

¹ Council Decision 2000/641/JHA of 17 October 2000 establishing a secretariat for the joint supervisory data-protection bodies set up by the Convention on the Establishment of a European Police Office (Europol Convention), the Convention on the Use of Information Technology for Customs Purposes and the Convention implementing the Schengen Agreement on the gradual abolition of checks at the common borders (Schengen Convention) (OJ L 271, 24.10.2000, p. 1).

12. The JSB shall submit an annual report to the Council.

Article 24

Liability for unauthorised or incorrect processing of data

1. Eurojust shall be liable, in accordance with the national law of the Member State where its headquarters are situated, for any damage caused to an individual which results from unauthorised or incorrect processing of data carried out by it.
2. Complaints against Eurojust pursuant to the liability referred to in §1 shall be heard by the courts of the Member State where its headquarters are situated.
3. Each Member State shall be liable, in accordance with its national law, for any damage caused to an individual, which results from unauthorised or incorrect processing carried out by it of data which were communicated to Eurojust.

Article 25

Confidentiality

1. 1. The national members, their deputies and their assistants referred to in Article 2(2), Eurojust staff, national correspondents and the Data Protection Officer shall be bound by an obligation of confidentiality, without prejudice to Article 2(4).
2. The obligation of confidentiality shall apply to all persons and to all bodies called upon to work with Eurojust.
3. The obligation of confidentiality shall also apply after leaving office or employment or after the termination of the activities of the persons referred to in § 1 and 2.
4. Without prejudice to Article 2(4), the obligation of confidentiality shall apply to all information received by Eurojust.

Article 25a

Cooperation with the European Judicial Network

and other networks of the European Union involved in cooperation in criminal matters

1. Eurojust and the European Judicial Network shall maintain privileged relations with each other, based on consultation and complementarity, especially between the national member, the European Judicial Network contact points of the same Member State and the national correspondents for Eurojust and the European Judicial Network. In order to ensure efficient cooperation, the following measures shall be taken:
 - (a) national members shall, on a case-by-case basis, inform the European Judicial Network contact points of all cases which they consider the Network to be in a better position to deal with;
 - (b) the Secretariat of the European Judicial Network shall form part of the staff of Eurojust. It shall function as a separate unit. It may draw on the administrative resources of Eurojust which are necessary for the performance of the European Judicial Network's tasks, including for covering the costs of the plenary meetings of the Network. Where plenary meetings are held at the premises of the Council in Brussels, the costs may only cover travel expenses and costs for interpretation. Where plenary meetings are held in the Member State holding the Presidency of the Council, the costs may only cover part of the overall costs of the meeting;
 - (c) European Judicial Network contact points may be invited on a case-by-case basis to attend Eurojust meetings.

2. Without prejudice to Article 4(1), the Secretariat of the Network for Joint Investigation Teams and of the network set up by Decision 2002/494/JHA shall form part of the staff of Eurojust. These secretariats shall function as separate units. They may draw on the administrative resources of Eurojust which are necessary for the performance of their tasks. Coordination between the secretariats shall be ensured by Eurojust.

This paragraph shall apply to the secretariat of any new network set up by a decision of the Council where that decision provides that the secretariat shall be provided by Eurojust.

3. The network set up by Decision 2008/.../JHA* may request that Eurojust provide a secretariat to the network. If such request is made, paragraph 2 shall apply.

Article 26

Relations with Community or Union related institutions, bodies and agencies

1. Insofar as is relevant for the performance of its tasks, Eurojust may establish and maintain cooperative relations with the institutions, bodies and agencies set up by, or on the basis of, the Treaties establishing the European Communities or the Treaty on European Union. Eurojust shall establish and maintain cooperative relations with at least:
 - (a) Europol;
 - (b) OLAF;
 - (c) the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (Frontex);
 - (d) the Council, in particular its Joint Situation Centre.

* OJ: insert number of Decision set in 11231/1/07.

Eurojust shall also establish and maintain cooperative relations with the European Judicial Training Network.

2. Eurojust may conclude agreements or working arrangements with the entities referred to in paragraph 1. Such agreements or working arrangements may, in particular, concern the exchange of information, including personal data, and the secondment of liaison officers to Eurojust. Such agreements or working arrangements may only be concluded after consultation by Eurojust with the Joint Supervisory Body concerning the provisions on data protection and after the approval by the Council, acting by qualified majority. Eurojust shall inform the Council of any plans it has for entering into any such negotiations and the Council may draw any conclusions it deems appropriate.
3. Prior to the entry into force of an agreement or arrangement as referred to in paragraph 2, Eurojust may directly receive and use information, including personal data, from the entities referred to in paragraph 1, in so far as this is necessary for the legitimate performance of its tasks, and it may directly transmit information, including personal data, to such entities, in so far as this is necessary for the legitimate performance of the recipient's tasks and in accordance with the rules on data protection provided in this Decision.
4. OLAF may contribute to Eurojust's work to coordinate investigations and prosecution procedures regarding the protection of the financial interests of the European Communities, either on the initiative of Eurojust or at the request of OLAF where the competent national authorities concerned do not oppose such participation.
5. For purposes of the receipt and transmission of information between Eurojust and OLAF, and without prejudice to Article 9, Member States shall ensure that the national members of Eurojust shall be regarded as competent authorities of the Member States solely for the purposes of Regulation (EC) No 1073/1999 and

Council Regulation (Euratom) No 1074/1999 of 25 May 1999 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF)¹. The exchange of information between OLAF and national members shall be without prejudice to the information which must be given to other competent authorities under those Regulations.

Article 26a

Relations with third States and organisations

1. In so far as is required for the performance of its tasks, Eurojust may establish and maintain cooperative relations with the following entities:
 - (a) third States;
 - (b) organisations such as:
 - (i) international organisations and their subordinate bodies governed by public law;
 - (ii) other bodies governed by public law which are based on an agreement between two or more States; and
 - (iii) the International Criminal Police Organisation (Interpol).
2. Eurojust may conclude agreements with the entities referred to in paragraph 1. Such agreements may, in particular, concern the exchange of information, including personal data, and the secondment of liaison officers or liaison magistrates to Eurojust. Such agreements may only be concluded after consultation by Eurojust with the Joint Supervisory Body concerning the provisions on data protection and after the approval by the Council, acting by qualified majority. Eurojust shall inform the Council of any plans it has for entering into any such negotiations and the Council may draw any conclusions it deems appropriate.

¹ OJ L 136, 31.5.1999, p. 8.

3. Agreements referred to in paragraph 2 containing provisions on the exchange of personal data may only be concluded if the entity concerned is subject to the Council of Europe Convention of 28 January 1981 or after an assessment confirming the existence of an adequate level of data protection ensured by that entity.
4. Agreements referred to in paragraph 2 shall include provisions on the monitoring of their implementation, including implementation of the rules on data protection.
5. Prior to the entry into force of the agreements referred to in paragraph 2, Eurojust may directly receive information, including personal data in so far as this is necessary for the legitimate performance of its tasks.
6. Prior to the entry into force of the agreements referred to in paragraph 2, Eurojust may under the conditions laid down in Article 27(1), directly transmit information, except for personal data, to these entities, in so far as this is necessary for the legitimate performance of the recipient's tasks.
7. Eurojust may, under the conditions laid down in Article 27(1), transmit personal data to the entities referred to in paragraph 1, where:
 - (a) this is necessary in individual cases for the purposes of preventing or combating criminal offences for which Eurojust is competent, and
 - (b) Eurojust has concluded an agreement as referred to in paragraph 2 with the entity concerned which has entered into force and which permits the transmission of such data.
8. Any subsequent failure, or substantial likelihood of failure, on the part of the entities referred to in paragraph 1 to meet the conditions referred to in paragraph 3, shall immediately be communicated by Eurojust to the Joint Supervisory Body and the Member States concerned. The Joint Supervisory Body may prevent the further exchange of personal data with the relevant entities until it is satisfied that adequate remedies have been provided.

9. However, even if the conditions referred to in paragraph 7 are not fulfilled, a national member may, acting in his capacity as a competent national authority and in conformity with the provisions of his own national law, by way of exception and with the sole aim of taking urgent measures to counter imminent serious danger threatening a person or public security, carry out an exchange of information involving personal data. The national member shall be responsible for the legality of authorising the communication. The national member shall keep a record of communications of data and of the grounds for such communications. The communication of data shall be authorised only if the recipient gives an undertaking that the data will be used only for the purpose for which they were communicated.

Article 27

Transmission of data

1. Before Eurojust exchanges any information with the entities referred to in Article 26a, the national member of the Member State which submitted the information shall give his consent to the transfer of that information. In appropriate cases the national member shall consult the competent authorities of the Member States.
2. Eurojust shall be responsible for the legality of the transmission of data. Eurojust shall keep a record of all transmissions of data under Articles 26 and 26a and of the grounds for such transmissions. Data shall only be transmitted if the recipient gives an undertaking that the data will be used only for the purpose for which they were transmitted.

Article 27a

Liaison magistrates posted to third States

1. For the purpose of facilitating judicial cooperation with third States in cases in which Eurojust is providing assistance in accordance with this Decision, the College may post liaison magistrates to a third State, subject to an agreement as referred to in Article 26a with that third State. Before negotiations are entered into with a third State, the Council, acting by qualified majority, shall give its approval. Eurojust shall inform the Council of any plans it has for entering into any such negotiations and the Council may draw any conclusions it deems appropriate.
2. The liaison magistrate referred to in paragraph 1 is required to have experience of working with Eurojust and adequate knowledge of judicial cooperation and how Eurojust operates. The posting of a liaison magistrate on behalf of Eurojust shall be subject to the prior consent of the magistrate and of his Member State.
3. Where the liaison magistrate posted by Eurojust is selected among national members, deputies or assistants:
 - (i) he shall be replaced in his function as a national member, deputy or assistant, by the Member State;
 - (ii) he ceases to be entitled to exercise the powers granted to him in accordance with Articles 9a to 9e.

4. Without prejudice to Article 110 of the Staff Regulations of Officials of the European Communities laid down by Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68¹, the College shall draw up rules on the posting of liaison magistrates and adopt the necessary implementing arrangements in this respect in consultation with the Commission.
5. The activities of liaison magistrates posted by Eurojust shall be the subject of supervision by the Joint Supervisory Body. The liaison magistrates shall report to the College, which shall inform the European Parliament and the Council in the annual report and in an appropriate manner of their activities. The liaison magistrates shall inform national members and national competent authorities of all cases concerning their Member State.
6. Competent authorities of the Member States and liaison magistrates referred to in paragraph 1 may contact each other directly. In such cases, the liaison magistrate shall inform the national member concerned of such contacts.
7. The liaison magistrates referred to in paragraph 1 shall be connected to the Case Management System.

Article 27b

Requests for judicial cooperation to and from third States

1. Eurojust may, with the agreement of the Member States concerned, coordinate the execution of requests for judicial cooperation issued by a third State where these requests are part of the same investigation and require execution in at least two Member States. Requests referred to in this paragraph may also be transmitted to Eurojust by a competent national authority.

¹ OJ L 56, 4.3.1968, p. 1

2. In case of urgency and in accordance with Article 5a, the OCC may receive and process requests referred to in paragraph 1 of this Article and issued by a third State which has concluded a cooperation agreement with Eurojust.
3. Without prejudice to Article 3(2), where requests for judicial cooperation, which relate to the same investigation and require execution in a third State, are made, Eurojust may also, with the agreement of the Member States concerned, facilitate judicial cooperation with that third State.
4. Requests referred to in paragraphs 1, 2 and 3 may be transmitted through Eurojust if it is in conformity with the instruments applicable to the relationship between that third State and the European Union or the Member States concerned.

Article 27c

Liability other than liability for unauthorised or incorrect processing of data

1. Eurojust's contractual liability shall be governed by the law applicable to the contract in question.
2. In the case of non-contractual liability, Eurojust shall, independently of any liability under Article 24, make good any damage caused through the fault of the College or the staff of Eurojust in the performance of their duties in so far as it may be imputed to them and regardless of the different procedures for claiming damages which exist under the law of the Member States.
3. Paragraph 2 shall also apply to damage caused through the fault of a national member, a deputy or an assistant in the performance of his duties. However, when he is acting on the basis of the powers granted to him pursuant to Articles 9a to 9e, his Member State of origin shall reimburse Eurojust the sums which Eurojust has paid to make good such damage.
4. The injured party shall have the right to demand that Eurojust refrain from taking, or cease, any action.

5. The national courts of the Member States competent to deal with disputes involving Eurojust's liability as referred to in this Article shall be determined by reference to Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters¹.

Article 28

Organisation and operation

1. The College shall be responsible for the organisation and operation of Eurojust.
2. The College shall elect a President from among the national members and may, if it considers it necessary, elect at most two Vice-Presidents. The result of the election shall be submitted to the Council acting by qualified majority, for its approval.
3. The President shall exercise his duties on behalf of the College and under its authority, direct its work and monitor the daily management ensured by the Administrative Director. The rules of procedure shall specify the cases in which his decisions or actions shall require prior authorisation or a report to the College.
4. The term of office of the President shall be three years. He may be re-elected once. The term of office of any Vice-President(s) shall be governed by the rules of procedure.
5. Eurojust shall be assisted by a secretariat headed by an Administrative Director.
6. Eurojust shall exercise over its staff the powers devolved to the Appointing Authority. The College shall adopt appropriate rules for the implementation of this § in accordance with the rules of procedure.

¹ OJ L 12, 16.1.2001, p. 1

Article 29

Administrative Director

1. The Administrative Director of Eurojust shall be appointed by two-thirds majority by the College. The College shall set up a selection board which, following a call for applications, shall establish a list of candidates from among whom the College shall choose the Administrative Director. The Commission shall be entitled to participate in the selection process and to sit on the selection board.
2. The term of office of the Administrative Director shall be five years. It may be extended once without a need for a call for applications, provided that the College so decides by a three-fourths majority and appoints the Administrative Director with the same majority.
3. The Administrative Director shall be subject to the rules and regulations applicable to officials and other servants of the European Communities.
4. The Administrative Director shall work under the authority of the College and its President, acting in accordance with Article 28(3). He may be removed from office by the College by a two-thirds majority.
5. The Administrative Director shall be responsible, under the supervision of the President, for the day-to-day administration of Eurojust and for staff management. To that end, he shall be responsible for establishing and implementing, in cooperation with the College, an effective monitoring and evaluation procedure relating to the performance of Eurojust's administration in terms of achieving its objectives. The Administrative Director shall report regularly to the College on the results of this monitoring.

Article 30

Staff

1. Eurojust shall be subject to the rules and regulations applicable to the officials and other servants of the European Communities, particularly as regards their recruitment and status.
2. Eurojust staff shall consist of staff recruited according to the rules and regulations referred to in §1, taking into account all the criteria referred to in Article 27 of the Staff Regulations of Officials of the European Communities laid down by Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68, including their geographical distribution. They shall have the status of permanent staff or temporary staff. At the request of the Administrative Director, and in agreement with the President on behalf of the College, Community officials may be seconded to Eurojust by the Community institutions as temporary staff. Member States may second national experts to Eurojust who may also assist the national member. The College shall adopt the necessary implementing arrangements for seconded national experts.
3. Under the authority of the College the staff shall carry out its tasks bearing in mind the objectives and mandate of Eurojust, without seeking or accepting instructions from any government, organisation or person extraneous to Eurojust without prejudice to Articles 25a(1)(c) and 25a(2).

Article 31

Assistance with interpreting and translation

1. The official linguistic arrangements of the Union shall apply to Eurojust proceedings.
2. The annual report to the Council, referred to in the second sub§ of Art. 32(1), shall be drawn up in the official languages of the Union institutions.

Article 32

Informing the European Parliament, the Council and the Commission

1. The President, on behalf of the College, shall report to the Council in writing every year on the activities and management, including budgetary management, of Eurojust.

To that end, the College shall prepare an annual report on the activities of Eurojust and on any criminal policy problems within the Union highlighted as a result of Eurojust's activities. In that report, Eurojust may also make proposals for the improvement of judicial cooperation in criminal matters.

The President shall also submit any report or any other information on the operation of Eurojust which may be required of him by the Council.

2. Each year the Presidency of the Council shall forward a report to the European Parliament on the work carried out by Eurojust and on the activities of the JSB.
3. The Commission or the Council may seek Eurojust's opinion on all draft instruments prepared under Title VI of the Treaty.

Article 33

Finance

1. The salaries and emoluments of the national members, deputies and assistants referred to in Article 2(2) shall be borne by their Member State of origin.
2. Where national members, deputies and assistants act within the framework of Eurojust's tasks, the relevant expenditure related to these activities shall be regarded as operational expenditure within the meaning of Article 41(3) of the Treaty.

Article 34

Budget

1. Forecasts shall be made of all Eurojust revenue and expenditure for each financial year, which shall be the same as the calendar year. Revenue and expenditure shall be entered in the budget, which shall include the establishment plan which shall be submitted to the budget authority competent for the general budget of the EU. The establishment plan shall consist of posts of a permanent or temporary nature and a reference to national experts seconded, and shall state the number, grade and category of the staff employed by Eurojust for the financial year in question.
2. Revenue and expenditure shall be balanced in the Eurojust budget.
3. Without prejudice to other resources, Eurojust revenue may include a subsidy entered in the general budget of the EU.
4. Eurojust expenditure shall include inter alia expenditure relating to interpreters and translators, expenditure on security, administrative and infrastructure expenditure, operational and rental costs, travel expenses of members of Eurojust and its staff and costs arising from contracts with third parties.

Article 35

Drawing up of the budget

1. Each year the College, on the basis of a draft drawn up by the Administrative Director, shall produce an estimate of revenue and expenditure for Eurojust for the following financial year. This estimate, which shall include a draft establishment plan, shall be forwarded by the College to the Commission by 10 February at the latest. The European Judicial Network and networks referred to in Article 25a(2) shall be informed on the parts related to the activities of their secretariats in due time before the forwarding of the estimate to the Commission.
2. On the basis of the estimate, the Commission shall propose in the preliminary draft general budget of the European Union the amount of the annual subsidy as well as the posts of a permanent or temporary nature and submit this proposal to the budgetary authority in accordance with Article 272 of the Treaty.
3. The budgetary authority shall authorise the appropriations for the subsidy to Eurojust and determine the posts of a permanent or temporary nature within the framework of the Staff Regulations of officials and other Servants of the European Communities.
4. Before the beginning of the financial year, the College of Eurojust shall adopt the budget, including the establishment plan referred to in Article 34(1), third sentence, on the basis of the annual subsidy and posts authorised by the budgetary authority in accordance with paragraph 3 of this Article, adjusting it to the various contributions granted to Eurojust and the funds from other sources.

Article 36

Implementation of the budget and discharge

1. The Administrative Director shall, as authorising officer, implement the Eurojust budget. He shall report to the College on the implementation of the budget.
2. By 1 March at the latest following each financial year, the accounting officer of Eurojust shall communicate the provisional accounts to the Commission's accounting officer and the Court of Auditors together with a report on the budgetary and financial management for that financial year.
3. Eurojust shall send the report on the budgetary and financial management for the financial year to the European Parliament and the Council by 31 March of the following year.
4. On receipt of the Court of Auditors' observations on Eurojust's provisional accounts, pursuant to Article 129 of the general Financial Regulation, the Administrative Director shall draw up Eurojust's final accounts under his own responsibility and submit them to the College of Eurojust for an opinion.
5. The College of Eurojust shall deliver an opinion on Eurojust's final accounts.
6. The Administrative Director shall, by 1 July at the latest following each financial year, forward the final accounts to the European Parliament, the Council, the Commission and the Court of Auditors, together with the College of Eurojust's opinion.
7. The final accounts shall be published.
8. The Administrative Director shall send the Court of Auditors a reply to its observations by 30 September at the latest. He shall also send this reply to the College of Eurojust.

9. The Administrative Director, acting under the authority of the College of Eurojust and its President, shall submit to the European Parliament at the latter's request any information required for the smooth application of the discharge procedure for the financial year in question, as laid down in Article 146(3) of the general Financial Regulation.
10. The European Parliament, on a recommendation from the Council acting by a qualified majority, shall, before 15 May of year N + 2, give a discharge to the Administrative Director in respect of the implementation of the budget for year N.

Article 37

Financial regulation applicable to the budget

The financial rules applicable to Eurojust's budget shall be adopted unanimously by the College after the Commission has been consulted. They may not depart from Commission Regulation (EC, Euratom) No 2343/2002 of 19 November 2002 on the framework Financial Regulation for the bodies referred to in Article 185 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities¹ unless specifically required for Eurojust's operation and with the Commission's prior consent.

Article 38

Audit

1. The responsibility for putting in place internal control systems and procedures suitable for carrying out his tasks shall lie with the authorising officer.

¹ OJ L 357, 31.12.2002, p. 72 with Corrigendum in OJ L 2, 7.1.2003, p. 39.

2. The College shall appoint an internal auditor who shall be responsible in particular for providing, in accordance with the relevant international standards, an assurance regarding the proper functioning of the systems and procedures for implementing the budget. The internal auditor may not be either the authorising officer or the accountant. The College may ask the Commission's internal auditor to carry out these duties.
3. The auditor shall report his findings and recommendations to Eurojust and submit a copy of the report to the Commission. Eurojust shall, in the light of the auditor's reports, take the necessary measures in response to these recommendations.
4. The rules laid down by Regulation (EC) No 1073/1999 shall apply to Eurojust. The College shall adopt the necessary implementing measures.

Article 39

Access to documents

On the basis of a proposal by the Administrative Director, the College shall adopt rules for access to Eurojust documents, taking account of the principles and limits stated in Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents.

Article 39a

EU classified information

Eurojust shall apply the security principles and minimum standards set out in Council Decision 2001/264/EC of 19 March 2001 adopting the Council's security regulations* in the management of EU classified information.

Article 40

Territorial application

This Decision shall apply to Gibraltar, which shall be represented by the national member for the United Kingdom.

Article 41

Reporting

1. Member States shall notify Eurojust and the General Secretariat of the Council of the designation of national members, deputies, assistants as well as persons referred to in Article 12(1) and (2) and of any change to this designation. The General Secretariat of the Council shall keep an updated list of these persons and shall make their names and contact details available to all Member States and to the Commission.
2. The definitive appointment of a national member can not take effect before the day on which the General Secretariat of the Council receives the official notifications referred to in paragraph 1 and Article 9a(3).

Article 41a

Evaluation

1. Before ...* and every five years thereafter, the College shall commission an independent external evaluation of the implementation of this Decision as well as of the activities carried out by Eurojust.
2. Each evaluation shall assess the impact of this Decision, Eurojust's performance in terms of achieving the objectives referred to in this Decision as well as the effectiveness and efficiency of Eurojust. The College shall issue specific terms of reference in consultation with the Commission.
3. The evaluation report shall include the evaluation findings and recommendations. This report shall be forwarded to the European Parliament, the Council and the Commission and shall be made public.

Article 42

Transposition

1. If necessary the Member States shall bring their national law into conformity with this Decision at the earliest opportunity and in any case no later than 200*¹.
2. The Commission shall at regular intervals examine the implementation by the Member States of this Decision and shall submit a report thereon to the Council and to the European Parliament together with, if appropriate, necessary proposals to improve judicial cooperation and the functioning of Eurojust. This shall in particular apply to Eurojust's capacities to support Member States in fighting terrorism.

* Five years after the date of taking effect of the Council Decision 2009/xxx/JHA of 16 December 2009 on the strengthening of Eurojust and amending Council Decision 2002/187/JHA setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime.

¹ taking effect of the Council Decision 2009/xxx/JHA of 16 December 2009 on the strengthening of Eurojust and amending Council Decision 2002/187/JHA setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime.

Article 43¹

Taking of effect

This Decision shall take effect on the day of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Brussels

For the Council

The President

¹ The date of taking of effect is stipulated for the Council Decision 2009/xxx/JHA on the strengthening of Eurojust and amending Council Decision 2002/187/JHA setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime. The Decision will be published without delay.

"ANNEX

List referred to in Article 13(10) setting out
the minimum types of information to be transmitted, where available,
to Eurojust pursuant to Article 13(5), (6) and (7)

1. For situations referred to in Article 13(5):
 - (a) participating Member States,
 - (b) type of offences concerned,
 - (c) date of the agreement setting up the team,
 - (d) planned duration of the team, including modification of this duration,
 - (e) details of the leader of the team for each participating Member State,
 - (f) short summary of the results of the joint investigation teams.
2. For situations referred to in Article 13(6):
 - (a) data which identify the person, group or entity that is the object of a criminal investigation or prosecution,

- (b) Member States concerned,
- (c) the offence concerned and its circumstances,
- (d) data related to the requests for, or decisions on, judicial cooperation including regarding instruments giving effect to the principle of mutual recognition, which are issued, including:
 - (i) date of the request,
 - (ii) requesting or issuing authority,
 - (iii) requested or executing authority,
 - (iv) type of request (measures requested),
 - (v) whether or not the request has been executed, and if not on what grounds.

3. For situations referred to in Article 13(7)(a):

- (a) Member States and competent authorities concerned,
- (b) data which identify the person, group or entity that is the object of a criminal investigation or prosecution,
- (c) the offence concerned and its circumstances.

4. For situations referred to in Article 13(7)(b):
 - (a) Member States and competent authorities concerned,
 - (b) data which identify the person, group or entity that is the object of a criminal investigation or prosecution,
 - (c) type of delivery,
 - (d) type of offence in connection with which the controlled delivery is carried out.
 5. For situations referred to in Article 13(7)(c):
 - (a) requesting or issuing State,
 - (b) requested or executing State,
 - (c) description of the difficulties."
-



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 23.10.2007
COM(2007) 644 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL
PARLAMENTO EUROPEO**

**sul ruolo di Eurojust e della rete giudiziaria europea nell'ambito della lotta alla
criminalità organizzata e al terrorismo all'interno dell'Unione europea**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

sul ruolo di Eurojust e della rete giudiziaria europea nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo all'interno dell'Unione europea

Istituito sulla scia dell'esperienza positiva di Pro-Eurojust con una decisione del 28 febbraio 2002¹ (in appresso, "la decisione"), Eurojust ha dato prova di efficacia consentendo di potenziare in modo concreto la cooperazione operativa in materia giudiziaria tra i 27 Stati membri e riscuotendo notevoli successi sul piano operativo.

Nel programma dell'Aia², il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a riflettere sullo sviluppo di Eurojust. In questa ottica, a Vienna, a settembre 2006³, gli attori del settore della giustizia coinvolti nella cooperazione giudiziaria hanno preso parte ad una riflessione. Il processo⁴ si è avvalso del contributo della rete giudiziaria europea (in appresso, "RGE")⁵ e dell'apporto dello stesso Eurojust. Nelle conclusioni adottate il 13 giugno scorso⁶, il Consiglio ha nuovamente esortato la Commissione a presentare una comunicazione sul ruolo di Eurojust e della RGE.

1. Recepimento della decisione: un bilancio positivo moderato

Prima di passare al bilancio giuridico del recepimento della decisione⁷, la Commissione tiene a sottolineare i risultati positivi raggiunti da Eurojust in ambito operativo. Nel 2006, sono state registrate 771 pratiche operative, ovvero un aumento del 31% rispetto al 2005⁸. La qualità e la rapidità della gestione delle pratiche sono notorie. Tuttavia, parallelamente allo sviluppo di Eurojust, occorre chiarire e potenziare i poteri dei membri nazionali ed estendere le competenze del collegio. Al fine di raggiungere questo obiettivo, è opportuno modificare la decisione.

I miglioramenti possibili

1.1. Conferire poteri più estesi ai membri nazionali

I poteri attribuiti ai membri nazionali mancano di coerenza, il che impedisce di approfondire la cooperazione. L'importanza di Eurojust rende necessarie disposizioni nazionali che esplicitino le attribuzioni dei membri nazionali e del collegio. Una decisione amministrativa che designa il membro nazionale, ne descrive lo status ed enumera per sommi capi le sue competenze non è sufficiente a conferire al medesimo autorità in seno all'istituzione giudiziaria nazionale e a livello europeo.

¹ GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

² GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

³ Documento 14123/06 del 19.10.2006, Eurojust 48, LIMITE.

⁴ Vision Paper del 19.9.2006, documento 6053/07 EJM 6.

⁵ Azione comune del 29.6.1998, GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.

⁶ Conclusioni del Consiglio, documento 9920/07 COPEN 73.

⁷ Si vedano le tabelle allegate.

⁸ Relazioni annue Eurojust 2004, 2005 e 2006.

I membri nazionali esercitano raramente autorità nei confronti delle istanze nazionali. Solo alcuni Stati membri riconoscono ai rispettivi membri nazionali il potere di chiedere l'avvio di un'indagine⁹. Se i membri nazionali possono, nella maggior parte dei casi, proporre di istituire una squadra investigativa comune, sono pochissimi quelli che hanno competenza a negoziare l'istituzione e ancor meno quelli che possono darne ordine¹⁰. Oltre la metà dei membri nazionali mantiene dei poteri giudiziari nel paese di origine¹¹. Tuttavia, le prerogative connesse a questa competenza non sono per niente utilizzate¹² data la natura specifica delle attività di assistenza internazionale in materia penale e la presenza insufficiente dei membri sul territorio nazionale.

Le autorità giudiziarie degli Stati membri possono chiedere informazioni unicamente nell'ambito di richieste di assistenza giudiziaria destinate ad alimentare indagini e procedimenti giudiziari in corso nei loro paesi. Eurojust non è sufficientemente proattivo sul piano della richiesta di informazioni. L'accesso all'informazione è capitale. Il varo dei progetti E-POC I e II finanziati dal programma AGIS ha permesso di creare una rete di comunicazione interna sicura. Il progetto E-POC III, in fase di sperimentazione¹³, è destinato a consentire scambi di informazioni in condizioni di sicurezza. Grazie all'accesso alle informazioni contenute nel SIS II, i membri nazionali potranno adempiere più facilmente al loro mandato. Ciascuno Stato membro dovrà mettere a punto dispositivi giuridici che consentano ai membri nazionali di consultare le schede nazionali dei detenuti, il casellario giudiziario nazionale e gli schedari di analisi del DNA e delle impronte digitali¹⁴.

L'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 13 della decisione, nonché l'articolo 2 della decisione sul terrorismo¹⁵ esigono che gli Stati membri trasmettano, non appena note, le informazioni ai membri nazionali. Non tutti gli Stati membri sono pienamente adempienti in tal senso. Di recente, il Consiglio ha esortato¹⁶ le autorità giudiziarie nazionali a trasmettere quanto prima le informazioni ad Eurojust nei casi complessi e gravi¹⁷. Alcuni Stati membri hanno posto l'obbligo di informare la rappresentanza nazionale nei casi di rilevanza transnazionale, in modo che questa sia messa in condizione di prendere iniziative e correlare le pratiche grazie alla banca dati Eurojust. Occorrerebbe incoraggiare tale pratica modificando la decisione di conseguenza.

Proposte

Il mandato dei membri nazionali può essere di un anno o avere durata indeterminata. Nella maggior parte dei casi, le nomine sono triennali e rinnovabili una sola volta¹⁸. Al fine di garantire una certa stabilità, bisognerebbe fissare almeno a tre anni la durata del mandato dei

⁹ BG, LT, MT, PT, SI, SK, FI, SE.

¹⁰ CZ, DE, MT, SE.

¹¹ BG, CZ, EE, IE, CY, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK, FI, SE, UK (per quest'ultimo, solo in caso di emergenza per incapacità dell'autorità competente).

¹² Informazioni raccolte presso Eurojust fino al 1° giugno 2007.

¹³ Tra IT, FR, PL, RO e SI.

¹⁴ Risoluzione del Consiglio del 9 giugno 1997 sullo scambio di risultati di analisi del DNA, GU C 193 del 24.6.1997, pag. 2.

¹⁵ Decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20.9.2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici, GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22.

¹⁶ Conclusioni del Consiglio relative alla quinta relazione annuale sulle attività dell'Eurojust.

¹⁷ Si veda il punto 4 delle Conclusioni.

¹⁸ BG, CZ, DE, IE, EL, ES, FR, LT, HU, PT, RO.

membri nazionali in seno a Eurojust, senza possibilità di revoca. Per questo, è necessario modificare l'articolo 9, paragrafo 1, della decisione.

Sarebbe inoltre opportuno che i membri nazionali lavorino per Eurojust in via permanente e dispongano di almeno uno o più vice che possano coadiuvarli, assicurandone la presenza e la piena partecipazione ai lavori del collegio. Il potenziamento degli uffici nazionali è fondamentale in quanto da esso dipende la capacità operativa di Eurojust. L'articolo 2, paragrafo 2, della decisione va precisato in tal senso. La Commissione esorta inoltre Eurojust e gli Stati membri ad avvalersi di esperti nazionali, come già previsto dall'articolo 30, paragrafo 2.

Sembra necessario definire una base minima comune di competenze. I membri nazionali non devono sostituire i servizi ministeriali o giurisdizionali nazionali preposti a gestire quotidianamente richieste di assistenza internazionale in materia penale. La loro vocazione è di intervenire sul piano operativo, giuridico e tecnico, avvalendosi dell'esperienza pratica di cui dispongono per rendere più efficace l'assistenza e altre forme di cooperazione. La Commissione esorta pertanto gli Stati membri a definire pratiche nazionali in tal senso.

Seguono alcune ipotesi di sviluppo possibile.

Insieme alle autorità giudiziarie nazionali, i membri nazionali dovrebbero essere in condizione di:

- **in caso di bisogno o di emergenza, ricevere e trasmettere le richieste delle giurisdizioni nazionali e assicurare che siano eseguite a dovere.**

Sono queste funzioni già contemplate all'articolo 6, lettera a), punto v), e lettera g), cui occorrerebbe aggiungere la "verifica dell'espletamento dell'esecuzione";

- **nei casi di difficile esecuzione, chiedere alle autorità giudiziarie interessate, tramite il rispettivo membro nazionale, un complemento d'esecuzione, suggerendo indagini o ricerche aggiuntive.**

Occorrerebbe estendere il campo di applicazione dell'articolo 6, lettera a), punto i), in forza del quale i membri nazionali possono già chiedere alle autorità competenti degli Stati membri di avviare indagini;

- **proporre al magistrato del pubblico ministero o al giudice responsabile particolari provvedimenti investigativi riferiti a fatti precisi.**

Sarebbe auspicabile che l'articolo 6 contempli questa possibilità;

- **essere informati in anticipo della decisione di istituire una squadra investigativa comune.**

La possibilità di istituire una squadra investigativa comune è prevista dall'articolo 6, lettera a), punto iv). Se fosse informato in anticipo ogni volta che una tale squadra viene istituita, Eurojust potrebbe chiedere alle autorità nazionali di prendere parte ad alcune di esse, in funzione delle competenze, il che permetterebbe di ovviare a problemi che possono insorgere in fasi successive;

- **nella misura del necessario e nei casi in cui sono coinvolti altri due Stati membri, essere informati sulle misure di consegna controllata, sulle attività di infiltrazione o sulle operazioni sotto copertura e venire incaricati di sovrintendervi e di controllarle;**
- **essere informati in modo spontaneo, preventivo, esaustivo e continuo su tutti i casi penali che vedono coinvolti almeno tre Stati, ovvero almeno due Stati per i reati particolarmente gravi (terrorismo e tratta di esseri umani), nella misura in cui sia necessario all'assolvimento delle funzioni di Eurojust.**

La Commissione aveva espresso questo auspicio nella comunicazione del 2000;

- **trasmettere queste informazioni al membro nazionale di uno Stato non informato ma coinvolto nei fatti.**

L'articolo 13, paragrafo 2, che contempla questa funzione, dovrebbe essere modificato in modo da includere lo Stato non informato ma coinvolto nei fatti;

- **ricevere dalle autorità giudiziarie nazionali tutte le sentenze riguardanti cause transnazionali di riciclaggio del denaro, criminalità organizzata e tratta degli esseri umani, in aggiunta ai casi di terrorismo, nella misura in cui sia necessario all'assolvimento delle funzioni di Eurojust.**

La trasmissione di queste informazioni è già contemplata all'articolo 6, lettera a), punto v), che occorre esplicitare.

Per tutte le funzioni su elencate, le richieste di informazioni inoltrate dai membri nazionali non dovrebbero rimanere inevase. Sarebbe opportuno che il membro nazionale dello Stato interessato non si veda rifiutare le informazioni richieste per motivi di segretezza dell'indagine giudiziaria. Il livello di tutela dei dati personali garantito dagli articoli da 14 a 25 della decisione è già sufficiente.

Nel lungo periodo, la Commissione esaminerà le possibilità di una nuova base giuridica e valuterà inoltre come potenziare significativamente i poteri dei membri nazionali, con particolare riguardo ad un loro maggiore coinvolgimento nei seguenti ambiti:

- promozione dell'azione penale, soprattutto nei casi di reato contro gli interessi finanziari dell'Unione;
- istituzione e partecipazione ad una squadra investigativa comune;
- adozione di specifici provvedimenti investigativi.

1.2. I poteri del collegio

Oltre a godere degli stessi poteri attribuiti ai membri nazionali, il collegio assolve ad una serie di compiti specifici.

L'introduzione, su richiesta degli Stati membri, di nuove pratiche nel *Case Management System*¹⁹ è una tappa importante nel processo di raccolta e di trasmissione delle informazioni.

¹⁹ Nel 2004, nell'ambito di un programma AGIS (EPOC), Eurojust ha messo a punto un sistema automatico di elaborazione dati (CMS), che continua ad essere sviluppato tramite lo stesso programma. La fase attuale prevede soluzioni tecniche per stabilire connessioni sicure con gli Stati membri.

Nel decidere di accogliere una pratica, il collegio definisce la sua politica penale e l'orientamento che intende darvi.

Al pari dei membri nazionali, il collegio è competente a statuire in merito ai conflitti di giurisdizione (articolo 7, lettera a), punto ii)) e nel caso di mandati d'arresto concomitanti²⁰. Sebbene le poche decisioni finora adottate siano state tutte accettate, le decisioni del collegio non sono giuridicamente vincolanti per gli Stati membri.

Per spiegare il ricorso limitato all'articolo 7, bisogna considerare che, in alcuni casi, gli Stati membri non hanno ritenuto necessario adire il collegio mentre, in altri, sono riusciti a risolvere le loro eventuali controversie senza ricorrere all'organo. Spesso gli Stati membri non colgono la portata reale del caso perché le informazioni non sono state raggruppate a livello europeo, sebbene ormai la registrazione dei dati nella banca Eurojust è non solo possibile ma anche incoraggiata.

Per quanto riguarda le squadre investigative comuni, il collegio svolge un ruolo limitato in quanto Eurojust viene coinvolto solo di rado dagli Stati membri nel processo di istituzione e di controllo delle medesime. Fino ad oggi, Eurojust ha partecipato a solo tre delle 18 squadre istituite²¹.

La scarsa associazione del collegio alle pratiche operative è spiegata dal fatto che il collegio si astiene dall'avviare operazioni in prima istanza e viene consultato solo quando gli Stati membri non sono d'accordo su come procedere. Tuttavia se Eurojust disponesse di maggiori informazioni, il collegio potrebbe assolvere ai compiti attribuitigli dalla decisione, non solo con riferimento alle funzioni di cui all'articolo 7 ma anche in tutti gli altri casi in cui viene interpellato.

Proposte

Anche il collegio dovrebbe disporre di maggiori poteri. Se le azioni di coordinamento e di gestione dell'assistenza in materia penale sono essenzialmente di competenza dei membri nazionali, il collegio potrebbe trasformarsi in un'arena per la risoluzione dei conflitti tra gli Stati membri. Sarebbe opportuno che il collegio svolgesse un ruolo di mediazione più esteso al fine di prevenire i conflitti di competenza tra gli Stati membri e di contribuire alla loro risoluzione.

Nel lungo periodo, la Commissione esaminerà le possibilità di una nuova base giuridica e valuterà inoltre le condizioni e le modalità che consentano al collegio di:

- risolvere i conflitti di competenza tra gli Stati membri e le controversie in materia di applicazione degli strumenti di riconoscimento reciproco;
- avviare indagini e proporre azioni penali in uno Stato membro e essere coinvolto in specifici provvedimenti investigativi;
- avviare un'indagine penale a livello europeo, soprattutto nei casi di reato contro gli interessi finanziari dell'Unione.

²⁰ Articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo, GU L 190 del 18.7.2002.

²¹ Dato al 15 maggio 2007. Le squadre sono state istituite tra ES, FR, BE, NL, UK, DE, SK.

1.3. Modifiche strutturali di Eurojust

Occorre modificare l'articolo 29, paragrafo 1, in modo che il direttore amministrativo non sia più nominato dal collegio all'unanimità ma alla maggioranza dei 2/3. L'articolo 29, paragrafo 1, dovrebbe inoltre contemplare la presenza di un rappresentante della Commissione nel comitato di selezione.

2. Eurojust e gli altri attori della cooperazione giudiziaria penale

Occorre esplicitare e semplificare i rapporti tra Eurojust e i suoi partner.

2.1. I rapporti con la RGE e con i magistrati di collegamento

2.1.1. La RGE

Grazie ad una struttura orizzontale e flessibile, la RGE ha agevolato la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri. Si tratta di uno strumento prezioso, specie se si pensa al sito internet sui sistemi giudiziari europei.

Tuttavia, le differenze organizzative della rete all'interno degli Stati membri, le complicazioni linguistiche, le difficoltà giuridiche legate alla cooperazione internazionale e le ricorrenti interferenze con le competenze di Eurojust ne rendono necessario il riordino.

Al fine di potenziare e ottimizzare la cooperazione tra Eurojust e la RGE, la Commissione ha previsto la seguente struttura.

Il punto di contatto nazionale previsto dall'azione comune funge al tempo stesso da corrispondente nazionale del membro nazionale di Eurojust nel suo paese, come dispone l'articolo 12 della decisione. Di stanza sul territorio nazionale, il corrispondente nazionale lavora nella squadra del membro nazionale di Eurojust: con le autorità giudiziarie nazionali, gestisce i diversi punti di contatto presenti sul territorio nazionale e fa da riferimento per la politica di comunicazione di Eurojust sul territorio nazionale; fa da tramite per tutti gli scambi tra i punti di contatto e il segretariato della RGE ed è incaricato di aiutare gli altri punti di contatto sul suo territorio nei casi di difficoltà; è il contatto privilegiato del membro nazionale di Eurojust sul territorio nazionale, senza che venga messa in discussione la regola della comunicazione diretta tra il membro nazionale e le autorità giudiziarie competenti del suo paese, fattore cruciale ai fini dell'efficacia. Questa struttura, già presente in alcuni paesi, si è rivelata efficace; la Commissione auspica pertanto che essa si estenda a tutti i paesi.

A tal fine, è necessario modificare l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 12, della decisione. Il coordinatore nazionale sarà incaricato di trasmettere sistematicamente al membro nazionale di Eurojust i casi multilaterali di cui è a conoscenza e i casi bilaterali complessi per i quali i punti di contatto non sono riusciti a trovare una soluzione adeguata in tempi brevi. Egli dovrà inoltre provvedere a trasmettere quanto prima al membro nazionale, con il quale lavora in squadra, tutti i casi di competenza di Eurojust.

La Commissione ritiene che Eurojust potrebbe ospitare, oltre al segretariato della RGE, i segretariati delle reti operative a carattere giudiziario, quali la rete dei punti di contatto sul terrorismo, la rete CARIN e la rete sul genocidio²².

2.1.2. I magistrati di collegamento

²² Istituita con decisione del Consiglio del 13.6.2002, GU L 167 del 26.6.2002.

La nomina, da parte degli Stati membri, di magistrati di collegamento intesa a migliorare la cooperazione bilaterale conosce sorti alterne a seconda degli Stati. Questo strumento di cooperazione riconosciuto da un'azione comune del 1996²³ è soggetto in ogni Stato membro²⁴ ad un utilizzo diverso. Si tratta di una pratica che, seppur minoritaria²⁵, contribuisce in modo utile alla cooperazione giudiziaria internazionale. In futuro, Eurojust potrebbe designare direttamente i magistrati di collegamento per alcuni paesi terzi al fine di agevolare la cooperazione tra questi e gli Stati membri. Questi magistrati svolgerebbero funzioni equivalenti a quelle dei loro omologhi norvegesi e statunitensi attualmente in funzione presso Eurojust.

2.2. Una cooperazione più approfondita con Europol

Dalla firma di un accordo di cooperazione²⁶, i contatti tra Eurojust e Europol sono andati costantemente migliorando. È degna di nota la qualità del lavoro da loro svolto nell'organizzazione di riunioni di esperti in materia di squadre investigative comuni²⁷. Il 7 giugno 2007, è stato siglato un memorandum d'intesa per la creazione di una rete di comunicazione sicura, che consentirà di intensificare lo scambio di informazioni tra Eurojust e Europol.

Con l'entrata in vigore, il 18 aprile 2007, del protocollo del 27 novembre 2003 che modifica la convenzione Europol²⁸, sarà agevolato l'accesso agli archivi di analisi di Europol e verrà potenziata la partecipazione alle analisi stesse.

La cooperazione tra Eurojust e i diversi uffici di collegamento nazionali di Europol è ancora irregolare. I contatti vanno potenziati in modo sistematico e bisogna ottimizzare lo scambio di informazioni con gli uffici.

Il potenziamento della cooperazione Eurojust-Europol non necessita una modifica dell'articolo 26 dato che le disposizioni sulla protezione dei dati consentono a Eurojust di scambiare informazioni in modo soddisfacente.

2.3. Una cooperazione più approfondita con la Commissione (OLAF)

La cooperazione tra Eurojust e l'OLAF²⁹ si è concretizzata in seguito alla sigla di un memorandum d'intesa³⁰ che dovrebbe essere modificato da un accordo di cooperazione. I settori di competenza di Eurojust e dell'OLAF sono complementari³¹. Lo scambio di informazioni, sia operativo che strategico, è fondamentale al fine di attivare le potenziali sinergie tra l'OLAF, servizio di investigazione specializzato nelle frodi comunitarie, e Eurojust, specializzato nella cooperazione giudiziaria. In tal senso, la Commissione ritiene necessario che la decisione contempli disposizioni per uno scambio regolare di informazioni

²³ Azione comune (96/277/GAI) del 22 aprile 1996, GU L 105 del 27.4.1996.

²⁴ Ad esempio, in Francia si contano 11 magistrati di collegamento mentre altri Stati ne sono sprovvisti.

²⁵ DE, EE, ES, FR, IT, NL, FI, UK.

²⁶ 9 giugno 2004.

²⁷ Relazione annuale Eurojust 2006, pag. 17.

²⁸ Atto del Consiglio, del 27 novembre 2003, GU C 2 del 6.1.2004, pag. 1.

²⁹ Istituito con decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28.4.1999, GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.

³⁰ Firmato il 14.4.2003, non pubblicato.

³¹ Gli obiettivi e le funzioni dell'OLAF sono definiti dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Consiglio, GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1 e dal regolamento (EURATOM) n. 1074/1999 del Consiglio, GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.

in una fase abbastanza precoce. Norme compatibili in materia di protezione dei dati dovrebbero contribuire ad approfondire la cooperazione.

Occorrerebbe inoltre provvedere a nominare punti di contatto e istituire incontri regolari per lo scambio di informazioni e per la formazione.

2.4. Una cooperazione più approfondita con Frontex

La protezione delle frontiere esterne dell'Unione, siano esse terrestri o marittime, è rilevante per contrastare non solo l'immigrazione illegale ma anche la criminalità organizzata (si pensi al narcotraffico o alla tratta degli esseri umani).

In assenza di impedimenti giuridici, è auspicabile la sigla di un accordo di cooperazione tra Frontex e Eurojust.

2.5. La cooperazione con i paesi terzi

Eurojust cura i contatti con i paesi terzi al fine di agevolare e intensificare la cooperazione tra le autorità giudiziarie.

In forza dell'articolo 27, Eurojust ha concluso accordi di cooperazione³² per lo scambio di informazioni e dati personali nell'ambito di pratiche operative e per la partecipazione alle riunioni di coordinamento. Detti accordi si sono concretizzati con il distacco, presso Eurojust, di magistrati di collegamento delle procure norvegesi e statunitensi. Accordi di cooperazione vengono attualmente negoziati con altri paesi terzi³³. Ove non sia possibile negoziare accordi di cooperazione, Eurojust cerca di creare una rete di punti di contatto, soprattutto nel Mediterraneo³⁴ e con la rete IBER-RED.

Conclusioni

L'introduzione di queste misure, apportando le dovute modifiche alla decisione, permetterebbe a Eurojust di mettere a frutto le sue capacità di cooperazione e di affermarsi ulteriormente come attore centrale nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo in Europa.

È opportuno che Eurojust si trasformi in una struttura più solida, riconosciuta da tutti gli Stati membri, i quali sono chiamati a conferire maggiori attribuzioni ai membri nazionali e al collegio tramite il recepimento integrale della decisione e rafforzando i poteri loro riconosciuti. È in questo modo che sarà possibile realizzare progressi nella lotta contro la criminalità transfrontaliera e la creazione di un vero spazio di giustizia, libertà e sicurezza in Europa.

³² NO, IS e US al 15 giugno 2007.

³³ Svizzera, Croazia, Russia e Ucraina, al 15 giugno 2007.

³⁴ DZ, MA, TN, JO, EG.

Recepimento della decisione Eurojust e status dei membri nazionali

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK
Recepimento della decisione Eurojust	sì				sì				sì	sì	sì		sì		sì				sì					sì			
Recepimento in corso			X			X		X													X				X		
Decisione amministrativa											X					X					X						
Nessuna decisione		X	X	X		X	X	X						X			X	X		X			X		X	X	X
Status membro nazionale	P	P	P	P	P/G	P	P	P/G	P/G	P	P/G	P	P	P	P/G	P	P	P	P/G	P	P	P	P	P/G	P/F	P	P
Durata del mandato	5R	3	3R	U	3R	4R	3R	3R	3R	3R	4R	2R	5R	3	4R	3R	U	U	1R	U	3R	3R	4R	4R	2R	U	U

P: pubblico ministero G: giudice F: funzionario di polizia

Numero +R : mandato rinnovabile U: durata indefinita

I poteri dei membri nazionali di Eurojust: articolo 6

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	
Chiedere allo Stato membro di avviare un'indagine o l'azione penale per fatti precisi	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Accettare una decisione Eurojust in merito ad un conflitto di giurisdizione o a azioni penali	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	sì	no	no	no	no	no	sì	no	sì	no	no	no
Realizzare un coordinamento	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Chiedere l'istituzione di una squadra investigativa comune e intervenire in merito	sì	sì	sì	sì	sì	no	no	no	sì	sì	no	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	no	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	
Comunicarle	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 06.07.2004
COM(2004)457 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Sul recepimento, dal punto di vista legislativo, della decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità

{SEC(2004)884}

1. INTRODUZIONE

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Nizza, il Consiglio incoraggia la cooperazione tramite Eurojust, in particolare mettendolo in condizione di contribuire al buon coordinamento tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili dell'azione penale. Eurojust è un elemento essenziale dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articolo 29 TUE).

Eurojust è stato istituito quale organo dell'Unione europea dalla decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002¹ (di seguito: "la decisione Eurojust") allo scopo di stimolare e migliorare il coordinamento delle indagini e delle azioni penali negli Stati membri, di migliorare la cooperazione tra le autorità competenti e di assisterle altrimenti.

La decisione Eurojust in quanto tale non ha come obiettivo il ravvicinamento delle legislazioni nazionali – diversamente da una decisione quadro ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea (TUE). Tuttavia, potrebbe essere necessario per alcuni Stati membri modificare il loro diritto nazionale per renderlo conforme alla decisione. Ai sensi dell'articolo 42 della decisione Eurojust ciò avrebbe dovuto essere fatto "quanto prima e in ogni caso entro il 6 settembre 2003".

Sia il Consiglio europeo che il Consiglio hanno, a più riprese, ricordato il ruolo importante svolto da Eurojust nella lotta al terrorismo. Prova ne è la decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002, che designa i corrispondenti nazionali Eurojust per le questioni legate al terrorismo.²

A seguito degli attacchi terroristici dell'11 marzo 2004 in Spagna, il Consiglio europeo del 25 marzo 2004 ha nuovamente sottolineato il ruolo cruciale di Eurojust nella sua dichiarazione sulla lotta al terrorismo. Esso ha sollecitato gli Stati membri a prendere ogni misura necessaria per attuare pienamente la decisione Eurojust entro giugno 2004 e li ha esortati "ad assicurare che gli attuali organi dell'UE, segnatamente l'Europol e l'Eurojust, siano utilizzati in modo ottimale e con la massima efficienza al fine di promuovere la cooperazione nella lotta contro il terrorismo" e a far sì che Eurojust "sia utilizzata al massimo grado" per questo scopo.³ A parte lo specifico settore della lotta al terrorismo, Eurojust apporta altresì un sostegno essenziale all'applicazione di numerosi strumenti europei di cooperazione giudiziaria, come dimostra in particolare l'articolo 16 della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo.⁴

¹ GUL 63, del 6.3.2002, pag. 1.

² GUL 16, del 22.1.2003, pag. 68.

³ Documento del Consiglio 7906/04 JAI 100 etc., pagg. 4 e ss., 16.

⁴ GUL 190, del 18.7.2002, pag. 1.

Dagli articoli 41 e 42 della decisione Eurojust deriva che non vi è alcuna norma generale applicabile a tutti gli Stati membri che stabilisca quali disposizioni debbano essere recepite dalla legislazione nazionale, in quale modo e in quale misura. Spetta agli Stati membri esaminare il loro diritto nazionale per identificare gli eventuali problemi di applicazione e prendere le misure necessarie. Può darsi che alcuni debbano adottare una legislazione specifica su Eurojust, mentre per altri potrebbe essere sufficiente adeguare alcune disposizioni della loro normativa sulla cooperazione giudiziaria e/o sulla protezione dei dati, oppure non assumere alcuna misura legislativa.

Adottando la decisione Eurojust, il Consiglio ha ritenuto, in via di principio, che le misure necessarie per la sua effettiva applicazione avrebbero dovuto essere adottate immediatamente. Ciò risulta evidente dal contesto sopra citato, in particolare dalle conclusioni del Consiglio sugli eventi dell'11 settembre 2001, secondo le quali Eurojust avrebbe dovuto "diventare operativa all'inizio del 2002".

Una tale interpretazione deriva altresì chiaramente dal dettato degli articoli 42 e 41, paragrafo 2, della decisione: in via di eccezione, l'articolo 41, paragrafo 2, consentiva agli Stati membri temporaneamente di sospendere l'applicazione di alcune disposizioni fino al 6 settembre 2003 al più tardi, emettendo una dichiarazione di incompatibilità fra la legge nazionale e la decisione Eurojust. In mancanza di tale dichiarazione, la decisione Eurojust avrebbe dovuto essere applicata dalla sua entrata in vigore, vale a dire dal 6 marzo 2002. Di conseguenza, uno Stato membro che non abbia emesso la dichiarazione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, della decisione, ma, nonostante ciò, abbia mantenuto disposizioni legislative incompatibili, violerebbe sia la decisione che il trattato sull'Unione europea dal 6 marzo 2002.

Le dichiarazioni di cui all'articolo 41, paragrafo 2 della decisione Eurojust sono, pertanto, un indice importante della necessità di uno Stato membro di adeguare la sua legislazione nazionale, sebbene il fatto che uno Stato membro non abbia emesso una tale dichiarazione non consenta di ritenere che non vi sia bisogno di misure legislative. Del resto, non tutti gli Stati membri che avevano necessità di rendere conforme il loro diritto nazionale alla decisione Eurojust hanno emesso la relativa dichiarazione.

2. SCOPO DELLA RELAZIONE E METODO DI VALUTAZIONE

Sebbene non vi fosse tenuta, la Commissione ha deciso di pubblicare una relazione sul recepimento della decisione, dal momento che un numero considerevole di Stati membri necessita di adeguare le disposizioni del diritto nazionale e tenuto conto del ruolo essenziale di Eurojust in materia di giustizia penale, sia all'interno dell'Unione europea, sia in termini di cooperazione giudiziaria con i paesi terzi.

Nel giugno 2003, la Commissione ha chiesto agli Stati membri di fornire le necessarie informazioni. Nel dicembre 2003 sono state inviate lettere di sollecito. La maggior parte degli Stati membri, anche se purtroppo non tutti, ha riscontrato le lettere. La valutazione è principalmente basata su queste lettere e sulle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2. Inoltre, la Commissione ha tenuto conto dei dati informali raccolti dal Ministero italiano della Giustizia, che aveva inviato un questionario agli Stati membri nell'ambito di un progetto finanziato dal programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS).⁵

Pertanto, la Commissione può supporre che siano necessarie misure legislative soltanto quando le autorità responsabili di uno Stato membro lo abbiano dichiarato, a meno che non esistano indicazioni lampanti di tale necessità. Tuttavia, l'adozione di una legislazione nazionale specifica (primaria e/o secondaria) può essere comunque auspicabile nell'interesse della trasparenza e della certezza del diritto, dal momento che Eurojust ha bisogno, per funzionare, di norme precise ed univoche.

In base alle informazioni disponibili, tre Stati membri, (Austria, Germania, Francia) hanno adottato una normativa specifica su Eurojust successivamente alla scadenza del termine per il recepimento di cui all'articolo 42 della decisione.⁶ La relazione tiene conto delle risposte degli Stati membri o di altre informazioni comunque in possesso della Commissione alla data del 31 marzo 2004. Ovviamente, la relazione non esamina la situazione nei nuovi Stati membri.

3. CONCLUSIONI

Lo stato dell'attuazione della decisione Eurojust è lungi dall'essere soddisfacente. Entro la data di scadenza (settembre 2003), solo uno Stato membro (Portogallo) ha adottato la normativa completa per conformarsi alla decisione Eurojust. Sebbene in aprile 2004, altri tre Stati membri abbiano adottato le relative legislazioni (Austria, Germania, Francia), in cinque Stati membri non vi è ancora la normativa di attuazione necessaria ai sensi del loro diritto nazionale (Belgio, Grecia, Spagna, Italia, Lussemburgo). Almeno in uno di questi, il governo non ha nemmeno presentato un progetto di legge al Parlamento nazionale al momento della stesura della relazione (marzo/aprile 2004). Poiché la Finlandia ha attuato soltanto una parte della decisione, nel complesso sei Stati membri devono ancora conformare il loro diritto nazionale alla decisione. Considerato il ruolo centrale e la grande importanza di Eurojust sia nella lotta al terrorismo sia, in generale, nella cooperazione in materia penale, e le diverse dichiarazioni del Consiglio europeo e del Consiglio, ciò è deludente.

⁵ Progetto n. 189/2003 ("Poteri dei membri nazionali di Eurojust") del programma AGIS, istituito con decisione del Consiglio del 22.7.2002, GU L 203, dell'1.8.2002, pag. 5.

⁶ Alla fine di marzo 2004, la Germania ha informato la Commissione che era stato raggiunto un accordo politico sul suo diritto nazionale dal comitato di conciliazione dei due rami del Parlamento (si veda il comunicato stampa n. 52/2004 del Bundesrat del 31.3.2004). Pertanto, sebbene la normativa tedesca non fosse stata al tempo ancora formalmente adottata, il suo contenuto è stato tenuto in considerazione nella presente relazione.

I rimanenti Stati membri hanno ritenuto di non dover modificare il loro diritto nazionale. La Commissione non ha motivo di mettere in dubbio tali conclusioni, sebbene il lungo lasso di tempo di cui gli Stati membri hanno avuto bisogno per valutare se ci fosse o meno necessità di un intervento legislativo dimostra che la situazione giuridica non è sempre completamente chiara. Inoltre, il buon funzionamento di Eurojust e la sua cooperazione con le autorità nazionali possono essere raggiunte solo attraverso norme trasparenti e precise che garantiscano la certezza del diritto. Anche quando un intervento legislativo non è indispensabile, potrebbe essere dunque preferibile disporre di orientamenti o circolari che chiariscano alcuni aspetti fondamentali. Tuttavia, solo uno Stato membro (Svezia) ha comunicato un atto simile alla Commissione, un decreto del Procuratore generale. Su tali basi, è arduo ottenere un quadro generale e procedere ad un'analisi approfondita. L'esperienza mostrerà se le norme in vigore negli Stati membri saranno sufficienti a dare pieno effetto alla decisione Eurojust e a rendere quest'ultimo uno strumento efficace ed efficiente.

Una questione cruciale, che dovrà essere esaminata in dettaglio in futuro, è lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti e Eurojust. Come sottolineato sopra, è attualmente non completamente chiaro se le misure decise sino ad ora dagli Stati membri saranno sufficienti a garantire che i membri nazionali di Eurojust ricevano tutte le informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni e responsabilità. Le informazioni dovrebbero circolare liberamente e, in casi urgenti, con la necessaria rapidità. Pertanto, la Commissione desidera attirare l'attenzione degli Stati membri in particolare sull'attuazione degli articoli 9, paragrafo 4 e 13 paragrafo 1 della decisione sull'accesso dei membri nazionali alle informazioni sulle indagini e sulle azioni penali in corso.

La Commissione incoraggia altresì gli Stati membri a conferire, al loro membro nazionale di Eurojust, i poteri giudiziari e/o di indagine abitualmente prerogativa di un pubblico ministero, di un giudice o di un ufficiale di polizia con competenza equivalente ai sensi del diritto nazionale. Sebbene l'articolo 9, paragrafo 3 devolva l'esatta portata di questi poteri alla determinazione degli Stati membri (a parte la questione dell'accesso all'informazione), essi dovrebbero essere di natura tale da consentire a Eurojust di assolvere i suoi compiti e di raggiungere gli obiettivi della decisione. Una disparità eccessiva o una mancanza di coerenza tra i poteri dei membri nazionali potrebbe nuocere all'efficacia e alla credibilità di Eurojust e danneggiare la sua cooperazione con le autorità nazionali. Converrebbe pertanto prestare ulteriore attenzione alla questione della consistenza e compatibilità dei poteri dei membri nazionali.

Dal 1° maggio 2004, i nuovi Stati membri sono altresì obbligati ad adottare tutte le misure necessarie per attuare la decisione Eurojust. La Commissione valuterà se pubblicare una relazione di controllo successiva che includa i nuovi Stati membri. In base alle precedenti considerazioni, la Commissione invita tutti gli Stati membri a garantire un rapido e completo recepimento della decisione Eurojust e ad informarla di ogni misura adottata, in particolare relativamente alle questioni sopra ricordate.



Relazione annuale 2007



INDICE

PREMESSA	5
1 SINTESI E CONCLUSIONI	9
Attività operative	9
Relazioni esterne	10
Affari interni	11
2 ATTIVITÀ OPERATIV	13
Statistiche sulle attività operativ	13
Richieste formali ai sensi degli articoli 6 e 7 della decisione Eurojust	23
Notifica delle violazioni dei termini relativi al mandato d'arresto europeo	24
Squadre investigative comuni	24
Principali tipologie di reato	25
Terrorismo	26
Contraffazione	27
Traffico di stupefacenti	28
Tratta di esseri umani	29
Riciclaggio di denaro	30
Reati contro il patrimonio, contro il patrimonio pubblico e frode	31
Reati contro la vita, l'incolumità fisica o la libertà delle persone	32
Introduzione all'illustrazione dei casi	33
Caso 1 — Traffico di stupefacenti	33
Caso 2 — Traffico di stupefacenti — Consegna controllata	34
Caso 3 — Terrorismo	34
Caso 4 — Tratta di esseri umani	35
Caso 5 — Riciclaggio di denaro	35
Caso 6 — Frode	36
Caso 7 — Contraffazione	37
Caso 8 — Criminalità informatica	37
Caso 9 — Pornografia infantile	38
Caso 10 — Frode carosello in materia di IVA	39
Caso 11 — Mandato d'arresto europe	39
Caso 12 — Serial killer	40
Caso 13 — Rete di criminalità organizzata	40

3 AMMINISTRAZIONE	43
Sviluppi generali	43
Gestione del bilancio	44
Gestione del personale	45
Nuove funzionalità e infrastrutture	45
4 RELAZIONI ESTERN	47
Parlamento europeo, Consiglio e Commissione	47
Partner UE	47
Europol	47
Rete giudiziaria europea	48
Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)	48
Magistrati di collegamento	49
Reti UE	49
Rete sul genocidio	49
Rete europea di formazione giudiziaria	50
Altre reti	50
Rete CARIN	50
Rete sulla criminalità informatica	50
Organizzazioni e organismi internazionali	51
Associazione internazionale dei procuratori	51
Corte penale internazionale	51
IberRed	51
Eurogiustizia	51
Paesi Terzi	52
Punti di contatto	52
Accordi di cooperazion	52
Altri Paesi terzi	54
5 SEGUITO DATO ALLE CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO	55
6 OBIETTIVI STRATEGICI E PROSPETTIVE FUTURE	61
Obiettivi e risultati del 2007	61
Obiettivi per il periodo 2008 — 2009	63
Seminario di Lisbona: «Eurojust — Navigating the Way Forward»	63
7 MISSIONE, COMPITI E STRUTTURA DI EUROJUST	67
Missione e compiti	67
Struttura	69
Accesso pubblico ai documenti di Eurojust	70
8 ALLEGATO	72



PREMESSA

La sesta relazione annuale di Eurojust contiene informazioni sulle attività svolte nel 2007, un anno che ha segnato una svolta significativa nell'evoluzione di Eurojust e coincide con il quinto anniversario dalla sua istituzione.

Dal 2002 sono stati registrati costanti progressi nell'ambito delle attività operative, sia all'interno dell'organizzazione (per esempio nella gestione e nella tecnologia delle informazioni) sia nei suoi rapporti con le autorità nazionali e i Paesi terzi e nel rafforzamento della cooperazione con altri organismi comunitari. Gli sviluppi compiuti hanno permesso ad Eurojust di offrire un sostegno più efficace alle autorità nazionali, di migliorare i rapporti di collaborazione e di promuovere le attività di coordinamento.

Sono lieto di annunciare che nel 2007 il numero di casi sottoposti al collegio è stato superiore a 1 000, raggiungendo quota 1 085. Ciò indica un aumento del 41% rispetto al 2006 e rappresenta una tappa decisiva nella storia dell'organizzazione.

A distanza di cinque anni dalla sua fondazione, è giunto il momento di valutare il recepimento della decisione che ha istituito Eurojust. Il Consiglio, nelle conclusioni relative alla relazione annuale del 2006, ha posto in evidenza la necessità di svolgere una valutazione intermedia dell'efficienza di Eurojust e delle sue potenzialità non sfruttate. Il seminario di Lisbona, organizzato sotto il patrocinio della Presidenza portoghese del Consiglio dell'Unione europea e intitolato «Eurojust — Navigating the Way Forward», intendeva raggiungere quell'obiettivo. Nel 2007 Eurojust ha accolto con favore la comunicazione della Commissione sul futuro di Eurojust e della Rete giudiziaria europea (RGE).

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi stabiliti da Eurojust, sono stati individuati, nel corso del seminario di Lisbona, tre principali settori di attività inerenti ai poteri dei membri nazionali, al miglioramento dello scambio di informazioni tra i membri e le loro autorità nazionali e al perfezionamento dei rapporti tra i corrispondenti nazionali di Eurojust e i punti di contatto della RGE. Per questo guardiamo con particolare interesse alle discussioni sulle proposte legislative volte a rafforzare Eurojust e la RGE che si svolgeranno nel 2008.

La nostra organizzazione deve affrontare nuove sfide legate alla lotta contro la criminalità transnazionale. Per tale motivo, nell'occuparsi di casi gravi e complessi, essa sta incentivando lo sviluppo delle proprie capacità. Nel 2007 sono stati compiuti progressi notevoli; tuttavia, esistono ancora possibilità di miglioramento.

Desidero cogliere questa occasione per sottolineare, da un lato, la necessità di nominare, per tutti i membri nazionali, degli assistenti con funzione di sostituti e, dall'altro, il valore aggiunto

degli esperti nazionali distaccati per gli uffici nazionali. Nella fase di valutazione delle attività e del carico di lavoro degli uffici nazionali le autorità nazionali degli Stati membri devono tenere presente che è necessaria un'assistenza supplementare.

Quest'anno il collegio ha subito numerosi cambiamenti. Abbiamo accolto due nuovi membri nazionali, Elena Dinu per la Romania e Mariana Lilova per la Bulgaria, nonché il Magistrato di collegamento per gli Stati Uniti, Mary Ruppert, che sfortunatamente è stata costretta a lasciare l'incarico in estate. È stata sostituita temporaneamente da Mary Lee Warren. All'inizio del 2007 Kim Sundet è entrata a far parte dell'Eurojust nelle vesti di nuovo Magistrato di collegamento per la Norvegia sostituendo Knut H. Kallerud. Ci siamo inoltre accomiati da diversi membri nazionali che, in alcuni casi, hanno lavorato presso Eurojust fin dalla sua istituzione. A nome della nostra organizzazione, desidero ringraziarli per il sostegno e l'impegno profuso affinché Eurojust guadagnasse stima e solidità. Auguro a tutti loro di adempiere con successo ai nuovi incarichi e di trascorrere con serenità gli anni del pensionamento.

Il collegio ha accolto inoltre sei nuovi membri nazionali: Carlos Zeyen (Lussemburgo), Ursula Koller (Austria), Ola Laurell (Svezia), Ladislav Hamran (Repubblica slovacca), Arend Vast (Paesi Bassi) e Hubert Michael Grotz (Germania).


Il 2007 è stato un anno straordinario poiché sono state indette le elezioni per la nomina del nuovo presidente e dei vicepresidenti del collegio. Il 13 settembre 2007 il collegio ha eletto Raivo Sepp, mentre l'11 dicembre 2007 Michèle Coninx è stata eletta vicepresidente. Il 6 novembre 2007 è stata decretata la mia nomina a presidente. L'incarico inizierà il 12 novembre dopo aver assolto la funzione di vicepresidente dall'11 febbraio 2007. Il direttore amministrativo, Ernst Merz, è stato rinominato il 19 luglio 2007.

In conclusione, desidero ringraziare il nostro ex presidente, Michael G. Kennedy, con il quale ho avuto il piacere di lavorare per tanti anni, per il suo impegno e il contributo offerto al conseguimento dei risultati straordinari di Eurojust da quando è stato eletto nel 2002. L'assunzione dell'incarico di Presidente, in un momento così decisivo per Eurojust, costituisce nel contempo una sfida e motivo di soddisfazione.



JOSÉ LUÍS LOPES DA MOTA
Presidente del collegio
Gennaio 2008


A handwritten signature in black ink, which appears to read 'J. Lopes da Mota', written in a cursive style.



Michael Kennedy, ex presidente, e José Luís Lopes da Mota, attuale presidente.



Franco Frattini, vicepresidente della Commissione europea, in visita a Eurojust il 7 giugno 2007.



Il millesimo caso di Eurojust, registrato nel 2007.



Cerimonia di apertura del seminario «Eurojust — Navigating the Way Forward», Lisbona, 29 ottobre 2007.

1 SINTESI E CONCLUSIONI

Il presente capitolo offre una sintesi di tutti gli elementi principali sviluppati nella relazione annuale del 2007 ed è suddiviso in tre parti: Attività operative, Relazioni esterne e Affari interni.

Attività operative

- Il 2007 costituisce un'importante pietra miliare per Eurojust: il superamento storico della soglia di 1 000 casi gestiti da Eurojust in un anno.
- Il numero di casi trasmessi al collegio è aumentato considerevolmente. Nel 2007 sono stati sottoposti 1 085 nuovi casi. Ciò rappresenta un aumento di 314 casi (41 %) rispetto al 2006.
- Eurojust ha proseguito l'elaborazione di statistiche trasparenti, affidabili e dettagliate riguardo alla sua attività operativa.
- I casi sono sottoposti ad Eurojust per raggiungere gli obiettivi principali esposti nella decisione Eurojust. Nel 2007 sono stati sottoposti 263 casi per stimolare e migliorare il coordinamento delle indagini e delle azioni penali tra gli Stati membri; 688 casi sono stati trasmessi con lo scopo di migliorare la cooperazione e 815 casi avevano l'obiettivo di assistere altrimenti le autorità competenti degli Stati membri (cfr. Figura 5). È possibile che un caso sia stato sottoposto ad Eurojust per il raggiungimento di più obiettivi.
- Nel 2007 Eurojust ha organizzato o sostenuto l'organizzazione di 91 riunioni di coordinamento, 74 nei nostri uffici e 17 negli Stati membri. Cinquanta di tali riunioni erano multilaterali e hanno coinvolto fino a 30 Paesi, riunendo investigatori, Procuratori e giudici inquirenti provenienti dagli Stati membri dell'UE e da Paesi terzi per discutere problemi e stabilire azioni cooperative o di coordinamento da intraprendere in casi specifici.
- Per quanto concerne i casi sottoposti nel 2007, Eurojust ha registrato 49 tipi diversi di crimine. Come nel 2006, la percentuale più elevata riguardava il traffico di stupefacenti e i reati contro la proprietà, contro il patrimonio pubblico fra cui la frode. I casi relativi alla tratta di esseri umani e di riciclaggio di denaro sono aumentati in misura considerevole.
- Per la prima volta i Magistrati di collegamento dislocati presso Eurojust hanno potuto registrare i casi ricevuti dalle proprie autorità nazionali. Il Magistrato di collegamento per la Norvegia ha registrato 27 casi e ha organizzato una riunione di coordinamento.
- Anche il numero di casi che hanno coinvolto Paesi terzi è cresciuto sensibilmente rispetto al 2006, soprattutto per quanto riguarda la Norvegia, la Svizzera e in particolare gli Stati Uniti, dove il numero di casi è passato da 6 nel 2006 a 30 nel 2007. Sono aumentati inoltre i casi che hanno interessato il Liechtenstein, la Turchia, la Federazione russa e l'Ucraina.

- Il numero di casi gestiti da Eurojust in collaborazione con l'Europol è quasi quadruplicato, passando da 7 casi nel 2006 a 25 nel 2007.
- Sotto diversi aspetti le iniziative di Eurojust nell'ambito delle Squadre investigative comuni (JIT) hanno avuto esito positivo. Dalla conclusione dell'accordo quadro di partenariato con la Commissione europea, è in fase di esame la possibilità di ottenere cofinanziamenti per le JIT. La creazione di una JIT è stata presa in considerazione dai membri nazionali in 14 casi.
- La risposta alle minacce ed agli attacchi terroristici costituisce una priorità fondamentale per Eurojust. Con riferimento alla decisione del Consiglio del dicembre 2005, gli Stati membri sono incoraggiati a fornire maggiori informazioni ad Eurojust in questo importante ambito di intervento.
- Eurojust incita gli Stati membri a prendere in considerazione l'opportunità di nominare assistenti con funzione di sostituti ed esperti nazionali distaccati presso gli uffici nazionali e pone l'accento sul valore aggiunto di tale sostegno all'attività dell'organizzazione.
- Abbiamo riscontrato che le potenzialità di Eurojust devono essere ancora sfruttate appieno. A tal fine è necessario che la decisione Eurojust sia pienamente attuata nel diritto interno degli Stati membri e gli ostacoli che impediscono ad Eurojust di esercitare completamente i propri poteri siano rimossi.

Relazioni esterne

- La Rete giudiziaria europea (RGE) è il nostro partner principale in materia di cooperazione giudiziaria. La RGE ha realizzato notevoli progressi nell'ambito dei due principali strumenti d'informazione: l'*Atlas editor* e il *Compendium*. Tali strumenti faciliteranno la cooperazione tra le autorità nazionali nei casi gestiti da Eurojust.
- I rapporti stabiliti con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) si sono rafforzati, come dimostra la prima conferenza congiunta OLAF-Eurojust, tenutasi nel marzo 2007, cui hanno partecipato procuratori e ispettori fiscali e doganali. In quell'occasione sono state messe in evidenza la cooperazione e l'assistenza fornite dall'OLAF e da Eurojust per la lotta contro la frode a danno degli interessi finanziari delle Comunità Europee. Inoltre, entrambi gli organismi sono impegnati in regolari visite di scambio. La cooperazione è in continuo miglioramento grazie alle trattative tra i due organismi.
- Sono stati compiuti progressi per quanto riguarda la capacità di condividere informazioni con Europol attraverso la messa a punto di un collegamento sicuro per informazioni riservate. Ci auguriamo che nel primo trimestre del 2008 esso sia pienamente operativo. Il protocollo Danese che modifica la Convenzione Europol ha inoltre permesso ad Eurojust di collaborare in qualità di esperto a sei archivi di analisi (AWF).
- Eurojust ha firmato il 6 novembre 2007 un accordo di cooperazione con la Repubblica di Croazia ed è in attesa dell'entrata in vigore.
- Nell'aprile 2007 Eurojust ha sottoscritto una lettera d'intenti riguardante la cooperazione tra Eurojust e l'Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale per l'intensificazione dei contatti, l'esame dei settori di cooperazione e lo scambio di esperienze non operative.




- Alla fine del 2007 Eurojust disponeva di 31 punti di contatto provenienti da 23 Paesi all'interno e all'esterno dell'Europa.
- In seguito all'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione con gli USA, Eurojust ha accolto dal gennaio 2007 un Magistrato di collegamento americano.

Affari interni


- L'innovativo servizio di videoconferenza, di recente introduzione, rappresenta una tappa fondamentale nello sviluppo delle infrastrutture tecniche di Eurojust e si è dimostrato un valido strumento per le riunioni di coordinamento sia all'interno sia all'esterno dell'UE. Grazie alle nuove apparecchiature il presidente e il vicepresidente di Eurojust hanno potuto partecipare al vertice del G8 nell'aprile 2007.
- Nel 2007 Eurojust ha ultimato con successo un progetto pilota, vale a dire il collegamento sicuro tra Eurojust e la Repubblica slovacca, che sarà attuato nel 2008 per tutti gli Stati membri.
- Il collegamento di Eurojust al sistema di informazione Schengen (SIS), che consente ai membri nazionali di accedere a una copia delle informazioni pertinenti grazie ad uno strumento di ricerca sviluppato internamente, è stato avviato nel dicembre 2007.
- Nel maggio 2007 il collegio ha istituito ufficialmente un Comitato di sicurezza e ha adottato le norme in materia di sicurezza.
- Il sistema di gestione dei casi si è ulteriormente sviluppato nell'ambito del progetto E-POC III (European Pool against Organised Crime) per accentuare i miglioramenti richiesti dall'utente sviluppando al contempo funzionalità supplementari che permettano lo scambio di informazioni tra varie installazioni E-POC, tra cui quelle degli Stati membri.
- È stato potenziato il sostegno garantito alle attività operative dei Membri nazionali e del collegio grazie all'ampliamento del gruppo degli analisti e all'aggiunta di esperti nazionali distaccati.
- Per pianificare la futura crescita di Eurojust, nel 2007 è stato elaborato il primo piano pluriennale relativo alla politica del personale nel periodo 2007-2010. Alla fine dell'anno erano 131 i posti occupati.
- Cercare e pianificare una nuova sede per Eurojust resta un compito fondamentale. Infatti, ciò offrirebbe stabilità a un'organizzazione che è in continua crescita. Dato l'aumento del personale, nel 2007 la capacità dei locali attuali adibiti a uffici ha raggiunto il massimo e nel 2008 prenderà avvio l'utilizzo degli uffici satellite. Lo Stato ospitante si impegna attivamente e partecipa alla ricerca di nuovi locali entro il 2012 per rispondere alle necessità di Eurojust in termini di sicurezza e spazio.
- Eurojust ha ricevuto uno stanziamento di 18,4 milioni di euro e ha eseguito il 98,5 % dei suoi impegni. Il Parlamento europeo ha concesso il discarico al Direttore amministrativo per il 2005.



Cerimonia di firma e conferenza stampa alla presenza di Franco Frattini su un canale di comunicazione sicuro tra Eurojust ed Europol, 7 giugno 2007.




Primo accesso di Eurojust al Sistema d'informazione Schengen, 10 dicembre 2007.



2 ATTIVITÀ OPERATIVE

Statistiche sulle attività operative


Figura 1: Evoluzione dei casi 2002-2007



Nel 2007 i membri nazionali hanno registrato 1 085 casi. Ciò rappresenta un aumento del 41 % rispetto al 2006 (771 casi). I dati non mostrano soltanto una tendenza positiva, ma rivelano anche che gli Stati membri non sono mai stati così informati sulle attività e i servizi di Eurojust e sul valore aggiunto derivante dalla nostra partecipazione.

Vale la pena ricordare che 1 065 casi riguardano questioni operative, mentre solo 20 casi sono stati registrati perché richiedevano servizi di assistenza e perizia su argomenti generali riguardanti questioni giuridiche connesse a ciascun ordinamento oppure questioni giudiziarie o fatti concreti che non implicavano l'attività operativa del collegio.


Figura 2: Situazione attuale dei casi pendenti



Benché nel 2007 siano stati sottoposti ad Eurojust 1 085 casi, questo dato rappresenta soltanto una parte delle attività svolte dai membri nazionali. La Figura 2 (vedi sopra) fornisce una panoramica più accurata delle attività del collegio e indica il numero di casi ancora aperti o archiviati in tutti gli anni di attività di Eurojust.

Alla fine del 2007 erano ancora attivi 782 casi per il periodo 2003-2007.

Figura 3: Casi standard e complessi nel 2007




Nel 2006 Eurojust ha introdotto un nuovo sistema di classificazione che suddivide i casi in complessi o standard. Negli ultimi sei mesi del 2006, 270 casi sono stati classificati come standard mentre 91 sono stati considerati complessi. La categorizzazione dei casi è proseguita per tutto il 2007.

Dalla Figura 3 si evince che circa il 78 % dei casi sottoposti ad Eurojust richiede un intervento standard da parte dell'organizzazione, mentre per il restante 22 % Eurojust deve intervenire a un livello più alto che comprende il coordinamento delle attività.

La distinzione tra casi standard e complessi si basa sulla valutazione di fattori quali il numero di Paesi interessati e sulla natura dell'intervento di Eurojust, ad esempio sulla necessità di assicurare la cooperazione e/o il coordinamento per un determinato caso. Di conseguenza la differenziazione tra standard e complesso è in parte legata al numero di casi bilaterali o multilaterali e all'esigenza di organizzare il coordinamento e/o la cooperazione.

Figura 4: Casi bilaterali e multilaterali 2007



È importante segnalare che un caso bilaterale non è sempre un caso semplice. La partecipazione di Eurojust può essere fondamentale per migliorare la cooperazione o il coordinamento delle indagini o delle azioni penali tra due Paesi, e in questo caso l'assistenza fornita può essere complessa. A tale riguardo, l'azione congiunta di Eurojust nei casi bilaterali può essere tanto significativa quanto gli interventi nei casi multilaterali.

I grafici seguenti presentano con maggiore ricchezza di particolari l'analisi dei legami esistenti tra i casi multilaterali o bilaterali e gli obiettivi della partecipazione di Eurojust stabiliti all'articolo 3 della decisione istitutiva:

«1. Nell'ambito di indagini e azioni penali concernenti almeno due Stati membri e relative ai comportamenti criminali previsti dall'articolo 4 in ordine a forme gravi di criminalità, soprattutto se organizzata, gli obiettivi assegnati all'Eurojust sono i seguenti:

a) *stimolare e migliorare il coordinamento, tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, delle indagini e delle azioni penali tra gli stessi, tenendo conto di qualsiasi richiesta formulata da un'autorità competente di uno Stato membro e di qualsiasi informazione fornita da un organo competente in virtù di disposizioni adottate nell'ambito dei trattati;*


b) *migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare agevolando la prestazione dell'assistenza giudiziaria internazionale e l'esecuzione delle richieste di estradizione;cooperation*

c) *assistere altrimenti le autorità competenti degli Stati membri per migliorare l'efficacia delle loro indagini e azioni penali.*

2. Secondo le modalità previste dalla presente decisione e su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, l'Eurojust può fornire sostegno anche qualora le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato membro in questione e un paese terzo, se con tale paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, o se tale sostegno, in un caso particolare, rivesta un interesse essenziale

3. Secondo le modalità previste dalla presente decisione e su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro o della Commissione, l'Eurojust può fornire sostegno anche qualora le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato membro in questione e la Comunità.» [le sottolineature sono aggiunte]

Figura 5: Classificazione dei casi nel 2007 in base agli obiettivi (art. 3 della decisione Eurojust)



La Figura 5 mostra un'analisi del numero complessivo di casi nel 2007 per ciascun obiettivo specifico. Un caso potrebbe essere stato sottoposto ad Eurojust per raggiungere più di un obiettivo.

Figura 6: Casi multilaterali: obiettivi (art. 3 della decisione Eurojust)






Figura 7: Casi bilaterali: obiettivi (art. 3 della decisione Eurojust)




I due grafici precedenti si riferiscono al rapporto tra il numero di casi multilaterali (Figura 6) e di casi bilaterali (Figura 7) e gli obiettivi stabiliti dalla decisione di Eurojust.

Figura 8: Paesi richiedenti




Per quanto riguarda la partecipazione dei vari uffici nazionali alle attività operative di Eurojust, la Figura 8 indica il numero di volte in cui un ufficio nazionale ha preso l'iniziativa di registrare un caso.

Figura 9: Paesi destinatari della richiesta



La Figura 9 mostra il numero di volte in cui è stata chiesta assistenza a un ufficio nazionale.

Figura 10: Principali tipi di reati nel 2007




- A. Traffico di stupefacenti
- B. Traffico di immigrati clandestini
- C. Tratta di esseri umani
- D. Terrorismo e reati commessi o che possono essere commessi nell'ambito di attività terroristiche
- E. Reati contro la vita, l'incolumità fisica o la libertà delle persone (compreso l'omicidio volontario)
- F. Omicidio volontario
- G. Reati contro il patrimonio, contro il patrimonio pubblico e frode
- H. Truffa e frode
- I. Frode fiscale
- J. Frode IVA
- K. Falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi
- L. Riciclaggio di denaro e reati ad esso connessi
- M. Partecipazione a un'organizzazione criminale

Le fattispecie criminose trattate da Eurojust hanno seguito un andamento analogo a quello degli anni precedenti.

Nel 2007 Eurojust ha registrato 49 tipi diversi di fattispecie criminose. Se da un lato un caso può essere collegato a diverse altre tipologie di reato, dall'altro un membro nazionale può individuare, oltre al reato principale, reati secondari.

Nel 2007 in genere è aumentato, talvolta in modo significativo, il numero di casi trasmessi per tutti i tipi di fattispecie criminose, come la tratta di esseri umani e il riciclaggio di denaro. La percentuale più alta di fattispecie criminose trasmesse a Eurojust, tuttavia, continua ad essere rappresentata dal traffico di stupefacenti e dai reati contro il patrimonio, contro il patrimonio pubblico e la frode.

Figura 11: Riunioni di coordinamento 2005-2007



Rispetto al 2006 il numero di riunioni di coordinamento è rimasto invariato. Sono state organizzate o promosse da Eurojust 91 riunioni di coordinamento, di cui 74 hanno avuto luogo nei nostri uffici e 17 negli Stati membri. L'accresciuta capacità di taluni uffici nazionali, i contatti stabiliti nel corso degli anni e i successi registrati in precedenza nella gestione dei casi hanno consentito agli uffici nazionali di coordinare i casi senza dover organizzare una riunione ad hoc.

In occasione di una riunione di coordinamento sono stati sperimentati presso Eurojust i servizi di videoconferenza che hanno aperto nuovi canali di comunicazione con gli Stati membri (cfr. Capitolo 3).

La maggior parte delle riunioni di coordinamento (50) tenutesi nel 2007 era a carattere multilaterale e ha visto la partecipazione di minimo 3 e massimo 30 Paesi.

Figura 12: Paesi che hanno richiesto le riunioni di coordinamento nel 2007





Figura 13: Paesi ai quali è stato richiesto di partecipare a riunioni di coordinamento nel 2007



I casi per i quali è stato necessario organizzare riunioni di coordinamento riguardavano per lo più reati contro il patrimonio, contro il patrimonio pubblico e frode (30), il traffico di stupefacenti (24), il riciclaggio di denaro (17), reati contro la vita, l'incolumità fisica o la libertà delle persone (5), la tratta di esseri umani (5) e il terrorismo (4).

Per quanto concerne la partecipazione di Paesi terzi alle attività operative di Eurojust, in contrapposizione agli anni precedenti è aumentato notevolmente il numero di casi registrati dai membri nazionali in cui sono intervenuti Paesi terzi ed è diventata più necessaria la loro partecipazione alle riunioni di coordinamento. Nel 2007 Eurojust ha richiesto l'intervento di Paesi terzi in 188 occasioni. Nel 2005 e nel 2006 erano state presentate, rispettivamente, 60 e 117 richieste.

Tabella 1: Organismi europei e organizzazioni internazionali

	2005	2006	2007	Riunioni di coordinamento nel 2007
Europol	6	7	25	12
IberRed	1	1	0	
OLAF	6	2	4	1
Nazioni Unite	0	0	1	1
Interpol	0	0	1	0
Cooperazione doganale e di polizia nei Paesi ordici (PTN)	0	0	1	0
TOTALE	13	10	32	14

La Tabella 1 illustra altri organismi appartenenti all'Unione europea e altre organizzazioni internazionali che hanno partecipato alle riunioni di coordinamento e il cui intervento è stato richiesto nell'ambito dei casi operativi di Eurojust.

Richieste formali ai sensi degli articoli 6 e 7 della decisione Eurojust

Nel corso del 2007 sono state emesse tre raccomandazioni ai sensi dell'articolo 6, lettera a) della decisione istitutiva di Eurojust.

La prima raccomandazione, basata sull'articolo 6, lettera a), punto ii), si riferisce a un caso di frode. Il membro nazionale per il Portogallo ha proposto alle autorità portoghesi di riconoscere la loro posizione come la più idonea per avviare un'azione penale in un caso trasmesso dalle autorità francesi.

La seconda raccomandazione, basata sull'articolo 6, lettera a), punto i), riguarda un caso britannico di omicidio volontario, contraffazione e frode. Il membro nazionale spagnolo ha chiesto alle autorità spagnole di avviare le indagini o l'azione penale per fatti precisi.

La terza raccomandazione, anch'essa basata sull'articolo 6, lettera a), punto i), si riferisce a un caso spagnolo di pornografia infantile su Internet. Il membro nazionale portoghese ha chiesto alle autorità portoghesi di avviare un'indagine per fatti precisi.

Nel corso del 2007 il collegio ha gestito due casi ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto i) della decisione istitutiva di Eurojust

La prima raccomandazione, basata sull'articolo 7 e concordata dal collegio, riguarda un caso tedesco. Il collegio ha deciso di segnalare alle autorità francesi e spagnole che le autorità tedesche si trovavano nella posizione migliore per occuparsi di tutti i reati di cui era stato accusato un cittadino tedesco (cfr. Capitolo 2, Caso 12).

Il secondo caso si riferisce a una frode carosello relativa all'IVA, verificatasi nel Regno Unito, che ha coinvolto 18 Stati membri. Questo caso estremamente importante è stato accettato dal collegio a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto i) della decisione Eurojust. Al collegio sono stati conferiti tutti i poteri di cui all'articolo 7 della decisione istitutiva di Eurojust (cfr. Capitolo 2, Caso 10).

Notifica delle violazioni dei termini relativi al mandato d'arresto europeo

Nel 2007 i seguenti 9 Stati membri hanno segnalato ad Eurojust casi di violazione dei termini: Repubblica ceca (14); Irlanda (4); Ungheria (2); Portogallo (3); Svezia (3); Romania (2); Belgio (1); Spagna (1); Francia (1).

È poco probabile, tuttavia, che siano soltanto 9 su 27 gli Stati membri che hanno incontrato problemi nell'esecuzione dei mandati d'arresto europei (MAE) entro i termini stabiliti dalla decisione del Consiglio. Riteniamo pertanto che gli organi giudiziari della maggior parte degli Stati membri abbiano omesso di informare Eurojust in ottemperanza all'articolo 17, paragrafo 7 della decisione quadro concernente il MAE. In futuro Eurojust incoraggia tutte le autorità giudiziarie a informare su eventuali casi di violazione delle scadenze.

Squadre investigative comuni

Le statistiche mostrano che le iniziative degli ultimi anni volte a promuovere la costituzione di squadre investigative comuni (JIT) sono state fruttuose. I professionisti del settore giudiziario considerano le JIT come validi strumenti di cooperazione per le indagini transnazionali e vi



fanno ricorso più spesso. È interessante e promettente notare che Eurojust partecipa in misura crescente all'istituzione delle JIT. Finora sono stati inseriti nel sistema di gestione dei casi (CMS) 12 casi in cui l'istituzione di una JIT era stata esaminata dai rispettivi membri nazionali. Tra i casi, 2 hanno avuto origine nel 2006 e altri 10 nel 2007, lanciando un forte segnale di ripresa. I tipi di reati registrati sono i seguenti: traffico di stupefacenti, frode, riciclaggio di denaro, terrorismo, tratta di esseri umani, contraffazione e furto organizzato.

Anche alla terza riunione di esperti sulle JIT, svoltasi il 29 e 30 novembre 2007, sono stati evidenziati i risultati positivi. La riunione, organizzata congiuntamente da Eurojust e da Europol, in collaborazione con il Segretariato generale del Consiglio e con la Commissione, ha dedicato particolare attenzione allo scambio di esperienze sulla gestione di una JIT e sulle procedure da seguire per istituire e attivare una JIT. Inoltre, ha offerto agli esperti una piattaforma per discutere le difficoltà giuridiche e pratiche e le relative soluzioni.

Anche i progetti di cooperazione di Eurojust e di Europol sono proseguiti. La guida sulle normative degli Stati membri dell'UE in materia di squadre investigative comuni sarà aggiornata e pubblicata sulla pagina web comune di Eurojust e di Europol dedicata alle JIT, lanciata il 28 novembre 2007. È in fase di elaborazione un manuale che assisterà i professionisti del settore giudiziario nella procedura di istituzione di una JIT. È stata inoltre esaminata la possibilità per Eurojust di ottenere fondi comunitari per cofinanziare le JIT nell'ambito del programma della Commissione «Prevenire e combattere la criminalità». Il primo passo è stato compiuto nel 2007 con la conclusione, da parte di Eurojust, di un accordo quadro di partenariato.


Principali tipologie di reato

Di seguito sono riportate informazioni riguardanti fattispecie criminose e reati penali specifici connessi ai seguenti settori: terrorismo, contraffazione, traffico di stupefacenti, tratta di esseri umani, riciclaggio di denaro, reati contro il patrimonio, contro il patrimonio pubblico e frode, e reati contro la vita, l'incolumità fisica o la libertà delle persone.

Le tipologie summenzionate riguardano un ingente numero di casi. In tale contesto Eurojust attribuisce un'elevata priorità agli impegni di assistenza per le autorità nazionali.

Terrorismo

Figura 14: Casi di terrorismo 2004-2007



Il terrorismo rappresenta una grave minaccia alla democrazia, ai diritti umani e allo sviluppo economico e sociale. Dato che nella maggior parte dei casi i gruppi terroristici sono attivi in diversi Paesi, Eurojust detiene un importante valore aggiunto nel coordinamento di indagini e azioni penali transnazionali.

Casi di terrorismo 2007	Totale
Finanziamento del terrorismo	5
Terrorismo e reati commessi o che possono essere commessi nell'ambito di attività terroristiche	23
Altri tipi	6

Nel 2007 Eurojust ha registrato 34 nuovi casi operativi rispetto ai 44 del 2006.

I casi riguardavano diverse forme di attività terroristica. Eurojust persegue l'obiettivo di istituire un centro di competenze professionali sul terrorismo che segua l'evoluzione e i metodi in tutti i settori del terrorismo, compresi il finanziamento del terrorismo, il cyberterrorismo e il terrorismo nucleare, chimico e biologico.

Per raggiungere tale obiettivo sono state organizzate riunioni strategiche e tattiche per promuovere e rafforzare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri mettendo a disposizione una piattaforma per lo scambio di informazioni e buone prassi.

In materia di terrorismo è stata organizzata una riunione strategica cui hanno partecipato tutti gli Stati membri, i Magistrati di collegamento per la Norvegia e gli Stati Uniti e Europol. Il tema


centrale era il recepimento della decisione del Consiglio GAI del 20 settembre 2005 sullo scambio di informazioni.

Una riunione tattica ha visto la partecipazione di 19 Stati membri, di Paesi terzi e di Europol per discutere su un gruppo terrorista separatista di tipo etnico-nazionalistico. Lo scopo principale era fornire una piattaforma in cui Procuratori ed esperti nazionali avrebbero trattato i casi relativi al gruppo in questione, discusso casi concreti e scambiato informazioni ed esperienze attinenti alle indagini penali, all'azione penale e alle sentenze di condanna nei confronti di soggetti o gruppi che avevano un legame con il gruppo terrorista nei propri Paesi. Nel 2007 si sono tenute 4 riunioni di coordinamento.

È stato inoltre portato a termine un progetto sullo scambio di informazioni in materia di terrorismo. In base ai risultati ottenuti, gli Stati membri sono stati incoraggiati a migliorare il flusso di informazioni con Eurojust.

Contraffazione

Figura 15: Casi di contraffazione 2004-2007



La contraffazione rappresenta un problema economico mondiale di notevole importanza. Essa richiede pertanto un'intensa cooperazione sul piano internazionale nell'ambito delle operazioni di polizia. Il numero di casi di contraffazione sottoposti ad Eurojust è in aumento.

Casi di contraffazione 2007	Totale
Falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi	48
Falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento	38
Contraffazione e pirateria in materia di prodotti	8

Nel 2007 Eurojust ha registrato 94 nuovi casi di contraffazione rispetto ai 67 del 2006.

I casi di falsificazione e traffico di atti amministrativi erano per lo più correlati a reati economici contro il patrimonio o il patrimonio pubblico, a truffe e frodi, al furto organizzato, alla partecipazione a organizzazioni criminali e al traffico di immigrati clandestini.


Per quanto concerne la falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento, Eurojust ha registrato nel 2007 38 nuovi casi relativi, tra l'altro, alla falsificazione dell'euro. Per proteggere l'euro dalla contraffazione, l'UE promuove attualmente una serie di importanti misure quali l'introduzione di un sistema di scambio e centralizzazione delle informazioni, il miglioramento degli standard analitici per il ritiro di banconote e monete contraffatte e ovviamente l'organizzazione di attività in collaborazione con i Paesi terzi. Eurojust promuove la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare tra gli Uffici centrali nazionali istituiti dalla Convenzione di Ginevra, la Banca centrale europea e la Commissione europea, ai fini dell'analisi strategica e dell'assistenza reciproca nella prevenzione della contraffazione.

Le attività di cooperazione di Eurojust in collaborazione con Europol per la lotta alla contraffazione sono state energiche e incisive. Diversi sono i casi aperti per i quali sono state scambiate le informazioni.

Eurojust ha organizzato quattro riunioni di coordinamento sulla contraffazione.

Traffico di stupefacenti

Figura 16: Casi relativi al traffico di stupefacenti 2004-2007



Obiettivo di Eurojust è istituire un centro di competenze professionali sul traffico di stupefacenti mediante l'analisi dei casi finalizzata all'individuazione dei legami e degli episodi di ostruzione del mandato d'arresto europeo, l'intensificazione dello scambio di informazioni, l'organizzazione di riunioni per la promozione di esperienze e buone prassi, l'intervento rapido ed efficace nei casi transnazionali, l'istituzione di una banca dati giuridica che contenga una sintesi degli strumenti giuridici disponibili sul traffico di stupefacenti e il rafforzamento della cooperazione con Europol, l'OEDT e Frontex nelle questioni relative al traffico di stupefacenti.


Nel 2007 Eurojust ha registrato 207 nuovi casi riguardanti il traffico di stupefacenti rispetto ai 167 del 2006.

L'attività operativa in tale settore ha conosciuto un costante aumento in linea con l'attività generale di Eurojust. La Francia, seguita dalla Germania, ha registrato il numero più alto di casi. Al contrario l'ufficio nazionale della Spagna, seguito dall'ufficio dei Paesi Bassi, ha ricevuto il maggior numero di richieste da parte di altri membri nazionali.

Si sono svolte 24 riunioni di coordinamento.

Tratta di esseri umani

Figura 17: Casi relativi alla tratta di esseri umani 2004-2007



Eurojust mira ad istituire un centro di competenze professionali sulla tratta di esseri umani e questioni connesse, ad esempio mediante l'analisi di casi e lo scambio di informazioni, l'organizzazione di riunioni strategiche e tattiche, la creazione di un punto di contatto centrale per le persone scomparse, la messa a punto di una banca dati giuridica che contenga una sintesi degli strumenti giuridici disponibili sulla tratta di esseri umani e il rafforzamento della cooperazione nell'ambito della tratta di esseri umani con altre organizzazioni europee ed internazionali di lotta alla criminalità.


La tratta di esseri umani, così come è definita dal diritto comunitario, non è soltanto un reato finalizzato allo sfruttamento sessuale o lavorativo delle persone, in particolare di donne e bambini, ma costituisce anche una violazione fondamentale dei diritti umani.

Eurojust ha registrato 71 casi relativi alla tratta di esseri umani rispetto ai 29 del 2006, rilevando con un aumento di quasi il 150 %.

Sul tema della tratta di esseri umani si sono tenute cinque riunioni di coordinamento. Inoltre sono stati registrati 24 casi per il traffico di immigrati clandestini rispetto ai 14 del 2006. Per questo tipo di reato si sono svolte cinque riunioni di coordinamento.

Riciclaggio di denaro

Figura 18: Casi relativi al riciclaggio di denaro 2004-2007



Il riciclaggio di denaro è spesso realizzato attraverso transazioni e attività transnazionali. Per contrastare questa fattispecie criminosa sono necessarie attività concrete di cooperazione e coordinamento internazionali tra le autorità giudiziarie degli Stati membri in settori quali lo scambio di informazioni e la raccolta degli estratti del casellario giudiziale, delle sentenze di condanna e delle accuse per associare le attività di riciclaggio di denaro dei criminali in uno Stato membro ai reati commessi in altri Paesi.

Nel 2007 Eurojust ha registrato 104 nuovi casi di riciclaggio di denaro. Si tratta di un aumento del 44 % rispetto al 2006.


Eurojust ha organizzato 17 riunioni di coordinamento sul riciclaggio di denaro cui hanno partecipato 22 Stati membri nonché Paesi terzi come USA, Svizzera e Ucraina.

La Spagna è lo Stato membro più spesso coinvolto in casi di riciclaggio di denaro. Considerando la posizione geografica, la presenza di numerosi gruppi di criminalità organizzata e l'abbondanza di strutture bancarie, la Costa del Sol è diventata una delle regioni europee più interessanti per le pratiche di riciclaggio.

Su iniziativa spagnola, Eurojust ha organizzato una riunione tattica sulle migliori prassi per condurre le indagini relative al riciclaggio di denaro sulla Costa del Sol. I delegati che rappresentavano 14 Stati membri hanno presentato le seguenti osservazioni: la maggior parte delle attività di riciclaggio di denaro viene svolta sulla costa del Mediterraneo e sulle isole Canarie; esse sono generalmente connesse al traffico di stupefacenti. I casi trasmessi ad Eurojust mostrano che tali attività sono eseguite da professionisti e alcuni cartelli internazionali con sede in paradisi fiscali offshore fungono da società fantasma e mettono in collegamento i titolari di fondi illeciti con noti studi legali situati sulla Costa del Sol e su quella del Mediterraneo.

Reati contro il patrimonio, contro il patrimonio pubblico e frode

Figura 19: Casi relativi a truffe e frodi 2004-2007



Eurojust ha sempre trattato un numero relativamente alto di casi di truffa e frode. Nel 2007 l'organizzazione ha registrato complessivamente 178 nuovi casi nell'ambito di questa tipologia principale di reato, segnando un incremento del 44 % rispetto al 2006.


Casi relativi a truffe e frodi 2007	Totale
<i>Truffe e frodi, incluso:</i>	178
Frode fiscale Tax Fraud	78
Frode informatica	19
Frode del pagamento anticipato	18
Appropriazione indebita del capitale sociale	26
Frode IVA	33

Eurojust ha registrato un'ampia gamma di casi di frode. Quasi i due terzi dei casi di truffa e frode riguardavano la frode fiscale e quella relativa all'IVA. Quest'anno un caso di frode carosello in materia di IVA è stato registrato dall'ufficio nazionale britannico ed è stato adottato successivamente come «caso del collegio» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto i) della decisione Eurojust (cfr. Capitolo 2, Caso 10).

Sono state organizzate quattordici riunioni di coordinamento per sostenere la cooperazione e il coordinamento nei casi penali relativi a truffa e frode.

Reati contro la vita, l'incolumità fisica o la libertà delle persone

Figura 20: Reati contro la vita, l'incolumità fisica o la libertà delle persone 2004-2007



Nel 2007 Eurojust ha registrato 134 casi di reati contro la vita, l'incolumità fisica o la libertà delle persone rispetto ai 107 del 2006.

Reati contro la vita, l'incolumità fisica o la libertà delle persone 2007	Totale
Omicidio volontario	79
Lesione personale grave	39
Rapimento, sequestro e presa d'ostaggi	16

Le statistiche di Eurojust relative a questa tipologia principale di reati possono essere suddivise nelle categorie sopra indicate. Su 134 casi registrati nell'ambito della tipologia, 79 casi implicavano l'omicidio volontario. Al collegio è stato sottoposto un caso relativo a un «serial killer» affinché pronunciasse una decisione per impedire i conflitti di giurisdizione (cfr. Capitolo 2, Caso 12).

Nel 2007 sono state organizzate da Eurojust 5 riunioni di coordinamento in casi connessi al reato contro la vita, l'incolumità fisica o la libertà delle persone.

Introduzione all'illustrazione dei casi

È presentato di seguito un ampio ventaglio di casi relativi a gravi forme di criminalità transnazionale che illustrano le attività operative e i contributi apportati da Eurojust a complesse indagini nazionali.

Caso 1 – Traffico di stupefacenti

Nella metà del 2006 le autorità di polizia slovene hanno avviato un'indagine su persone sospettate di far parte di un'associazione a delinquere internazionale impegnata nel trasporto di droghe illecite dal Kosovo in Italia, attraverso la Slovenia, e verso altri Paesi dell'Europa occidentale

In una fase preliminare delle indagini sono stati arrestati in Italia tre corrieri sloveni, uno dei quali ha rivelato in seguito informazioni importanti sulle attività dell'organizzazione criminale gestita da cittadini albanesi operanti a Lubiana. A partire dalla capitale slovena i criminali organizzavano il trasporto di eroina attraverso una rete esistente in Kosovo che, inoltre, forniva l'eroina e ne predisponeva la vendita in Italia e Svizzera. I corrieri erano assoldati da affiliati di una cellula dell'organizzazione in Slovenia.

Al 31 dicembre 2006 erano stati arrestati 13 corrieri, otto in Italia, due in Svezia, due in Svizzera e uno in Slovenia, con il sequestro di 140 kg di eroina nascosta in automobili. Altri corrieri sono stati arrestati in Italia; tuttavia, non è stato possibile stabilire un nesso tra le loro attività e quelle dell'associazione a delinquere. Un'altra indagine proficua condotta a Lubiana il 29 giugno 2007 ha portato all'arresto di otto persone.

Dopo essere stata contattata dal Procuratore sloveno, Eurojust ha organizzato una rapida riunione di coordinamento tra le autorità giuridiche dei due Paesi, dal momento che il procedimento contro

la stessa organizzazione impegnata nel traffico di stupefacenti era in fase di svolgimento sia in Italia sia in Slovenia. La riunione ha definito il tipo di informazioni e di prove che avrebbero potuto essere utilizzate o scambiate e che avrebbero assunto un'importanza fondamentale nella gestione del caso del Procuratore sloveno. In seguito agli sforzi profusi da Eurojust, il Procuratore sloveno è stato in grado di convalidare una richiesta di indagine e di accusare successivamente i membri dell'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti.

Caso 2 – Traffico di stupefacenti – Consegna controllata

Una consegna controllata in collaborazione con le autorità nazionali di Svezia, Belgio e Germania ha consentito la cattura dei trafficanti di droga

Le autorità doganali di Göteborg hanno rinvenuto su una nave proveniente dal Perù un container contenente 200 kg di cocaina. Con una azione strategica le autorità hanno sostituito la droga con un surrogato finto. Le autorità doganali e il Procuratore della Svezia credevano che gli stupefacenti fossero diretti ad Anversa, tuttavia non conoscevano l'identità dei trafficanti.

Eurojust ha immediatamente messo in contatto tra loro i Paesi interessati e le richieste di mandato d'arresto europeo sono state consegnate a ciascun Paese. Eurojust ha fornito assistenza affinché Svezia, Belgio e Germania giungessero rapidamente a un accordo sulla consegna controllata, comprese le autorizzazioni per le apparecchiature tecniche di sorveglianza. Le autorità belghe e tedesche hanno considerato il trasporto come un reato aggravato collegato al traffico di stupefacenti. Europol è intervenuta per facilitare la cooperazione tra le varie forze di polizia.

Il container è stato spedito ad Anversa per poi essere trasportato su strada a Düsseldorf dove le autorità di polizia tedesca hanno arrestato un esiguo numero di persone mentre stavano aprendo il container.

L'operazione ha condotto a indagini penali svolte con esito positivo sia in Germania sia in Svezia dove è in corso il procedimento penale.

Caso 3 – Terrorismo

Un'azione antiterroristica internazionale su vasta scala ha consentito di arrestare 26 sospettati

Il 3 novembre 2007 è stata chiesta assistenza ad Eurojust per un'operazione avviata dalla Procura e dal magistrato inquirente di Milano in seguito alle indagini condotte a Genova. Il tribunale di Milano ha emesso diversi mandati d'arresto europei. Eurojust è stata in grado di coordinare, in appena alcuni giorni, arresti contemporanei in Italia, Francia, Romania, Portogallo e Regno Unito.

I sospettati erano membri di un'organizzazione criminale specializzata nella falsificazione dei permessi di soggiorno, delle carte di identità e dei passaporti. Erano inoltre coinvolti nella tratta di esseri umani e nel contrabbando di sigarette. Obiettivo delle operazioni era la raccolta di fondi

per la realizzazione di azioni terroristiche. Attraverso la tratta di esseri umani l'organizzazione è riuscita inoltre a introdurre illegalmente in Italia diversi affiliati.

L'organizzazione mirava a commettere azioni terroristiche in Italia, Afghanistan, Iraq e altri Paesi arabi. Si trattava di un'ottima struttura con ruoli chiaramente definiti per le varie cellule. Dalle indagini è emerso un chiaro legame con Al-Qaeda. Il gruppo era inoltre coinvolto nel reclutamento e addestramento di «cellule dormienti» consistenti in nuclei futuri di terroristi in Iraq e Afghanistan. I documenti rinvenuti durante gli arresti riguardavano manuali per la fabbricazione di esplosivi nonché programmi di addestramento paramilitare.

Caso 4 – Tratta di esseri umani

Le autorità giudiziarie francesi, italiane e bulgare hanno stroncato un'operazione illecita di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale in cui erano coinvolte 100 donne bulgare vittime di violenze da parte di cittadini bulgari in Francia e in Italia

Tra il 2002 e il 2006 i profitti ricavati dalle fattispecie criminose ammontavano a circa 10 milioni di euro. In seguito a indagini approfondite riguardanti le attività dell'organizzazione criminale, le autorità francesi hanno emesso 13 mandati d'arresto europei di cui sei erano già eseguiti e tre sono in attesa di essere emessi dalle autorità bulgare. Un sospettato ha proseguito le attività illecite dalla prigione servendosi di fax e telefono.

Secondo le fonti dell'intelligence, il gruppo criminale era organizzato secondo una struttura gerarchica al cui interno alcuni membri erano uniti da legami di parentela. L'organizzazione principale era dedicata alla tratta di esseri umani, ma era collegata a un'altra organizzazione in Albania che si occupava di riciclaggio di denaro.

Grazie alle attività illecite i capi avevano accumulato un'ingente fortuna. Per mantenere la posizione raggiunta, i testimoni venivano minacciati, mentre i membri del gruppo erano vittima di violenza e di atti che comprendevano l'omicidio e lesioni personali gravi. Le donne erano costrette a prostituirsi. Ciò nonostante, la rete bulgara ricorreva anche a strutture aziendali per il riciclaggio di denaro.

Al momento le autorità giudiziarie di Bulgaria, Italia e Francia sono impegnate in un'efficace azione di cooperazione con l'assistenza di Eurojust.

Caso 5 – Riciclaggio di denaro

Le riunioni di coordinamento si sono rivelate utili in diversi casi di riciclaggio di denaro

Un caso che ha visto la partecipazione di Spagna, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera ha condotto a un'indagine su un gruppo attivo nel riciclaggio di denaro e gestito da un noto studio legale situato sulla Costa del Sol e da cartelli internazionali.

I cartelli internazionali hanno sede prevalentemente in paradisi fiscali offshore e fungono da società fantasma che, in questo caso, hanno messo in collegamento i titolari di fondi illeciti con uno studio legale spagnolo. Paradisi fiscali come le Isole del Canale, le Isole Vergini e lo Stato di Delaware negli Stati Uniti garantiscono l'anonimato e il segreto bancario alle parti interessate che investono i profitti illeciti. I responsabili del riciclaggio di fondi illegali sono autorizzati a effettuare operazioni di prelievo da conti bancari aperti dalle società fantasma e dai cartelli.

I partecipanti a una riunione di coordinamento hanno potuto prendere conoscenza delle necessarie informazioni per comprendere il carattere complesso e sofisticato del riciclaggio di denaro istituendo al contempo una piattaforma di cooperazione per le attività future.

Un secondo caso di riciclaggio ha coinvolto Spagna, Germania, Svezia e Regno Unito. Questa volta lo scopo della riunione di coordinamento, tenutasi all'Aja, era chiedere l'assistenza, scambiare le informazioni, raccogliere gli estratti del casellario giudiziale, le sentenze di condanna e le accuse in ordine a possibili reati e stabilire un collegamento tra le attività di riciclaggio di denaro in Spagna e i reati commessi in altri Paesi europei.

Caso 6 – Frode

Un'azione comune condotta con esito positivo da Eurojust e da Europol ha consentito lo smantellamento di una rete impegnata in frodi relative alle carte di credito in Romania

Nel giugno 2006 a Lione (Francia) è avvenuto l'interrogatorio di tre cittadini rumeni in possesso di ingenti quantitativi di denaro. Successivamente, una perquisizione e un ulteriore interrogatorio hanno portato alla luce l'esistenza di una rete internazionale impegnata nel traffico di carte di credito contraffatte.

Per coordinare le attività delle autorità di polizia e giudiziarie in Romania, Italia, Germania, Austria e Spagna, l'Autorità di Lione per la criminalità organizzata (JIRS) ha contattato Eurojust, la quale ha organizzato, nel dicembre 2006, una riunione di coordinamento con le autorità competenti. L'analisi condotta da Europol ha gettato luce sui diversi aspetti del caso, ha individuato le parti interessate e ha permesso di raccogliere prove sui legami esistenti con i vari Paesi.

Il 5 febbraio 2007 un piano d'azione congiunto è stato coordinato in Romania e in Italia da Eurojust. Sono stati eseguiti simultaneamente interrogatori e perquisizioni domiciliari e l'attività ha portato alla scoperta di un ufficio a Craiova (Romania) dove sono stati rinvenuti diversi dispositivi speciali e varie carte contraffatte il cui uso era destinato alle truffe presso gli sportelli automatici. Sono state svelate le identità di due dei principali sospettati e sono stati emessi i mandati d'arresto europei.

Il rapido intervento di Europol e di Eurojust ha consentito a entrambe le organizzazioni europee di assistere efficacemente le autorità francesi. I risultati evidenziano inoltre l'importanza della cooperazione tra gli Stati membri e l'importanza delle risorse analitiche e di un coordinamento efficiente delle attività investigative.



Caso 7 – Contraffazione

Le autorità francesi hanno scoperto una rete che vendeva su Internet pillole contraffatte

Nel 2007 un'indagine giudiziaria francese condotta dal Dipartimento della salute pubblica della Procura ha portato alla luce l'esistenza di una banda internazionale di trafficanti di prodotti farmaceutici contraffatti, fabbricati in ambienti non igienici per essere venduti e consumati senza alcun controllo medico. La contraffazione di pillole costituisce una frode grave e provoca un rischio importante per la salute, poiché le pillole sono ampiamente disponibili su Internet a tutti i consumatori, compresi i minori.

In seguito a rogatorie internazionali inviate contemporaneamente da due magistrati inquirenti, sono state eseguite quattro azioni di polizia simultanee il 24, 25 e 26 aprile 2007 in Svezia, Regno Unito, Paesi Bassi e Danimarca. Tutti gli interventi sono stati preparati e coordinati da Eurojust e hanno coinvolto undici inquirenti francesi.

Dalle azioni in questione è scaturita una serie di perquisizioni in Svezia, Regno Unito, Paesi Bassi e Danimarca e sono stati effettuati due arresti in Svezia sulla base del mandato d'arresto europeo. Infine è stata smantellata una rete dedicata alla vendita su Internet di pillole contraffatte. Il farmaco, chiamato «Rimonabant», agisce da soppressore dell'appetito.

I reati via Internet sono per definizione anonimi e non conoscono confini. Richiedono pertanto un'adeguata risposta giudiziaria. Tutti gli Stati membri coinvolti nella valutazione della situazione e nell'adozione di contromisure hanno partecipato a riunioni preparatorie che si sono tenute presso Eurojust. Dalle riunioni è emerso un livello di cooperazione eccezionalmente alto.

Per la prima volta l'efficienza della cooperazione internazionale nel settore dei reati legati agli stupefacenti ha messo in evidenza la necessità di istituire e sviluppare ulteriormente uno spazio giudiziario europeo per affrontare questa tipologia di reato. Per i Paesi interessati la risposta congiunta sul piano giudiziario e operativo si è tradotta in azioni incisive contro la criminalità informatica nel settore della salute pubblica.

Caso 8 – Criminalità informatica

Nel luglio 2007 la Procura di Milano ha eseguito 26 ordini di custodia cautelare nei confronti di cittadini italiani e rumeni responsabili di reati di frode nei confronti di centinaia di utenti di servizi di home banking

L'indagine è stata un primo tentativo di lotta strutturale al fenomeno delle bande di criminalità organizzata coinvolte nei casi di «phishing», ossia nell'uso di siti Internet falsificati per raccogliere numeri di carte di credito e password appartenenti a clienti di servizi di Internet banking.

Eurojust ha svolto un ruolo decisivo nel coordinamento delle azioni congiunte dei vari Stati membri interessati. Il ruolo di Eurojust era di facilitare lo scambio di informazioni, spesso in tempo reale, tra la Romania e l'Italia.

Le indagini hanno portato a perquisizioni domiciliari, intercettazioni telefoniche e analisi di conversazioni on line in Italia e in Romania e hanno permesso di ricavare informazioni fondamentali per le indagini in corso. Inoltre, i risultati si sono rivelati essenziali per l'identificazione, la localizzazione e l'arresto di un utente malintenzionato, il cosiddetto «phisher», operante in Romania.

Successivamente 24 persone sono state accusate di associazione a delinquere, falsificazione di comunicazioni informatiche, accesso non autorizzato a sistemi informatici, truffa aggravata e uso non autorizzato di carte di credito.

Case 9 – Pornografia infantile

È stata smantellata una rete di pedopornografia su scala mondiale

L'operazione «Koala» ha avuto inizio nel 2006 quando è stato scoperto in Australia un video che ritraeva un caso di violenza nei confronti di minori. Sono stati identificati un cittadino belga, autore del reato, e due vittime. In seguito il produttore del materiale, un italiano di 42 anni, è stato arrestato a Bologna dalle autorità italiane. Il sospettato, che ha diffuso e venduto in tutto il mondo tramite il suo sito Internet oltre 150 video a chiaro contenuto pornografico che coinvolgevano ragazze minorenni, è stato arrestato ed è in corso un'azione penale. Alla fine del 2006 Eurojust ha avviato le attività di coordinamento giudiziario.

In seguito all'arresto le autorità italiane hanno trasmesso tutto il materiale digitalizzato confiscato, inclusi i dati relativi ai clienti, ad Europol, il quale ha proceduto all'analisi e alla diffusione del materiale nei Paesi dove erano stati individuati i clienti.

Poco dopo Eurojust, lavorando in stretta collaborazione con Europol, ha invitato i rappresentanti di 28 Paesi a tre riunioni di coordinamento all'Aja cui sono seguite azioni simultanee e coordinate in 19 Paesi all'interno e all'esterno dell'Unione europea.

Nell'ambito delle azioni coordinate sono stati identificati in 19 Paesi 2 500 «clienti», sono stati sequestrati migliaia di computer, materiale video e fotografie e sono stati recuperati milioni di file e immagini. Inoltre sono state identificate 23 vittime minorenni di età compresa tra i 9 e i 16 anni.

Il 5 novembre 2007 si è tenuta una conferenza stampa congiunta di Eurojust e di Europol. L'operazione «Koala» è un esempio tipico che illustra le modalità con cui possono essere affrontate le difficili sfide della criminalità organizzata internazionale che opera su Internet.



Caso 10 – Frode carosello in materia di IVA

Una riunione di coordinamento tenutasi nel marzo 2007 su un caso di frode carosello in materia di IVA stimata in 2,1 miliardi di euro è sfociata in azioni concrete

Il caso, originariamente registrato dall'ufficio nazionale britannico, è stato adottato successivamente come «caso del collegio» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto i) della decisione Eurojust. Alla riunione di coordinamento hanno partecipato i rappresentanti di 18 Stati membri, la Svizzera ed Europol.

Un'ingente somma di denaro è stata sequestrata negli Emirati arabi uniti dove le autorità hanno fornito assistenza. Diverse frodi carosello in materia di IVA effettuate negli Stati membri hanno portato al riciclaggio di fondi attraverso conti bancari nelle Antille olandesi e a Dubai.

Per la loro stessa natura, tali reati sono difficili da scoprire. I flussi di denaro sono numerosi, gli autori dei reati cercano deliberatamente di nascondere le proprie attività e i conti utilizzati appartengono a banche straniere e inaccessibili. Tuttavia, attraverso la condivisione di informazioni, le autorità inquirenti degli Stati membri possono anticipare i criminali.

I partecipanti alla riunione hanno scambiato informazioni su indagini e azioni penali in corso, sia all'interno sia all'esterno dell'UE, e hanno concordato un approccio coordinato per adottare misure di cooperazione finalizzate a un sostegno efficace e reciproco delle indagini e delle azioni penali in corso e future.

Caso 11 – Mandato d'arresto europeo

Il coordinamento proficuo dell'operazione «Baltico» contro gli autori responsabili di oltre 200 rapine a mano armata eseguite per due anni in gioiellerie esclusive ha portato a molteplici arresti

Nel giugno 2006 Eurojust ha programmato riunioni nei Paesi Bassi e in Italia allo scopo di coordinare, insieme ad Europol e agli Stati membri, un approccio comune per affrontare le rapine a mano armata. Nel corso delle riunioni è risultato evidente che l'Italia si trovava nella posizione migliore per indagare tutti i casi e avviare l'azione penale.

Il 20 febbraio 2007 un giudice italiano ha emesso 35 mandati d'arresto europei per 6 Stati membri: Estonia (25), Finlandia (4), Francia (2), Spagna (2), Lituania (1) e Germania (1). I mandati d'arresto europei, coordinati da Eurojust e da Europol, sono stati eseguiti simultaneamente e hanno coinvolto le forze di polizia e giudiziarie di Italia, Estonia, Lituania, Finlandia, Spagna, Francia e Germania.

A livello europeo l'operazione «Baltico» è stata l'azione di polizia più vasta in Estonia. Essa ha portato all'arresto di tutte le figure centrali dell'organizzazione criminale.

Caso 12 – Serial killer

La prevenzione di un conflitto di giurisdizione ha favorito la risoluzione di un caso europeo in cui sono coinvolti un serial killer e almeno 19 vittime in 3 Paesi

Un camionista tedesco di 48 anni, che partendo dalla Germania si recava sistematicamente in Francia e in Spagna, è stato arrestato per l'omicidio di almeno 19 persone e per altri tentati omicidi tra il 1974 e il 2006. Nella maggior parte dei casi le vittime erano prostitute. Una telecamera a circuito chiuso, gestita da una società spagnola, ha ripreso il sospettato mentre si sbarazzava di una delle vittime. L'uomo è stato identificato e arrestato dalla polizia tedesca in seguito a una richiesta di mandato d'arresto europeo emessa dalle autorità spagnole. Il responsabile, dopo essere stato posto di fronte alle prove, ha confessato di aver commesso altri cinque omicidi in Spagna e in Francia e uno in Germania.

Gli omicidi avvenivano per lo più in Spagna, Francia e Germania, tuttavia potrebbero essere interessati altri Paesi. Per impedire un conflitto di giurisdizione, la Procura tedesca ha chiesto assistenza ad Eurojust, principalmente attraverso il coordinamento dello scambio di informazioni e dei procedimenti. L'intervento di Eurojust era importante soprattutto perché era urgente formulare l'atto di accusa. Il sospettato, infatti, era in custodia cautelare.

Nel corso di una riunione di coordinamento del 14 marzo 2007, i membri nazionali interessati hanno incontrato i colleghi nazionali provenienti dalla polizia spagnola, francese e tedesca, nonché Procuratori e giudici, e hanno esaminato la situazione e i problemi esistenti legati al caso, prendendo in considerazione tutte le argomentazioni e gli interessi delle vittime e dei loro parenti. Con una decisione unanime del collegio, Eurojust ha deciso che la Germania si trovava nella posizione migliore per avviare un'azione giudiziaria contro il sospettato ed è stato chiesto alle autorità giudiziarie coinvolte di accettare il parere emesso.

Caso 13 – Rete di criminalità organizzata

Una cooperazione proficua ha destabilizzato una rete criminale in Belgio dando luogo a diversi arresti e al sequestro di ingenti quantitativi di stupefacenti, armi e altri oggetti rubati

Nel luglio 2006 è stata avviata in Belgio un'indagine nei confronti di una rete criminale albanese operante in Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi; Italia e Regno Unito. L'organizzazione criminale era coinvolta in casi riguardanti traffico di stupefacenti, tratta di esseri umani, riciclaggio di denaro, traffico di armi illegali e di autovetture rubate, frode documentale e furto organizzato a carattere transnazionale.


Diverse riunioni di coordinamento sono state organizzate presso Europol nel 2006 e nel 2007 per rafforzare la cooperazione tra i Paesi interessati. Europol ha partecipato attivamente a tutte le riunioni.



Il 13 giugno 2007 sono state condotte azioni simultanee in sette Stati membri sulla base di mandati d'arresto europei emessi dal Magistrato inquirente di Liegi (Belgio). L'azione di polizia e giudiziaria coordinata a livello europeo ha portato a numerosi arresti e al sequestro di ingenti quantitativi di stupefacenti, armi e altri oggetti rubati. L'operazione è stata oggetto di un comunicato stampa congiunto di Eurojust e di Europol.

Un approccio coordinato e coerente tra Eurojust, Europol e le autorità nazionali ha contribuito al successo delle operazioni mostrando al contempo il valore aggiunto della cooperazione in settori quali lo scambio di informazioni di polizia e l'accentramento del caso.

Eurojust e Europol continueranno a sostenere le autorità nazionali nella lotta contro le reti criminali seguendo tale strategia.



Riunione di coordinamento in videoconferenza tra Eurojust e le autorità statunitensi sul caso «Koala».



Capi unità e capi servizio di Eurojust (da sinistra a destra): Jean Moeremans, Risorse umane; Jacques Vos, Sicurezza, Gestione degli impianti, Servizi generali ed Eventi; Diana Alonso Blas, Delegata alla protezione dei dati; Catherine Deboyser, Ufficio legale; Ernst Merz, Direttore amministrativo; Carla Garcia Bello, Segretaria del collegio; Jon Broughton, Gestione delle informazioni; Elizabeth Casey, Bilancio e Finanze; Joannes Thuy, Addetto stampa; Fátima Adélia Martins, Segretaria della RGE.



3 AMMINISTRAZIONE

Sviluppi generali

Nel corso del 2007 l'amministrazione ha contribuito in modo tangibile al raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti dal collegio per il periodo 2007-2008. Inoltre sono stati monitorati con successo molteplici progetti in base al programma di lavoro del 2007.

L'assistenza fornita alle attività operative dei membri nazionali e del collegio è migliorata considerevolmente. Gli analisti hanno apportato valore aggiunto alle attività e hanno incentivato lo sviluppo del sistema di gestione dei casi contribuendo all'estensione delle funzionalità, organizzando corsi e sfruttando in modo più efficiente il sistema. Sono stati assunti sette nuovi assistenti analisti. Anche la capacità degli uffici nazionali è stata potenziata attraverso l'assunzione di esperti nazionali distaccati.

Realizzare progressi nell'ambito della sede definitiva di Eurojust è stata una sfida importante nel 2007. Eurojust trasferirà una parte del personale in uffici satellite poiché lo spazio garantito dagli uffici attuali non è più sufficiente. Eurojust apprezza il costante impegno assunto dallo Stato ospitante per la messa a disposizione di nuovi locali idonei entro il 2012, in linea con gli obblighi in materia di spazio e sicurezza stabiliti dal programma dei requisiti.

Nel 2007 è stato pubblicato un avviso per il posto di Coordinatore del controllo interno con lo scopo di introdurre un solido sistema di controllo interno e di gestione della qualità. Il nuovo titolare del posto sarà responsabile del coordinamento delle attività di audit del Servizio Audit interno della Commissione europea e della Corte dei conti europea. Saranno rafforzati anche procedure e flussi di lavoro.

Eurojust ha programmato nel 2007 l'avvio di un esame della struttura organizzativa dell'istituzione al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti. Tuttavia, quando la Commissione europea ha annunciato nei primi mesi del 2007 che avrebbe realizzato una valutazione di Eurojust, l'esame interno è stato temporaneamente rinviato per valutare il potenziale impatto di due esercizi simultanei e analizzare la procedura da seguire. Nel frattempo la Commissione ha annullato la valutazione proposta. L'esame della struttura organizzativa interna avviata da Eurojust avrà luogo nel corso del 2008.

Nel maggio 2007 il collegio ha istituito formalmente il comitato di sicurezza. Quest'organo, presieduto dal direttore amministrativo, è così composto: alcuni membri nominati dal collegio, i capi dell'unità Sicurezza e gestione delle informazioni, un membro del Servizio giuridico e il delegato alla protezione dei dati. Il comitato di sicurezza ha incentrato le proprie attività

sull'ulteriore sviluppo delle norme di sicurezza di Eurojust e le raccomandazioni formulate finora all'attenzione del collegio e del direttore amministrativo riguardavano i seguenti punti: la metodologia di valutazione dei rischi ICT, una rete sicura di telefonia mobile, collegamenti sicuri con il Sistema d'informazione Schengen e con Europol e il collegamento pilota con la Repubblica slovacca.

Gestione del bilancio

Ad Eurojust è stato attribuito un bilancio operativo di 18,4 milioni di euro; ciò equivale a un incremento del 25 % rispetto al 2006. Per il progetto E-POC, finanziato dal programma AGIS, sono stati stanziati poco più di 526 000 euro. Eurojust ha eseguito il 98,5 % degli stanziamenti d'impegno derivanti dal bilancio operativo. Dato il proseguimento del progetto, sono state previste le spese relative al sistema di gestione dei casi. È cresciuto anche il numero di esperti nazionali distaccati, grazie al cofinanziamento garantito dal bilancio di Eurojust, al fine di soddisfare la necessità di offrire un maggiore sostegno alle attività operative degli uffici nazionali.

A causa del rapido sviluppo di Eurojust e della conseguente necessità di trovare una nuova sede per l'organizzazione, nel 2007 l'ufficio responsabile dei nuovi locali temporanei adibiti a uffici ha sostenuto delle spese. Esso ha collaborato a stretto contatto con lo Stato ospitante per garantire la messa a disposizione di nuovi locali temporanei entro il settembre 2008.

Nel 2007 sono state effettuate circa 6 650 transazioni. Ciò rappresenta un aumento del 41 % rispetto al 2006, dovuto in parte alla decisione di Eurojust di finanziare i costi dei partecipanti alle riunioni di coordinamento presso la sede dell'organizzazione e in altre località europee. Il numero di trasferimenti di bilancio è diminuito rispetto al 2006. La pianificazione e la gestione del bilancio riescono a soddisfare meglio le esigenze effettive dell'agenzia in senso lato.

Eurojust è stata tra le prime agenzie ad approntare l'ABAC, il sistema contabile della Commissione europea basato sul principio della competenza. Il 1° ottobre 2007 l'ABAC è stato introdotto presso Eurojust ed è stato utilizzato per chiudere l'esercizio 2007. Inoltre è stato usato per il primo anno intero il cosiddetto sistema «e-Missions» grazie al quale è stato velocizzato il trattamento delle missioni. Nel 2007 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il regolamento finanziario di Eurojust. Come negli anni precedenti, i conti di Eurojust sono stati sottoposti a revisione contabile da parte della Corte dei conti europea e hanno ottenuto la garanzia d'integrità. Il Servizio Audit interno ha eseguito la prima revisione completa di Eurojust nel novembre 2007.

Il Parlamento europeo, in base alle proposte del Consiglio e alla relazione della Corte dei conti europea, ha concesso il discharge al direttore amministrativo riguardo all'attuazione del bilancio per il 2005.



Gestione del personale

Nel corso del 2007 l'assunzione di nuovi membri del personale ha assunto un ruolo centrale nelle attività di Eurojust. Le discussioni in merito ai criteri di ammissibilità per i posti di Eurojust hanno fatto sì che le assunzioni siano iniziate soltanto nell'aprile 2007 comportando ritardi nell'entrata in servizio del personale e la presenza di cariche non ancora ricoperte. Ciò nonostante sono stati adottati i dovuti provvedimenti per poter recuperare il ritardo nel 2008.

Nel 2007 sono stati pubblicati 48 annunci e sono pervenute 1 468 candidature. Sono stati inviati 167 inviti a partecipare a un colloquio, 136 candidati sono stati effettivamente invitati e sono stati offerti 36 contratti.

Entro la fine del 2007, oltre agli agenti contrattuali, agli esperti nazionali distaccati e ad un elevato numero di personale interinale, erano occupati 96 agenti temporanei. Alla fine del 2007 Eurojust si avvaleva complessivamente di 131 collaboratori.

Nel 2007 è stato elaborato il primo piano pluriennale relativo alla politica del personale per il periodo 2007-2010, approvato dal collegio. Molto tempo e impegno è stato inoltre dedicato alla preparazione delle gare d'appalto, come il capitolato d'oneri per i servizi Risorse umane (società di lavoro interinale, servizi di consulenza multifunzionale, di formazione e di salute occupazionale).

Sono state adottate misure preliminari per avviare un processo di consultazione relativo a un nuovo sistema di valutazione e a una politica di riclassificazione/promozione. Sono stati realizzati lavori preparatori per migliorare le condizioni di lavoro ad Eurojust.

Il collegio ha inoltre adottato una nuova politica delle assunzioni che descrive il quadro giuridico, i principi, il processo di selezione, i ruoli e le parti interessate. La sua attuazione è prevista per il primo trimestre del 2008. Eurojust intende firmare l'accordo sul mercato del lavoro interagenzia allo scopo di migliorare la mobilità orizzontale del personale UE.

L'aumento del numero di collaboratori ha comportato una crescita del numero di richieste per corsi di formazione. Pertanto il direttore amministrativo ha adottato un programma di formazione e una guida provvisoria sulle formazioni destinate al personale. Sono state organizzate sette sessioni formative per il personale ed è stato avviato un programma introduttivo.

Nuove funzionalità e infrastrutture

Nel 2007 il sistema di gestione dei casi si è sviluppato ulteriormente nell'ambito del progetto E-POC III, cofinanziato dall'UE. La versione aggiornata porrà l'accento sui miglioramenti richiesti

dagli utenti aggiungendo nuove funzionalità che permetteranno lo scambio di informazioni tra vari uffici in cui è installato E-POC, come quelli degli Stati membri.

Nel settore delle comunicazioni sicure sono stati compiuti diversi passi avanti, tra cui l'implementazione tecnica di una struttura di comunicazione dedicata e sicura tra Eurojust e Europol e il completamento di un progetto pilota in collaborazione con la Repubblica slovacca. I progressi realizzati consentiranno ai membri nazionali di comunicare in modo sicuro con i punti di contatto degli Stati membri. Verso la fine del 2007 è stato avviato un nuovo progetto che comprenderà tutti i 27 Stati membri. Inoltre è stata redatta la prima stesura del «business continuity plan» ed è giunta a termine la procedura d'appalto per una rete sicura di telefonia mobile tra gli Stati membri.

Il collegamento di Eurojust al Sistema d'informazione Schengen è stato avviato nel dicembre 2007. È stato sviluppato internamente uno strumento che garantisce l'accesso alle informazioni da parte dei membri nazionali in ottemperanza alla decisione del Consiglio del 24 febbraio 2005. Eurojust ha implementato inoltre un sistema di videoconferenza di ultima generazione. Il sistema di Eurojust, che è uno dei primi in Europa nel suo genere, è in grado di collegarsi con diversi sistemi remoti con l'ausilio di vari protocolli e standard. Esso funge anche da ponte tra i differenti sistemi, potenziando notevolmente la capacità di Eurojust di coordinare le attività a livello europeo. Il sistema di videoconferenza è stato utilizzato per la prima volta il 18 aprile 2007 per la conferenza delle autorità responsabili in materia di estradizione e mutua assistenza giudiziaria.

Eurojust, avviando le cosiddette riunioni «senza carta», ha compiuto un ulteriore passo avanti per adottare metodi più ecologici. Lo strumento in questione, utilizzato in concomitanza con il nuovo sistema di gestione dei documenti, consentirà a chi partecipa a una conferenza di visualizzare su schermo la versione più recente dei documenti e di avere accesso ad altre risorse di informazioni basate su un sistema informatico. Grazie alla nuova struttura è possibile migliorare l'efficienza delle riunioni. Lo strumento, attualmente utilizzato in una fase pilota per alcune riunioni amministrative, è pronto per essere esteso alle riunioni del collegio e dei gruppi del collegio.



4 RELAZIONI ESTERNE

Parlamento europeo, Consiglio e Commissione

Eurojust ha tenuto diverse riunioni con le istituzioni europee e riunioni sistematiche con la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea (Troika), il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione per discutere questioni d'interesse comune.

Grazie al suo punto di contatto Eurojust mantiene buoni rapporti di lavoro con la Commissione. Per esempio, Eurojust ha contribuito alla Comunicazione sul futuro di Eurojust e della RGE e la Commissione è stata invitata a partecipare al seminario di Lisbona.

Nel 2007 Eurojust è stata invitata a presentare la relazione annuale del 2006 alla commissione LIBE del Parlamento europeo, e in tale occasione ha potuto illustrare le attività dell'organizzazione e garantire che le parti interessate siano ben informate.

Eurojust ha inoltre partecipato a gruppi di lavoro, quali il Gruppo multidisciplinare contro la criminalità organizzata e il Gruppo COPEN. L'organizzazione accetta inviti a partecipare ad altri gruppi di lavoro come CATS e alle riunioni informali in materia di giustizia e affari interni.

Partner UE

Europol

Sono stati compiuti importanti progressi nell'ambito della cooperazione tra Eurojust ed Europol. Tuttavia, la loro rapidità non è stata sempre quella auspicata.

Per quanto riguarda gli archivi di analisi (AWF) è stato raggiunto un traguardo importante. Il protocollo del 27 novembre 2003 recante modifica alla Convenzione Europol, il cosiddetto «protocollo danese», ha offerto ad Europol la possibilità di invitare esperti di Paesi o organismi terzi affinché possano partecipare alle attività di un gruppo di analisi. Il 7 giugno 2007 Eurojust ha concluso sei accordi con Europol e ha nominato membri nazionali e analisti di casi che parteciperanno in qualità di esperti di Eurojust in materia di cooperazione giudiziaria. È stato istituito un gruppo di lavoro congiunto Europol-Eurojust sugli AWF per esaminare le difficoltà pratiche e giuridiche inerenti alla partecipazione di Eurojust. Nel 2008 Eurojust continuerà l'attività tesa a valutare il proprio coinvolgimento e a definire il valore aggiunto derivante dalla sua partecipazione agli AWF.

È stato inoltre messo a punto un collegamento sicuro per facilitare lo scambio di informazioni tra Eurojust ed Europol. Sono ancora in corso le trattative sulla tabella di equivalenza delle diverse categorie di classificazione della sicurezza che consentirà lo scambio di informazioni delicate tra le due organizzazioni. Secondo le previsioni di Eurojust il collegamento sicuro sarà pienamente operativo a partire da giugno del 2008.

Rete giudiziaria europea

Eurojust ha mantenuto rapporti privilegiati con i punti di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Il Segretariato della RGE, che fa parte del Segretariato di Eurojust, funge da unità distinta e indipendente. Fátima Pires Martins, la nuova segretaria per la RGE, ha assunto l'incarico il 1° ottobre 2007.

I punti di contatto della RGE si sono riuniti a Bruxelles, Treviri e Óbidos. Nel corso delle riunioni sono stati discussi i seguenti temi: l'esperienza pratica nei casi di MAE, le reti in materia criminale, la cooperazione transnazionale, le squadre investigative comuni (JIT) e la comunicazione sul futuro di Eurojust e della RGE. Anche i rappresentanti di Eurojust hanno assistito alle riunioni.

Per quanto concerne gli strumenti di informazione, i due progetti principali del Segretariato RGE consistevano nello sviluppo del *Compendium* e dell'*Atlas editor*. Il *Compendium* è il primo strumento informatico on line della RGE che permette alle autorità giudiziarie dell'Unione europea di stilare una rogatoria in modo uniforme. Lo strumento, di fondamentale importanza per l'attuazione pratica della Convenzione sulla mutua assistenza giudiziaria, sarà disponibile sul sito Internet della RGE il 14 gennaio 2008. L'*Atlas editor* facilita l'attività di aggiornamento degli atlanti della RGE da parte dei corrispondenti nazionali.

Inoltre le *Fiches Belges* per la Norvegia e l'*EAW Atlas* per la Romania sono stati inseriti in rete nel 2007. Il Segretariato RGE ha migliorato ulteriormente le funzionalità dei formulari del MAE, disponibili sul sito della RGE.

Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

Sono proseguiti i notevoli sforzi compiuti da Eurojust e dall'OLAF per rendere più efficace la cooperazione tra i due organismi.

Il partenariato è stato rafforzato grazie all'organizzazione di riunioni trimestrali.

Il gruppo OLAF del Collegio funge da canale di scambio per i casi di reciproco interesse che devono essere trasmessi ai membri nazionali interessati affinché apportino un contributo e un sostegno.

La prima conferenza congiunta, rivolta ai procuratori, nonché agli ispettori fiscali e doganali, si è svolta a Bruxelles il 26 e 27 marzo 2007 e ha posto l'accento sulla cooperazione e l'assistenza offerte dall'OLAF e da Eurojust alle autorità nazionali nella lotta ai reati di frode e corruzione a danno degli interessi finanziari delle Comunità europee.



Il direttore generale dell'OLAF e il presidente di Eurojust, inoltre, si sono riuniti nel giugno 2007 per esaminare gli obiettivi attuali e la cooperazione futura. Una riunione successiva è prevista per l'inizio del 2008. Gli alti funzionari dell'OLAF hanno visitato Eurojust per scambiare pareri e metodi che possano migliorare ulteriormente la cooperazione con Eurojust. In modo analogo, i collaboratori di Eurojust effettuano visite studio presso l'OLAF per favorire una migliore conoscenza dei rispettivi organismi.

Non è stato possibile concludere un accordo formale per facilitare ulteriormente la cooperazione tra OLAF ed Eurojust. Eurojust si impegna tuttavia a giungere quanto prima a un'intesa per consolidare gli accordi pratici di cooperazione con l'OLAF.

Eurojust era presente alla prima riunione del COCOLAF (Comitato consultivo per il coordinamento nel settore della lotta contro le frodi) e ha partecipato alla conferenza annuale dell'OLAF in materia penale. L'OLAF era rappresentato al seminario di Lisbona «Eurojust — Navigating the Way Forward».

Magistrati di collegamento

L'azione comune 96/277/GAI del 22 aprile 1996 stabilisce un quadro per la nomina o lo scambio di magistrati (procuratori o giudici della magistratura nazionale) o funzionari con competenze speciali nelle procedure di cooperazione giudiziaria. Tali magistrati sono chiamati «Magistrati di collegamento».

L'1 e 2 ottobre 2007 Eurojust ha organizzato all'Aja una riunione con i Magistrati di collegamento e i punti di contatto di Eurojust per dare vita a un forum dedicato ad un'efficace messa in rete e condivisione di informazioni nell'ambito delle indagini e delle azioni penali transnazionali. Hanno partecipato alla riunione oltre 30 Magistrati di collegamento e punti di contatto.

I Magistrati di collegamento hanno presentato le attività svolte negli Stati ospitanti e hanno offerto ai partecipanti un quadro più chiaro delle competenze reciproche. La conferenza ha illustrato le modalità con cui Eurojust, i Magistrati di collegamento e i punti di contatto possono sfruttare meglio le rispettive competenze, aggiungere valore al lavoro svolto dai colleghi ed evitare la sovrapposizione degli interventi.

Reti UE

Rete sul genocidio

Ogni anno la Presidenza dell'Unione europea organizza una riunione della rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, di crimini contro l'umanità e di crimini di guerra, la cosiddetta rete sul genocidio, istituita dalla decisione del Consiglio del 13 giugno 2002. A tali riunioni, che si sono svolte dal 2004 negli uffici di Eurojust, partecipano i rappresentanti

degli Stati membri, la Corte penale internazionale, il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY), il Tribunale penale internazionale per il Ruanda, Eurojust, la Commissione europea, il Segretariato generale del Consiglio e Interpol.

Il 7 e 8 maggio 2007 Eurojust ha ospitato la quarta riunione della rete sul genocidio.

Rete europea di formazione giudiziaria

Nel 2007 Eurojust ha compiuto un importante passo avanti per incentivare i rapporti con la Rete europea di formazione giudiziaria (EJTN) instaurando contatti regolari tra Eurojust e l'EJTN. Un procuratore spagnolo e un procuratore rumeno, inoltre, hanno visitato Eurojust per diverse settimane al fine di conoscere i meccanismi operativi di Eurojust e diffondere tale conoscenza nei propri Paesi di origine. Eurojust sta elaborando un protocollo d'intesa con l'EJTN, il cui scopo sarà quello di istituire e regolamentare la cooperazione tra Eurojust e l'EJTN nel settore della formazione giudiziaria.

Altre reti

Rete CARIN

Eurojust continua a partecipare attivamente alla rete interagenzie Camden per il recupero dei beni (CARIN), un'iniziativa con sede all'Aja e promossa da Europol e dal suo segretariato. CARIN è una rete di professionisti e di esperti nell'ambito dell'individuazione, del congelamento e della confisca a livello transnazionale dei proventi della criminalità e di altri beni connessi alla criminalità. Essa persegue l'obiettivo di accrescere la conoscenza dei metodi e delle tecniche nel settore.

Eurojust è membro permanente del gruppo direttivo e ha partecipato alle riunioni regolari della rete per tutto il 2007 nonché alla riunione annuale nel maggio 2007 tenutasi nello Hampshire (Regno Unito).

Rete sulla criminalità informatica

La Commissione europea ha adottato una politica generale contro la criminalità informatica per sensibilizzare gli Stati membri sulla questione.

Eurojust ha intenzione di sensibilizzare ulteriormente gli Stati traendo vantaggio dalla sua posizione privilegiata nella lotta a gravi forme di criminalità. La politica della Commissione offre inoltre ad Eurojust l'opportunità di sottolineare le attività svolte nel settore della criminalità informatica come la pedopornografia e i reati economici e terroristici su Internet.



Nel 2007 Eurojust ha avviato un'iniziativa allo scopo di istituire una rete di procuratori, giudici e punti di contatto specializzati in materia di criminalità informatica. Eurojust organizzerà nel 2008 una riunione strategica sulla criminalità informatica cui parteciperanno i punti di contatto di tutti gli Stati membri. Obiettivo della riunione è istituire una rete permanente di esperti nel settore in questione.

Organizzazioni e organismi internazionali

Associazione internazionale dei procuratori

Eurojust è membro istituzionale dell'Associazione internazionale dei procuratori (IAP), una comunità globale che riunisce procuratori di oltre 130 procure di tutto il mondo. Attraverso la rete IAP Eurojust ha sviluppato validi contatti in altri continenti per la lotta alla criminalità transnazionale e ha rafforzato le proprie attività operative.

Nel marzo 2007 Eurojust ha accolto la visita di 50 procuratori provenienti dall'Europa settentrionale e occidentale. Lo stesso anno ha partecipato ad una conferenza a Odessa (Ucraina) che ha riunito un centinaio di procuratori dell'Europa orientale e dell'Asia centrale, e alla conferenza annuale dell'IAP a Hong Kong con oltre 500 partecipanti. In occasione della conferenza di Hong Kong del 2007, il membro nazionale per la Francia, François Falletti, è stato eletto presidente dell'IAP.

Corte penale internazionale

Il 10 aprile 2007 Eurojust e l'Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale hanno sottoscritto una lettera d'intenti per esplorare possibili ambiti di cooperazione e avviare le trattative per un accordo.

IberRed

Nel 2007 è aumentato il numero di riunioni di coordinamento con i Paesi interessati dell'America centrale e meridionale attraverso IberRed (La Red Iberoamericana de Cooperación Judicial). Nel corso di una riunione del 5 giugno 2007 con rappresentanti di IberRed, è stato deciso di concludere un protocollo d'intesa poiché IberRed non è un soggetto giuridico. Il protocollo d'intesa, il primo mai raggiunto da Eurojust con un organismo non comunitario, è stato approvato dal collegio e discusso successivamente alla terza conferenza annuale dei punti di contatto IberRed in Uruguay.

Eurogiustizia

Come negli anni precedenti, Eurojust ha partecipato alla conferenza annuale dei Procuratori Generali di Eurogiustizia, svoltasi in Slovenia il 25 e 26 ottobre 2007. La conferenza offre un'opportunità importante per instaurare scambi proficui tra i membri di alto livello delle procure

e discutere le sfide attuali legate alla creazione dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. Eurojust è stata in grado di mettere in risalto il proprio valore aggiunto nella lotta alla criminalità ambientale, uno dei principali argomenti di discussione.

Paesi Terzi

Gli autori dei reati non rispettano i confini e Eurojust non può agire da sola nella lotta contro la criminalità organizzata. S'impone pertanto la cooperazione con i paesi vicini e altri partner a livello mondiale per affrontare la criminalità globale. Di conseguenza Eurojust continua a sviluppare e ad intensificare i rapporti con Paesi non appartenenti all'Unione europea. Continuare a stringere saldi legami con Stati non membri costituisce una priorità importante per Eurojust.

Punti di contatto

Eurojust continua ad alimentare l'elenco di punti di contatto in Paesi terzi. Nel 2007 Eurojust disponeva di 31 punti di contatto, provenienti da 23 Paesi all'interno e all'esterno dell'Europa e ha collaborato sistematicamente con i punti di contatto in casi che coinvolgevano Paesi non appartenenti all'UE.

I Paesi nei quali Eurojust ha punti di contatto sono i seguenti: Albania, Argentina, Bosnia Erzegovina, Canada, Croazia, Egitto, Federazione russa, FYROM, Giappone, Islanda, Israele, Liechtenstein, Moldova, Mongolia, Montenegro, Norvegia, Serbia, Singapore, Stati Uniti, Svizzera, Thailandia, Turchia e Ucraina.

Accordi di cooperazione

Norvegia

Un accordo di cooperazione con il Regno di Norvegia è stato firmato il 28 aprile 2005 e si è rivelato un ottimo strumento per potenziare l'efficienza dell'attività condotta da Eurojust.

Un Magistrato di collegamento norvegese è in servizio presso Eurojust e partecipa regolarmente alle attività dell'organizzazione e ai casi in cui è coinvolta la Norvegia. Nel 2007 la Norvegia ha presentato 27 nuovi casi al collegio, dei quali 24 erano operativi e tre si riferivano a questioni legate al diritto interno degli Stati membri.

Nel maggio 2007 una delegazione norvegese ha recato visita ad Eurojust per monitorare i progressi realizzati in materia di cooperazione tra le parti. Sia la Norvegia sia Eurojust sono molto ottimisti sulla cooperazione attuale e futura.



Islanda

Un accordo con la Repubblica d'Islanda è stato firmato il 2 dicembre 2005. Nel 2007 Eurojust ha gestito i primi due casi che interessavano l'Islanda. Il Paese non dispone di un Magistrato di collegamento nella sede di Eurojust, quindi la cooperazione è stata garantita dai punti di contatto.

USA

Dalla firma dell'accordo tra gli Stati Uniti e Eurojust nel novembre 2006, la cooperazione si è notevolmente intensificata. Dopo l'entrata in vigore dell'accordo, nel gennaio 2007, le autorità statunitensi hanno distaccato un Magistrato di collegamento presso Eurojust. Tale rappresentanza era di fondamentale importanza per l'intenso rapporto di collaborazione tra Eurojust e le autorità statunitensi. Nel 2007 Eurojust ha collaborato in 30 casi che interessavano gli Stati Uniti, rispetto ai sei del 2006. L'11 luglio 2007 Eurojust ha organizzato una riunione sulla criminalità organizzata russa in base a un'iniziativa americana.

Croazia

Le trattative formali con la Repubblica di Croazia sono iniziate l'8 maggio 2007 e sono giunte al termine con l'approvazione di un accordo da parte del Consiglio dei ministri della Giustizia e dell'Interno in data 9 novembre 2007. L'accordo non è ancora entrato in vigore.

Svizzera

Come indicato nella relazione annuale di Eurojust del 2006, il Consiglio federale della Confederazione svizzera ha deciso alla fine del 2006 di avviare le trattative con Eurojust per concludere un accordo di cooperazione. La prima tornata di trattative formali ha avuto luogo il 12 e 13 aprile 2007. I delegati si sono accordati sulle questioni principali e hanno programmato una seconda tornata. Inoltre è avvenuto uno scambio di emendamenti e commenti. Eurojust è soddisfatta dei progressi derivanti dalle trattative che proseguiranno nel 2008.

Federazione russa

Due tornate di trattative con la Federazione russa si sono svolte nel 2006. A causa delle differenze tra gli ordinamenti giuridici, restano irrisolte alcune questioni importanti, tra cui la protezione dei dati e il riconoscimento di Eurojust in quanto organizzazione internazionale dal diritto internazionale pubblico in Russia. Sono necessarie ulteriori trattative.

Ucraina

L'Ucraina non dispone di normative sulla protezione dei dati. Di conseguenza non è ancora possibile raggiungere un accordo di cooperazione. Tuttavia, non appena saranno compiuti i necessari progressi in tale ambito, le trattative proseguiranno.

Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Una delegazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ha mostrato la volontà e l'interesse di avviare trattative per raggiungere un accordo dopo una visita ad Eurojust il 9 luglio 2007. In quanto Paese candidato, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia costituisce una delle priorità principali di Eurojust e quando saranno attuate le normative in materia di protezione dei dati le parti potranno avviare i negoziati. Eurojust si augura che la prima tornata abbia luogo all'inizio del 2008.

Moldova

Nel settembre 2007 Eurojust ha ricevuto una visita da parte dell'ambasciatore della missione della Repubblica di Moldova nell'UE, il quale ha mostrato interesse per il rafforzamento della cooperazione operativa mediante un accordo.

Altri Paesi terzi

Nel corso del 2007 Eurojust ha sviluppato ulteriormente le relazioni con altri Paesi dei Balcani occidentali contribuendo ai progetti e alle iniziative regionali dell'UE in fase di realizzazione. Eurojust ha organizzato inoltre diverse visite studio di professionisti provenienti da tutti i Paesi del mondo. Nell'ottobre 2007 un procuratore giapponese ha reso visita alla sede di Eurojust per una missione di un mese allo scopo di valutare l'utilità di un accordo. Nel 2008 è prevista una visita analoga da parte di un procuratore coreano.



Cerimonia di firma dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e la Croazia, Bruxelles, 9 novembre 2007.

5 SEGUITO DATO ALLE CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

Nel giugno 2007 il Consiglio ha adottato conclusioni relative alla quinta relazione annuale sulle attività di Eurojust (documento UE 9920/07 del 24 maggio 2007) e ha formulato orientamenti e definito compiti che Eurojust, gli Stati membri, i gruppi di lavoro dell'UE e la Commissione dovranno prendere in considerazione.

Eurojust accoglie con favore le conclusioni del Consiglio che invitano gli Stati membri a rispettare le normative comunitarie e a intraprendere azioni volte a rafforzare l'efficacia di Eurojust. Tale obiettivo può essere raggiunto trasmettendo casi gravi e complessi ad Eurojust fin dalle fasi preliminari delle indagini, fornendo informazioni qualitativamente valide e aggiornate sulle indagini in corso, sensibilizzando i professionisti del settore giuridico affinché Eurojust partecipi sistematicamente agli archivi di analisi di Europol (AWF) e fornendo ai membri nazionali un adeguato sostegno affinché possano svolgere efficacemente le proprie attività.

Nella tabella sotto riportata Eurojust presenta lo stato di attuazione delle conclusioni del Consiglio e, più specificamente, degli orientamenti e dei compiti chiave destinati ad Eurojust. Tale iniziativa è stata avviata con la relazione annuale del 2006.




Tema	Orientamenti e incarichi per Eurojust	Stato di attuazione
Comunicazione sul futuro di Eurojust e della Rete giudiziaria europea (RGE)	Consentire una valutazione intermedia dell'efficacia delle prestazioni di Eurojust, con particolare riferimento alla comunicazione della Commissione.	Eurojust ha avviato diversi progetti riguardo alla comunicazione della Commissione, tra cui: - la stesura di un contributo iniziale alla comunicazione della Commissione (cfr. documento del Consiglio 13079/07); - la distribuzione di un questionario sull'attuazione della decisione di Eurojust (cfr. documento del Consiglio 11143/07); - l'organizzazione di un seminario dal titolo «Eurojust – Navigating the Way Forward» (cfr. documento del Consiglio 15542/07).
Dati/gestione delle attività/illustrazione dei casi	Analizzare le cause della riluttanza a fare pienamente ricorso alle strutture di Eurojust e, se necessario, adottare le necessarie iniziative a livello nazionale per superare gli ostacoli giuridici o pratici.	La raccolta delle risposte fornite dagli Stati membri al questionario sul recepimento della decisione di Eurojust è una prima analisi delle cause della riluttanza a ricorrere ad Eurojust. I membri nazionali hanno preso in considerazione le risposte fornite e valutano la possibilità di intraprendere azioni qualora sia necessario.

Tema	Orientamenti e incarichi per Eurojust	Stato di attuazione
Sistema di gestione dei casi (CMS)	<p>T trattare efficacemente le informazioni ricevute ai sensi della decisione del Consiglio 2005/671/GAI per mezzo del CMS.</p> <p>Rafforzare la capacità di gestire e analizzare dati relativi alle attività operative, ed evidenziare l'importanza di sfruttare le piene potenzialità del CMS al fine di chiedere eventualmente agli Stati membri di avviare le indagini in base a un'analisi incrociata.</p>	<p>Il Sistema di gestione dei casi è stato messo a punto per includere le informazioni relative a tutte le indagini e azioni penali trasmesse ad Eurojust. Alle informazioni, comprese quelle dei reati di natura terroristica, è riservato un pari trattamento. Per quanto concerne le informazioni sulle condanne, è in fase di attuazione una proposta volta a migliorare la capacità del CMS. Inoltre, le informazioni statistiche sui casi relativi ai reati terroristici possono essere rintracciate in base alle principali tipologie di reato (cfr. Capitolo 2).</p> <p>Eurojust ha potenziato la capacità analitica degli analisti dei casi assumendo sette assistenti. Finora gli analisti si sono occupati di quattordici casi operativi complessi che riguardavano attività di coordinamento e hanno prodotto un'analisi strategica in base ai dati statistici derivanti dal CMS. Eurojust ha contribuito alla relazione riguardante la valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata (OCTA) e alla relazione «Terrorist Activity in the European Union: Situations and Trends (TE-SAT) Report». (Attività terroristica nell'Unione europea: relazione sulle situazioni e le tendenze).</p> <p>Eurojust ha messo a punto modelli di sicurezza per le comunicazioni tra i membri nazionali quando viene utilizzato il CMS. Quest'ultimo consente un'approfondita analisi incrociata caso per caso di tutti i collegamenti esistenti sui casi, e può fornire una panoramica su tutte le parti interessate. Tale potenzialità dipende tuttavia dall'inserimento corretto e completo dei dati ricevuti dalle autorità nazionali.</p> <p>Nel 2008 Eurojust continuerà ad assegnare tutte le risorse necessarie per migliorare il CMS.</p>
Cooperazione con Europol — attività operative come fonte di informazione	Collaborare con Europol e armonizzare le rispettive capacità analitiche riguardo ai fenomeni criminosi.	Il collegio ha nominato un gruppo ad hoc per la stesura dell'OCTA al fine di raccogliere le risposte dei membri nazionali ai requisiti di intelligence dell'OCTA 2008. Il contributo di Eurojust si basava su un'analisi quantitativa del CMS e su un'analisi qualitativa dei colloqui con gli uffici nazionali.

Tema	Orientamenti e incarichi per Eurojust	Stato di attuazione
		<p>Il 7 giugno 2007 Eurojust ha firmato degli accordi sull'associazione di Eurojust alle attività di sei archivi di lavoro per fini di analisi e ha individuato rappresentanti del collegio e degli analisti dei casi da associare alle attività dei gruppi di analisi (cfr. Capitolo 4).</p> <p>Nel 2008 Eurojust svilupperà le proprie capacità analitiche al fine di garantire che le analisi condotte da Eurojust e da Europol siano complementari e non identiche.</p>
Attività operative	<p>Proseguire la valutazione delle attività operative e concentrarsi su casi complessi.</p> <p>Valutare la necessità di possedere statistiche sulle attività dei membri nazionali, non registrate nel CMS.</p>	<p>Per tutto il 2007 la distinzione tra casi standard e complessi è stata utilizzata in tutti i casi registrati dal collegio. La distinzione continuerà ad essere applicata nel 2008. Inoltre, altre statistiche sono in fase di utilizzo per illustrare la natura e la complessità dei casi e dell'attività operativa (cfr. Capitolo 2).</p> <p>Un'inchiesta condotta tra i membri nazionali rivela che nella grande maggioranza dei casi le attività non sono registrate nel CMS e quasi i due terzi non dispongono di statistiche sulle attività non registrate. Tuttavia, i due terzi dei membri nazionali ritengono che tali statistiche siano necessarie, anche per altre attività dei membri nazionali, quali riunioni, seminari e formazioni. Eurojust proseguirà nel 2008 le attività di compilazione delle statistiche.</p>
Uso ristretto dei poteri di Eurojust ai sensi dell'articolo 7	<p>Analizzare i motivi dell'utilizzo limitato dei poteri di Eurojust ai sensi dell'articolo 7, e conservare il suo approccio creativo in materia di cooperazione giudiziaria.</p>	<p>Da un'inchiesta condotta tra i membri nazionali risulta che le richieste inoltrate al collegio per l'esercizio dei suoi poteri ai sensi dell'articolo 7 sono state poco numerose e che i membri nazionali raramente hanno sentito la necessità di inoltrare tale richiesta. I motivi indicati dai membri nazionali sono i seguenti: gli Stati membri interessati hanno raggiunto accordi attraverso azioni di cooperazione e coordinamento, probabilmente agevolate da Eurojust; le funzioni e i poteri dei membri nazionali a livello interno, presumibilmente insieme ai poteri di cui all'articolo 6, hanno fornito una base sufficiente per le richieste e le raccomandazioni effettuate e per consentire agli Stati membri di rispettare le normative.</p>

Tema	Orientamenti e incarichi per Eurojust	Stato di attuazione
Eurojust-RGE	<p>Necessità di chiarire la natura dei casi che dovrebbero essere trattati da Eurojust e dalla RGE.</p> <p>Considerare la possibilità di tenere seminari congiunti con i membri nazionali e i punti di contatto della RGE per sensibilizzare i professionisti del settore giuridico in merito ai rispettivi compiti.</p>	<p>Nella relazione annuale del 2006 Eurojust ha annunciato l'intenzione di valutare la possibile stesura di linee guida sui tipi di casi che dovrebbero essere gestiti da Eurojust e sui tipi di casi da trasmettere alla RGE. Eurojust ha inoltre annunciato che avrebbe valutato la possibilità di produrre dati sulla partecipazione della RGE.</p> <p>Da un'inchiesta dei membri nazionali emerge che pochi membri possiedono dati sul numero di casi trasmessi da Eurojust alla RGE e viceversa. Inoltre sono pochi i membri nazionali che dispongono di dati relativi a casi trattati dai punti di contatto della RGE a livello nazionale, mentre appena un terzo dei membri nazionali ritiene che sia possibile il recupero di tali dati. Uno dei motivi è che numerosi punti di contatto della RGE lavorano presso le autorità centrali e non è possibile distinguere i casi di cui si occupano in qualità di punti di contatto RGE.</p> <p>Eurojust ritiene che non sia possibile definire criteri esatti o formule meccaniche che possano consentire l'individuazione di casi per i quali le autorità nazionali debbano richiedere l'assistenza di Eurojust o della RGE.</p> <p>Per tale motivo Eurojust è del parere che in futuro non occorrerà soltanto definire tali criteri, ma strutturare chiaramente il legame esistente tra Eurojust e la RGE a livello nazionale per fornire alle autorità nazionali interessate un adeguato orientamento, rispettando al contempo il principio della complementarità dei compiti tra i due organismi.</p> <p>Va notato che in passato sono stati organizzati seminari congiunti. Sia Eurojust sia la RGE s'impegnano a rafforzare ulteriormente i rapporti di lavoro per garantire complementarità, chiarezza e certezza. Tali rapporti sono stati argomento di discussione nel seminario di Lisbona e fanno parte della comunicazione della Commissione europea nonché delle proposte sul futuro di Eurojust e della RGE (cfr. Capitolo 6).</p>
Eurojust-OLAF	Concludere un accordo di cooperazione.	Attualmente Eurojust sta ultimando le trattative con l'OLAF.

Tema	Orientamenti e incarichi per Eurojust	Stato di attuazione
Squadre investigative comuni (JIT)	Inviti rivolti ad Eurojust affinché le autorità competenti degli Stati membri istituiscano le JIT.	Un'inchiesta di tutti i membri nazionali rivela che pochi di loro hanno raccomandato ufficialmente l'istituzione di una JIT ai sensi dell'articolo 6. Circa la metà dei membri nazionali ha formulato tale raccomandazione a livello informale o ha preso in considerazione tale possibilità. I motivi principali della mancata istituzione di una JIT o della mancata raccomandazione consistono nel fatto che finora la creazione di JIT non è stata ritenuta necessaria, giacché per ogni caso specifico gli Stati membri interessati hanno scelto altre forme di cooperazione sufficientemente efficaci. Alcuni membri nazionali hanno riferito sulla mancata attuazione della decisione del Consiglio relativa alle JIT a livello nazionale.
Mandato d'arresto europeo (MAE)	Riferire sui casi di violazione dei termini e sui dati ricevuti e analizzati.	Nove Stati membri hanno riferito casi di violazione dei termini. Poiché gli Stati membri non si sono impegnati ad informare Eurojust, quest'ultima non ritiene che la realizzazione di un'analisi apporti un valore aggiunto (cfr. Capitolo 2).
Relazioni con i Paesi terzi	Sviluppare le relazioni con i Paesi terzi in base all'elenco di priorità stabilito per il 2007.	Un accordo di cooperazione tra Eurojust e la Repubblica di Croazia è stato firmato il 9 novembre 2007. Le trattative con la Federazione russa e la Svizzera sono ancora in corso. Le trattative con l'Ucraina sono rinviate perché non sono ancora state approvate le normative sulla protezione dei dati. L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la Moldova hanno espresso il desiderio di avviare le trattative. I suddetti Paesi terzi sono presenti nell'elenco prioritario per le trattative del 2008.



6 OBIETTIVI STRATEGICI E PROSPETTIVE FUTURE

Obiettivi e risultati del 2007

Il presente capitolo definisce gli obiettivi strategici stabiliti dal collegio per il 2007 e il 2008. Come nelle precedenti relazioni annuali è stata eseguita una valutazione preliminare della situazione e sono stati valutati i risultati del 2007.

Come di seguito riportato, alcuni degli obiettivi abbracciano diversi anni e rientrano negli obiettivi strategici di Eurojust per il biennio 2008-2009.

<p>1. Garantire che, nelle questioni riguardanti il terrorismo, entro la fine del 2008:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eurojust gestisca in modo più efficace i casi di terrorismo, che siano attive delle strutture volte a incoraggiare le autorità competenti degli Stati membri a fornire ad Eurojust tutte le informazioni richieste sul terrorismo secondo le disposizioni della decisione del Consiglio in materia; • Eurojust sia in grado di trattare e gestire le informazioni sul terrorismo che le sono state trasmesse; • Eurojust contribuisca alle questioni politiche relative al terrorismo; 	<p>Eurojust si riunisce regolarmente con i corrispondenti nazionali per il terrorismo. Nel giugno 2007 Eurojust ha tenuto una riunione strategica con tali corrispondenti, presentando il «progetto sullo scambio di informazioni» e introducendo un modello per lo scambio di informazioni sui casi di terrorismo in linea con la decisione del Consiglio.</p> <p>Per quanto concerne le informazioni sulle condanne, è in fase di attuazione una proposta volta a migliorare la capacità del CMS. È stata istituita una banca dati sul terrorismo con un quadro aggiornato dei documenti giuridici nazionali, europei e internazionali disponibili e degli strumenti attinenti al terrorismo.</p> <p>Eurojust ha partecipato a diverse conferenze, offrendo corsi di formazione a giudici e procuratori su questioni connesse al terrorismo. Inoltre Eurojust sviluppa e mantiene contatti con Paesi non appartenenti all'UE su questioni inerenti al terrorismo. Eurojust ha stretto buoni contatti con il coordinatore dell'Unione europea per la lotta contro il terrorismo.</p> <p>Il comitato di sicurezza di Eurojust è stato istituito ufficialmente dal collegio in ottemperanza alle norme di sicurezza che stabiliscono i regolamenti relativi al trattamento delle informazioni riservate (cfr. Capitolo 3).</p>
--	---

<p>2. Aumentare il numero di casi di alto livello trasmessi ad Eurojust dagli Stati membri.</p>	<p>Eurojust ritiene che l'innalzamento del suo profilo costituisca il primo provvedimento da adottare. I membri nazionali, sostituti e assistenti, nonché i responsabili a livello amministrativo hanno partecipato a seminari, riunioni e conferenze nazionali e internazionali. Di conseguenza è cresciuto il numero di casi trasmessi ad Eurojust. Eurojust ha inoltre distribuito un questionario sull'attuazione della decisione di Eurojust che ha consentito all'organizzazione e agli Stati membri di individuare gli ostacoli che impediscono l'aumento del numero di casi qualitativamente validi (cfr. Capitolo 5). Eurojust proseguirà le attività nel 2008.</p>
<p>3. Convincere ciascuno Stato membro a fornire al proprio membro nazionale di Eurojust il sostegno necessario che gli consenta di gestire i casi e altre responsabilità nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni.</p>	<p>Le visite all'Eurojust da parte di ministri, procuratori generali e autorità degli Stati membri, nonché i contatti regolari tra i membri del collegio e le loro autorità nazionali, hanno contribuito a far conoscere Eurojust nel 2007. Eurojust stabilisce costantemente rapporti basati sulla stima e la fiducia e incoraggia gli Stati membri a offrire un adeguato sostegno ai membri nazionali assegnando le necessarie risorse umane agli uffici nazionali e istituendo le piattaforme e strutture nazionali richieste per consentire ai membri nazionali di svolgere efficacemente il proprio lavoro negli Stati membri.</p> <p>Un'inchiesta dei membri nazionali riguardante la necessità di fornire un sostegno supplementare ai loro uffici giungerà a termine nel 2008. In base a tale inchiesta e alla luce del processo di riforma riguardante Eurojust e la RGE al termine del seminario di Lisbona, Eurojust determinerà la necessità di varare ulteriori iniziative.</p>
<p>4. Concludere accordi di cooperazione formali con un numero maggiore di Paesi non appartenenti all'Unione europea.</p>	<p>Nell'anno di calendario 2007 è stato sottoscritto un accordo con la Croazia e trattative ufficiali sono state avviate con altri Paesi (cfr. Capitolo 4).</p>
<p>5. Creare un ambiente di supporto TIC solido e sicuro per la gestione dei casi e la comunicazione attraverso la realizzazione delle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • creazione di collegamenti di trasmissione sicuri con le autorità nazionali in tutti gli Stati membri; • creazione di uno strumento sicuro di comunicazione mobile. 	<p>Nel 2007 Eurojust e la Repubblica slovacca hanno ultimato con successo un progetto pilota riguardante l'installazione di linee di trasmissione sicure tra l'organizzazione e il Paese in questione. Nel 2008 è previsto l'avvio di collegamenti sicuri tra Eurojust e le autorità nazionali prescelte in tutti gli Stati membri. In seguito a una gara d'appalto e ad una procedura di valutazione, Eurojust ha deciso di avviare nel 2008 un progetto pilota sull'utilizzo di telefoni cellulari criptati.</p> <p>Se avrà i risultati sperati, il progetto sarà esteso, negli anni 2008 e 2009, a tutti i collaboratori interessati.</p> <p>Il progetto EPOC-III, che terminerà nel 2008, mira tra l'altro a sviluppare un meccanismo di scambio in grado di mettere in comunicazione il CMS con autorità nazionali prescelte e di consentire uno scambio strutturato delle informazioni.</p>



Obiettivi per il periodo 2008 - 2009

Nel maggio 2007 Eurojust ha esaminato i propri obiettivi strategici per il periodo 2007-2008 allo scopo di mettere a punto ed elaborare gli obiettivi strategici per il biennio successivo.

Il collegio ha adottato per il periodo 2008-2009 i seguenti obiettivi strategici:

1. Garantire che, nelle questioni riguardanti il terrorismo, entro la fine del 2008:

- Eurojust gestisca in modo più efficace i casi di terrorismo, che siano attive delle strutture volte a incoraggiare le autorità competenti degli Stati membri a fornire ad Eurojust tutte le informazioni richieste sul terrorismo secondo le disposizioni della decisione del Consiglio in materia;
- Eurojust sia in grado di trattare e gestire le informazioni sul terrorismo che le sono state trasmesse;
- Eurojust fornisca il proprio contributo nelle questioni politiche relative al terrorismo;

2. Migliorare le attività operative mediante i seguenti strumenti:

- creazione di procedure standardizzate per le attività operative;
- messa a punto di un sistema di misurazione delle attività operative;
- creazione di una struttura di comunicazione mobile sicura;
- creazione di un ambiente di supporto ITC solido e sicuro per le attività operative;
- creazione di collegamenti di trasmissione sicuri con le autorità nazionali in tutti gli Stati membri.

3. Aumentare il numero di casi complessi che gli Stati membri trasmettono ad Eurojust.

4. Convincere gli Stati membri a fornire ai membri nazionali di Eurojust il sostegno necessario che consenta loro di gestire i casi e altre responsabilità derivanti dalla loro posizione.

5. Strutturare e sviluppare ulteriormente la cooperazione tra Eurojust, la RGE, Europol e l'OLAF.

6. Concludere almeno tre accordi di cooperazione formali con Paesi non appartenenti all'Unione europea e organismi internazionali, e rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e Paesi non europei.

Seminario di Lisbona: «Eurojust — Navigating the Way Forward»

Il 29 e 30 ottobre 2007 Eurojust ha organizzato a Lisbona un seminario intitolato «Eurojust — Navigating the Way Forward». L'obiettivo era esaminare la situazione attuale di Eurojust e analizzare

le prospettive future alla luce della comunicazione della Commissione sul futuro di Eurojust e della RGE e le risposte al questionario di Eurojust sul recepimento della decisione Eurojust.

Hanno partecipato al seminario collaboratori interni ed esterni ad Eurojust, punti di contatto della RGE, i Magistrati di collegamento distaccati ad Eurojust, i rappresentanti del ministero della Giustizia e i professionisti degli Stati membri, nonché i rappresentanti del Parlamento europeo, della Commissione (compreso l'OLAF), il Segretariato generale del Consiglio e Europol.

Il seminario di Lisbona ha confermato ancora una volta che era giunto il momento di entrare in una nuova fase di coordinamento e sostegno operativo per le autorità giudiziarie impegnate nella lotta alla criminalità transnazionale. L'esito del seminario è contenuto in una relazione generale (documento del Consiglio 15542/07).

Il problema di base è costituito dal mancato recepimento della decisione di Eurojust nel diritto interno.

Per consentire ad Eurojust di realizzare le proprie potenzialità, il seminario era incentrato su tre obiettivi, considerati come priorità principali:

- A. Rafforzare e accrescere i poteri dei membri nazionali e del collegio
- B. Migliorare ed espandere lo scambio di informazioni
- C. Chiarire il rapporto tra Eurojust e la RGE

In base alle esperienze pratiche acquisite nel corso degli ultimi anni, le discussioni hanno sottolineato la necessità di garantire che i poteri conferiti dalla decisione di Eurojust siano esercitati ottenendo il migliore risultato possibile e che siano rafforzate le competenze dei membri nazionali e del collegio. È stato inoltre messo in evidenza il carattere fondamentale della rappresentanza e della disponibilità permanente degli uffici nazionali per un efficace funzionamento di Eurojust.

In tema di poteri giudiziari conferiti ai membri nazionali nella loro funzione di autorità nazionali, gli interventi hanno mostrato un vasto consenso sulla necessità di porre rimedio alla diversità di poteri derivanti dall'articolo 9, paragrafo 3 della decisione Eurojust e di introdurre uno standard minimo di poteri equivalenti. Inoltre sono stati discussi i poteri supplementari a quelli già stabiliti dagli articoli 6 e 7 della decisione Eurojust. In tale ambito, i partecipanti al seminario di Lisbona hanno analizzato in particolare la competenza dei membri nazionali nel trasmettere e dare seguito alle richieste che non rientrano nell'elenco di cui all'articolo 6, nonché la possibilità di adottare misure sporadiche in casi che rivestono carattere di urgenza. Tali competenze eccezionali potrebbero comprendere l'autorizzazione di una consegna controllata.

Oggetto di discussione sono stati inoltre i probabili poteri supplementari del collegio. I partecipanti hanno concentrato l'attenzione sulla natura vincolante delle richieste, segnatamente nel settore





dei conflitti di giurisdizione, sui poteri decisionali del collegio per istituire squadre investigative comuni (JIT) e sull'apertura degli archivi di lavoro per fini di analisi presso Europol.

Pari attenzione è stata riservata alla necessità di migliorare lo scambio di informazioni con gli Stati membri. Un fattore importante a tale riguardo è costituito dalla capacità dei membri nazionali di avere un accesso diretto alle banche dati giudiziarie a livello nazionale e la possibilità di scambiare tali informazioni direttamente con Eurojust senza chiedere l'intervento delle autorità nazionali. Nel corso dell'incontro sono stati evidenziati, da un lato, la necessità di trasmettere in modo sistematico e strutturato le informazioni rilevanti e, dall'altro, l'introduzione di un sistema informativo sicuro.

È stato riscontrato un vasto consenso sul bisogno di chiarire il rapporto tra Eurojust e la RGE al fine di rendere il funzionamento di entrambi gli organismi efficace e complementare. L'obbligo per gli Stati membri di nominare i corrispondenti nazionali di Eurojust è stato accolto favorevolmente. Numerosi partecipanti hanno sottolineato al riguardo le esperienze positive legate alla nomina della stessa persona in qualità di corrispondente nazionale di Eurojust e punto di contatto della RGE.

È stata discussa la nomina di un coordinatore nazionale per la RGE. A tale proposito è stata avanzata l'idea di istituire una piattaforma nazionale formata dai corrispondenti di Eurojust e dai punti di contatto della RGE, compreso il coordinatore nazionale della RGE. Tale piattaforma a livello nazionale darebbe origine a un collegamento tra Eurojust e la RGE e offrirebbe un adeguato orientamento alle autorità nazionali.





Confronto dei membri nazionali di Eurojust con la stampa internazionale.



7 MISSIONE, COMPITI E STRUTTURA DI EUROJUST

Missione e compiti

Eurojust è un organismo di cooperazione giudiziaria che ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'unità è stata istituita con una decisione del Consiglio europeo di Tampere (15-16 ottobre 1999) per rafforzare la lotta contro forme gravi di criminalità e far sì che indagini e azioni penali riguardanti il territorio di più Stati membri possano essere coordinate in modo ottimale nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali.

La data del 14 dicembre 2000 segna l'istituzione ufficiale, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'unità provvisoria di cooperazione giudiziaria, detta «Pro-Eurojust». I procuratori di tutti gli Stati membri hanno elaborato e sperimentato metodi tesi a migliorare la lotta contro gravi forme di criminalità agevolando il coordinamento delle indagini e delle azioni penali nell'UE.

Pro-Eurojust ha avviato le sue attività il 1° marzo 2001. Eurojust è stata istituita in virtù della decisione del 28 febbraio 2002 come organismo dell'UE avente personalità giuridica (cfr. Decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 che istituisce Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, 2002/187/GAI). Eurojust è il primo organismo permanente ad occuparsi di cooperazione giudiziaria nello spazio giuridico europeo, ed è finanziato dal bilancio generale dell'UE.

L'attività di Eurojust è soggetta al controllo di un'autorità comune preposta ad assicurare che il trattamento dei dati personali sia svolto in conformità con la decisione istitutiva di Eurojust. La suddetta autorità è inoltre competente per i ricorsi presentati da persone fisiche in materia di accesso a informazioni di carattere personale.

L'obiettivo di Eurojust è di stimolare e rafforzare il coordinamento delle indagini e delle azioni penali tra le autorità competenti degli Stati membri e migliora la cooperazione tra le autorità stesse, in particolare agevolando la prestazione dell'assistenza giudiziaria internazionale e l'esecuzione delle richieste di estradizione. Eurojust assiste, sotto ogni aspetto le autorità competenti degli Stati membri per migliorare l'efficacia delle loro indagini e azioni penali in materia di criminalità transnazionale.

Su richiesta di uno Stato membro, Eurojust può fornire assistenza nelle indagini e azioni penali riguardanti quel particolare Stato membro e uno Stato non membro, qualora sia stato concluso un accordo di cooperazione o vi sia un interesse essenziale nel garantire tale assistenza.

La competenza di Eurojust abbraccia gli stessi tipi di reati per i quali è competente Europol, come il terrorismo, il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, la contraffazione, il riciclaggio di denaro, i reati informatici, i reati contro il patrimonio, contro il patrimonio pubblico e frode e la corruzione, i reati penali a danno degli interessi finanziari della Comunità europea, la criminalità ambientale e la partecipazione a organizzazioni criminali. Per altri tipi di reati, Eurojust può, su richiesta di uno Stato membro, offrire la propria assistenza alle indagini e alle azioni penali.

Eurojust può chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati:


- di avviare indagini o azioni penali per fatti specifici;
- di coordinare le attività con le autorità degli altri Stati;
- di accettare che un Paese si trovi in una posizione migliore per avviare l'azione penale;
- di istituire una Squadra investigativa comune;
- di fornire ad Eurojust le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

Inoltre Eurojust:

- assicura l'informazione reciproca delle autorità competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini e le azioni penali di cui Eurojust ha conoscenza;
- assiste le autorità competenti nel garantire un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali;
- offre assistenza per migliorare la cooperazione tra le autorità nazionali competenti, basata prevalentemente sui rapporti di analisi redatti da Europol;
- coopera con la Rete giudiziaria europea (RGE) e consulta quest'ultima; inoltre sfrutta la propria banca dati documentale e contribuisce al suo miglioramento;
- in linea con i suoi obiettivi, può migliorare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti e trasmettere le richieste di assistenza giudiziaria quando: i) sono presentate dall'autorità competente di uno Stato membro, ii) riguardano un'indagine o un'azione penale condotta da tale autorità in un caso specifico e iii) necessitano il suo intervento ai fini di un'azione coordinata;
- può assistere Europol, in particolare con pareri basati su analisi svolte da Europol;
- può fornire supporto logistico, per esempio assistenza alla traduzione, a servizi di interpretariato e all'organizzazione di riunioni di coordinamento.

Per eseguire i suoi incarichi, Eurojust intrattiene rapporti privilegiati con la RGE, Europol, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e i Magistrati di collegamento. Inoltre è in grado, tramite il Consiglio, di concludere accordi di cooperazione con Stati non membri e organizzazioni o organismi internazionali per lo scambio di informazioni o il trasferimento di funzionari in un'altra sede.

ORGANIGRAMMA DI EUROJUST



Eurojust è composta da 27 membri nazionali, uno per ciascuno Stato membro dell'Unione europea. Essi sono distaccati in base ai propri ordinamenti giuridici e sono rappresentati da giudici, procuratori o funzionari di polizia con pari prerogative.


Ciascun membro nazionale è soggetto, per quanto concerne lo statuto, al diritto interno dello Stato membro che lo ha nominato. La durata del mandato nonché la natura e la portata dei poteri giudiziari conferiti ai membri nazionali sono stabiliti dallo stato di appartenenza.

Diversi Stati membri hanno nominato sostituti e assistenti che assistano e sostituiscano il membro nazionale. Alcuni membri nazionali si avvalgono inoltre di esperti distaccati e assegnati dalle loro autorità nazionali per lo svolgimento dell'attività operativa quotidiana. Gli esperti nazionali distaccati, pur operando a stretto contatto con gli uffici nazionali, fanno parte della struttura amministrativa di Eurojust.

I membri nazionali costituiscono il collegio di Eurojust, il quale è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento di Eurojust. Le funzioni di Eurojust possono essere svolte tramite uno o più membri nazionali oppure collegialmente.

Il collegio si avvale dell'aiuto dell'amministrazione, il cui direttore amministrativo è responsabile dell'attività amministrativa quotidiana di Eurojust e della gestione del personale.

Eurojust ha sviluppato e attuato una struttura composta da tredici gruppi e due unità di consulenza, Criminalità informatica e Reati legati al calcio, che aiutano i membri nazionali a



sfruttare al meglio il tempo, le competenze e le risorse a loro disposizione, a snellire il processo decisionale e ad adeguarsi in modo più efficace alla struttura e alle dimensioni mutevoli dell'organizzazione. Tale struttura consente ai membri del collegio di lavorare in piccoli gruppi su argomenti e problemi specifici.

I gruppi si avvalgono della vasta esperienza e competenza dei membri nazionali, utilizzate per ultimare i lavori preparatori su orientamenti politici e su altre questioni pratiche. I gruppi riferiscono e formulano raccomandazioni al collegio che è responsabile delle decisioni finali.

I gruppi sono costituiti dai membri nazionali, dagli assistenti e dagli esperti nazionali distaccati e si avvalgono del sostegno del personale dell'amministrazione.

Accesso pubblico ai documenti di Eurojust

Ai sensi dell'articolo 2 della decisione di Eurojust sull'adozione di norme riguardanti l'accesso pubblico ai documenti di Eurojust, approvata dal collegio il 13 luglio 2004, *«qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti di Eurojust»*.

Ai sensi dell'articolo 15 della stessa decisione, Eurojust può notificare di aver ricevuto nel 2007 quattro richieste di accesso pubblico ai documenti dell'organizzazione. Soltanto in un caso è stato negato l'accesso ai documenti richiesti. Eurojust ha motivato il rifiuto adducendo che *«la divulgazione avrebbe compromesso la protezione dell'interesse pubblico per quanto concerne [...] le indagini e le azioni penali nazionali in cui Eurojust presta assistenza»*. Questa eccezione alla regola generale sull'accesso pubblico ai documenti è stabilita all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino della decisione di Eurojust sull'adozione di norme riguardanti l'accesso pubblico ai documenti.



Briefing con il vicepresidente Frattini prima di una conferenza stampa di Eurojust presso la Commissione europea, 17 aprile 2007.



Visita di studio di procuratori cinesi.



Riunione dei punti di contatto e dei magistrati di collegamento di Eurojust.


8 ALLEGATO

«L'Eurojust è composta di un membro nazionale, distaccato da ciascuno Stato membro in conformità del proprio ordinamento giuridico, avente titolo di magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia con pari prerogative.»

I titoli riportati in appresso si riferiscono alle funzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione Eurojust. Per ulteriori informazioni sui membri nazionali, i sostituti e gli assistenti, consultare il nostro sito Internet all'indirizzo www.eurojust.europa.eu

Uffici nazionali

Belgio



Michèle Coninx, procuratore, è vicepresidente del collegio e membro nazionale per il Belgio. È entrata a far parte di Pro-Eurojust nel marzo 2001.

Bulgaria



Mariana Ilieva Lilova, procuratore, è membro nazionale per la Bulgaria. È entrata a far parte dell'Eurojust nel marzo 2007.

Repubblica ceca



Pavel Zeman, procuratore, è membro nazionale per la Repubblica ceca. È entrato a far parte dell'Eurojust nel maggio 2004.



Jaroslava Novotná, procuratore, è sostituto del membro nazionale per la Repubblica ceca. È entrata a far parte dell'Eurojust nel marzo 2007.

Hanno lasciato Eurojust nel 2007



Petr Klement, procuratore, ha svolto l'incarico di esperto nazionale distaccato per la Repubblica ceca dal 1° marzo al 31 agosto 2007.



Danuta Kone Krol, procuratore, ha svolto l'incarico di esperto nazionale distaccato per la Repubblica ceca dal 1° settembre al 31 dicembre 2007.

Danimarca



Lennart Hem Lindblom, procuratore, è membro nazionale per la Danimarca. È entrato a far parte dell'Eurojust nel settembre 2006.

Germania



Michael Grotz, procuratore, è membro nazionale per la Germania. È entrato a far parte dell'Eurojust nell'ottobre 2007.



Benedikt Welfens, procuratore, è sostituto del membro nazionale per la Germania. È entrato a far parte dell'Eurojust nell'ottobre 2006.



Susanne Stotz, giudice, è assistente del membro nazionale per la Germania. È entrata a far parte dell'Eurojust nel gennaio 2005.

Hanno lasciato Eurojust nel 2007



Hermann von Langsdorff, procuratore, è stato membro nazionale per la Germania fino al dicembre 2007. È entrato a far parte di Pro-Eurojust nel marzo 2001.



Jürgen Kapplinghaus, procuratore, ha svolto l'incarico di esperto nazionale distaccato per la Germania fino al settembre 2007. È entrato a far parte di Pro-Eurojust nel marzo 2001.

Estonia



Raivo Sepp, procuratore, è vicepresidente del collegio e membro nazionale per l'Estonia. È entrato a far parte dell'Eurojust nel maggio 2004.

Irlanda



Jarlath Spellman, procuratore, è membro nazionale per l'Irlanda. È entrato a far parte dell'Eurojust nel giugno 2005.

Grecia



Lampros Patsavellas, procuratore, è membro nazionale per la Grecia. È entrato a far parte dell'Eurojust nel giugno 2005.

Spagna



Juan Antonio García Jabaloy, procuratore, è membro nazionale per la Spagna. È entrato a far parte dell'Eurojust nell'ottobre 2006.



María Teresa Gálvez Díez, procuratore, svolge l'incarico di esperto nazionale distaccato per la Spagna. È entrata a far parte dell'Eurojust nel novembre 2003.

Francia



François Falletti, procuratore, è membro nazionale per la Francia. È entrato a far parte dell'Eurojust nel settembre 2004.



Marie-José Aube-Lotte, procuratore, è sostituto del membro nazionale per la Francia. È entrata a far parte dell'Eurojust nel settembre 2006.



Alain Grellet, procuratore, è sostituto del membro nazionale per la Francia. È entrato a far parte dell'Eurojust nel settembre 2007.




Anne Delahaie, avvocato, è assistente del membro nazionale per la Francia. È entrata a far parte dell'Eurojust nel giugno 2001.




Marie-Pierre Falletti, avvocato, è assistente del membro nazionale per la Francia. È entrata a far parte dell'Eurojust nel settembre 2004.

Ha lasciato Eurojust nel 2007



Jean-François Bohnert, procuratore, ha svolto l'incarico di sostituto del membro nazionale per la Francia fino all'agosto 2007. È entrato a far parte dell'Eurojust nel marzo 2003.

Italia



Cesare Martellino, procuratore, è membro nazionale per l'Italia. È entrato a far parte dell'Eurojust nel giugno 2002.



Carmen Manfreda, procuratore, è sostituto del membro nazionale per l'Italia. È entrata a far parte dell'Eurojust nell'aprile 2004.




Filippo Spiezia, procuratore, è sostituto del membro nazionale per l'Italia. È entrato a far parte dell'Eurojust nel dicembre 2007.



Cristiano Ripoli, funzionario di polizia, è esperto nazionale distaccato per l'Italia. È entrato a far parte dell'Eurojust nel novembre 2007.

Cipro



Katerina Loizou, procuratore, è membro nazionale per Cipro. È entrata a far parte dell'Eurojust nel settembre 2004.

Lettonia



Gunārs Bundzis, procuratore, è membro nazionale per la Lettonia. È entrato a far parte dell'Eurojust nell'aprile 2004.



Dagmara Fokina, procuratore, è assistente del membro nazionale per la Lettonia. È entrata a far parte dell'Eurojust nell'aprile 2004.

Lituania



Tomas Krusna, procuratore, è membro nazionale per la Lituania. È entrato a far parte dell'Eurojust nel luglio 2006.

Lussemburgo



Carlos Zeyen, procuratore, è membro nazionale per il Lussemburgo. È entrato a far parte dell'Eurojust nel settembre 2006.

Ha lasciato Eurojust nel 2007



Georges Heisbourg, procuratore, è stato membro nazionale per il Lussemburgo fino all'aprile 2007. È entrato a far parte di Pro-Eurojust nel marzo 2001.

Ungheria




Ilona Lévai, procuratore, è membro nazionale per l'Ungheria. È entrata a far parte dell'Eurojust nel maggio 2004.

Malta



Donatella Frendo Dimech, procuratore, è membro nazionale per Malta. È entrata a far parte dell'Eurojust nel giugno 2004.

Paesi Bassi




Arend Vast, procuratore, è membro nazionale per i Paesi Bassi. È entrato a far parte dell'Eurojust nel giugno 2007.



Jolien Kuitert, procuratore, è sostituto del membro nazionale per i Paesi Bassi. È entrata a far parte dell'Eurojust nel giugno 2002.

Ha lasciato Eurojust nel 2007



Roelof-Jan Manschot, procuratore, è stato vicepresidente del collegio e membro nazionale per i Paesi Bassi fino al settembre 2007. È entrato a far parte di Pro-Eurojust nel giugno 2001.

Austria



Ursula Koller, giudice, è membro nazionale per l'Austria. È entrata a far parte dell'Eurojust nel dicembre 2005.

Ha lasciato Eurojust nel 2007



Ulrike Haberl-Schwarz, giudice, è stata vicepresidente del collegio e membro nazionale per l'Austria fino al febbraio 2007. È entrata a far parte dell'Eurojust nel gennaio 2003.

Polonia



Mariusz Skowroński, procuratore, è membro nazionale per la Polonia. È entrato a far parte dell'Eurojust nel dicembre 2005.

Portogallo



José Luís Lopes da Mota, procuratore, è presidente del collegio e membro nazionale per il Portogallo. È entrato a far parte di Pro-Eurojust nel marzo 2001.



António Luís Santos Alves, procuratore, è il sostituto del membro nazionale per il Portogallo. È entrato a far parte dell'Eurojust nell'aprile 2004.



José Eduardo Moreira Alves de Oliveira Guerra, procuratore, è esperto nazionale distaccato per il Portogallo. È entrato a far parte dell'Eurojust nell'ottobre 2007.

Romania



Elena Dinu, procuratore, è membro nazionale per la Romania. È entrata a far parte dell'Eurojust nel gennaio 2007.

Slovenia



Malči Gabrijelčič, procuratore, è membro nazionale per la Repubblica di Slovenia. È entrata a far parte dell'Eurojust nel luglio 2005.

Repubblica slovacca



Ladislav Hamran, procuratore, è membro nazionale per la Repubblica slovacca. È entrato a far parte dell'Eurojust nel settembre 2007.

Ha lasciato Eurojust nel 2007



Peter Paluda, giudice, è stato membro nazionale per la Repubblica slovacca fino a luglio del 2007. È entrato a far parte dell'Eurojust nel maggio 2004.

Finland



Maarit Loimukoski, procuratore, è membro nazionale per la Finlandia. È entrata a far parte dell'Eurojust nell'agosto 2004.



Taina Neira, funzionario di polizia, è sostituto del membro nazionale per la Finlandia. È entrata a far parte dell'Eurojust nel dicembre 2007.

Hanno lasciato Eurojust nel 2007



Jaakko Christensen, funzionario di polizia, è stato sostituto del membro nazionale per la Finlandia da marzo a dicembre del 2007.



Sanna Palo, funzionario di polizia, ha svolto l'incarico di sostituto del membro nazionale per la Finlandia fino al febbraio 2007. È entrata a far parte dell'Eurojust nel gennaio 2005.

Svezia



Ola Laurell, procuratore, è membro nazionale per la Svezia. È entrato a far parte dell'Eurojust nel settembre 2007.



Annette von Sydow, procuratore, è sostituto del membro nazionale per la Svezia. È entrata a far parte dell'Eurojust nel settembre 2005.

Hanno lasciato Eurojust nel 2007



Solveig Wollstad, procuratore, è stata membro nazionale per la Svezia fino all'agosto del 2007. È entrata a far parte dell'Eurojust nel gennaio 2003.



Joakim Zander, procuratore, ha svolto l'incarico di esperto nazionale distaccato per la Svezia fino al settembre 2007. È entrato a far parte dell'Eurojust nel settembre 2006.

Regno Unito



Aled Williams, procuratore, è sostituto del membro nazionale per il Regno Unito. È entrato a far parte dell'Eurojust nel luglio 2006.



Phil Hicks, procuratore, è assistente del membro nazionale per il Regno Unito. È entrato a far parte dell'Eurojust nel giugno 2006.



Lynne Barrie, procuratore, è assistente del membro nazionale per il Regno Unito. È entrata a far parte dell'Eurojust nell'ottobre 2007.

Hanno lasciato Eurojust nel 2007



Michael Kennedy, procuratore, è stato presidente del collegio e membro nazionale per il Regno Unito fino al novembre 2007. È entrato a far parte di Pro-Eurojust nel marzo 2001.



Emma Forbes, procuratore, è stata assistente del membro nazionale per il Regno Unito fino al settembre 2007. È entrata a far parte dell'Eurojust nel luglio 2006.

Direttore amministrativo




Ernst Merz, giudice, è direttore amministrativo. È entrato a far parte dell'Eurojust nel maggio 2002.

Paesi terzi presso Eurojust

Magistrati di collegamento

Norvegia



Kim Sundet è il Magistrato di collegamento per la Norvegia. È entrato a far parte dell'Eurojust nel gennaio 2007.

Stati Uniti d'America



Mary Lee Warren è il Magistrato di collegamento per gli Stati Uniti. È entrata a far parte dell'Eurojust nell'agosto 2007.

Ha lasciato Eurojust nel 2007




Mary Ruppert ha svolto l'incarico di Magistrato di collegamento per gli Stati Uniti da gennaio ad agosto del 2007.



Visita del Procuratore Generale dell'Ungheria, Tamás Kovács.



Visita del ministro della Giustizia dei Paesi Bassi, E.M.H. Hirsch Ballin.



Visita del ministro della Giustizia del Land Renania-Palatinato (Germania), Heinz Georg Bamberger.



Michèle Coninx, vicepresidente, José Luís Lopes da Mota, presidente, Raivo Sepp, vicepresidente.

Tutti i diritti riservati. Sono vietati la riproduzione o l'uso anche parziali della presente pubblicazione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo (grafico, elettronico o meccanico), comprese la fotocopia, la registrazione, la registrazione su nastro magnetico o con sistemi di memorizzazione e reperimento delle informazioni, senza l'autorizzazione dell'Eurojust.

Fotos: Joannes Thuy, Eurojust

© Eurojust 2008

DOTTRINA

CAPITOLO IV
EUROJUST

di *Giuseppe Nicastro*

SOMMARIO: 4.1. L'istituzione di Eurojust. — 4.2. La composizione e la struttura. — 4.3. Gli obiettivi. — 4.4. La competenza. — 4.5. Le funzioni: *a*) i livelli operativi. — 4.6. Segue: *b*) le funzioni attribuite al collegio ed ai membri nazionali dalla decisione istitutiva. — 4.7. Segue: *c*) la attribuzione di funzioni ai membri nazionali da parte dei rispettivi Stati membri. — 4.8. Il trattamento dei dati e l'autorità di controllo comune. — 4.9. I rapporti con Europol, la Rete giudiziaria europea, i magistrati di collegamento e l'Olaf. — 4.10. La natura di Eurojust. — 4.11. L'attuazione della decisione istitutiva di Eurojust nell'ordinamento interno ad opera della legge 14 marzo 2005, n. 41. — 4.12. Eurojust nel Trattato che istituisce una costituzione per l'Europa.

4.1. L'istituzione di Eurojust.

L'istituzione di Eurojust, ad opera della decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002⁽¹⁾, costituisce l'attuazione di una delle misure di contrasto alle forme gravi di criminalità organizzata transnazionale individuate nelle conclusioni del Consiglio europeo riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, in una seduta straordinaria dedicata alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea⁽²⁾. Nella conclusione numero 46 della presidenza, il Consiglio europeo di Tampere, al fine di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata, chie-

(1) Cfr. la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, pubblicata in GUCE L. 63/1 del 6 marzo 2002, in Appendice.

(2) Cfr. *Le conclusioni della presidenza. Consiglio europeo di Tampere, 15-16 ottobre 1999*, in *Cass. pen.*, 2000, 302, per un esame delle quali si rinvia a L. SALAZAR, *La costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia dopo il Consiglio europeo di Tampere, ibidem*, 1114.

deva infatti al Consiglio di adottare, entro la fine del 2001, lo strumento giuridico necessario alla istituzione di una unità, denominata, appunto, Eurojust, composta di magistrati del pubblico ministero, giudici o funzionari di polizia con pari prerogative ed avente una duplice direttrice di azione, individuata dal Consiglio europeo in termini di orientamento politico e giuridicamente tradotta nella decisione istitutiva: da una parte, il miglioramento delle forme tradizionali della cooperazione giudiziaria penale tra le autorità, giudiziarie e dell'esecutivo, dei diversi Stati membri, in particolare nei classici settori dell'assistenza giudiziaria e dell'estradizione; dall'altra, lo stimolo ed il miglioramento del coordinamento delle indagini e delle azioni penali sviluppate dalle competenti autorità nazionali degli Stati membri.

Per lo sviluppo di tali direttrici di azione, l'istituzione di Eurojust, che l'art. 1 della decisione istitutiva configura come organo centrale dell'Unione, dotato di personalità giuridica, rappresenta una novità di assoluto rilievo per la collaborazione giudiziaria europea in materia penale, ispirata ad una logica di vera e propria integrazione tra gli Stati membri. Eurojust rappresenta infatti il primo organismo europeo nel settore a carattere sopranazionale.

Tale dimensione sopranazionale che la cooperazione giudiziaria europea viene ad assumere per effetto della creazione di Eurojust ed il salto qualitativo che essa rappresenta, possono facilmente apprezzarsi nel raffronto con gli organismi precedentemente istituiti dal Consiglio, nell'ambito del terzo pilastro dell'Unione europea, al fine di migliorare la cooperazione tra gli Stati membri. Il riferimento è, da un canto, ai magistrati di collegamento, previsti dall'azione comune 96/277/GAI, del 22 aprile 1996⁽¹⁾, che ne definisce il quadro di invio o scambio fra gli Stati membri; strumenti cooperativi essenzialmente bilaterali, operanti, secondo modalità non tipizzate, nello Stato straniero di invio, a fini di facilitazione ed accelerazione di tutte le forme di cooperazione giudiziaria, oltre che di scambio di informazioni e dati sui sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri. D'al-

(1) Cfr. l'azione comune 98/428/GAI, del 22 aprile 1996, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell'Unione europea, pubblicata in GUCE L. 105/1 del 27 aprile 1996. Sui magistrati di collegamento, v. S. MOCINI, *I magistrati di collegamento*, in *Documenti giustizia*, 2000, 1135.

tro canto, e soprattutto, alla Rete giudiziaria europea, istituita dall'azione comune 98/428/GAI, del 29 giugno 1998⁽²⁾, strumento, questo, multilaterale, costituito da una struttura orizzontale di punti di contatto nazionali aventi il compito di agevolare i contatti tra le autorità giudiziarie e le altre autorità responsabili della cooperazione giudiziaria nei vari Stati membri, fornendo un supporto informativo, soprattutto sul versante dell'attività rogatoriale.

Con l'istituzione di Eurojust, ai singoli magistrati di collegamento ed alla struttura orizzontale di una Rete giudiziaria policentrica diffusa sul territorio si affianca — la Rete, così come i magistrati di collegamento, sono infatti sopravvissuti ad Eurojust — un organo centrale dell'Unione, un soggetto istituzionale sopranazionale, autonomo centro di imputazione unitario, in grado non solo di assolvere più efficacemente il compito, che era già dei magistrati di collegamento e della Rete giudiziaria europea, di migliorare la cooperazione giudiziaria penale in senso classico, nei settori dell'assistenza giudiziaria e dell'estradizione, ma anche di assolvere al nuovo compito, estraneo, per inidoneità strutturale, ai magistrati di collegamento ed alla Rete, che la decisione rimette ad esso: quello di stimolare e migliorare il coordinamento delle indagini e delle azioni penali. Perché tale compito propulsivo, di fondamentale rilievo ai fini della lotta al crimine organizzato transnazionale, potesse essere svolto, era infatti necessario creare un soggetto sopranazionale funzionalmente sovraordinato che, della attività di coordinamento delle indagini, potesse costituire il centro di imputazione⁽³⁾.

In ciò, dunque, risiede, il salto di qualità rappresentato da Eurojust nel percorso di sviluppo della collaborazione giudiziaria europea: nella creazione, cioè, di un soggetto istituzionale sopranazionale ope-

(2) Cfr. l'azione comune 98/428/GAI, del 29 giugno 1998, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, sull'istituzione di una Rete giudiziaria europea, pubblicata in GUCE L. 191/4 del 7 luglio 1998. Sulla rete giudiziaria europea, v. E. CALVANESE-G. DE AMICIS, *La rete giudiziaria europea: natura, problemi e prospettive*, in *Cass. pen.*, 2001, 698; E. SELVAGGI, *La rete giudiziaria europea: uno strumento per migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale*, in *Documenti giustizia*, 2000, 1123.

(3) Per l'evidenziazione di tale aspetto, alla luce dell'inquadramento teorico della nozione giuridica di coordinamento e del carattere distintivo della sua proiezione giudiziaria, individuato appunto nella sovraordinazione funzionale, v. F. DE LEO, *Le funzioni di coordinamento di Eurojust*, in *Il coordinamento delle indagini di criminalità organizzata e terrorismo*, Milano, 2004, 95 ss. e in *Cass. pen.*, 2004, 1110.

rante non solo nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, ma anche, e soprattutto, quale centro di imputazione di una propulsiva azione di coordinamento delle attività di indagine poste in essere dalle competenti autorità dei vari Stati membri.

Il percorso che ha condotto all'istituzione di Eurojust è passato attraverso una fase intermedia costituita dalla istituzione, con la decisione 2000/799/GAI del Consiglio, del 14 dicembre 2000⁽⁶⁾, di una Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria, avente lo scopo, oltre che di rispondere, nell'immediato, alle esigenze di miglioramento degli strumenti della cooperazione giudiziaria e del coordinamento investigativo, di preparare, avvalendosi dell'esperienza con essa maturata, l'istituzione dell'unità definitiva Eurojust. Con l'entrata in vigore della decisione istitutiva di quest'ultima, avvenuta il 6 marzo 2002, l'Unità provvisoria ha cessato di esistere⁽⁷⁾.

Il ruolo di Eurojust trova oggi un riconoscimento espresso nel diritto primario dell'Unione europea per effetto delle modifiche apportate dal trattato di Nizza al trattato sull'Unione europea, modifiche che hanno inserito Eurojust nell'ambito del quadro normativo configurato dagli art. 29 e 31 di quest'ultimo.

Il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 13 dicembre 2003, ha confermato l'Aja, città già individuata dal Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 quale sede provvisoria dell'Unità, in attesa di un accordo complessivo sulla sede di alcune agenzie comunitarie, quale sede permanente della stessa⁽⁸⁾.

(6) Cfr. la decisione 2000/799/GAI del Consiglio, del 14 dicembre 2000, relativa all'istituzione di un'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria, pubblicata in GUCE L 324/2 del 21 dicembre 2000. Sull'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria, v. G. DE AMICIS, *Eurojust: l'istituzione dell'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria*, in *Giur. mer.*, 2001, 224. In generale, sulla genesi di Eurojust, v. Id., *La costruzione di Eurojust nell'ambito del "Terzo pilastro" dell'Unione europea*, in *Cass. pen.*, 2001, 1964.

(7) L'articolo 41 della decisione istitutiva di Eurojust prevedeva, in via transitoria, che i membri nazionali dell'Unità provvisoria restassero in carica quali membri nazionali di Eurojust sino alla designazione definitiva del membro nazionale dello Stato membro interessato e, al più tardi, sino alla scadenza del secondo mese che seguiva la data di entrata in vigore della decisione.

(8) Cfr. la decisione 2004/97/CE, Euratom, del 13 dicembre 2003, adottata di comune accordo dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti a livello di Capi di Stato o di Governo, relativa alla fissazione delle sedi di alcuni uffici ed agenzie dell'Unione europea, pubblicata in GUCE L 29/15 del 3 febbraio 2004.

4.2. La composizione e la struttura.

L'art. 2, par. 1, della decisione istitutiva, definisce la composizione dell'organo, costituito dai membri nazionali distaccati da ciascuno Stato membro in conformità del proprio ordinamento giuridico.

Requisito per la nomina è il titolo di magistrato del pubblico ministero o di giudice, o anche di funzionario di polizia con pari prerogative. Con tali riferimenti si è inteso tener conto delle diversità degli ordinamenti nazionali in ordine all'inquadramento degli organi che svolgono le competenze in materia di cooperazione giudiziaria e di tollerità stessa dell'azione penale.

L'art. 9, par. 1, della decisione, prevede poi che i membri nazionali siano soggetti alle regole del proprio ordinamento di provenienza, oltre che in relazione al loro distacco, anche in ordine al loro stato giuridico.

Spetta dunque all'ordinamento di provenienza, stabilire, tenuto conto del proprio assetto, anche costituzionale, le condizioni e le procedure per la nomina del proprio membro nazionale, la durata del suo incarico — rispetto alla quale l'art. 9, par. 1, della decisione istitutiva, si limita a stabilire che essa deve essere "tale da permettere il buon funzionamento dell'Eurojust" —, la sua collocazione all'interno dell'ordinamento medesimo.

Al fine di coadiuvare il membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni, l'art. 2, par. 2, della decisione istitutiva, prevede inoltre la possibilità di nomina di un assistente o anche, qualora ve ne sia la necessità e previo accordo del collegio di Eurojust, di più assistenti, uno dei quali può assumere la veste di sostituto del membro nazionale⁽⁹⁾.

L'art. 12 della decisione istitutiva contempla poi la facoltà per gli Stati membri di istituire o di designare uno o più corrispondenti nazionali, operanti nello Stato membro di designazione, le cui relazioni

(9) Partecipando, in tal caso, alle riunioni del collegio di Eurojust con pieno diritto di voto. Cfr. l'art. 10, par. 1, del regolamento interno di Eurojust, adottato all'unanimità dal collegio di Eurojust nella riunione del 30 maggio 2002 ed approvato dal Consiglio il 13 giugno 2002, ai sensi dell'art. 10 della decisione istitutiva. Il regolamento interno di Eurojust è pubblicato in GUCE C 226/1 del 22 novembre 2002.

brì, con particolare riferimento alla agevolazione della prestazione della assistenza giudiziaria internazionale e della esecuzione delle richieste di estradizione (art. 3, par. 1, lett. b)); c) “assistere altrimenti” le autorità competenti degli Stati membri per “migliorare l’efficacia” delle loro indagini ed azioni penali (art. 3, par. 1, lett. c)). Quest’ultimo obiettivo, indicato in termini che appaiono volutamente ampi e generici, risulta tale da ricomprendere attività di ausilio, ad opera di Eurojust nei confronti delle autorità competenti degli Stati membri, che possono essere dirette sia al miglioramento della cooperazione tra quelle stesse autorità, sia al miglioramento dell’efficacia delle indagini dalle medesime svolte.

In via di sintesi, può dunque essere ribadita e precisata, alla luce del dettato dell’art. 3 della decisione istitutiva, una duplice finalità di Eurojust, consistente, secondo quanto già anticipato al par. 1: 1) nel miglioramento delle forme tradizionali della cooperazione giudiziaria penale tra le autorità, giudiziarie e dell’esecutivo, dei diversi Stati membri; 2) nel miglioramento dell’efficacia e nello stimolo e miglioramento del coordinamento delle indagini e delle azioni penali sviluppate da quelle medesime autorità giudiziarie.

Ed è quest’ultimo obiettivo, come pure anticipato al par. 1, a costituire, da un canto, l’assoluta novità dello strumento normativo rispetto ai suoi antecedenti storici, rappresentati dai magistrati di collegamento e dalla Rete giudiziaria europea⁽¹⁰⁾, organismi operanti esclusivamente ai fini del miglioramento della cooperazione giudiziaria penale in senso classico, nei settori della assistenza giudiziaria e dell’extradizione; a rappresentare, d’altro canto, la stessa fondamentale ragione d’essere della creazione di un soggetto istituzionale soprannazionale quale Eurojust, atteso che solo un soggetto siffatto, appartenente ad un ordinamento, quello soprannazionale, differente rispetto a quello di appartenenza delle autorità giudiziarie operanti nei diversi Stati membri e ad esse funzionalmente sovraordinato, poteva essere in grado di operare come centro di imputazione di una azione di coordinamento, di porsi, cioè, come organo che potesse assicurare un certo grado di armonizzazione dell’azione dei soggetti giudiziari operanti nei diversi Stati membri.

⁽¹⁰⁾ Non un antecedente storico, ma una fonte dichiarata di ispirazione di Eurojust, rispetto ai compiti di coordinamento delle indagini ad essa attribuiti, ha rappresentato la Direzione nazionale antimafia.

con le autorità competenti di tale Stato sono disciplinate dal diritto nazionale. Essi possono coincidere con gli organi che svolgono la funzione di punti di contatto della Rete giudiziaria europea. Il loro ruolo, che è quello di agevolare le attività di Eurojust, in particolare le comunicazioni e lo scambio di informazioni tra Eurojust e le autorità competenti degli Stati membri, non esclude, tuttavia, la possibilità di relazioni dirette tra il membro nazionale e le sue autorità competenti (art. 12, par. 3, della decisione istitutiva). Ciò al fine di evitare possibili appesantimenti e ritardi nelle relazioni tra le autorità nazionali che si rivolgono a Eurojust o alle quali Eurojust si rivolge, ed Eurojust stessa, tanto più negativi in un ambito, quello della cooperazione giudiziaria e del coordinamento delle indagini, che richiede, viceversa, procedure snelle e connotate da celerità.

Le funzioni attribuite a Eurojust per il conseguimento degli obiettivi ad essa demandati dalla decisione istitutiva, sono svolte in base ad una articolazione su due livelli: tramite i membri nazionali interessati, uno o più, ovvero tramite il collegio, composto di tutti i membri nazionali, ciascuno dei quali esprime un voto (art. 10, par. 1, della decisione istitutiva), secondo i criteri di ripartizione di tali funzioni operative che verranno precisati al par. 5.

Il collegio di Eurojust provvede, peraltro, sulla scorta delle previsioni dell’art. 10, par. 2, della decisione istitutiva, all’adozione, per la quale è richiesta l’unanimità, del proprio regolamento interno, che deve essere successivamente approvato dal Consiglio. Tale regolamento, che definisce le modalità di organizzazione e funzionamento delle articolazioni strutturali tramite le quali l’organo agisce, in particolare, il collegio ed i membri nazionali, è stato adottato dal collegio di Eurojust nella riunione del 30 maggio 2002 ed approvato dal Consiglio il 13 giugno 2002.

4.3. Gli obiettivi.

Gli obiettivi di Eurojust sono puntualmente definiti dall’art. 3 della decisione istitutiva. Riprendendo gli orientamenti politici indicati nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, la disposizione assegna tre obiettivi dell’organo: a) “stimolare e migliorare il coordinamento” delle indagini e delle azioni penali tra le competenti autorità nazionali degli Stati membri (art. 3, par. 1, lett. a)); b) “migliorare la cooperazione” tra le autorità competenti degli Stati mem-

Un obiettivo, quello del coordinamento delle indagini e delle azioni penali, che rappresenta una delle concretizzazioni di un modello di cooperazione giudiziaria che non si limita a favorire l'instaurazione di una collaborazione tra soggetti giudiziari operanti, tuttavia, nei diversi Stati, in via del tutto autonoma gli uni dagli altri, ma che, ponendosi in una logica di vera e propria integrazione tra gli Stati membri, ricerca una interazione, una armonizzazione, se non una unitarietà, della azione delle autorità giudiziarie di quei Paesi, affidando i poteri necessari al conseguimento di tale scopo ad un organismo sovrannazionale⁽¹¹⁾.

La sottolineatura, in termini di novità e rilevanza dell'obiettivo e di conseguente caratterizzazione dell'organo, della attribuzione a Eurojust del compito del coordinamento delle indagini, non può, tuttavia, far passare in second'ordine l'altro obiettivo che la decisione attribuisce al nuovo soggetto istituzionale che è quello del miglioramento della cooperazione giudiziaria penale. Obiettivo che era già proprio della Rete giudiziaria europea, oltre che dei magistrati di collegamento, ma che l'attribuzione anche ad un organo centralizzato sopranazionale potrà certamente aiutare a conseguire, almeno rispetto all'ambito di competenza proprio di Eurojust.

L'assegnazione a Eurojust degli obiettivi indicati nasce dalla constatazione della essenzialità degli stessi, in particolare di quello del coordinamento delle indagini, ai fini della lotta alle forme gravi di criminalità; fenomeno spesso opera di organizzazioni transnazionali, operanti al di là ed a prescindere dall'esistenza di qualsiasi limite territoriale nazionale, rispetto al quale un approccio investigativo meramente nazionale mostra tutta la sua palese inadeguatezza.

Ed è, in effetti, a tale vasto ambito criminologico, che la decisione istituitiva ha riguardo quando, nello stesso art. 3, assegna a Eurojust gli obiettivi indicati "nell'ambito delle indagini ed azioni penali concernenti almeno due Stati membri" e riguardanti "forme gravi di criminalità, soprattutto se organizzata". Forme che saranno meglio specificate nel successivo art. 4.

Il paragrafo 2 dell'art. 3, contempla, peraltro, la possibilità che, su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, Eurojust possa fornire sostegno anche se le indagini od azioni penali riguardano solo tale Stato membro ed un paese terzo, sempre che con tale

paese sia stato concluso un accordo di collaborazione⁽¹²⁾ o che tale sostegno "rivesta un interesse essenziale".

Eurojust può infine fornire sostegno, su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, o della Commissione, anche qualora le indagini e le azioni penali interessino unicamente tale Stato membro e la Comunità (art. 3, par. 3).

4.4. La competenza.

L'ambito della competenza di Eurojust, che l'art. 3 genericamente riferisce alle "forme gravi di criminalità", è specificato nell'art. 4 della decisione istituitiva, che precisa quali fatti criminosi debbano considerarsi ricompresi nella formula.

L'ambito di competenza dell'organo che risulta dalla lettura dell'art. 4 è assai ampio e costituito, almeno apparentemente, da due aree. La prima, individuata mediante richiamo alla competenza di Eurojust, ai sensi dell'art. 2 della convenzione istitutiva di tale ufficio europeo di polizia⁽¹³⁾, disposizione alla quale l'art. 4, appunto, rinvia: competenza, dunque, in comune con Eurojust. La seconda, propria di Eurojust, comprendente alcune specifiche forme criminali, segnatamente, la criminalità informatica, la frode, la corruzione, i reati che colpiscono gli interessi finanziari della Comunità europea, il riciclaggio, la criminalità ambientale e la partecipazione ad una organizzazione criminale.

In realtà, a seguito di una significativa decisione del Consiglio del 6 dicembre 2001⁽¹⁴⁾, di poco precedente, dunque, la decisione istitutiva di Eurojust, Eurojust aveva esteso in modo notevolissimo la propria competenza, nell'ambito della quale venivano ricomprese,

⁽¹²⁾ Ai sensi dell'art. 37, par. 3, della decisione istitutiva, che prevede che Eurojust possa concludere accordi di collaborazione con paesi terzi, oltre che con altri soggetti, sottoposti alla approvazione del Consiglio.

⁽¹³⁾ Cfr. la convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Eurojust), pubblicata in GUCE C 316/2 del 27 novembre 1995.

⁽¹⁴⁾ Cfr. la decisione del Consiglio del 6 dicembre 2001 che estende il mandato di Eurojust alle forme gravi di criminalità internazionale enumerate nell'allegato della convenzione Eurojust, pubblicata in GUCE C 362/1 del 18 dicembre 2001.

⁽¹¹⁾ Per tale prospettiva, cfr., ampiamente, F. DE LEO, *Le funzioni*, cit., 1110.

con effetto dal 1° gennaio 2002, tutte le forme gravi di criminalità elencate nell'allegato alla convenzione istitutiva dell'ufficio europeo di polizia.

Tale estensione della competenza di Europol che, in virtù del rinvio operato dall'art. 4 della decisione istitutiva di Eurojust, era tale da riflettersi immediatamente sulla competenza di Eurojust, ha fatto sì che, del tutto verosimilmente a causa di un difetto di coordinamento dei due strumenti, dovuto alla loro quasi contemporanea adozione, alcune forme criminali siano contemplate due volte dall'art. 4: una per effetto del rinvio alla competenza di Europol ed una per effetto della loro espressa menzione nell'ambito dell'area di competenza propria di Eurojust. La quale ultima rimane, in realtà, ormai limitata alla sola partecipazione ad una organizzazione criminale.

A prescindere dal segnalato difetto di coordinamento, l'effetto ultimo prodotto dai due strumenti è stato, a conti fatti, del tutto positivo, avendo garantito una omogeneità della sfera di competenza di Europol e di Eurojust la quale risulta assolutamente utile ove si consideri la necessità, riconosciuta dall'art. 26, par. 1, della decisione istitutiva, che i due organismi europei, operanti l'uno sul terreno giudiziario e l'altro sul terreno dell'investigazione di polizia, operino cooperando strettamente e reciprocamente tra loro.

L'ambito di competenza di Eurojust che ne risulta è, si diceva, particolarmente ampio, così da ricomprendere, oltre alle forme criminali almeno apparentemente "proprie" di Eurojust sopra menzionate, quelle individuabili mediante il richiamo alla competenza di Europol, includente, a sua volta: 1) le gravi forme di criminalità internazionale già rientranti nella competenza inizialmente attribuita all'ufficio europeo di polizia e, segnatamente, il traffico illecito di stupefacenti e di materie nucleari e radioattive, i reati di terrorismo, le organizzazioni clandestine di immigrazione, la tratta di esseri umani ed il traffico di autoveicoli rubati; 2) le forme criminali previste dall'allegato alla convenzione Europol quali, tra le altre, anche a titolo di esempio di una competenza abbracciante ormai settori ulteriori e diversi da quelli tradizionali, omicidio volontario e lesioni personali gravi, traffico illecito di organi e tessuti umani, rapimento, sequestro e presa di ostaggi, razzismo e xenofobia, criminalità informatica, traffico illecito di beni culturali, traffico illecito di specie animali protette, traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, criminalità ambientale, traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita, eccetera.

Completa il quadro della competenza dell'organo, definita dalla norma "generale", il riferimento, operato dall'art. 4, par. 1, lett. c), agli "altri reati perpetrati in relazione" alle forme di criminalità predette.

Come è dato rilevare dalla lettura della, pur parziale, elencazione che precede, il legislatore europeo si è espresso in termini, sovente — si pensi al riferimento alla criminalità ambientale od alla criminalità informatica — più criminologici che di tassative fattispecie criminose.

Tale impostazione, del tutto verosimilmente motivata dalla stessa mancanza, almeno per alcune forme criminali, di una definizione in termini giuridici comune a livello europeo, consente, peraltro, di configurare in termini elastici la già ampia sfera di azione attribuita all'organo; con la conseguenza che la possibilità di attivazione dei poteri di Eurojust potrà essere, concretamente, ancor più ampia e più in grado, quindi, di rispondere alle esigenze della assistenza e del coordinamento⁽¹⁵⁾.

Del resto, che l'ottica del legislatore europeo fosse quella, essenzialmente politica, di rispondere alle concrete esigenze della assistenza e, soprattutto, del coordinamento delle indagini, in via prioritaria rispetto ad una puntuale delimitazione della sfera di competenza di Eurojust, è dimostrato anche dal disposto del par. 2 dell'art. 4, della decisione istitutiva, ove si prevede la possibilità, per così dire, di un "occasionale ampliamento" di tale competenza. Ciò, in particolare, consentendo a Eurojust, conformemente ai suoi obiettivi, di prestare assistenza, "a titolo complementare", nelle indagini ed azioni penali relative a reati diversi da quelli di cui al par. 1 dell'art. 4 in precedenza ricordati "quando vi sia richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro".

⁽¹⁵⁾ Evidenzia, peraltro, anche alcuni eccessi di tipizzazione delle fattispecie, come pure una rilevante esclusione dall'ambito della competenza di Eurojust, F. De Leo, *Maggior valore per le richieste del collegio*, in *Guida al dir.*, 2005, 14, 42, ove è evidenziato, sotto il primo profilo, come i rinvii in materia di traffico di stupefacenti (per cui si intendono, ai sensi dell'art. 2, par. 5, della convenzione Europol, richiamato dall'art. 4, par. 1, lett. c)) della decisione istitutiva di Eurojust, i reati elencati nell'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione delle Nazioni unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, del 20 dicembre 1988) abbiano finito col ricomprendere anche i casi modesti e, sotto il secondo aspetto, come "il gioco dei rimandi fa sì che resterebbe esclusa la nostra associazione di tipo mafioso".

Una siffatta definizione della sfera di competenza di Eurojust, connotata, cioè, da un lato, da uno scarso tasso di giuridicità e tassatività delle forme di criminalità rientranti nella competenza generale dell'organo, e, dall'altro, dalla possibilità di estensione, in via complementare, ad ulteriori reati, appare, peraltro, sostenibile, tenuto conto della limitazione della sovranità statale che deriva dai poteri attribuiti a Eurojust rispetto a tali ambiti, solo in considerazione del fatto che tali poteri, in particolare di coordinamento, hanno, come emergerà dall'esame degli stessi al paragrafo 5, essenzialmente natura sollecitatoria, e carattere non vincolante, nei confronti delle autorità giudiziarie nazionali. Viceversa, nel caso in cui Eurojust fosse dotata, secondo le possibilità aperte dal Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, sottoscritto a Roma il 29 ottobre 2004, di poteri aventi efficacia vincolante nei confronti delle medesime autorità giudiziarie nazionali, sarebbe necessario introdurre una più chiara delimitazione della sfera di operatività dell'organo.

La necessità di una richiesta che solleciti l'intervento di Eurojust è contemplata solo allorché l'organo intervenga a titolo complementare, ai sensi dell'art. 4, par. 2, della decisione istitutiva, al di fuori, cioè, della propria sfera di competenza generale di cui al par. 1 del medesimo art. 4; in tali ultimi casi, assolutamente maggioritari, Eurojust può invece attivarsi anche autonomamente, in relazione a situazioni individuate, in base ai dati in proprio possesso, come tali da necessitare una attività di coordinamento o di agevolazione della cooperazione, prescindendo, quindi, da ogni sollecitazione delle autorità giudiziarie nazionali coinvolte⁽¹⁶⁾.

4.5. Le funzioni: a) i livelli operativi.

Per il conseguimento degli obiettivi ad essa assegnati la decisione istitutiva attribuisce a Eurojust una serie di funzioni, solo in alcune ipotesi propriamente definibili come poteri, il cui esercizio può avve-

⁽¹⁶⁾ Per un significativo parallelismo rispetto a quanto si verifica in relazione alla attività di coordinamento che viene svolta dalla Direzione nazionale antimafia "anche segnalando essa alle autorità giudiziarie situazioni di collegamento che risultano dai dati che essa acquisisce", F. DE LEO, *Maggior valore*, cit., 42.

nire secondo una articolazione strutturale su due livelli operativi: quello del collegio e quello dei membri nazionali. Le funzioni attribuite a Eurojust possono, cioè, essere svolte dall'organo, o tramite il collegio, composto di tutti i membri nazionali, ciascuno dei quali dispone di un voto (art. 10, par. 1, della decisione istitutiva) o tramite i membri nazionali interessati, uno o più, i quali agiscono in nome e per conto di Eurojust.

La ripartizione delle attribuzioni funzionali di Eurojust tra il collegio ed i membri nazionali avviene secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 della decisione istitutiva, che riserva all'intervento del collegio, oltre alle ipotesi in cui uno o più membri nazionali interessati avanzino richiesta in tale senso, le ipotesi in cui le indagini ed azioni penali abbiano "un'incidenza sul piano dell'Unione" o possano "interessare Stati membri diversi da quelli direttamente implicati", nonché le ipotesi nelle quali si ponga "una questione generale riguardante le realizzazioni de(gli) obiettivi" di Eurojust.

L'art. 5 rinvia, inoltre, alle ulteriori ipotesi in cui l'attribuzione delle funzioni di Eurojust al collegio discende da una espressa previsione della decisione istitutiva in tale senso, come per l'adozione del regolamento interno (art. 10, par. 2), per l'elezione del presidente⁽¹⁷⁾ e, eventualmente, dei vicepresidenti (art. 28, par. 2), per la nomina del direttore amministrativo⁽¹⁸⁾ (art. 29, par. 1), per l'adozione del progetto di bilancio (art. 35, par. 2) e per l'adozione del regolamento finanziario applicabile al bilancio (art. 37). Compete poi, in via generale, al collegio, ai sensi dell'art. 28, par. 1, della decisione istitutiva, la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento di Eurojust.

Le funzioni che Eurojust esercita per il tramite dei membri nazionali, che agiscono in suo nome e per suo conto, e quelle esercitate

⁽¹⁷⁾ Il quale esercita le proprie funzioni "a nome del collegio e sotto la sua autorità", dirigendone i lavori e controllando la gestione quotidiana effettuata dal direttore amministrativo, nonché rappresentando all'esterno Eurojust, della quale firma tutte le comunicazioni ufficiali, quando essa agisce collegialmente, sempre a nome del collegio (art. 28 della decisione istitutiva ed art. 4 del regolamento interno di Eurojust).

⁽¹⁸⁾ Al quale compete "l'amministrazione quotidiana" di Eurojust e la gestione del personale, sotto il controllo del presidente (art. 29, par. 5, della decisione istitutiva), nonché un potere di proposta al collegio di tutte le misure necessarie per l'organizzazione e il funzionamento di Eurojust (art. 24, par. 1, del regolamento interno di Eurojust).

attraverso il collegio, che agisce, anch'esso, in nome e per conto di Eurojust, sono specificate, rispettivamente, dagli art. 6 e 7 della decisione istitutiva.

Accanto a tali funzioni, attribuite all'organismo sopranazionale in quanto tale, che saranno oggetto di esame nel par. 6 che segue, la decisione istitutiva contempla l'attribuzione al membro nazionale di poteri ulteriori. Il riferimento è alla previsione di cui all'art. 9, par. 3, della stessa, secondo il quale "Ciascuno Stato membro definisce la natura e la portata dei poteri giudiziari che conferisce al proprio membro nazionale sul proprio territorio. Esso definisce inoltre il diritto del membro nazionale di agire nei confronti delle autorità giudiziarie straniere, conformemente agli impegni assunti sul piano internazionale".

Si tratta, in tale ipotesi, di poteri che il membro nazionale esercita non in nome e per conto di Eurojust, come per le funzioni ad esso immediatamente conferite dall'art. 6 della decisione, ma in proprio nome e per conto del proprio Stato membro, in virtù del conferimento da ciascuno Stato membro operato ai sensi dell'art. 9, par. 3. I poteri che valgono, principalmente, verso le autorità di tale Stato, nonché, purché essi siano conformi agli impegni assunti sul piano internazionale, verso le autorità straniere.

L'attribuzione di siffatti poteri, la cui portata ed efficacia potrà evidentemente variare da Stato membro a Stato membro, ai membri nazionali distaccati presso Eurojust, sarà oggetto di esame al par. 7.

Come Eurojust, nell'esercitare le funzioni ad essa attribuite in quanto tale, deve comunicare se agisce per il tramite di uno o più membri nazionali, ai sensi dell'art. 6, o se agisce invece attraverso il collegio, ai sensi dell'art. 7 (art. 5, par. 2), così il membro nazionale dovrà indicare, all'occorrenza, se agisce in virtù dei poteri giudiziari conferitigli dal proprio Stato membro a norma dell'art. 9, par. 3 (art. 9, par. 6). Gli effetti, sul piano dell'efficacia dei poteri così esercitati, sono infatti, come si avrà modo di chiarire nei paragrafi che seguono, differenti.

4.6. Segue: b) le funzioni attribuite al collegio ed ai membri nazionali dalla decisione istitutiva.

Nel disegnare il quadro delle funzioni proprie dell'organo e nella attribuzione delle stesse ai membri nazionali od al collegio, gli art. 6

e 7 della decisione istitutiva individuano, da un canto, funzioni che consistono in vere e proprie richieste alle autorità competenti degli Stati membri (quelle di cui all'art. 6, lett. a) ed all'art. 7, lett. a)), dall'altro, funzioni che si traducono in una attività di assistenza nei riguardi di tali autorità. Queste ultime, a loro volta, possono essere strumentali al miglioramento dell'efficacia e del coordinamento delle indagini, quali quelle, ad esempio, di assicurazione dell'informazione reciproca delle autorità competenti degli Stati membri interessati (art. 6, lett. b) e art. 7, lett. b)) o di assistenza, su richiesta delle medesime, per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini (art. 6, lett. c) e art. 7, lett. c)); ovvero, nel solco di quello che costituisce l'altro fondamentale obiettivo di Eurojust, funzionali al miglioramento della cooperazione giudiziaria penale tra le autorità dei diversi Stati membri, quali quelle di assistenza alle autorità giudiziarie nazionali a tal fine (art. 6, lett. d) e art. 7, lett. d)), di collaborazione e consultazione con la rete giudiziaria europea (art. 6, lett. e) e art. 7, lett. e)), di trasmissione di richieste di assistenza giudiziaria (nei casi di cui all'art. 6, lett. g)).

Quanto ai contenuti delle richieste che Eurojust può formulare alle autorità competenti degli Stati membri, essi risultano del tutto simmetrici, sia che provengano dai membri nazionali, sia che provengano dal collegio. Eurojust può, in particolare, invitare le autorità giudiziarie nazionali: ad avviare un'indagine o azioni penali per fatti precisi; ad accettare che una di esse sia più indicata per avviare un'indagine o azioni penali per fatti precisi; a porre in essere un coordinamento fra di esse; ad istituire una squadra investigativa comune conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione; a comunicarle le informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni.

Ciò che distingue le richieste provenienti dai membri nazionali da quelle provenienti dal collegio, non è, dunque, il loro contenuto, quanto, piuttosto, la loro efficacia nei confronti delle autorità giudiziarie nazionali coordinate. Infatti, mentre i membri nazionali possono "chiedere alle autorità competenti degli Stati membri di valutare se (...)", il collegio può "chiedere alle autorità competenti degli Stati membri, motivando la sua richiesta, di (...)" Ma, soprattutto, ed in ciò sta la concreta differenza, sul piano dell'efficacia, tra la richiesta di valutazione dei membri nazionali e la richiesta *tout court*, pur motivata, del collegio, nel caso di richiesta proveniente dall'organo collegiale le autorità nazionali destinarie potranno sì disattenderla, ma loavranno, qualora decidano in tal senso, motivare a riguardo e comu-

nicare la relativa decisione e motivazione a Eurojust. Ciò salvi soltanto i casi — che possono essere relativi alle sole richieste di avvio di una indagine o esercizio di una azione penale o di rinuncia ad una indagine o azione penale in favore della autorità di un altro Stato o di comunicazione di informazioni — in cui la motivazione non sia ritenuta possibile perché essa arrechierebbe pregiudizio a interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza o comprometterebbe lo svolgimento di indagini in corso o la sicurezza di una persona (art. 8).

Ciò che emerge, comunque, in via generale, è che le richieste promananti da Eurojust non hanno mai carattere vincolante nei confronti della autorità nazionali destinate, che possono dunque sempre disattenderle, con il solo obbligo di motivare in proposito quando la richiesta disattesa promani dall'organo nella sua composizione collegiale. Il legislatore europeo ha, insomma, nel costruire i poteri, in particolare di coordinamento, del nuovo organismo supranazionale, fatto uso di una certa dose di cautela, escludendo qualsiasi possibilità per Eurojust di emanare direttive vincolanti nei confronti delle autorità giudiziarie nazionali.

Tornando al contenuto delle richieste, mentre quella relativa all'avvio di una indagine o di una azione penale per determinati fatti assimila le attribuzioni di Eurojust a quelle già conferite all'Olaf ed a Eurojust⁽¹⁹⁾, qualche notazione ulteriore merita il conferimento a Eurojust della funzione di richiedere alle autorità giudiziarie nazionali di "accettare che una di esse sia più indicata per avviare un'indagine o azioni penali per fatti precisi"; di accettare, cioè, che una indagine o una azione penale siano condotte in un altro Stato membro, rinunciando, quindi, alla propria giurisdizione. Si tratta, in effetti, di un potere di prevenzione e risoluzione dei contrasti per l'esercizio del quale mancano, allo stato, dei veri e propri parametri di riferimento⁽²⁰⁾, e la cui compatibilità con il sistema italiano, in cui vige il

(19) Per tale osservazione, cfr. G. DE AMICIS, *Riflessioni su Eurojust*, in *Cass. pen.*, 2002, 3613, che richiama, per l'Olaf, l'art. 10 del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf), in *GUCE L* 136/1 del 31 maggio 1999 e, per Eurojust, l'art. 30, par. 2, lett. b), del Trattato sull'Unione europea.

(20) Si deve tuttavia ricordare che nella relazione annuale di Eurojust per l'anno 2003 il collegio di Eurojust ha fornito, nell'allegato IV relativo alle "Linee guida per decidere a quale giurisdizione compete l'azione penale", uno schema dei fattori di cui occorre tenere conto nelle decisioni relative alla giurisdizione, fermo re-

principio di obbligatorietà dell'azione penale, può ritenersi salvaguardata solo in quanto a tale principio si guardi in un'ottica non meramente nazionale⁽²¹⁾.

Risponde anch'essa ad un obiettivo di miglioramento dell'efficacia delle indagini, oltre che di miglioramento del coordinamento delle stesse, la previsione relativa alla possibilità di richiesta di Eurojust alle autorità nazionali interessate, di istituire una squadra investigativa comune, conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione. Strumenti costituiti dalla convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, sottoscritta a Bruxelles il 29 maggio 2000⁽²²⁾ entrata in vigore sul piano internazionale il 23 agosto 2005 ma non ancora ratificata dall'Italia, e dalla decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002⁽²³⁾, relativa alle squadre investigative comuni, strumento specifico e vincolante per gli Stati membri.

Indispensabile presupposto della attività di coordinamento di Eurojust è poi l'accesso alle informazioni giudiziarie, la cui comunicazione Eurojust può richiedere alle autorità nazionali. L'efficace svolgimento di tale attività dipende infatti, tra l'altro, essenzialmente, dalla quantità e qualità delle informazioni in merito alle indagini ed azioni penali che a Eurojust sono trasmesse dalle stesse autorità giudiziarie

stando che "la priorità ed il peso da attribuire ad ogni fattore differiranno in ogni singolo caso". Sulla indicazione di criteri per il trasferimento dei procedimenti penali negli strumenti convenzionali esistenti in materia, cfr. la nota 21.

(21) Per tale prospettiva, cfr. F. DE LEO, *Le funzioni*, cit., 1116, secondo il quale "In realtà occorre semplicemente aggiornare l'interpretazione del principio di obbligatorietà nel senso che esso debba ormai essere visto all'interno di un plesso ordinamentale che comprenda anche sistemi giudiziari diversi dal nostro, sì che la rinuncia a esercitare le giurisdizioni è del tutto accettabile quando abbia un carattere solo relativo perché a favore di un altro ordinamento". Secondo questo autore, la previsione in considerazione "In sostanza (...) si attegga a un caso di trasferimento di procedimento penale, che è ipotesi già oggetto di convenzioni internazionali, quali la convenzione europea sul trasferimento delle procedure repressive, aperta alla firma a Strasburgo il 15 maggio 1972, e l'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea sul trasferimento dei procedimenti penali, aperto alla firma a Roma il 6 novembre 1990", atti, tuttavia, entrambi sottoscritti, rispettivamente il 26 maggio 2000 ed il 6 novembre 1990, ma non ratificati dal nostro Paese. Tali strumenti convenzionali contemplano dei criteri sulla base dei quali il trasferimento dei procedimenti penali può essere richiesto.

(22) In *GUCE C* 197/1 del 12 luglio 2000. Le squadre investigative comuni sono previste, in particolare, all'art. 13.

(23) In *GUCE L* 162/1 del 20 giugno 2002, in Appendice.

procedenti (oltre che da organismi quali Europol e Olaf), condizionando l'ampiezza di tali informazioni la possibilità stessa di individuare l'esistenza di connessioni tra le indagini svolte nei diversi Stati membri, prima ancora che la possibilità di coordinarle efficacemente.

Sempre sotto l'essenziale profilo della disponibilità di informazioni, del resto, la decisione istitutiva, attribuisce, all'art. 9, par. 4, ai membri nazionali, l'accesso alle "informazioni contenute nel casellario giudiziale nazionale o in qualsiasi altro registro del proprio Stato membro come previsto dall'ordinamento interno del suo Stato per un magistrato del pubblico ministero, un giudice o un funzionario di polizia con pari prerogative".

Ancora sotto tale profilo, infine, l'art. 13 della decisione istitutiva contempla la facoltà per le autorità nazionali di scambiare con Eurojust qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento della funzioni di questa, come pure la facoltà per i membri nazionali di scambiare, senza autorizzazione preliminare, qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni tra di loro o con le autorità dei loro Stati membri.

Accanto alle funzioni che si traducono in richieste di Eurojust alle autorità giudiziarie nazionali, vi sono quelle che si sono sopra indicate come traducendosi in una attività di assistenza nei riguardi di tali autorità, finalizzate, secondo le due fondamentali direttrici di azione dell'organismo europeo, al miglioramento dell'efficacia e del coordinamento delle indagini o al miglioramento della cooperazione giudiziaria.

Lungo la prima direttrice, tra le attività di assistenza delle autorità competenti degli Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali, di cui agli art. 6, lett. c) e 7, lett. c), della decisione istitutiva, deve trovare collocazione la facoltà di Eurojust di indire riunioni tra le autorità competenti degli Stati membri; strumento chiave, ai fini del coordinamento, la cui utilizzazione è, in effetti, progressivamente aumentata già nei primi anni di vita dell'istituzione⁽²⁴⁾.

Lungo la seconda direttrice, un'espresa menzione deve essere riservata alla funzione attribuita a Eurojust dall'art. 6, lett. g), della de-

⁽²⁴⁾ Cfr. i dati risultanti dalle relazioni annuali che Eurojust predispone, ai sensi dell'art. 32, par. 1, della decisione istitutiva. In particolare, dalla relazione annuale per il 2004 emerge come il numero delle riunioni di coordinamento organizzate presso Eurojust o che Eurojust ha contribuito ad organizzare in termini di strutture e risorse è passato da 26 nel 2003 a 52 nel 2004.

cisione istitutiva, di operare quale canale di trasmissione delle rogatorie quando esse "richiedono, per essere eseguite in modo coordinato, l'intervento dell'Eurojust". L'apporto fornito da Eurojust in tali ipotesi può essere prezioso, pur in un contesto che si avvia verso un sistema di trasmissione diretta delle rogatorie⁽²⁵⁾, in particolare, nel caso di rogatorie da eseguire in più Stati membri.

Alcune delle attività riconducibili a quelle che si sono qualificate come di assistenza sono state, peraltro, oggetto di una espresa previsione in altri strumenti normativi europei. Il riferimento è alla decisione quadro sul mandato di arresto europeo⁽²⁶⁾ che, all'art. 16, par. 2, configura la possibilità di richiedere una consulenza a Eurojust nel caso di emissione di un mandato di arresto nei confronti della stessa persona da parte di due o più Stati membri, mentre, all'art. 17, par. 7, prevede che Eurojust sia informata in caso di ritardo nell'esecuzione di un mandato di arresto europeo; al protocollo della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea⁽²⁷⁾ che, all'art. 10, par. 2, prevede la possibilità di un intervento di Eurojust nel caso in cui si verificano problemi nell'esecuzione di una rogatoria in materia bancaria; alla decisione relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione⁽²⁸⁾ che, all'art. 4, par. 2, prevede la possibilità per gli Stati membri di avvalersi degli strumenti di cooperazione offerti da Eurojust nei procedimenti inerenti alla falsificazione e ai reati connessi con la falsificazione dell'euro.

4.7. Segue: c) la attribuzione di funzioni ai membri nazionali da parte dei rispettivi Stati membri.

Nel paragrafo che precede si sono esaminate le funzioni che la decisione istitutiva attribuisce all'organismo sopranazionale Eurojust

⁽²⁵⁾ Cfr. l'art. 6 della già citata convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, pur non ancora ratificata dall'Italia, ma in vigore, sul piano internazionale, dal 23 agosto 2005.

⁽²⁶⁾ Cfr. *supra*, cap. 1.

⁽²⁷⁾ Cfr. l'atto del Consiglio, del 16 ottobre 2001, che stabilisce, a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, il protocollo della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, pubblicato in GUCE C 326/1 del 21 novembre 2001.

⁽²⁸⁾ Cfr. *infra*, cap. 7.

in quanto tale. Restano da prendere in esame i poteri, che l'art. 9, par. 3, della decisione istitutiva, qualifica espressamente come giudiziari, che ciascuno Stato membro può attribuire al proprio membro nazionale sul proprio territorio. Poteri che, come anticipato al par. 5, i membri nazionali esercitano non in nome e per conto di Eurojust, come per le funzioni ad essi immediatamente conferite dall'art. 6 della decisione istitutiva, ma in proprio nome e per conto del proprio Stato membro, in virtù del conferimento da ciascuno degli Stati membri operato ai sensi dell'art. 9, par. 3.

Una disamina della portata ed efficacia di tali poteri non è tuttavia possibile, potendosi, in questa sede, solamente operare un richiamo alla legislazione adottata dai vari Stati membri al fine di conformarsi alla decisione istitutiva. È, infatti, alle varie legislazioni nazionali che la decisione medesima demanda a riguardo, senza, cioè, dettare alcun parametro relativamente ai possibili poteri da conferire ai membri nazionali. Una assenza di parametri che è tale, come è facile comprendere, da poter determinare difformità anche notevoli tra i poteri attribuiti ai vari membri nazionali, con asimmetrie in ordine sia alla ampiezza, sia alla efficacia degli stessi⁽²⁹⁾.

(29) La possibilità di una asimmetria tra i poteri di cui possono disporre i membri nazionali era evidenziata anche nella "nota di riflessione", sulla messa in conformità della legislazione nazionale degli Stati membri con la decisione istitutiva di Eurojust, indirizzata dal Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea alle varie delegazioni nazionali (nota del 14 giugno 2002, documento 9404/02, JAI 107, Eurojust 16). In tale documento si immaginavano tre possibili livelli di efficacia dei poteri conferiti ai membri nazionali dagli Stati membri nei confronti delle rispettive autorità giudiziarie: poteri di efficacia limitata, comprendenti un potere di impulso (richiesta di acquisizione di informazioni o di compimento di atti istruttori) e di coordinamento di più autorità, senza, però, carattere vincolante; poteri di efficacia intermedia, comprendenti poteri di impulso con carattere vincolante o anche, nei casi di urgenza, il potere di procedere personalmente al compimento di atti nell'ambito di una indagine; poteri di efficacia elevata, sino all'esercizio personale dell'azione penale ed al compimento personale di tutti gli atti necessari a tal fine.

La nota del Segretariato, nel riflettere sui poteri attribuibili ai membri nazionali nei confronti degli altri Stati membri nel quadro dell'assistenza giudiziaria penale, evidenziava, poi, alcune situazioni, relative a casi di urgenza o necessitanti l'adozione di misure concomitanti in più circoscrizioni giudiziarie di uno Stato membro, in cui doveva ritenersi opportuno il conferimento ai membri nazionali del potere di assicurare essi stessi l'esecuzione delle rogatorie. Le situazioni indicate erano le seguenti: la autorizzazione delle intercettazioni quando l'intercettando non sia localizzabile e manchi, quindi, il riferimento ad una specifica circoscrizione giudiziaria; l'autorizza-

A tale difficoltà, scaturente dalla non comparabilità dei poteri che sono stati poi effettivamente attribuiti ai vari membri nazionali dalle rispettive legislazioni⁽³⁰⁾, deve poi aggiungersi l'ulteriore fattore di singolarità derivante dalla constatazione di come, per effetto della previsione di cui all'art. 9, par. 3, della decisione istitutiva, i membri nazionali possano disporre di poteri più estesi rispetto a quelli immediatamente riconosciuti dalla decisione medesima all'organismo nel quale operano.

L'art. 12 del regolamento interno di Eurojust⁽³¹⁾, prevede, comunque, che ciascun membro nazionale informi il presidente e gli altri membri nazionali del suo mandato e dei poteri giudiziari conferitigli sul territorio del proprio Stato a norma dell'art. 9, par. 3, della decisione istitutiva. Il presidente di Eurojust è a sua volta tenuto a redigere ed aggiornare periodicamente un documento in cui sono precisati il mandato, i poteri giudiziari e le prerogative che gli Stati membri hanno conferito ai rispettivi membri nazionali per agire nei confronti delle autorità giudiziarie straniere.

4.8. Il trattamento dei dati e l'autorità di controllo comune.

L'efficacia con la quale Eurojust è in grado di operare per il conseguimento dei propri obiettivi, dipende, in misura notevole, dalla ricchezza delle informazioni di cui essa può disporre, ottenendole, in particolare, oltre che dalle autorità nazionali competenti, da organi

zione alla esecuzione delle decisioni di blocco dei beni ai sensi della relativa decisione quadro (cfr. la decisione quadro sui provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, su cui supra cap. 2); l'esecuzione di richieste di informazioni senza un collegamento territoriale preciso; l'autorizzazione, nei casi urgenti, al transito di droga destinata ad una consegna controllata.

(30) Il Segretariato del Consiglio, nel documento citato alla nota che precede, riteneva che una disparità troppo accentuata tra i poteri conferiti ai vari membri nazionali potesse indurre Eurojust a privilegiare, nella individuazione della autorità nazionale più indicata per avviare una indagine o un'azione penale ai sensi dell'art. 6, lett. a), ii), della decisione istitutiva, quella dello Stato membro cui appartiene il membro nazionale che dispone dei poteri più estesi. Tale criterio di individuazione della "migliore" giurisdizione non ha trovato, peraltro, alcun riscontro, nelle "Linee guida per decidere a quale giurisdizione compete l'azione penale", elaborate dal collegio di Eurojust (cfr. la nota 20).

(31) Cfr. la nota 9.

quali Europol⁽²²⁾, la Rete giudiziaria europea e l'Olaf⁽²³⁾. Il che è vero, in particolare, per l'obiettivo relativo all'impulso ed al miglioramento del coordinamento delle indagini, presupponendo l'azione in tali campi la possibilità di individuare, sulla base dei dati acquisiti e della loro elaborazione, i fattori di collegamento esistenti tra le indagini condotte nei vari Stati membri. La formazione e lo sviluppo di banche dati rappresentano dunque un aspetto essenziale della attività di Eurojust.

E, in effetti, al trattamento dei dati la decisione istitutiva dedica un numero consistente di articoli (art. 14 e ss.).

L'art. 16, in particolare, prevede la creazione di una banca dati nella quale possono essere conservati dati personali e dati non personali con lo scopo, fondamentalmente, di agevolare l'accesso alle informazioni sulle indagini e le azioni penali in corso e di prestare sostegno alla gestione ed al coordinamento delle indagini e delle azioni penali al cui coordinamento contribuisce Eurojust "tramite il controllo incrociato delle informazioni".

La decisione istitutiva si occupa poi, in particolare, del trattamento dei dati personali, rispetto ai quali è previsto che sia garantito un livello di protezione almeno equivalente a quello risultante dalla applicazione dei principi sanciti dalla convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 e successive modifiche in vigore tra gli Stati membri⁽²⁴⁾, nonché che essi siano adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento, esatti ed aggiornati, in relazione alle informazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri o da altri partners e che siano trattati "in modo leale e lecito" (art. 14).

L'art. 15 definisce quali sono i dati personali che Eurojust può trattare, distinguendo, con riferimento alle due categorie di soggetti ai quali, esclusivamente, tali dati si possono riferire, quelli riguardanti persone che sono oggetto di una indagine o di una azione penale se-

⁽²²⁾ Secondo la conclusione numero 46 del Consiglio europeo di Tampere, i compiti di Eurojust si svolgeranno "sulla base dell'analisi dell'Europol".

⁽²³⁾ Sui rapporti tra Eurojust e tali organismi, cfr. il paragrafo 9.

⁽²⁴⁾ Cfr. la convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale, aperta alla firma a Strasburgo il 28 gennaio 1981. Quanto alle modifiche successive, si segnala il protocollo addizionale alla convenzione, concernente le autorità di controllo e i flussi transfrontalieri, aperto alla firma a Strasburgo l'8 novembre 2001 ed entrato in vigore il 1° luglio 2004.

condo l'ordinamento degli Stati membri per uno dei reati rientranti nella competenza di Eurojust e quelli riguardanti le persone che sono considerate testimoni o vittime⁽²⁵⁾. Una disciplina particolare è dettata per i dati sensibili (art. 15, par. 4).

Solo i membri nazionali ed i loro assistenti, nonché il personale autorizzato di Eurojust, possono avere accesso ai dati personali trattati da Eurojust ai fini del conseguimento degli obiettivi della stessa (art. 18); essi sono tenuti al rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dall'art. 25, obbligo che li lega anche dopo la cessazione delle funzioni o del contratto di lavoro.

Una disciplina specifica è dettata in ordine al diritto di accesso ai propri dati personali (art. 19) ed al correlativo diritto di chiederne a Eurojust la rettifica o la cancellazione qualora gli stessi si rivelino errati o incompleti oppure inseriti o conservati in contratto con le disposizioni pertinenti della decisione istitutiva (art. 20).

L'art. 21, dopo avere affermato la regola generale secondo la quale i dati personali trattati da Eurojust non possono essere dalla stessa conservati "più del tempo necessario al conseguimento dei suoi obiettivi", stabilisce, più specificamente, il divieto di conservare i dati personali oltre i termini costituiti da: a) la data di scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale in tutti gli Stati membri intermessi dall'indagine e dalle azioni penali; b) la data in cui è divenuta definitiva la decisione giudiziaria dell'ultimo degli Stati membri intermessi dalle indagini o dalle azioni penali che hanno motivato il coordinamento di Eurojust; c) la data in cui Eurojust e gli Stati membri interessati hanno constatato o convenuto di comune accordo che non fosse più necessario il coordinamento dell'indagine o delle azioni penali da parte di Eurojust. È previsto un trattamento automatizzato che consenta di verificare il rispetto di tali termini di conservazione. A titolo di deroga, Eurojust può comunque decidere di conservare i dati oltre i termini indicati quando ne verifica la necessità per poter conseguire i suoi obiettivi, prevedendo la decisione istitutiva, anche

⁽²⁵⁾ Lamenta l'assenza, tra i dati personali indicati nell'art. 15 della decisione istitutiva, "di categorie di informazioni che sarebbero invece di notevole utilità per la individuazione di collegamenti tra le varie indagini (per es. le utenze telefoniche intercettate)", nonché, in generale, "le gravi limitazioni ai compiti istituzionali dell'organico" con le quali è concepita la banca dati di Eurojust, F. DE LEO, *Le funzioni*, cit., 1122.

in tale caso, un sistema periodico di verifiche circa la perdurante necessità della conservazione.

L'art. 22 delinea poi un sistema teso ad assicurare un elevato livello di sicurezza nel trattamento dei dati.

Il trattamento e la protezione dei dati personali costituiscono oggetto anche del regolamento interno di Eurojust, di cui all'art. 10, par. 2, della decisione istitutiva. Conformemente a quanto consentito da tale disposizione, il collegio di Eurojust ha adottato separatamente le disposizioni di tale regolamento in materia di trattamento e protezione dei dati personali nella riunione del 21 ottobre 2004; il testo adottato dal collegio è stato successivamente approvato dal Consiglio il 24 febbraio 2005⁽²⁶⁾.

Per assicurare un adeguato controllo sulla correttezza del trattamento dei dati personali, oltre alla designazione, tra i membri del personale di Eurojust, di un delegato alla protezione dei dati (art. 17), la decisione istitutiva ha previsto l'istituzione di un'autorità di controllo comune indipendente preposta al controllo di tutte le attività di Eurojust in materia di trattamento dei dati, nonché all'esame dei ricorsi che possono essere ad essa indirizzati avverso le decisioni adottate in prima istanza da Eurojust in merito alle istanze di accesso ai propri dati personali o di rettifica o cancellazione degli stessi proposte dagli interessati.

A connotare la stessa in termini di indipendenza e di autonomia dall'organo controllato, l'art. 23 della decisione istitutiva le attribuisce una connotazione essenzialmente giudiziaria, oltre che esterna a Eurojust. Ai fini della sua costituzione, infatti, ogni Stato membro nomina, in conformità del proprio ordinamento, un giudice, non membro di Eurojust o, comunque, "una persona che eserciti funzioni che le conferiscano un'indipendenza adeguata", qualora ciò sia richiesto dall'ordinamento costituzionale o nazionale dello Stato membro interessato. Oltre che le modalità di nomina, la cui durata non può essere inferiore a 18 mesi, è rimessa al diritto interno di ciascuno Stato membro anche la disciplina della revoca della nomina. Conformemente a quanto previsto dall'art. 23, par. 9, le persone così nominate

⁽²⁶⁾ Cfr. le disposizioni del regolamento interno di Eurojust relative al trattamento e alla protezione dei dati personali (testo adottato all'unanimità dal collegio di Eurojust nella riunione del 21 ottobre 2004 ed approvato dal Consiglio il 24 febbraio 2005). L'atto è pubblicato in GUCE C 68/1 del 19 marzo 2005.

hanno adottato, con atto del 2 marzo 2004, un regolamento interno e di procedura⁽²⁷⁾.

L'autorità di controllo comune è composta, peraltro, di soli tre membri permanenti, individuati, a rotazione, tra i soggetti designati dagli Stati membri di cui sopra — in particolare, il giudice nominato da uno Stato membro diventa membro permanente un anno prima che il suo Stato eserciti la presidenza del Consiglio e per la durata di un anno e 6 mesi — nonché da uno o più giudici ad hoc, associati ai primi esclusivamente per l'esame dei ricorsi provenienti dallo Stato membro che li ha nominati.

Le decisioni dell'autorità di controllo comune, le cui competenze, secondo il considerando numero 10 della decisione istitutiva, "non dovrebbero pregiudicare le competenze dei giudici nazionali e i ricorsi che possono essere introdotti dinanzi a questi ultimi", sono definitive e vincolanti per Eurojust⁽²⁸⁾.

4.9. I rapporti con Europol, la Rete giudiziaria europea, i magistrati di collegamento e l'Olaf.

L'art. 26 della decisione istitutiva disegna la cornice all'interno della quale Eurojust intrattiene rapporti con i propri partners.

In primo luogo con Europol, con il quale Eurojust "mantiene una stretta cooperazione" tenuto conto della "necessità di evitare inutili sovrapposizioni". La cooperazione con Europol costituisce in effetti un elemento decisivo del successo della azione di contrasto alla criminalità grave transnazionale svolta da Eurojust. Basta, infatti, a riguardo, considerare, come i due organismi operino in vista dell'obiettivo, che è sostanzialmente comune, della acquisizione di informazioni e del coordinamento delle indagini in ordine a tali fenomeni criminali: l'uno sul terreno giudiziario e l'altro su quello di polizia. Evi-

⁽²⁷⁾ Cfr. l'atto dell'autorità di controllo comune di Eurojust del 2 marzo 2004 che stabilisce il proprio regolamento interno, pubblicato in GUCE C 86/1 del 6 aprile 2004.

⁽²⁸⁾ Per una analisi delle disposizioni relative al trattamento dei dati da parte di Eurojust, cfr., E. CALVANESE, *Comunicazioni agevolate con i corrispondenti*, in *Guida al dir.*, 2005, 14, 47 e ss., con riferimenti anche ai sistemi di trattamento dei dati utilizzati per altre banche dati istituite nell'ambito del terzo pilastro dell'Unione europea.

dente è, dunque, la necessità di una cooperazione tra di essi che si sviluppa, soprattutto, attraverso lo scambio di informazioni, specialmente da Europol a Eurojust e la partecipazione alle rispettive riunioni⁽³⁹⁾. Come pure è evidente la possibilità di sovrapposizioni tra i due organismi. La già evidenziata⁽⁴⁰⁾ coincidenza delle sfere di competenza dei due organismi rappresenta, comunque, un fattore di estrema utilità e di facilitazione dei rapporti tra gli stessi.

La definizione degli elementi essenziali della cooperazione tra i due organismi è demandata ad un accordo, soggetto alla approvazione del Consiglio, previa consultazione dell'autorità di controllo comune per quanto attiene alle disposizioni relative alla protezione dei dati personali. Tale accordo, approvato dal Consiglio, è stato sottoscritto dal presidente del collegio di Eurojust e dal direttore di Europol il 9 giugno 2004. Esso regola lo scambio di informazioni, operative, strategiche e tecniche, tra i due organismi ed il coordinamento delle loro attività. Una previsione specifica (art. 6) è dedicata alla cooperazione tra i due organismi in occasione della costituzione di una squadra investigativa comune. Dalla lettura dell'accordo emerge come la costruzione delle relazioni tra i due organismi si fondi su di una piena parità tra gli stessi, con esclusione, quindi, di qualsiasi sovraordinazione, pur solo funzionale, tra l'organo operante sul terreno giudiziario e quello operante sul terreno delle attività di polizia.

La Rete giudiziaria europea ed i magistrati di collegamento rappresentano invece i partners di Eurojust nel settore, che è anche loro proprio, della assistenza giudiziaria. Anzi, per ciò che concerne soprattutto i rapporti con la Rete, il comune terreno di azione appare anch'esso tale da creare sovrapposizioni tra i due organismi, almeno in relazione all'ambito di competenza ad essi comune, atteso che alla Rete giudiziaria europea è riconosciuto uno spettro di intervento più ampio di quello di Eurojust, essendo la sua competenza estesa anche alla criminalità in generale e non limitata alla criminalità grave (art. 2 della azione comune istituitiva della Rete).

La decisione istituitiva di Eurojust fonda i rapporti tra Eurojust e la Rete "sulla concertazione e la complementarità". A tale fine

⁽³⁹⁾ Già l'art. 19, par. 1, del regolamento interno di Eurojust prevedeva la possibilità della partecipazione di Europol a riunioni operative di Eurojust.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. il par. 4.

essa prevede, da un canto, la possibilità di accesso per Eurojust sia alle informazioni diffuse mediante la Rete (art. 8 della azione comune istituitiva della stessa), sia al sistema di telecomunicazioni costituito ai sensi dell'art. 10 della medesima azione comune. D'altro canto, il coinvolgimento reciproco dei membri nazionali di Eurojust e dei punti di contatto della Rete nelle riunioni dei rispettivi organismi: l'art. 26, par. 2, lett. c), della decisione istituitiva, prevede infatti che i membri nazionali possano partecipare alle riunioni della Rete giudiziaria europea su invito di questa e che i punti di contatto della Rete possano, quando lo si ritenga necessario, essere invitati alle riunioni di Eurojust⁽⁴¹⁾. L'intento di evitare duplicazioni, anche sul piano burocratico, ha indotto poi la decisione istituitiva a collocare il Segretariato della Rete presso il Segretariato di Eurojust.

Non è dubbio comunque che, a fronte all'emergere di una esigenza di sostegno della attività rogatoriale, le autorità giudiziarie nazionali hanno a disposizione due canali, la Rete ed Eurojust, e che la scelta relativa a quale di essi servirsi è essenzialmente rimessa alle medesime. Ciò pur se le potenzialità di Eurojust anche sul terreno del coordinamento delle indagini sono tali da far sì che essenzialmente ad essa le autorità nazionali faranno ricorso ogni qual volta il sostegno all'attività rogatoria si collochi all'interno di una azione di coordinamento, prodromica alla stessa attività rogatoria, svolta da Eurojust medesima.

Tra i partners privilegiati di Eurojust si colloca, infine, l'Olaf, col quale Eurojust "instaura e mantiene una stretta cooperazione" (art. 26, par. 3). Essa si traduce, in particolare, nella possibilità che l'Olaf contribuisca, su iniziativa di Eurojust o su richiesta dell'Olaf stesso, e sempre che le competenti autorità nazionali non si oppongano, alla attività di coordinamento delle indagini ed azioni penali concernenti la tutela degli interessi finanziari della Comunità svolta da Eurojust⁽⁴²⁾.

⁽⁴¹⁾ In particolare, l'art. 19 del regolamento interno di Eurojust prevede che i punti di contatto della Rete, nonché i magistrati di collegamento, possano partecipare alle riunioni operative di Eurojust a qualsiasi livello su invito del presidente previa consultazione del collegio su richiesta dei membri interessati.

⁽⁴²⁾ L'art. 22 del regolamento interno di Eurojust prevede che Eurojust accerti, tramite i rispettivi membri nazionali, che le autorità nazionali degli Stati membri interessati non si oppongono alla collaborazione dell'Olaf.

Le modalità pratiche dei rapporti di cooperazione tra i due organi sono state definite in un memorandum di intesa, sottoscritto, conformemente all'art. 11, par. 3, della decisione istitutiva ed all'art. 22, n. 3), del regolamento interno di Eurojust, dal presidente del collegio di Eurojust e dal direttore generale dell'Olaf, il 14 aprile 2003.

L'art. 26, par. 4, della decisione istitutiva, impone, infine, agli Stati membri di "vigilare" affinché i membri nazionali di Eurojust siano considerati autorità competenti degli Stati membri per le esigenze dei regolamenti (Ce) n. 1073/1999 e Euratom n. 1074/1999 del Consiglio del 25 maggio 1999, relativi alle indagini svolte dall'Olaf. Con tale riferimento ai due strumenti costituenti la base giuridica della operatività dell'Olaf, la decisione istitutiva ha inteso assicurare che i membri nazionali possano operare come raccordo tra le autorità nazionali competenti e l'Olaf ai fini dello scambio di informazioni previsto dai regolamenti. La decisione istitutiva precisa tuttavia che lo scambio di informazioni tra l'Olaf ed i membri nazionali non pregiudica l'informazione che deve essere fornita ad altre autorità competenti in virtù dei suddetti regolamenti.

4.10. La natura di Eurojust.

A conclusione dell'illustrazione della struttura e delle funzioni del nuovo organismo sopranazionale e prima di accennare alla modalità specifiche con le quali l'Italia ha provveduto ad adeguare la propria legislazione alla decisione istitutiva, è possibile prendere in esame l'interrogativo relativo alla natura di Eurojust, se si tratti, cioè, di un organo giudiziario o di un organo amministrativo.

La configurazione di Eurojust quale organo amministrativo è stata fatta propria, in particolare, dal legislatore della legge 14 marzo 2005, n. 41, che, nell'adeguare la legislazione interna alla decisione istitutiva e, in particolare, nel definire lo statuto e i poteri del nostro membro nazionale, ha preso le mosse proprio da tale presupposto, carico, come si accennerà nel paragrafo che segue, di conseguenze di notevole rilievo sul piano della disciplina concreta.

Tale opzione nel senso del carattere amministrativo dell'organo ha, in particolare, poggato su due ordini di considerazioni⁽⁴⁵⁾.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. la relazione illustrativa al disegno di legge, di iniziativa governativa,

La prima è relativa al ruolo che la decisione istitutiva assegna, rispetto a Eurojust, alla Commissione, che è un organo politico. L'art. 11, par. 1, della decisione istitutiva, prevede infatti che "la Commissione è pienamente associata ai lavori di Eurojust, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 2, del trattato. Essa partecipa a tali lavori nei settori di sua competenza", mentre il preambolo della decisione fa riferimento a tale "associazione" anche in relazione alle "questioni generali".

È vero, peraltro, ai fini della valutazione della effettiva portata della decisione istitutiva sul punto, che il ruolo che essa riconosce alla Commissione rispetto a Eurojust, oltre che limitato ai settori di competenza della Commissione medesima o a temi generali — il pensiero va, in particolare, rispettivamente, alle frodi ai danni degli interessi finanziari comunitari ed alle questioni di bilancio — si inserisce nel contesto della generale previsione dell'art. 36, par. 2, del trattato sull'Unione europea, il cui intento è essenzialmente quello di assicurare la collaborazione istituzionale della Commissione, organo della Comunità, nei settori del terzo pilastro dell'Unione; tale ruolo si è concretamente tradotto, nel regolamento interno di Eurojust, laddove vengono precisate le modalità della partecipazione della Commissione ai lavori del nuovo organismo (art. 21), nella possibilità per la Commissione di "esporre al collegio le sue opinioni su questioni che rientrano nella sua competenza", nella previsione della organizzazione di riunioni per scambio di esperienze e pareri e "per mettere in comune informazioni non operative" e, per ciò che attiene al coordinamento delle indagini ed azioni penali, nella valutazione, da parte del collegio, configurato quale soggetto attivo della relazione tra i due organi, della possibilità di richiedere alla Commissione "le sue conoscenze specialistiche o uno scambio di informazioni", sempre, tuttavia, senza che la Commissione possa avere "accesso a dati operativi".

La principale considerazione sulla quale il nostro legislatore ha fondato la propria opzione nel senso della natura amministrativa di Eurojust è, tuttavia, un'altra. Essa è costituita dalla già evidenziata⁽⁴⁶⁾ assenza di qualsiasi carattere vincolante delle richieste for-

numero 4293/C del 19 settembre 2003, poi divenuto legge 14 marzo 2005, n. 41, recante le "Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità".

⁽⁴⁶⁾ Cfr. il paragrafo 6.

mulate dall'organo sopranazionale nei confronti delle autorità giudiziarie nazionali, sia che esse provengano dal collegio, sia che esse provengano dai membri nazionali. I poteri di stimolo, sollecitazione ed impulso, oltre che di mera assistenza, riconosciuti a Eurojust senza l'attribuzione alle sue richieste di qualsivoglia efficacia in termini di direzione e coercizione nei confronti della autorità giudiziaria nazionali, "chiamate solo a valutare se dar corso alle sollecitazioni od impulsi ricevuti o se, invece, rifiutare liberamente di darvi seguito" (45), non potrebbero, proprio per l'assenza di qualsiasi vincolo nei destinatari, considerarsi di natura giudiziaria, dovendo piuttosto collocarsi "pur presentando punti di interazione e contatto con l'esercizio, da parte della autorità giudiziarie nazionali, di funzioni di tale natura, sul piano dell'esercizio di funzioni propriamente amministrative" (46).

In senso contrario è stato invece essenzialmente osservato come i poteri riconosciuti a Eurojust, in particolare quelli di coordinamento e impulso delle indagini ed azioni penali, non possano non ritenersi giudiziari, non essendo "concepibile che a coordinare e ad assistere delle autorità giudiziarie nello svolgimento della loro azione giudiziaria sia un soggetto amministrativo" (47). Accanto a questa esigenza di omogeneità tra Eurojust ed i soggetti dalla stessa coordinati, è stata ancora sottolineata, a sostegno della opzione giudiziaria, la possibilità di accesso, in capo all'organo, ai dati giudiziari (48), come pure la stessa sua composizione, forte di magistrati del pubblico ministero, giudici o funzionari con pari prerogative (49).

(45) La parte tra virgolette figura nella relazione al disegno di legge governativo citato alla nota 43, divenuto poi legge numero 41 del 2005.

(46) Cfr. la nota 45.

(47) Così, in particolare, F. DE LEO, *Da Eurojust al pubblico ministero europeo*, in *Cass. pen.*, 2003, 1432.

(48) Non in funzione di prevenzione, come è, nel nostro ordinamento, per la possibilità, riconosciuta al Ministro dell'Interno dall'art. 118 c.p.p., di ottenere dall'autorità giudiziaria, anche in deroga al segreto, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ma a fini di coordinamento e impulso delle indagini. In proposito, cfr. ancora F. DE LEO, *Da Eurojust*, cit., 1435.

(49) Per un esame delle problematiche connesse alla natura di Eurojust, dal punto di vista del suo carattere giudiziario, si rinvia, per tutti, a F. DE LEO, *Da Eurojust*, cit. 1433, nonché alle osservazioni svolte da G. FRUGO, *Rebus sulla nomina del componente italiano*, in *Guida al dir.*, 2005, 14, 52, secondo il quale, peraltro, la natura giudiziaria dei compiti assegnati a Eurojust "non esige necessariamente che, alla

Quanto, infine, al disposto dell'art. 9, par. 3, della decisione istitutiva, che qualifica espressamente i poteri conferiti da ciascuno Stato membro al proprio membro nazionale sul proprio territorio come "poteri giudiziari", il nostro legislatore non ha ritenuto di far uso della facoltà di conferimento di poteri siffatti — il cui esercizio avviene in nome proprio e per conto dello Stato membro di provenienza — al membro nazionale italiano.

4.11. L'attuazione della decisione istitutiva di Eurojust nell'ordinamento interno ad opera della legge 14 marzo 2005, n. 41.

La legge n. 41 del 2005 ha provveduto alla necessità di adeguare la legislazione interna alla decisione istitutiva di Eurojust, al fine di consentire l'operatività rispetto al nostro ordinamento — il termine per l'adeguamento era fissato, peraltro, dall'art. 42 della decisione istitutiva, al 6 settembre 2003 — e, in particolare, di definire lo status ed i poteri del nostro membro nazionale.

Se, ai fini della definizione dei poteri del membro nazionale e del collegio di Eurojust, la legge n. 41 del 2005 si è limitata a recepire, con minime differenze prive di effettivo rilievo sostanziale (50), l'art. 6

stregua dei principi dell'ordinamento interno, il membro nazionale italiano sia nominato dal Consiglio superiore della magistratura.

(50) Fa eccezione la previsione di cui all'art. 5, co. 2, lett. b), relativa alla possibilità per il membro nazionale di partecipare "con funzioni di assistenza", alle attività di una squadra investigativa comune, laddove la decisione istitutiva faceva riferimento (all'art. 6, lett. e), ivi), alla sola possibilità per i membri nazionali di richiedere la costituzione di una squadra. La disposizione appare, peraltro, un portato dell'art. 13, par. 12, della convenzione, stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (pubblicata in GUCE C 197/1 del 12 luglio 2000 con il relativo atto del Consiglio che la stabilisce), laddove è previsto che "nella misura consentita dal diritto degli Stati membri interessati", e se vi è accordo, possono partecipare alle attività della squadra "funzionari di organismi istituiti ai sensi del trattato sull'Unione europea". Deve, peraltro, osservarsi come le "funzioni di assistenza" attribuite al membro nazionale dall'art. 5, co. 2, lett. b), della legge numero 41 del 2005, non sembrano attribuite allo stesso funzioni aggiuntive rispetto a quelle della decisione istitutiva, per assicurare il coordinamento ottimale delle indagini, attribuitigli dall'art. 6, lett. c), della decisione istitutiva e 5, co. 2, lett. c), della legge numero 41 del 2005.

della decisione istitutiva (in ordine ai poteri del membro nazionale ed alla loro efficacia), rinviando completamente all'art. 7 della medesima decisione per quanto attiene ai poteri del collegio di Eurojust ed alla loro efficacia — operando, al contempo, un ulteriore rinvio alla decisione istitutiva, per quanto attiene alla determinazione della sfera di competenza di Eurojust — più significativo risulta essere l'intervento sul piano della definizione dello statuto del membro nazionale.

L'impostazione dalla quale il provvedimento ha preso le mosse, costituita dalla natura amministrativa, e non giudiziaria, di Eurojust e dei poteri ad essa conferiti dalla decisione istitutiva, ha infatti condotto a conseguenze di notevole rilievo concreto sotto tale profilo.

In primo luogo, infatti, ai fini della nomina del nostro membro nazionale — che verrebbe scelto tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio (art. 2, co. 1, della legge) — la procedura del concerto tra il Ministro della giustizia ed il Consiglio superiore della magistratura, preordinata ad assicurare la collaborazione tra i due organi ed il rispetto delle rispettive prerogative, si accompagna ad una articolazione della stessa secondo modalità “invertite” rispetto a quelle previste per la nomina dei dirigenti degli uffici giudiziari ai sensi degli art. 11, 3° comma e 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195: modalità per le quali il potere di designazione finale del membro nazionale di Eurojust è attribuito al Ministro della giustizia, che vi provvede dopo aver proceduto all'interpello dei magistrati, al fine di acquisirne la disponibilità ed i *curricula*, e ad acquisire dal Consiglio superiore della magistratura il parere, obbligatorio ma, nel silenzio della norma sul punto, non vincolante, sulla rosa di candidati nell'ambito della quale provvederà alla scelta (art. 2, co. 2, della legge)⁽²¹⁾. Tale procedura, ormai legificata, risulta essere la medesima in precedenza già seguita, in assenza di una disciplina di legge, dal Ministro della giustizia e dal Consiglio superiore della magistratura, ai fini della nomina sia del rappresentante italiano in seno all'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria, sia dell'attuale rappresentante italiano in seno a Euro-

⁽²¹⁾ La disposizione prevede anche che, nel caso di nomina di un magistrato che esercita funzioni giudiziarie, il Ministro richieda al Consiglio superiore della magistratura il suo collocamento fuori del ruolo organico della magistratura. Nel caso in cui il nominato fosse invece già in posizione di fuori ruolo il Ministro comunicherà al Consiglio la propria designazione.

just⁽²²⁾. Essa è prevista dalla legge n. 41 del 2005, oltre che per la nomina degli assistenti giudiziari del membro nazionale⁽²³⁾, anche per la nomina del magistrato da inserire nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune di cui all'art. 23 della decisione istitutiva (art. 8, co. 1, che richiama l'art. 2, co. 2, della legge).

In secondo luogo, il disegno di legge prevede la possibilità che il Ministro della giustizia possa indirizzare al membro nazionale, per il tramite del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, “direttive per l'esercizio delle sue funzioni” (art. 2, co. 3, della legge).

Si tratta, come è evidente, rispettivamente, di una sequenza procedimentale, quella prevista per la nomina del membro nazionale, e di un potere di direttiva, quello previsto in capo al Ministro nei confronti del membro nazionale, che sarebbero tali da suscitare perplessità sul piano costituzionale qualora si ritenesse di aderire alla tesi di chi ritiene, invece, che Eurojust ed i poteri ad essa attribuiti abbiano natura giudiziaria⁽²⁴⁾ (25).

⁽²²⁾ Cfr., rispettivamente, le delibere del Consiglio superiore della magistratura del 24 gennaio 2001 e del 9 maggio 2002.

⁽²³⁾ Oltre che tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie o fuori del ruolo organico della magistratura e che abbiano la qualifica almeno di magistrato di tribunale, gli assistenti del membro nazionale possono anche essere nominati tra i dirigenti dell'Amministrazione della giustizia (art. 3, co. 2, della legge). Solo tra i primi, tuttavia, può essere individuato l'assistente che può sostituire il membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni (art. 3, co. 1, ultimo periodo, della legge).

⁽²⁴⁾ Esprime tali perplessità G. DE AMICIS, *Direttive del Ministro a rischio illegittimità*, in *Guida al dir.*, 2005, 14, 37.

⁽²⁵⁾ Il Consiglio superiore della magistratura, nel parere sul disegno di legge governativo poi divenuto legge n. 41 del 2005, reso il 9 aprile 2004, ai sensi dell'art. 10, 2° comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, pur non mettendo in discussione, in ordine alla procedura di nomina del membro nazionale, la procedura del concerto “invertito” e, dunque, la competenza del Ministro della giustizia ad individuare il membro nazionale, riteneva che le rilevanti competenze giudiziarie del membro nazionale rendessero necessario un suo ruolo più penetrante nel procedimento formativo dell'atto finale di nomina, a tutela delle proprie prerogative costituzionali in materia di status dei magistrati. La valorizzazione del proprio ruolo nella fase preparatoria della decisione ministeriale, prospettata nel parere dal Consiglio superiore della magistratura in termini tali da assicurare all'organo di autogoverno dei magistrati la possibilità di esprimere un effettivo consenso alla nomina del magistrato chiamato all'incarico di membro nazionale di Eurojust, prevedeva che la proposta, da parte del Ministro, avesse ad oggetto un unico nominativo, ritenuto adeguato, nominativo sul

La configurazione del nostro membro nazionale quale organo amministrativo, operata dalla legge n. 41 del 2005, ha poi comportato che l'accesso alle informazioni giudiziarie allo stesso riservato dall'art. 7, co. 1, lett. a) e b), della legge, accesso che costituisce un presupposto logico per l'efficace funzionamento dell'organo, oltre che un requisito richiesto dalla decisione istitutiva (artt. 13 e 9, par. 4), non possa avvenire in via diretta, ma solo per il tramite di una decisione dell'autorità giudiziaria (art. 7, co. 2, della legge). In effetti, la presentazione alle Camere del disegno di legge governativo inizialmente approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta dell'11 luglio 2003, in un testo che prevedeva un siffatto accesso diretto alle informazioni giudiziarie in capo ad un organo configurato come amministrativo, non era stata autorizzata dal Presidente della Repubblica proprio sul rilievo della incostituzionalità dello stesso sul punto. Il disegno di legge era stato quindi nuovamente approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 settembre 2003 in un testo, poi presentato alle Camere e dalle stesse approvato al termine dell'*iter* legislativo, che prevede, al comma 2 dell'art. 7, la necessità della formulazione di una richiesta, da parte del membro nazionale, alla autorità giudiziaria competente, di accesso alle informazioni giudiziarie, oltre alla possibilità, rispettivamente per il membro nazionale e per il pubblico ministero, di ricorrere in cassazione avverso le decisioni motivate di rigetto o di accoglimento della richiesta medesima (36).

quale il Consiglio superiore della magistratura sarebbe stato poi chiamato ad esprimere un parere al quale sarebbe stato attribuito carattere di vincolatività. Quanto al potere del Ministro della giustizia di indirizzare al membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni, la ritenuta compresenza, in capo al membro medesimo, accanto a quelle amministrative, di funzioni giudiziarie, avrebbe imposto, secondo il parere del Consiglio superiore, la specificazione dei limiti di tali direttive, ad evitare che esse, incidendo sull'esercizio delle funzioni giudiziarie del membro nazionale, in particolare su quelle in materia di coordinamento delle indagini svolte dalle autorità nazionali competenti, possano interferire con l'attività giudiziaria. Cfr. *Consiglio superiore della magistratura, parere del 9 aprile 2004*, in *Foro it.*, 2005, III, 188; con nota di G. NICASTRO.

(36) Evidenzia la difficoltà di individuare "un canone di legittimità che consenta l'intervento della Cassazione in situazioni di fatto giocate tra il dovere di cooperazione istituzionale e il rispetto del segreto investigativo", F. DE LEO, *Le funzioni*, cit., 1118, il quale sottolinea pure un effetto di complicazione che siffatto meccanismo provoca "in un procedimento che le logiche della cooperazione vorrebbero contrassegnato dal massimo della celerità e dal minimo del formalismo".

La legge n. 41 del 2005 ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 12 della decisione istitutiva (37) di istituire o designare uno o più corrispondenti nazionali, facendoli coincidere con gli organi che già svolgono (38) le funzioni di punti di contatto della Rete giudiziaria europea: l'Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, la Direzione nazionale antimafia e le procure generali della Repubblica presso le corti di appello (art. 9 della legge).

L'art. 10 della legge della legge n. 41 del 2005 ha infine recepito quanto previsto dall'art. 26, par. 3, della decisione istitutiva (39).

4.12. Eurojust nel Trattato che istituisce una costituzione per l'Europa.

L'ultimo aspetto al quale pare utile accennare concerne l'evoluzione di Eurojust prefigurata dal Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, sottoscritto a Roma il 29 ottobre 2004 (40).

La nuova Costituzione, all'art. III-273, prevede la possibilità della attribuzione a Eurojust di poteri che appaiono, ad una prima lettura, assai più incisivi degli attuali e vincolanti nei confronti delle autorità nazionali. Ci si riferisce, in particolare, alla attribuzione del potere di avvio di indagini penali direttamente da parte di Eurojust, oltre che del potere di proposta di avviare le stesse, nonché alla attribuzione a

(37) Cfr. il paragrafo 2.

(38) Sulla scorta di una comunicazione ministeriale al Segretariato generale dell'Unione.

(39) Sulla attuazione della decisione istitutiva di Eurojust ad opera della legge n. 41 del 2005, cfr. gli scritti di E. SELVAGEI, *Un altro strumento di cooperazione per contrastare la criminalità*, G. DE AMICIS, *Direttive del Ministro a rischio illegittimità*, DE LEO, *Maggior valore per le richieste del collegio*, E. CALVANESE, *Comunicazioni agevolate per i corrispondenti* e G. FRIGO, *Rebus sulla nomina del componente italiano, in Guida al dir.*, 2005, 14, 34 e ss. nonché G. DE AMICIS-G. SANTALUCIA, *L'attuazione di Eurojust nell'ordinamento italiano: prime riflessioni sulla legge 14 marzo 2005*, n. 41, in *Cass. pen.*, 2005, 726.

(40) L'accento all'evoluzione di Eurojust prefigurata dal Trattato costituzionale appare costituire, pur dopo che i referendum francese, del 29 maggio 2005, ed olandese, del 1° giugno 2005, hanno reso incerte le sorti stesse del Trattato, un aspetto di rilevante interesse.

Eurojust del potere di comporre i conflitti di competenza tra le autorità giudiziarie degli Stati membri.

Anche a voler prescindere dalle ormai incerte sorti del Trattato, si tratta, peraltro, di una evoluzione solo eventuale, essendo essa rimessa alle valutazioni politiche di una futura legge europea. Non è dubbio, tuttavia, che una attribuzione a Eurojust di poteri tali da imporre alle autorità giudiziarie nazionali di avviare una indagine o di rinunciare alla propria giurisdizione, sarebbe tale da orientare decisamente l'organo nella direzione della giurisdizionalità⁽⁶¹⁾.

⁽⁶¹⁾ Sulla cooperazione giudiziaria penale nel Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, cfr. F. DE LEO, *La convenzione sul futuro dell'Europa e la cooperazione giudiziaria in materia penale*, in *Dir. pen. e proc.*, 2003, 380; G. DE AMICIS-G. IZZOLINO, *Lo spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia nelle disposizioni penali del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa*, in *Cass. pen.*, 2004, 3067, entrambi con riferimenti specifici anche a Eurojust.

L'ATTUAZIONE DI EUROJUST NELL'ORDINAMENTO ITALIANO (*)

SOMMARIO: 1. La costruzione di Eurojust nell'ambito del III Pilastro dell'Unione europea. — 2. Verso una nuova cooperazione giudiziaria penale: il ruolo di Eurojust nel coordinamento delle indagini transnazionali. — 3. La Decisione del 28 febbraio 2002: la composizione di Eurojust. — 4. Gli obiettivi: in particolare, il coordinamento delle indagini e delle azioni penali tra gli Stati membri. — 5. L'ambito di competenza. — 6. Le funzioni individuali e collegiali. — 7. Il membro nazionale. — 8. Il trattamento dei dati e l'Autorità di controllo comune. — 9. I rapporti con gli altri organismi comunitari: a) la Rete giudiziaria europea e i magistrati di collegamento; b) l'Europol; c) l'Olaf; d) la Commissione. — 10. L'organizzazione e il funzionamento. — 11. Le disposizioni transitorie: l'attuazione nell'ordinamento interno. — 12. L'attuazione di Eurojust nell'ordinamento italiano: la l. 14 marzo 2005, n. 41. — 13. I "poteri giudiziari" del membro nazionale: le ambiguità della legislazione italiana. — 14. La natura giudiziaria di Eurojust e delle sue attribuzioni funzionali. — 15. La procedura di nomina del membro nazionale e dei suoi assistenti. — 16. Analisi delle ulteriori disposizioni della l. n. 41/2005: in particolare, lo scambio delle informazioni e la designazione dei corrispondenti nazionali. — 17. Osservazioni conclusive sul modello italiano. — 18. L'attuazione di Eurojust negli altri Paesi europei. — 19. La centralità di Eurojust nella prospettiva dell'istituzione del Pubblico ministero europeo.

1. *La costruzione di Eurojust nell'ambito del III Pilastro dell'Unione europea.* — Il Consiglio G.A.I. (Giustizia e Affari interni) dell'Unione europea, con la Decisione del 28 febbraio 2002 (n. 2002/187/GAI) (1), ha istituito l'Eurojust, organo dotato di personalità giuridica, che succede all'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria (cd. *Pro-Eurojust*), precedentemente creata con la Decisione consiliare del 14 dicembre 2000 (n. 2000/799/GAI) (2), concludendo in tal modo un complesso percorso procedurale avviato in attuazione della conclusione n. 46 del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 (3), ed articolato in due fasi temporali ed organizzative ben distinte: a) la creazione di un organismo provvisorio (*Pro-Eurojust*) con il compito di recare im-

(*) Il presente scritto fa parte di un più ampio contributo destinato al volume "Lezioni di diritto penale europeo", a cura di G. Grasso, in corso di pubblicazione.

(1) Cfr. G.U.C.E., L. 63/1, del 6 marzo 2002.

(2) Cfr. G.U.C.E., L. 324/2, del 21 dicembre 2000.

(3) Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere sono pubblicate in *Cass. pen.*, 2000, p. 302 s.; cfr., sul tema, L. SALAZAR, *La costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia dopo il Consiglio europeo di Tampere*, ivi, 2000, p. 1114 s.

lante per gli Stati membri ma privo di efficacia diretta, ai sensi degli artt. 31 e 34, comma 1, lett. c), del T.U.E. da recepire ed attuare nelle legislazioni dei vari ordinamenti nazionali nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciuti dall'art. 6, comma 2, del T.U.E., ripresi nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed interpretati secondo le linee guida elaborate dalla ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia CE e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Mentre lo strumento della decisione quadro, previsto dall'art. 34, comma 1, lett. b) del T.U.E. (di recente utilizzato, ad es, per l'istituzione del mandato d'arresto europeo e delle nuove procedure di consegna tra gli Stati membri), tende ad introdurre disposizioni finalizzate al ravvicinamento delle normative legislative e regolamentari degli Stati membri, vincolandoli sul risultato da ottenere e lasciando loro libertà di scelta della forma e dei mezzi per la loro attuazione, lo strumento della decisione, previsto dall'art. 34, comma 1, lett. c), pur vincolante anch'esso per i suoi destinatari e privo di efficacia diretta, non può condurre ad alcuna forma di ravvicinamento legislativo, ma può essere utilizzato per le più svariate finalità legate al rafforzamento dell'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria penale nell'Unione europea. L'attuazione di entrambi i su citati atti normativi di diritto derivato, peraltro, può essere assicurata dal Consiglio dell'U.E. attraverso apposite "misure" da adottare a maggioranza qualificata ed è assoggettata, ex art. 35 T.U.E., ad un controllo giurisdizionale da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, cui è attribuita la competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità o l'interpretazione delle decisioni e delle decisioni quadro, nonché sull'interpretazione delle convenzioni e sulla validità ed interpretazione delle loro misure di applicazione, nell'ambito di un vero e proprio contenzioso di annullamento promuovibile, entro due mesi dalla pubblicazione dell'atto, da uno Stato membro o dalla stessa Commissione (anche se, in quest'ultimo caso, unicamente in relazione alle convenzioni e non anche per gli altri strumenti del Titolo VI, come le decisioni e le decisioni quadro, che possono dare luogo a controversie di interpretazione ed applicazione tra i soli Stati membri) (5).

Nella progressiva evoluzione degli organismi della cooperazione intergovernativa, l'istituzione di Eurojust rappresenta il consolidamento, ad un livello strutturale, organizzativo ed operativo più elevato, delle precedenti, limitate, esperienze giudiziarie realizzate nell'ambito del "Terzo Pilastro" con la creazione nel 1996 (a livello bilaterale) del quadro di scambio dei magistrati di collegamento tra gli Stati membri dell'U.E., e nel 1998 della Rete giudiziaria europea, concepita, secondo una visione policentrica, quale organismo diffuso nel territorio dei vari Stati membri e

(5) V. sul punto, A. TIZZANO, *Il Trattato di Amsterdam*, Cedam, 1998, p. 65.

mediato beneficio agli obiettivi ormai generalmente condivisi del miglioramento dei meccanismi della cooperazione giudiziaria e del coordinamento investigativo, ponendo le basi, anche operative, per il consolidamento del nuovo organismo sovranazionale; b) l'istituzione in via definitiva del primo organismo giudiziario nell'ambito del cd. "Terzo Pilastro" dell'Unione europea, "al fine di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata", nell'ambito di indagini ed azioni penali riguardanti almeno due Stati membri dell'U.E., come espressamente recitano il punto n. 46 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere e il considerando n. 3 della Decisione istitutiva del 28 febbraio 2002 (4).

Con l'entrata in vigore della decisione consiliare, avvenuta il 6 marzo 2002, l'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria ha cessato pertanto di esistere, ma l'art. 41, comma 1, della decisione, per evidenti ragioni di continuità istituzionale, ha espressamente previsto un'ipotesi di prorogatio, affinché i suoi componenti rimanessero in carica quali membri nazionali dell'Eurojust fino alla definitiva designazione da parte dello Stato membro interessato, al più tardi fino alla scadenza del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore del nuovo strumento normativo.

L'allestimento di misure strutturali di assistenza e supporto per i magistrati europei, destinate ad agevolare, come si auspica nella stessa decisione, il coordinamento ottimale delle attività di indagine — che con sempre maggiore frequenza presentano collegamenti di natura transnazionale — ha richiesto l'adozione di una decisione, ossia di uno strumento vinco-

(4) V., sulla genesi di Eurojust e sulla sua collocazione nell'ambito degli organismi comunitari, E. CALVANESE-G. DE AMICIS, *Le nuove frontiere della cooperazione giudiziaria penale nell'Unione europea*, in *Doc. giust.*, 2000, n. 6, p. 1303 s.; L. SALAZAR, *Eurojust: una prima realizzazione della decisione del Consiglio europeo di Tampere*, ivi, p. 1359 s.; D. FLORE, *Eurojust ou Ministère Public Européen: un choix de politique criminelle*, in *Agon*, 2000, n. 28, p. 9 s.; M. DELMAS-MARTY, *European public prosecutor and globalisation*, ivi, 2000, n. 29, p. 2 s.; G. DE AMICIS, *La costruzione di Eurojust nell'ambito del terzo pilastro dell'Unione europea*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1964 s.; *ib.*, *Eurojust: l'istituzione dell'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria*, in *Giur. merito*, 2001, p. 224 s.; *ib.*, *Riflessioni su Eurojust*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 3606 s.; E. CALVANESE-G. DE AMICIS, *Commento alla decisione istitutiva di Eurojust*, in *Guida dir.*, 2002, n. 24, p. 8 s.; S. O'DOHERTY-A. GOSNIE, *Eurojust: a new agency for a new era*, in *New Law Journal*, 2002, p. 3; E. BARBE, *Mandat d'arrêt européen, terrorisme et Eurojust*, in *Revue de Marché commun et de l'Union Européenne*, 2002, p. 454; B. PIATTOU, *Cooperazione giudiziaria e pubblico ministero europeo*, Giuffrè, 2002, p. 146 s.; J. L. LOPES DA MOTA, *A Eurojust e a emergência de um sistema de justiça penal europeu*, in *Revista portuguesa de ciência criminal*, 2003, p. 177; D. MANZONI, *Eurojust e squadre investigative comuni*, in *Legislaz. pen.*, 2003, p. 971 s.; F. DE LEO, *Da Eurojust al pubblico ministero europeo*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1433 s.; C. VAN DEN WYNGAERT, *Eurojust and the European public prosecutor in the Corpus juris model: what and free?*, in *Europe's Area of Freedom, Security and Justice*, a cura di N. Walker, Oxford University Press, 2004, p. 201 s.; M. PANZAVOLTA, *Eurojust: il braccio giudiziario dell'Unione*, in AA.VV., *Profili del processo penale nella Costituzione europea*, a cura di M.G. COPPETTA, Giappichelli, 2005, p. 149 s.

composta da autorità distribuite in ciascuno di essi ed operanti quali punti di contatto territoriale a disposizione dei magistrati che intendano richiedere le previste informazioni sui vari sistemi giuridici e giudiziari dell'U.E., con il compito di fungere da "intermediari attivi" al fine di migliorare gli *standards* qualitativi della cooperazione giudiziaria in materia penale (6).

L'istituzione di Eurojust, già peraltro "costituzionalizzata" quale *pendant* giudiziario di Europol a seguito delle modifiche introdotte dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, che l'hanno espressamente inserita nel nuovo quadro normativo delineato dagli artt. 29 e 31 del T.U.E., intende lasciare impregiudicate le competenze della Comunità europea in materia di protezione degli interessi finanziari, senza sovrapporsi al quadro delle convenzioni e degli accordi, bilaterali e multilaterali, esistenti in materia di assistenza giudiziaria penale (in particolare, la Convenzione di Strasburgo sull'assistenza giudiziaria in materia penale del 1959 e la Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea adottata il 29 maggio 2000 (7), con il suo Protocollo del 16 ottobre 2001 (8)).

Se, da un lato, nonostante l'auspicio più volte espresso dal Parlamento europeo in ordine al consolidamento in Eurojust del nucleo di una futura procura europea in grado di rafforzare la dimensione giudiziaria dell'Unione, non è ancora possibile, soprattutto per la evidente carenza di poteri vincolanti in materia di esercizio dell'azione penale, qualificare Eurojust come un organo del pubblico ministero *stricto sensu* inteso, dall'altro esso sembra inserirsi nell'ambito delle istituzioni comunitarie come un organo giudiziario di coordinamento ed assistenza tra le diverse autorità nazionali responsabili dell'azione penale, ossia quale istituzione del tutto nuova, ma dal profilo ambiguo e, per ora, dall'incerta collocazione, che si pone probabilmente su una linea mediana tra il paradigma verticale della "procura europea" e quello, orizzontale, dell'attuale Rete giudiziaria europea. Un organo che, in prospettiva, potrebbe ridursi ad una *superflua* "camera di compensazione" tra i differenti apporti informativi dei mem-

(6) L'Azione comune è pubblicata su G.U.C.E., L191/4, del 7 luglio 1998, v. al riguardo, E. CALVANESE-G. DE AMICIS, *La Rete giudiziaria europea: natura, problemi e prospettive*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 698 s.

(7) Cfr. G.U.C.E., C 197, del 12 luglio 2000; v., inoltre, E. CALVANESE-G. DE AMICIS, *Appunti sulla nuova Convenzione europea di assistenza giudiziaria penale tra gli Stati membri dell'Unione europea*, in *Giur. merito*, 2000, p. 1052 s.; E. SELVAGGI, *Una ratifica in tempi rapidi dell'accordo per assicurare l'operatività dello strumento*, in *Guida dir.*, 2000, n. 22, p. 70 ss.; L. SALAZAR, *Rogatorie a misura di tecnologia*, in *Dir. e giust.*, 2000, n. 22, p. 61 s.

(8) cfr. G.U.C.E., C 326, del 21 novembre 2001; v., inoltre, sul tema, G. DE AMICIS-O. VILLONI, *Il Protocollo della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 421 s.

bri nazionali, ovvero sviluppare sul piano pratico-operativo tutte le potenzialità intrinseche all'attuale ambito di applicazione dei suoi poteri, sino ad attivare un processo di irreversibile mutazione genetica in un vero e proprio organo del p.m. europeo (9).

La sede del nuovo organismo, sulla base delle decisioni assunte al Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001, è stata provvisoriamente collocata a L'Aya in attesa di un accordo globale sulla sede di talune agenzie comunitarie.

In conformità all'art. 10 della decisione istitutiva di Eurojust, l'organo collegiale della nuova struttura giudiziaria ha già adottato, all'unanimità, un regolamento interno sulle modalità di organizzazione e funzionamento delle proprie articolazioni strutturali, approvato in via definitiva dal Consiglio dell'U.E. il 13 giugno 2002 (10).

L'art. III-273 del Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, sottoscritto a Roma il 29 ottobre 2004, ha ulteriormente rafforzato

(9) In tal senso, v. G. DE AMICIS, *Riflessioni su Eurojust*, cit., p. 3606 s. In generale, sulla posizione e sul ruolo del p.m. nei vari ordinamenti europei, v. l'analisi di M. DELMAS-MARTY, *Evoluzione del p.m. e principi direttivi del processo penale nelle democrazie europee*, in *Quest. giust.*, 1997, p. 201 s.; cfr., inoltre, il Libro verde elaborato dalla Commissione europea sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una Procura europea (Com-2001-715 def., dell'11 dicembre 2001), leggibile in <http://europa.eu.int/comm/anti-fraud/green-paper/contributions/date.html>. Sulle problematiche legate al progetto di istituzione di un p.m. europeo v., di recente, B. PIATTOU, *Cooperazione giudiziaria europea ecc.*, cit., p. 209 s.; M. DELMAS-MARTY, *Necessità, legittimità e fattibilità del Corpus juris*, in *Il Corpus juris 2000*, a cura di G. GRASSO e R. SICURELLA, Giuffrè, 2003, p. 255 s.; F. DE LEO, *Da Eurojust al pubblico ministero europeo*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1445 s.; R. SICURELLA, *La sfida del "pubblico ministero europeo" tra europeizzazione e tradizioni giuridiche nazionali in Il difensore e il pubblico ministero europeo*, a cura di A. LANZI-F. RUGGERI-L. CAMALDO, Cedam, 2002, p. 89 s.; F. RUGGERI, *Il difensore nazionale di fronte al pubblico ministero europeo: spunti per un "giusto processo europeo"*, ivi, p. 5; V. MONETTI, *Organizzazione del pubblico ministero e poteri di amministrazione della giurisdizione*, in *Quest. giust.*, 2001, p. 195; D.R. THEATO, *Le Procureur européen*, in *Algon*, 2002, n. 34, p. 14 s.; C. VAN DEN WYNGAERT, *Eurojust and the European Public Prosecutor ecc.*, cit., p. 224 s.; M. BARGIS, *Il pubblico ministero nella prospettiva di un ordinamento europeo*, in questa *Rivista*, 2004, p. 759 s.; M. PANZAVOLTA, *Lo statuto del pubblico ministero europeo*, in *Profili del processo penale nella Costituzione europea*, a cura di M. G. COPETTA, Giappichelli, 2005, p. 179 s. V., inoltre, sulle caratteristiche generali del p.m. europeo nel primo progetto del *Corpus juris*, P. TONINI, *Il progetto di un pubblico ministero europeo nel Corpus juris*, in AA.VV., *La giustizia penale italiana nella prospettiva internazionale*, Giuffrè, 2000, p. 113 s.; M. CHIAVARO, *Linee del sistema processuale penale comunitario*, in *Possibilità e limiti di un diritto penale dell'Unione europea*, Giuffrè, 1999, p. 197 s.; R. ORLANDI, *Qualche rilievo intorno alla vagheggiata figura di un pubblico ministero europeo*, ivi, p. 207 s.

Sugli elementi differenziali tra Eurojust e il progetto di p.m. europeo delineato nel modello del *Corpus juris*, cfr., in particolare, le analisi di G. DE AMICIS, *La costruzione di Eurojust ecc.*, cit., p. 1976 s. e D. FLORE, *Eurojust ou Ministère Public européen ecc.*, cit., p. 9 s.

(10) Il Regolamento interno di Eurojust è pubblicato in G.U.C.E., C 286/1 s., del 22 novembre 2002.

tempo avvertita in campo internazionale ed è resa ormai ineludibile dalla dimensione “transnazionale” delle nuove forme di criminalità, in particolare quella organizzata, sia per l'ampiezza dei mercati illeciti che gestisce, sia per gli strumenti sempre più sofisticati che a tal fine utilizza, sia infine per la struttura che tende ad assumere, connotata al tempo stesso da un solido radicamento multiterritoriale e dalla capacità di una rapida ed efficace collaborazione tra gruppi di diverse nazioni od etnie (13).

Da anni, del resto, lo stesso Parlamento europeo denuncia con forza l'assurdità di aprire le frontiere a chi delinque per poi chiuderle agli organi incaricati dell'accertamento e della repressione dei reati, insistendo affinché accanto allo spazio europeo di libertà venga effettivamente realizzato anche uno spazio europeo della giustizia attraverso una maggiore cooperazione tra le autorità giudiziarie nazionali ed una più efficace armonizzazione delle normative penali sostanziali e processuali dei vari ordinamenti nazionali (14).

In questa prospettiva si è efficacemente osservato, in dottrina, che le manifestazioni della criminalità organizzata si caratterizzano sempre più per la pluralità dei settori di incidenza e tendono ad agire non più solo dentro gli Stati, con effetti dirompenti per la legalità, l'ordine pubblico e la vita associata, ma anche contro gli Stati, attaccandone, spesso gravemente, l'esercizio della sovranità (15).

Ne è scaturita, con un'evidente accelerazione specie in questi ultimi

(13) Sul tema, di recente, v. G. CASSELLI-G. DE AMICIS, *Il coordinamento delle indagini transnazionali fra assistenza giudiziaria ed indagini comuni*, in AA.VV., *Il coordinamento delle indagini di criminalità organizzata e terrorismo*, a cura di G. MELLILLO-P.L. VIGNA-A. SPATARO, Giuffrè, 2004, p. 145 s.; v., inoltre, G. DE AMICIS, *Cooperazione giudiziaria e criminalità transnazionale: l'esigenza del coordinamento investigativo*, in *Giur. merito*, 2003, p. 2654 s.

(14) Cfr., ad es., la Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro verde della Commissione europea sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una Procura europea, adottata in Bruxelles il 27 marzo 2003 e pubblicata in *G.U.C.E.*, C 62 E/191 s., dell'11 marzo 2004.

(15) In tal senso, v. M. PISANI, *Criminalità organizzata e cooperazione internazionale*, in questa *Rivista*, 1998, p. 703 s.; v., inoltre: G. TURONE, *Coordinamento investigativo e coordinamento giudiziario nelle indagini di criminalità organizzata con particolare riferimento alla criminalità economica*, Relazione al Seminario “G. Falcone” organizzato dal C.S.M. in Frascati, 30 gennaio-3 febbraio 1995, p. 22 del dattiloscritto; S. MANACORDA, *La fattispecie-tipo della organizzazione criminale nel diritto dell'Unione europea*, in AA.VV., *Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale*, a cura di V. PATALANO, Giappichelli, 2003, p. 297 s.; v. MILITELLO-L. PAOLI ARNOLD (a cura di), *Il crimine organizzato come fenomeno transnazionale. Forme di manifestazione, prevenzione e repressione in Italia, Germania e Spagna*, Giuffrè, 2000, p. 4 s.; AA.VV., *L'infractio d'organizacion criminelle en Europe*, a cura di S. MANACORDA, P.U.F., Parigi, 2002, p. 1 s. Sulle lacune della cd. cooperazione “orizzontale”, e sul processo di selezione dei beni giuridici comunitari alla luce del principio di sussidiarietà, v., in particolare, le analisi di M. DELMAS-MARTY, *Necessità, legittimità e fattibilità del Corpus juris*, in *Il Corpus juris 2000. Un modello di tutela penale dei beni giuridici comunitari*, a cura di G. GRASSO e R. SICURELLA, Giuffrè, 2003, p.

il ruolo di Eurojust, creando il contesto normativo ed i presupposti “ordinamentali” necessari affinché possa svolgere con incisività ed efficacia i suoi poteri di promozione e coordinamento delle indagini transnazionali (11).

Per dare solo un'idea dell'importanza strategica di questo organismo nell'ambito degli attuali equilibri comunitari, divenuti ormai sempre più problematici a seguito dell'avvenuta adesione di altri dieci Stati membri, è sufficiente qui ricordare come, in diverse occasioni, le più importanti istituzioni comunitarie (ed in particolare il Consiglio europeo nella Dichiarazione sulla lotta al terrorismo del 25 marzo 2004) ne abbiano sottolineato il valore aggiunto nelle attività di contrasto del terrorismo internazionale, esortando i vari Stati membri ad utilizzarlo “al massimo grado” non solo in questo settore, ma anche nell'applicazione dei più importanti strumenti europei di cooperazione giudiziaria, come ad es. il mandato d'arresto europeo.

È particolarmente significativo, inoltre, il dato emergente dall'ultimo Rapporto annuale di Eurojust (12), secondo cui nel corso del 2004 il numero dei casi sottoposti all'attenzione del collegio è aumentato del 27% rispetto al 2003, con un incremento costante non solo dei casi multilaterali trattati nell'ambito delle riunioni di coordinamento ma anche della gravità e serietà delle tipologie criminali oggetto della sua attività operativa (dal terrorismo, in particolare, al riciclaggio, dal traffico di armi e di stupefacenti alla tratta di esseri umani, dalle frodi comunitarie alla criminalità ambientale, ecc.). Il nostro Paese, peraltro, sia nella fase attiva, che in quella passiva, figura tra i principali destinatari delle richieste di assistenza e coordinamento, assieme alla Spagna, alla Germania, alla Francia ed al Regno Unito.

2. *Verso una nuova cooperazione giudiziaria penale: il ruolo di Eurojust nel coordinamento delle indagini transnazionali.* — L'esigenza di adottare una strategia comune di cooperazione e collaborazione tra le autorità non solo giudiziarie, ma anche amministrative e di polizia, è da

(11) In generale, sul nuovo Trattato costituzionale e sulla nuova dimensione di Eurojust, v. G. DE AMICIS-G. IZZOLINO, *Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia nelle disposizioni penali del Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 3067 s.; A. BERNARDI, *Europeizzazione del diritto penale e progetto di Costituzione europea*, in *Dir. pen. e proc.*, 2004, p. 10; G. GRASSO, *Le prospettive di formazione di un diritto penale europeo*, Relazione al Convegno del C.S.M. “Verso un diritto penale sovranazionale”, Roma, 25-25 febbraio 2004, p. 13 s.; F. DE LEO, *La Convenzione sul futuro dell'Europa e la cooperazione giudiziaria in materia penale*, in *Dir. pen. e proc.*, 2003, p. 378; B. NASCIMBENE, *Cooperazione giudiziaria penale: diritto vigente e orientamenti futuri nel quadro della Costituzione europea*, ivi, 2004, p. 1295 s.; M. BAROIS, *Costituzione per l'Europa e cooperazione giudiziaria in materia penale*, in questa *Rivista*, 2005, p. 144 s.

(12) Il Rapporto annuale 2004 è consultabile nel sito internet www.eurojust.eu.int.

Sotto tale profilo, le linee direttrici attraverso cui è possibile incanalare la progressiva costruzione di un effettivo spazio giudiziario europeo sono indicate nel par. 2 dell'art. 29 del Trattato sull'Unione europea: a) una più stretta cooperazione tra le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti degli Stati membri; b) il ravvicinamento, ove necessario, delle normative degli Stati membri in materia penale, così legando, in un rapporto di reciproca interconnessione, i due aspetti della cooperazione intergovernativa e del ravvicinamento delle legislazioni.

Un punto di riferimento decisivo sul lungo cammino intrapreso verso la realizzazione di uno spazio giudiziario europeo "allargato", nella prospettiva di un sempre più ampio riconoscimento dell'"ultrattività" del diritto degli Stati membri e delle possibilità di intervento diretto delle autorità giudiziarie, è rappresentato dalla stipula della Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000, relativa all'assistenza giudiziaria penale tra gli Stati membri dell'U.E., e del II Protocollo addizionale alla Convenzione europea di Strasburgo del 1959, aperto alla firma l'8 novembre 2001 — strumenti non ancora ratificati dal nostro Paese — che completano e modificano assai in profondità, nei rispettivi ambiti di applicazione territoriale dell'U.E. e del Consiglio d'Europa, il testo convenzionale di "base" del 1959, introducendo numerosi istituti diretti a semplificare le indagini ed il processo quando la realizzazione del reato coinvolge più Stati membri ed occorrono atti investigativi o probatori da compiere nel territorio di altri Stati (ad es., squadre investigative comuni, videoconferenza, consegne sorvegliate ed operazioni di infiltrazione, intercettazioni, trasmissione spontanea di informazioni, temperamento del principio della *lex loci delicti* nell'assunzione di prove all'estero, termini di esecuzione delle rogatorie, ecc.) (18).

L'insufficienza e l'inadeguatezza dei metodi classici di funzionamento

rale al XXI Congresso FIDE, Dublino, 2-5 giugno 2004, p. 14 s. del documento, in www.fide.org. L. SALAZAR, *La lotta alla criminalità nell'Unione: passi in avanti verso uno spazio giudiziario comune prima e dopo la Costituzione per l'Europa ed il programma dell'Aya*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 3530 s.; M. BARGIS, *Costituzione per l'Europa e cooperazione giudiziaria in materia penale*, cit., p. 144 s.; F. RUCGIERI, "Prolegomeni" ad un diritto penale e processuale penale europeo, in *Cass. pen.*, 2005, p. 2783 s. Il Programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali è pubblicato in G.U.C.E., 15 gennaio 2001, C/12, p. 1 s.

(18) Cfr., al riguardo, E. CALVANESSE-G. DE AMICIS, *Appunti sulla nuova Convenzione di assistenza giudiziaria penale tra gli Stati membri dell'Unione europea*, in *Giur. giust.*, 2000, p. 1052 s.; L. SALAZAR, *Rogatorie a misura di tecnologia*, in *Dir. e giust.*, 2000, o. 22, p. 61 s.; E. SELVAGGI, *Una ratifica in tempi rapidi dell'accordo per assicurare l'operatività dello strumento*, in *Guida dir.*, 2000, n. 22, p. 108 s.; Z. SECCHI, *Le novità introdotte dalla Convenzione 29 maggio 2000 in tema di assistenza giudiziaria penale*, in *Doc. giust.*, 2000, o. 6, p. 1107 s.; D. CARCANO, *Norme comuni e norme internazionali sull'assistenza giudiziaria in materia penale*, ivi, 2000, n. 6, p. 1043 s.; A. CAMPI, *L'assunzione di prove all'estero in materia penale*, Cedam, 2003, p. 24 s.

anni, un'esigenza di tutela transnazionale plasticamente definita come una sorta di "federazione delle sovranità" nella lotta contro il crimine organizzato, si dà imporre l'avvio di un processo evolutivo ormai irreversibile nel senso di una trasformazione dei tradizionali meccanismi della cooperazione tra Stati in una cooperazione tra giurisdizioni, verso una direzione che può ormai definirsi di giustizia transnazionale o addirittura, come da taluno prefigurato, di una progressiva "integrazione tra le giurisdizioni" (16).

Le su indicate linee di tendenza sembrano affiorare con sempre maggiore nettezza di contorni in ambito europeo, dove i principi generali che si vanno affermando sono quelli della territorialità europea e della cittadinanza europea all'interno di uno spazio giuridico e giudiziario comune, in cui compaiono nuovi attori di una cooperazione non più solo "orizzontale", ma, più propriamente, "verticale", in cui trova la sua più opportuna collocazione il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, quale fondamento stesso della cooperazione giudiziaria in materia penale e civile, secondo le generali indicazioni di principio inizialmente tracciate nell'art. 31 T.U.E. e successivamente declinate nella conclusione n. 33 del Consiglio europeo di Tampere e nel Programma globale di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali adottato dal Consiglio dell'U.E. il 30 novembre 2000 (17).

205 s., nonché di G. GRASSO, *Prefazione. Il Corpus juris e il progetto di "Costituzione per l'Europa"*, ivi, p. 3 s., e R. SICURELLA, *Il Corpus juris e la definizione di un sistema di tutela penale dei beni giuridici comunitari*, ivi, p. 31 s.; cfr., altresì, L. PICORRI, *Il Corpus juris 2000. Profili di diritto penale sostanziale e prospettive di attuazione alla luce del Progetto di Costituzione per l'Europa*, in *Il Corpus juris 2000. Nuova formulazione e prospettive di attuazione*, a cura di Picotti, Cedam, 2004, p. 75 s. Sul rapporto tra la globalizzazione giuridica e le politiche penali comunitarie, v., in particolare, i recenti lavori di A. BERNARDI, *L'evoluzione attuale dell'illecito penale*, Giuffrè, 2004, p. 176 s.

(16) così M. PISANI, cit., p. 705; v., inoltre, E. SELVAGGI, *Criminalità transnazionale e cooperazione giudiziaria internazionale*, Relazione tenuta al Convegno internazionale "Criminalità transnazionale fra esperienze europee e risposte penali globali", organizzato dal centro Studi Giuridici "Francesco Carrara" in Lucca, 24-25 maggio 2002, p. 2 s. del datiloscritto.

(17) In generale, sulle nuove tematiche della cooperazione giudiziaria, v. G. LANZANI, *La nuova dimensione della cooperazione giudiziaria*, in *Doc. giust.*, 2000, n. 6, p. 1037 s.; E. CALVANESSE-G. DE AMICIS, *Le nuove frontiere della cooperazione giudiziaria penale ecc.*, cit., p. 1303 s.; E. ANDOLINA, *Cooperazione-integrazione penale nell'Unione europea*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 2915 s.; G. DE AMICIS, *Problemi e prospettive della cooperazione giudiziaria penale in ambito europeo. Forme e modelli di collaborazione alla luce del Titolo VI del Trattato di Amsterdam*, in *Giur. merito*, 2002, 293 s.; E. SELVAGGI, *Noi e gli altri: appunti e divagazioni in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1388 s.; B. PIATTOLI, *Cooperazione giudiziaria e pubblico ministero europeo*, cit., p. 3 s.; G. DE AMICIS-G. LUZZOLINO, *Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia ecc.*, cit., p. 3072 s.; M. CHIAVARO, *La Coopération Policière et Judiciaire en matière pénale*, Relazione gene-

nali, presuppone e richiede, quanto meno, un duplice sforzo di diretta cooperazione tra le diverse autorità competenti e di costante coordinamento delle indagini e delle azioni penali a livello internazionale, senza peraltro trascurare l'esigenza di una progressiva armonizzazione delle normative sostanziali, al fine di evitare che la mancata criminalizzazione di taluni comportamenti, ovvero la non piena coincidenza delle scelte sanzionatorie in determinati sistemi nazionali, impediscano o rendano più difficoltosa la collaborazione internazionale tra le autorità giudiziarie (22).

In questa prospettiva, è proprio il "laboratorio" di Eurojust — dotata, come si vedrà appresso, di una competenza ampia, non limitata soltanto alla criminalità organizzata, ma estesa anche a forme gravi di criminalità ordinaria, purchè nell'ambito di indagini transnazionali — a rappresentare il banco di prova più interessante delle nuove forme di cooperazione giudiziaria e a disvelare i prodomi di un passaggio da un coordinamento di tipo informale e su basi volontaristiche alla creazione di una vera e propria struttura a carattere centralizzato, cui vengono attribuiti specifici poteri primariamente finalizzati a garantire i generali obiettivi di un "ottimale" coordinamento delle indagini e delle azioni penali e di una migliore "qualità" del risultato investigativo, sia pure in assenza di significative sanzioni giuridiche in caso di inottemperanza da parte delle competenti autorità nazionali degli Stati membri all'invito loro rivolto dal collegio o dal membro nazionale di Eurojust.

5. *La Decisione del 28 febbraio 2002/187/GAI: la composizione di Eurojust.* — L'art. 2 della decisione prevede che la composizione del nuovo organismo rivesta un carattere, sia pure limitatamente, multidisciplinare, potendovi essere distaccati da ciascuno degli Stati membri non solo giudici o magistrati del pubblico ministero, ma anche "funzionari di polizia con pari prerogative", in considerazione delle differenti tradizioni costituzionali che connotano i sistemi continentali, da un lato, e quelli anglosassoni, dall'altro, in ordine alla collocazione, alla struttura ed alle funzioni dell'organo titolare dell'azione penale.

I membri nazionali — uno per ogni Stato membro — vengono distaccati in conformità alle regole che governano i relativi ordinamenti di provenienza, cui rimangono soggetti sia per quel che riguarda il relativo status giuridico, sia per quel che attiene ai poteri "giudiziari" esercitabili sul proprio territorio e alla durata del mandato, che, pur non essendo gene-

(22) In tal senso, v. G. CASELLI-G. DE AMICIS, *Il coordinamento delle indagini ecc.*, cit., p. 153; A. BERNARDI, *Stratégies pour une harmonisation des systèmes pénaux européens*, in *Archives de politique criminelle*, n. 24, Paris, 2002, p. 208 s.; S. MANACORDA, *L'armonizzazione dei sistemi penali: una introduzione*, in AA.VV., *La giustizia penale italiana nella prospettiva internazionale*, Giuffrè, 2000, p. 46 s.

della cooperazione giudiziaria all'interno di uno spazio penale europeo purtutto ancora gravemente "frazionato" in venticinque diversi ordinamenti, vengono assai spesso a determinare l'accumulo di gravi ritardi nell'esecuzione delle richieste di assistenza, unitamente alla dispersione di elementi probatori e ad ingiustificabili situazioni di impunità: è evidente che in una situazione di questo tipo, allorché alla commissione rogatoria internazionale venga concessa definitiva esecuzione, generalmente l'efficacia probatoria della stessa nell'ambito del procedimento penale avviato dallo Stato "rogante" è ormai divenuta inutile, specie ove si consideri l'esigenza di un immediato collegamento investigativo con ulteriori attività di indagine contemporaneamente in corso su fenomeni criminali connessi e svolte dalle autorità giudiziarie di altri ordinamenti (19).

La logica che dovrebbe ispirare le nuove forme di cooperazione giudiziaria penale in ambito europeo non sembra poter essere più soltanto quella della tradizionale "assistenza", quasi come una gentile concessione elargita da uno Stato nell'interesse dell'altro, ma soprattutto quella, realmente innovativa ed efficace, che si fonda su una sapiente combinazione di "moduli" strettamente interdipendenti quali, in particolare: a) il reciproco riconoscimento dei provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie degli altri Stati membri, in assenza "di mediazioni governative e senza particolari filtri e verifiche di legittimità" (20) quanto meno di carattere "esterno", ossia promananti da parte delle autorità dello Stato di esecuzione; b) l'incremento dello scambio reciproco delle informazioni inerenti a fattispecie criminose connesse o collegate sul piano internazionale; c) la promozione e l'intensificazione del dialogo diretto tra le autorità giudiziarie degli Stati coinvolti in un'indagine a valenza transnazionale; d) il ricorso ad una cooperazione a carattere "operativo", essenzialmente condotta da un'attività di consultazione e coordinamento spontanea delle attività investigative da compiere su aree territoriali ormai sempre più "delocalizzate"; e) il rafforzamento della fiducia reciproca anche attraverso il graduale sviluppo di una cultura giudiziaria comune ed il rinnovamento degli studi comparatistici (21).

È allora evidente che la delimitazione di una efficace strategia di contrasto della criminalità transnazionale all'interno di una comunità "globale", sempre più segnata da un nuovo *modus operandi* dei sodalizi crimi-

(19) Per tali rilievi, cfr. G. CASELLI-G. DE AMICIS, *Il coordinamento delle indagini ecc.*, cit., p. 147 s.

(20) così G. LATTANZI, cit., 1041.

(21) Sul nuovo ruolo della comparazione di fronte alla internazionalizzazione delle fonti, della politica criminale e della cultura penalistica, cfr., in particolare, M. DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale*, cit., p. 188 s. e A. BERNARDI, *L'europizzazione del diritto e della scienza penale*, cit., p. 72 s., che fanno riferimento all'esigenza che non vi siano discipline imposte dall'alto, ma al contrario regole costruite dal basso, tenendo conto già in sede di progettazione legislativa delle diverse tradizioni nazionali.

ralmente ed in astratto prefissata dall'art. 9, deve essere comunque "tale da permettere il buon funzionamento dell'Eurojust".

Per ciascun membro nazionale possono essere nominati uno o, in caso di necessità e previo accordo del collegio, più assistenti, uno dei quali può assumere le funzioni di sostituto.

L'art. 12, peraltro, prevede che ogni Stato membro possa istituire o designare uno o più corrispondenti nazionali — con particolare riguardo al settore prioritario dei reati di terrorismo — le cui relazioni con le autorità competenti degli Stati membri sono disciplinate dai relativi ordinamenti nazionali: essi operano all'interno degli Stati membri che li hanno designati avvalendosi di tale facoltà e coincidono, anche se non necessariamente, con i già nominati punti di contatto della Rete giudiziaria europea.

Al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni di interventi ed attività, che viceversa dovrebbero essere snelliti e semplificati proprio con riguardo alle modalità di funzionamento dei meccanismi della cooperazione giudiziaria e del flusso di informazioni tra le autorità interessate al coordinamento delle indagini, la disposizione di cui all'art. 12, comma 3, della decisione, assai opportunamente, consente la possibilità di relazioni dirette tra il membro nazionale e le autorità competenti all'interno dello Stato membro di provenienza.

La decisione consiglia traccia pertanto una relazione intersoggettiva a tre livelli — il membro nazionale, il corrispondente (ovvero i corrispondenti) nazionali e le autorità competenti dei vari Stati membri — che interragiscono secondo criteri organizzativi, strutturali e funzionali differenti, presupponendo una capacità di dialogo ed una fluidità di relazioni — operative — che necessariamente richiederanno tempi lunghi di sperimentazione (23)

Non a caso, il Parlamento europeo — con la Risoluzione n. A5 — 0153/2001 Fin., del 27 aprile 2001 — si era espresso negativamente al riguardo, affermando che i compiti dei corrispondenti nazionali avrebbero potuto essere agevolmente svolti dai punti di contatto della Rete giudiziaria, sul presupposto che le autorità che si rivolgono all'Eurojust, o alle quali quest'ultima si rivolge, devono poter agire immediatamente, evitando per quanto possibile di passare attraverso un'autorità designata dal potere centrale negli Stati membri, e che "le esperienze della criminalità organizzata dimostrano che solo percorsi e procedure brevi promettono successi nelle indagini".

4. *Gli obiettivi: in particolare, il coordinamento delle indagini e delle azioni penali tra gli Stati membri.* — L'enunciazione degli obiettivi che la nuova istituzione giudiziaria dovrà conseguire è contenuta nell'art.

(23) Sul tema, v. G. DE AMICIS, *Riflessioni su Eurojust*, cit., p. 3606 s.

3 della decisione, sulla base delle generali indicazioni programmatiche dettate dalla conclusione n. 46 del Consiglio di Tampere, e successivamente specificate in occasione del varo dell'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria (Pro-Eurojust), con l'adozione della precedente decisione consiliare del 14 dicembre 2000 (24).

Nel corso dei lavori preparatori si è tenuto conto, ai fini dell'individuazione degli obiettivi, dei numerosi ostacoli che le attuali prassi delle relazioni internazionali frappongono ad un efficace funzionamento delle attività di assistenza giudiziaria in materia penale, ostacoli ben evidenziati nel Rapporto elaborato da Pro-Eurojust sulle attività ed i risultati conseguiti nell'anno 2001 (25): 1) scarsa qualità delle rogatorie, anche in relazione all'esatta formulazione dell'oggetto della richiesta e alla traduzione della domanda; 2) requisiti procedurali sensibilmente diversi per la raccolta delle prove; 3) insufficiente conoscenza dei vari sistemi giuridici; 4) lentezze e ritardi nella definizione delle procedure relative all'assistenza giudiziaria e all'estradizione; 5) requisito della doppia punibilità ed insistenza sul principio di specialità nell'esecuzione delle rogatorie in taluni Paesi; 6) regimi particolarmente rigorosi di protezione dei dati; 7) rigida osservanza, ovvero mancanza di flessibilità nelle procedure di trasmissione ufficiali (ad es., insistenza sull'autenticazione e sugli originali); 8) mancata identificazione delle autorità cui devono essere inviate le richieste urgenti; 9) ritardi nella ratifica delle convenzioni internazionali; 10) ostacoli all'estradizione dei cittadini nazionali; 11) inesistenza di un organismo centrale in grado di raccogliere e seguire le indagini collegate; 12) mancanza di una forza di polizia investigativa soprannazionale dotata di esperienza tale da garantire e sostenere la conduzione di indagini di qualità; 13) necessità di creare rapidamente squadre di investigazione congiunte, impegnandovi risorse adeguate per garantirne un buon funzionamento.

Se a ciò si aggiunge l'esigenza, ormai generalmente condivisa, di individuare linee strategiche globali di contrasto di una criminalità organizzata sempre più capillarmente introdotta nelle attività economiche, al di là e al di fuori dei vincoli derivanti dal rispetto dei confini territoriali, ben si comprende l'urgenza di realizzare gli obiettivi, pur ambiziosi a prima vista, assegnati al nuovo organismo quando almeno due Stati membri (ovvero, un solo Stato membro ed un Paese terzo) sono interessati da indagini e azioni penali riguardanti le forme gravi di criminalità, soprattutto se organizzata, meglio specificate nel successivo art. 4, ossia:

a) "stimolare e migliorare" il coordinamento delle indagini e delle

(24) Al riguardo, cfr. G. DE AMICIS, *Riflessioni su Eurojust*, cit., p. 3610 s.

(25) v. il documento del Consiglio dell'Unione europea (DG H III — Eurojust 15 del 20 dicembre 2001 — SN 15545/O1).

namento che le sono state attribuite dagli artt. 6 e 7 della decisione — sia attraverso il collegio, sia attraverso i membri nazionali — dipenderà soprattutto dalla qualità e dalla ricchezza delle informazioni che le saranno trasmesse dalle competenti autorità nazionali, europee o di Paesi terzi, in merito alle indagini o alle azioni penali intraprese e ricadenti nell'ambito delle sue competenze: l'attività di coordinamento dovrà pertanto realizzarsi sulla base di un patrimonio informativo necessariamente ampio — costituito da tutte le informazioni fornite dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni adottate nell'ambito dei trattati, in primo luogo dall'Olaf e dall'Europol — e tenendo conto delle richieste provenienti dalle varie autorità nazionali.

In questa prospettiva, uno stretto collegamento operativo con i predetti organismi comunitari e con le autorità inquirenti a livello nazionale appare indispensabile proprio per accertare gli elementi di connessione o collegamento tra le varie indagini nazionali, essendo preliminare all'esercizio della funzione di coordinamento la stessa possibilità di rilevarne la presenza attraverso l'acquisizione e l'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla ricostruzione delle condotte e delle forme di criminalità rientranti nella sfera di competenza di Eurojust.

Uno strumento fondamentale di cui l'Eurojust potrà avvalersi al riguardo è costituito dalla formazione di una banca dati (prevista negli artt. 14 ss. della decisione), consultabile attraverso procedimenti automatizzati o casellari manuali strutturati ed alimentata nel rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata dal Consiglio d'Europa e firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981. È assai significativo che nella su citata Relazione sulle attività di Pro-Eurojust per l'anno 2001 si dia conto degli sforzi intrapresi per arrivare ad una definizione concreta, ma al contempo flessibile e sostanzialmente condivisa, di coordinamento: la nozione può voler significare, semplicemente, fornire un parere riguardo alla misura investigativa più efficace, ma può anche implicare l'attuazione simultanea di misure coercitive in più Stati membri, "onde ottimizzarne l'efficacia ai fini della raccolta di prove", come può includere altresì il fatto di riunire tutto il personale necessario a livello strategico od operativo e fornire infrastrutture per le riunioni e le traduzioni (nel primo anno di attività sono stati deferiti all'Unità provvisoria più di 180 casi: per buona parte di essi il lavoro dell'organismo provvisorio è stato portato a termine con successo).

Quel che è certo è che l'attività di coordinamento dovrà essere orientata non solo sul terreno della maggiore funzionalità ed efficacia delle indagini relative alle forme di criminalità transnazionale (avvalendosi, in particolare, delle possibilità offerte dagli artt. 7 e 13 della Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000, in merito allo scambio spontaneo delle in-

azioni penali tra le competenti autorità nazionali degli Stati membri, sulla base di qualsiasi richiesta dalle stesse formulata, ovvero di qualsiasi elemento informativo proveniente da un competente organo comunitario (ad es. l'Olaf o l'Europol);

b) "migliorare" i diversi aspetti della cooperazione giudiziaria tra le competenti autorità degli Stati membri, con particolare riferimento all'evoluzione delle domande di assistenza giudiziaria e delle richieste estradizionali;

c) prestare altrimenti assistenza alle autorità competenti degli Stati membri al fine di "migliorare l'efficacia" delle loro indagini ed azioni penali (quest'ultima formulazione, volutamente ampia e generica, sembra idonea a ricomprendere non solo forme di supporto logistico e di consulenza con riguardo al diritto comparato processuale e sostanziale degli Stati membri, ma anche forme di coinvolgimento in attività di tipo operativo che solo la prassi permetterà di individuare con certezza, ma che sin da ora è agevole ipotizzare ad es. nella raccolta delle prove, quando: attori istruttori legati ad una stessa indagine debbano simultaneamente eseguirsi in più Stati membri, ovvero nella partecipazione agli atti concordati nell'ambito di una squadra investigativa comune, o nella trasmissione di rogatorie ed ordinanze a carattere preliminare, emesse in una fase anteriore alla pronuncia della sentenza, con particolare riferimento agli ordini di arresto europeo e alle decisioni di blocco di conti bancari).

Non a caso, infatti, l'art. 13 della Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000 permette ad un membro nazionale di partecipare alle attività di una squadra investigativa comune, purché la sua legislazione nazionale lo autorizzi.

L'obiettivo del coordinamento tra le competenti autorità nazionali degli Stati membri costituisce la vera novità dello strumento normativo, poichè consente di realizzare un progressivo avvicinamento alla finalità della tendenziale verticalizzazione delle attività investigative — attraverso la centralizzazione "leggera" di determinati poteri e funzioni in capo ad un organismo giudiziario di natura sovranazionale — ed un sensibile allontanamento dal modello "orizzontale" di cooperazione giudiziaria, fondato su intese ed accordi — a carattere bilaterale o multilaterale — disciplinati nell'ambito di relazioni esclusivamente intergovernative.

L'attività di coordinamento è connotata dalla facoltatività, non certo dall'obbligatorietà, non essendo previste la possibilità di impartire specifici che direttive cui attenersi per risolvere o prevenire possibili contrasti tra le autorità interessate, nè la possibilità di avocare il procedimento in caso di ingiustificate inerzie o di violazioni reiterate degli obblighi inerenti il coordinamento delle indagini, secondo il modello di riferimento rappresentato dagli artt. 371 e 371-bis del nostro codice di rito.

Peraltro, l'efficacia con cui l'Eurojust eserciterà le funzioni di coordi-

dell'art. 4), al fine di creare un quadro omogeneo ed equilibrato di relazioni funzionali tra i vari organismi dell'Unione ed evitare il rischio che una delimitazione eccessivamente rigida delle competenze determinasse una risposta solo parziale e frammentaria alle nuove sfide di una criminalità ormai "globalizzata" (29).

Con un'importante decisione adottata il 6 dicembre 2001 (30), il Consiglio dell'U.E. ha provveduto ad estendere, assai opportunamente, il mandato dell'Eurojust alle forme gravi di criminalità internazionale enunciate nell'allegato della Convenzione Eurojust del 26 luglio 1995, così ampliando, correlativamente, l'ambito di competenza dell'Eurojust, in forza dell'esplicito rinvio formulato nel par. 1, lett. a), dell'art. 4 della decisione consiliare del 28 febbraio 2002.

In tal modo, la competenza dei due organismi è stata resa omogenea in relazione ad un più ampio catalogo di categorie delittuose, che ricomprende oggi non solo il traffico di stupefacenti e di materiali nucleari e radioattivi, la tratta degli esseri umani, i reati di terrorismo e le organizzazioni clandestine di immigrazione, ma anche le fattispecie incriminate di cui all'allegato alla predetta Convenzione, ossia l'omicidio volontario, il sequestro e la presa di ostaggi, il traffico illecito di organi umani, il razzismo e la xenofobia, ecc. (tutte ipotesi di reato soggette, inizialmente, ad un eventuale allargamento di competenza in virtù di un'espressa decisione del Consiglio dell'U.E., che è intervenuta, appunto, il 6 dicembre 2001, con efficacia dal 10 gennaio 2002).

In definitiva, si tratta di una competenza ampia, non limitata solo alla criminalità "organizzata", ma estesa anche a forme gravi di criminalità ordinaria, purchè nell'ambito di "indagini e azioni penali concernenti almeno due Stati membri" ovvero, su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, quest'ultimo ed un Paese terzo con cui è stato concluso un accordo di cooperazione ai sensi dell'art. 27, par. 3, ed il sostegno che può essere fornito dall'Eurojust rivesta un "interesse essenziale", come impone la formulazione dei paragrafi 1 e 2 dell'art. 3.

6. *Le funzioni individuali e collegiali.* — Le funzioni di Eurojust sono esercitate per il tramite dei membri nazionali interessati o, in determinati casi, attraverso il collegio composto da tutti i membri nazionali: i criteri di ripartizione delle rispettive attribuzioni funzionali sono indicati nell'art. 5, par. 1, lett. b), della decisione, che prevede l'intervento collegiale quando uno o più membri nazionali interessati ad un caso trattato da Eurojust ne facciano richiesta, ovvero quando le indagini e le azioni penali abbiano "un'incidenza sul piano dell'Unione" o siano suscettibili di

(29) Così G. DE AMICIS, *Riflessioni su Eurojust*, cit., p. 3606 s.

(30) G.U.C.E., C. 362, del 18 dicembre 2001.

formazioni relative a reati perseguibili da parte dell'autorità destinataria e all'istituzione delle squadre investigative comuni sulla base di un accordo tra le competenti autorità di due o più Stati membri), ma anche sul piano della prevenzione di eventuali conflitti positivi di competenza, centralizzando le azioni penali concorrenti innanzi agli organi giurisdizionali di un determinato Stato membro (come prevede l'art. 7, lett. a), della decisione, quando fa riferimento alla possibilità per il collegio di Eurojust di chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati, motivando peraltro la sua richiesta, di "accettare che una di esse sia più indicata per avviare un'indagine o azioni penali per fatti precisi" (26)

5. *L'ambito di competenza.* — L'ambito di competenza generale dell'Eurojust è stato delineato non solo in relazione alla corrispondente competenza di Eurojust ai sensi dell'art. 2 della Convenzione istitutiva del 26 luglio 1995 (27) — esplicitamente richiamato nella decisione — ma anche con riguardo a specifiche forme di criminalità (quali, ad es., la criminalità ambientale ed informatica, la corruzione ed il riciclaggio, le frodi comunitarie e, soprattutto, la partecipazione ad un'organizzazione criminale ai sensi degli artt. 1 ss dell'Azione comune del 21 dicembre 1998 — 753/98/GAI (28) — sulla punibilità della partecipazione ad un'organizzazione criminale nei Paesi membri dell'U.E.) e a qualsiasi reato connesso o collegato alle fattispecie incriminate o alle forme di criminalità su individuate (di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 4).

Un ambito operativo, dunque, all'evidenza assai vasto, ma dai contorni tutt'altro che nitidi: non esiste, infatti, a livello comunitario, una definizione tecnico-giuridica sufficientemente consolidata dei concetti di criminalità organizzata (diversamente dal concetto di "organizzazione criminale", racchiuso nell'area semantica delimitata dall'art. 1, comma 1, dell'Azione comune relativa alla punibilità della partecipazione ad un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'U.E.), o di criminalità "ambientale" o "informatica".

L'alternativa tra una definizione ampia della sfera di competenza di Eurojust — idonea a ricomprendere tutte le tipologie delittuose contrassegnate dal requisito della "gravità" — ed un catalogo di violazioni formato tenendo conto della fondamentale esigenza di raccordo con l'attuale ambito di competenza di Eurojust ed Olaf è stata risolta in quest'ultimo senso, con il duplice correttivo dell'inserimento di fattispecie particolarmente "sensibili" (quali, ad es., le frodi comunitarie, la corruzione, ecc.) e di una forma di competenza "per connessione" (nella lett. c) del comma 1

(26) v. G. DE AMICIS, *Eurojust: le indicazioni del Ministero per rendere effettivo il coordinamento*, in *Dir. e giust.*, 2001, n. 24, p. 54 s.

(27) G.U.C.E., C. 316/2 s., del 27 novembre 1995.

(28) v. G.U.C.E., L.351/1, del 29 dicembre 1998.

uno sviluppo su larga scala potendo interessare “Stati membri diversi da quelli direttamente implicati”, o, infine, con una generica formula di chiusura, allorché si ponga una questione di ordine generale riguardante la realizzazione degli obiettivi del nuovo organismo giudiziario.

Il collegio, peraltro, interviene in altre ipotesi espressamente regolate nella decisione, quali, ad es., l'adozione del regolamento interno (art. 10) e del regolamento finanziario (art. 37), l'elezione del presidente e dei vice-presidenti (art. 28), la designazione del direttore amministrativo (art. 29), e l'adozione del progetto di bilancio (art. 35, comma 2).

Sono ipotizzabili, secondo la decisione consiliare, tre diverse evenienze (31):

a) il membro nazionale agisce in suo nome e per conto del proprio Stato membro (l'art. 9, comma 6, prevede che il membro nazionale indichi in tal caso se agisce in virtù dei poteri giudiziari conferitigli in relazione al proprio territorio o nei confronti delle autorità giudiziarie straniere, conformemente agli impegni assunti sul piano internazionale);

b) il membro nazionale agisce, solo o con altri membri nazionali, in nome e per conto dell'Eurojust (l'art. 5, comma 2, prevede che l'Eurojust, quando svolge le sue funzioni, comunichi esplicitamente se agisce per il tramite di uno o più membri nazionali);

c) il collegio agisce in nome e per conto dell'Eurojust (l'art. 5, comma 2, dispone che l'Eurojust indichi chiaramente se agisce attraverso il collegio).

L'Eurojust, sia in composizione collegiale, sia in quella “monocratica”, può rivolgersi alle competenti autorità degli Stati membri per formulare le seguenti richieste:

1) avviare un'indagine o azioni penali per fatti precisi;

2) accettare che una delle autorità interessate sia “più indicata” per avviare un'indagine o azioni penali per fatti precisi;

3) porre in essere un'attività di coordinamento tra le autorità interessate;

4) istituire una squadra investigativa comune, in conformità ai pertinenti strumenti di cooperazione, ed in particolare alla disposizione di cui all'art. 13 della — non ancora ratificata — Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000;

5) comunicare le informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni.

Le autorità competenti degli Stati membri interessati, nell'ipotesi in cui la richiesta provenga dal collegio di Eurojust, hanno l'obbligo di ottemperarvi, ovvero di motivare il rifiuto (ai sensi dell'art. 8) e comunicare la relativa decisione all'organismo richiedente, qualora decidano di non

(31) Sul tema, in generale, v. De Amicis, *Riflessioni su Eurojust*, cit., p. 3611 s.

accogliere la richiesta: soltanto in casi eccezionali — pregiudizio ad interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza, ovvero compromissione dello svolgimento di indagini in corso e pericolo per la sicurezza di una persona — la decisione negativa potrebbe essere opposta senza motivazione.

Per contro, nell'ipotesi in cui l'Eurojust agisce per il tramite dei membri nazionali interessati, la formulazione della richiesta mira ad ottenere dalle competenti autorità degli Stati membri una “valutazione” sulla possibilità o meno di dar corso ad una delle attività su elencate.

Di particolare rilevanza è, inoltre, la disposizione di cui all'art. 6, lett. g), della decisione, che consente al membro nazionale, al fine di migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, di effettuare la trasmissione di rogatorie provenienti dalla competente autorità di uno Stato membro, per le quali, ai fini di una coordinata esecuzione, si renda opportuno l'intervento dell'Eurojust.

Nell'articolato della decisione, nonostante le iniziali resistenze di talune delegazioni, è stata dunque prevista la possibilità, del tutto assente invece nella decisione istitutiva dell'Unità provvisoria, di richiedere alle autorità competenti degli Stati interessati di avviare un'indagine o un'azione per fatti ritenuti penalmente perseguibili, assimilando in tal modo le attribuzioni funzionali dell'Eurojust a quelle già da tempo conferite all'Olaf (nell'art. 10 del Regolamento relativo alle indagini del 25 maggio 1999 (32)) ed all'Europol (nell'art. 30, comma 2, lett. b), del T.U.E.), entrambe legittimate a trasmettere informazioni alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato in relazione a fatti di rilievo penale, e a richiedere lo svolgimento di indagini su casi specifici.

Un'omessa previsione in tal senso sarebbe apparsa ingiustificata proprio in considerazione della dimensione tipicamente giudiziaria delle funzioni e dei poteri assegnati ad Eurojust.

Il quadro delle attribuzioni si è, peraltro, ulteriormente arricchito grazie alle disposizioni contenute in altri strumenti normativi già adottati o in corso di adozione da parte del Consiglio dell'U.E.:

a) l'art. 10 del Protocollo della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, adottato il 16 ottobre 2001 (ma non ancora ratificato), stabilisce che le autorità competenti dello Stato membro richiedente possono comunicare all'Eurojust eventuali problemi riscontrati nell'esecuzione di una rogatoria in materia bancaria, al fine di sollecitarne il coordinamento in vista “di una possibile soluzione pratica” ai sensi delle disposizioni previste nello strumento istitutivo di Eurojust;

b) l'art. 16 della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo sta-

(32) v. G.U.C.E., L. 136, del, 31 maggio 1999.

bilisce che l'Eurojust deve fornire un parere all'autorità giudiziaria di esecuzione in caso di concorso di richieste provenienti da due o più Stati membri che hanno emesso un mandato d'arresto nei confronti della stessa persona (33)

c) l'art. 17 della decisione su indicata prevede, inoltre, che l'Eurojust deve essere informata dei motivi del ritardo nell'esecuzione di un mandato d'arresto in uno Stato membro;

d) l'art. 4 della decisione adottata dal Consiglio dell'U.E. il 6 dicembre 2001 in relazione alla protezione dell'euro dalla falsificazione prevede una stretta cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali, l'Europol e l'Eurojust in ordine ai procedimenti inerenti alla falsificazione ed ai reati connessi con la falsificazione dell'euro (34)

Particolarmente rilevanti, inoltre, appaiono le funzioni dell'Eurojust in relazione al coordinamento operativo delle indagini in materia di terrorismo internazionale e all'innalzamento del grado di efficacia della complessiva strategia europea di contrasto di tale fenomenologia criminale, ove si consideri che l'art. 3, comma 2, della Decisione 2003/48/GAI del Consiglio del 19 dicembre 2002 e, più di recente, l'art. 2, commi 2, 3 e 5, della Decisione 2005/671/GAI del Consiglio del 20 settembre 2005, concernenti lo scambio delle informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici, prevedono, in via sistematica e nell'ambito di un organico disegno di collaborazione tra le diverse autorità interessate, la raccolta e la comunicazione all'Eurojust di una vasta gamma di informazioni giudiziarie relative ai procedimenti e alle condanne per fatti di terrorismo (35)

L'Eurojust, infine, può fornire un sostegno logistico (che consiste nel prestare assistenza per la traduzione, l'interpretazione e l'organizzazione di riunioni di coordinamento), concludere accordi di collaborazione — approvati dal Consiglio — con organizzazioni ed organismi internazionali, o con Paesi terzi (ad es., quelli candidati all'adesione all'U.E.), eventualmente concordando specifiche pattuizioni relative alle modalità di distacco di ufficiali o magistrati di collegamento presso le sue strutture organizzative, ovvero scambiare, con gli stessi soggetti su indicati, qualsiasi informazione necessaria all'assolvimento delle sue funzioni (fatto salvo il rispetto delle necessarie garanzie nella protezione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'art. 27 della decisione, che fa riferimento ad un livello quanto meno equivalente a quello risultante dall'applicazione

(33) Cfr. G.U.C.E., L. 190, del 18 luglio 2002.

(34) v. G.U.C.E., L. 329/1, del 14 dicembre 2001.

(35) Cfr. G.U.C.E., L. 16, del 22 gennaio 2005, p. 68 e G.U.C.E., L. 253/22, del 29 settembre 2005.

dei principi fissati nella Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981).

7. *Il membro nazionale.* — Lo status e la durata del mandato dei membri nazionali distaccati presso l'Eurojust sono rimessi all'ordinamento interno dello Stato membro di provenienza.

L'art. 9, comma 3, della decisione prevede, infatti, che ciascuno Stato membro definisca la natura e la portata dei "poteri giudiziari" che conferisce al proprio membro nazionale sul proprio territorio, nonché il suo diritto di agire nei confronti delle autorità giudiziarie straniere.

Rimangono da chiarire, quindi, a livello nazionale, quali saranno i poteri attribuiti al magistrato italiano distaccato presso l'Eurojust, anche in considerazione delle difficoltà originarie dal fatto che, a differenza di altri Paesi, l'ordinamento interno non prevede un'autorità giudiziaria con competenze di merito, ovvero di solo coordinamento, sull'intero territorio nazionale in ordine ai reati indicati nell'art. 4 della decisione (36).

Un quadro comune — sia pure minimo — di prerogative dei membri nazionali è già definito nell'art. 9, che fa riferimento all'accesso alle informazioni contenute nel casellario giudiziale nazionale (ed in qualsiasi altro registro del proprio Stato di appartenenza) ed alla possibilità di instaurare contatti diretti con le autorità competenti del proprio Stato (37).

L'art. 13, inoltre, fa riferimento alla facoltà di scambiare, senza autorizzazione preliminare, qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni, tra i membri nazionali ovvero con le autorità competenti dei loro Stati membri.

Il contenuto di siffatte disposizioni appare, tuttavia, largamente insufficiente ove si consideri, da una parte, il rischio concreto di notevoli asimmetrie nell'ampiezza ed incisività dei poteri di cui disporranno i membri nazionali distaccati presso l'Eurojust, e, dall'altra, la possibilità — neppure troppo remota — che taluni membri nazionali dispongano singolarmente di poteri ancor più estesi di quelli attribuiti all'organismo stesso cui appartengono.

Sembrano, dunque, sin da ora prevedibili — e difficilmente superabili se non attraverso un'opportuna integrazione dell'attuale testo normativo — gravi difficoltà operative in relazione alla probabile difformità dei poteri conferiti ai singoli membri nazionali, sì da influire negativamente sulla realizzazione effettiva degli ambiziosi obiettivi assegnati al nuovo organismo giudiziario.

Si è infatti più volte osservato, nel corso dei negoziati, che una troppo sensibile disparità nell'esercizio dei poteri assegnati ai membri na-

(36) Al riguardo v., più diffusamente, *infra*, il par. n. 13.

(37) In tal senso, cfr. G. De Amicis, *Riflessioni su Eurojust*, cit., p. 3612 s.

zionali potrebbe comportare la conseguenza di indirizzare l'Eurojust a privilegiare, nell'ipotesi in cui si debba individuare, ai sensi dell'art. 6, lett. a), della decisione, l'autorità competente "più indicata per avviare un'indagine o azioni penali", proprio quello Stato membro cui appartiene il membro nazionale che disponga dei poteri più estesi ed incisivi.

L'art. 12 del Regolamento interno prevede che ciascun membro nazionale informi il presidente del collegio e gli altri membri nazionali del suo mandato e dei poteri giudiziari conferitigli sul territorio del proprio Stato a norma dell'art. 9, comma 3, della decisione; il presidente, inoltre, è tenuto a redigere ed aggiornare un documento in cui sono precisati il mandato, i poteri e le prerogative dei singoli membri nazionali nei confronti delle autorità giudiziarie straniere.

Infine, per quel che attiene alle modalità dei rapporti tra i membri nazionali ed il collegio, l'art. 13 del Regolamento interno stabilisce che i membri nazionali informano a grandi linee il collegio di ogni questione di competenza dell'Eurojust, quando cioè la stessa potrebbe incidere direttamente sul piano dell'Unione europea o interessare Stati membri diversi da quelli direttamente implicati: in caso di controversia tra i membri nazionali nell'esercizio delle loro funzioni, gli stessi possono informarne il presidente, che può convocare una riunione urgente del collegio per esaminare tali questioni.

8. *Il trattamento dei dati e l'Autorità di controllo comune.* — Una parte corposa della decisione è dedicata alla disciplina del trattamento dei dati personali (artt. 14 ss.), che devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento, nel rispetto di misure idonee a garantire un livello di protezione quanto meno "equivalente" a quello risultante dall'applicazione dei principi sanciti dalla citata Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 e dal relativo Protocollo addizionale, aperto alla firma l'8 novembre 2001 ma non ancora entrato in vigore tra gli Stati membri.

Al fine di raggiungere i suoi obiettivi, infatti, l'Eurojust costituisce ed alimenta una banca dati in cui possono conservarsi dati non personali e i dati personali di cui all'art. 15, commi 1 — punti a), i) e k) — e 2, volta ad agevolare essenzialmente l'accesso alle informazioni sulle indagini in corso, ed a prestare sostegno alla gestione ed al coordinamento delle indagini e delle azioni penali cui la stessa contribuisce, "segnatamente tramite il controllo incrociato delle informazioni" (art. 16, comma 1, lett. a)) (38).

Soltanto i membri nazionali e i loro assistenti, nonché il personale au-

(38) V., sul tema, E. CALVANESE e G. DE AMICIS, *Commento alla decisione istitutiva di Eurojust*, in *Guida dir.*, 2002, n. 24, p. 8 ss., nonché G. DE AMICIS, *Riflessioni su Eurojust*, cit., p. 3615.

torizzato dell'Eurojust, possono accedere ai dati personali contenuti negli archivi, essendo vincolati da un rigoroso obbligo di riservatezza.

L'art. 21 stabilisce il principio di ordine generale secondo cui i dati personali trattati dall'Eurojust non possono essere conservati "più del tempo necessario per conseguire i suoi obiettivi", prevedendosi peraltro un sistema complesso di verifiche a tappe progressive, in relazione all'opportunità di conservare i dati per un periodo più lungo rispetto alle date di scadenza individuate nel comma 2, ossia: a) scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale in tutti gli Stati membri interessati dall'indagine; b) carattere definitivo della decisione giudiziaria dell'ultimo degli Stati membri interessati dalle indagini che hanno motivato il coordinamento da parte dell'Eurojust; c) l'eventuale data in cui gli Stati interessati e l'Eurojust hanno constatato di comune accordo la non necessità di un'ulteriore attività di coordinamento.

È inoltre disciplinato il diritto di accesso ai dati personali di colui al quale gli stessi si riferiscono, con la possibilità di una decisione di rigetto qualora sussista il rischio di compromettere una delle attività di Eurojust, ovvero un'indagine nazionale cui la stessa contribuisce, o, infine, i diritti e le libertà di terzi, tenuto conto della qualità delle persone che presentano la richiesta avente ad oggetto i dati conservati presso l'Eurojust (art. 19). Il soggetto interessato, comunque, una volta presa cognizione dei dati trattati dall'organismo fatto oggetto della sua richiesta, ha facoltà di sollecitare una rettifica o una cancellazione, qualora i dati siano errati o incompleti, o acquisiti in contrasto con le pertinenti disposizioni della decisione istitutiva.

L'art. 22 individua una serie di norme volte a garantire un livello elevato di sicurezza nel trattamento dei dati, rinviando peraltro all'adozione di un successivo regolamento interno che dovrà stabilire le relative misure tecniche e le necessarie disposizioni organizzative per evitare qualsiasi forma di trattamento non autorizzato.

Il regolamento interno in materia di trattamento e protezione dei dati personali è stato adottato all'unanimità dal collegio dell'Eurojust nella riunione del 21 ottobre 2004 ed è stato approvato dal Consiglio dell'U.E. il 24 febbraio 2005 (39).

Estremamente rilevante appare, al fine di garantire un controllo adeguato sul corretto trattamento dei dati personali da parte dell'Eurojust, la disposizione di cui all'art. 23 della decisione, che istituisce al riguardo un'autorità di controllo comune indipendente, quale soggetto terzo ed imparziale, esterno all'organo controllato e costituito da giudici non membri di Eurojust, ovvero da persone che esercitano, se lo richiede il relativo si-

(39) Il regolamento è pubblicato in *G.U.C.E.*, C 68/1 s., del 19 marzo 2005.

stema costituzionale o nazionale, una “funzione equivalente” che conferisca loro un’adeguata garanzia di indipendenza.

L’autorità di controllo è composta da tre membri permanenti, scelti tra giudici estranei all’Eurojust e designati da ciascuno Stato membro in conformità del proprio ordinamento giuridico, nonché da uno o più giudici *ad hoc* unicamente per la durata dell’esame di un ricorso concernente dati personali provenienti dallo Stato membro che li ha nominati.

Ad essa è attribuito il delicato compito di controllare il rispetto dei principi e delle regole fissati in materia di protezione dei dati personali e di esaminare i ricorsi che possono esserle presentati dagli interessati a seguito dell’eventuale esercizio del diritto di accesso ai dati che li riguardano direttamente, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 della decisione. Infatti, le decisioni adottate in prima istanza dall’Eurojust sulle richieste formulate dai titolari del diritto di accesso possono essere riesaminate dall’autorità di controllo, che emette decisioni definitive e vincolanti per l’organo controllato, tenuto ad adeguarsi *in toto* alle relative statuizioni.

Si prevede esplicitamente, nel preambolo della decisione, che le competenze assegnate all’autorità di controllo “non dovrebbero pregiudicare le competenze dei giudici nazionali e i ricorsi che possono essere introdotti dinanzi a questi ultimi”.

Con atto adottato il 2 marzo 2004 l’autorità di controllo comune dell’Eurojust ha stabilito il proprio regolamento interno, conformemente all’art. 23, comma 1, della decisione istitutiva (40)

9. *I rapporti con gli altri organismi comunitari. — A) La Rete giudiziaria europea e i magistrati di collegamento.*

La Rete giudiziaria europea e i magistrati di collegamento costituiscono i *partners* privilegiati di Eurojust sul comune terreno dell’agevolazione e semplificazione dei meccanismi e delle prassi di funzionamento della cooperazione giudiziaria.

La naturale espansione delle funzioni di coordinamento e cooperazione attribuite all’Eurojust, sia nella sua versione collegiale, che in quella individuale, imporrà una ridefinizione dei compiti originariamente assegnati alla Rete giudiziaria europea dall’Azione comune del 29 giugno 1998.

Sia pure nell’ambito di una prospettiva integralmente mutata, sembra confermarsi per ora l’iniziale impostazione di rapporti basati su una stretta cooperazione ed una costante concertazione tra i due organismi, in conseguenza della creazione di una base comune di dati documentali e di

(40) Il regolamento interno dell’autorità di controllo comune è pubblicato in G.U.C.E., C 86/1 s., del 6 aprile 2004.

un efficace coinvolgimento dei punti di contatto della Rete e dei magistrati di collegamento nella struttura organizzativa di Eurojust: l’art. 19 del Regolamento interno, infatti, prevede che possano partecipare alle riunioni operative a qualsiasi livello di Eurojust sia i magistrati di collegamento, che i punti di contatto della Rete, su invito del presidente, previa consultazione del collegio e su richiesta dei membri interessati, “al fine di esprimere le loro opinioni, condividere esperienze o discutere questioni di interesse comune”.

I membri nazionali di Eurojust, a loro volta, possono partecipare alle riunioni della Rete giudiziaria europea su invito di quest’ultima (art. 26, comma 2, lett. c).

Si intravedono dunque le linee di una stretta collaborazione a più livelli, tra il membro nazionale, i punti di contatto all’interno di uno stesso Stato membro (nel nostro ordinamento coincidenti con le Procure generali presso le Corti d’appello, il Ministero della Giustizia e la D.N.A.) e i corrispondenti nazionali, la cui istituzione, meramente eventuale secondo la Decisione del 28 febbraio 2002, dovrebbe tendenzialmente coincidere, per evidenti ragioni di economia organizzativa, con i già designati ed operanti punti di contatto della Rete giudiziaria (41).

L’Eurojust, secondo l’art. 26 della decisione, ha accesso alle informazioni centralizzate della Rete ed al suo sistema di telecomunicazioni, istituito ai sensi dell’art. 10 dell’Azione comune n. 98/428/GAI: a tal fine si è disposto nel comma 2, lett. b), dell’art. 26, anche al fine di evitare inutili dispersioni di attività amministrative, che il Segretariato della Rete coincide di fatto con quello dell’Eurojust, pur stabilendosi formalmente nella decisione che esso ne costituisce un’unità distinta ed autonoma sul piano funzionale.

Ne deriva, pertanto, sotto certi aspetti, un’ambigua correlazione funzionale, basata, per un verso, sulla reciproca autonomia, e, per altro verso, sui connotati di una strutturale complementarietà dei due organismi.

Quel che è certo è che la Rete agirà soprattutto a livello di rapporti bilaterali, al fine di snellire la fase propriamente esecutiva dell’assistenza giudiziaria, mentre l’Eurojust dovrebbe avvantaggiarsi delle notevoli possibilità offerte dal “serbatoio” di dati ed elementi informativi in suo possesso, per coordinare e migliorare — non solo nella fase esecutiva, ma anche in quella prodromica all’attività rogatoriale — la definizione a livello multilaterale delle sempre più frequenti questioni problematiche poste dalle esigenze della cooperazione giudiziaria penale.

B) *L’Europol.*

Il rapporto con l’Europol costituisce la vera chiave di volta per il

(41) cfr. E. CALVANESE-G. DE AMICIS, *op. ult. cit.*, p. 10 s.

buon funzionamento del nuovo organismo giudiziario e per lo stesso successo delle attività di contrasto della criminalità organizzata in Europa.

L'attuale quadro normativo prevede l'esigenza di stabilire e mantenere una "stretta cooperazione" tra le due organizzazioni, tenendo conto della necessità di evitare "inutili sovrapposizioni" (art. 26, comma 1, della decisione istitutiva dell'Eurojust).

La base giuridica della cooperazione operativa — sulla quale si è di recente innestato un accordo-protocollo, approvato dal Consiglio dell'U.E. nella primavera del 2004, che ne definisce compiutamente i contenuti e le linee fondamentali — comprende allo stato la Convenzione Euro-pol del 26 luglio 1995, le conclusioni del Consiglio di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 (in particolare le conclusioni nn.40-58), il Trattato di Amsterdam (art.30, comma 2, lett. b), il Trattato di Nizza (che ha modificato gli artt. 29 e 31 del T.U.E., inserendovi l'Eurojust), le conclusioni del Consiglio G.A.I. del 20 settembre 2001 (punto 12) in materia di contrasto al terrorismo internazionale e la decisione istitutiva dell'Eurojust.

In prospettiva, uno scambio costante ed efficace di informazioni (nel rispetto delle disposizioni relative alla protezione dei dati), unitamente al reciproco coinvolgimento nella istituzione e nel coordinamento delle squadre investigative comuni, costituiranno verosimilmente gli effetti principali delle linee guida dell'accordo di collaborazione tra i due organismi.

Non a caso, nell'art. 19 del regolamento interno di Eurojust si fa riferimento alla possibilità di partecipazione dell'Europol alle "riunioni operative", secondo le disposizioni dell'accordo concluso a norma dell'art. 26 della decisione.

L'accordo tra i due organismi è stato ufficialmente firmato il 9 giugno 2004 dal presidente del collegio di Eurojust e dal direttore dell'Europol e prevede consultazioni periodiche, lo scambio di informazioni operative, strategiche e tecniche, nonché la coordinazione delle rispettive attività al fine di incrementare l'efficacia dell'azione di contrasto alle gravi forme di criminalità ricadenti nell'ambito delle loro ampie competenze.

Mentre l'Eurojust promuoverà la cooperazione ed il coordinamento tra le competenti autorità giudiziarie, l'Europol si occuperà della più ampia possibile cooperazione tra le forze di polizia: entrambe le parti, inoltre, utilizzeranno i loro contatti con le rispettive autorità nazionali per assicurare la più veloce e completa acquisizione delle informazioni necessarie ed utili per lo svolgimento dei propri compiti.

Si prevede, inoltre, che le parti, attraverso riunioni ed incontri, diano congiuntamente supporto alle autorità nazionali nella selezione degli obiettivi nel settore della repressione del crimine, coordinando anche le richieste indirizzate alle autorità nazionali degli Stati membri al fine di condurre attività investigative su casi specifici, nell'ambito delle rispettive

competenze: in particolare, entrambe le parti si informeranno reciprocamente in ordine ai casi in cui eserciteranno il loro diritto di richiedere agli Stati membri di iniziare un'indagine.

Le informazioni trasmesse e ricevute nell'ambito dei rapporti tra i due organismi saranno assoggettate ai rispettivi *standards* di riservatezza e sicurezza previsti per l'elaborazione delle informazioni (42).

La questione di fondo sollevata dal contemporaneo emergere sulla scena europea di due organismi con obiettivi sostanzialmente coincidenti, questione che probabilmente neanche la definitiva messa a punto dell'accordo di collaborazione riuscirà a definire, è quella di determinare la reale natura dell'assetto sostanziale delle relazioni tra i differenti profili — giudiziario e di polizia — dei due nuovi attori della cooperazione nelle attività di contrasto della criminalità organizzata internazionale: una relazione di tipo gerarchico fondata sull'esercizio di poteri di stretta sorveglianza, direzione e controllo da parte di Eurojust, nell'ambito di una dipendenza quanto meno funzionale, o un rapporto di eguaglianza basato su una rigida autonomia non solo organizzativa ma funzionale, che si traduce operativamente nel reciproco accesso ai rispettivi sistemi informativi e nella rapida ed efficace trasmissione delle informazioni "sensibili", unitamente alla codirezione di attività investigative da eseguire contemporaneamente ed in maniera coordinata in più Stati membri? (43)

C) L'Olaf.

Anche in tal caso i due organismi sono chiamati ad instaurare e mantenere un rapporto di stretta cooperazione sul piano operativo, che si traduce, su iniziativa dell'Eurojust o su richiesta dell'Olaf, nel sostegno all'attività di coordinamento delle indagini e delle azioni penali concernenti la tutela degli interessi finanziari della Comunità europea svolta dall'Eurojust, "sempre che le competenti autorità nazionali in materia non si oppongono" (44).

L'art. 23 del Regolamento interno prevede che sia il collegio di Eurojust, tramite i rispettivi membri nazionali, ad accertare l'assenza di elementi ostativi alla collaborazione da parte delle autorità nazionali degli Stati membri interessati.

L'Olaf, controllato direttamente dalla Commissione, agisce nel set-

(42) Su altri aspetti dell'accordo, ed in particolare sulla possibilità per l'Eurojust, prevista nell'art. 5, di richiedere all'Europol di prendere l'iniziativa di aprire un AWF (*analysis work file*), cfr. F. PRATO, *I rapporti di Eurojust con Europol, Olaf e gli Stati terzi*, Relazione al Seminario internazionale AGIS organizzato dal C.S.M. in Roma, 11-15 ottobre 2004, p. 10 s. del dattiloscritto, consultabile sul sito www.csm.it.

(43) V. su tali profili, P. BERTHELLET-C. CHEVALIER-GOVERS, *Quelle relation entre Europol et Eurojust?*, in *Revue du Marché commun et de l'Union européenne*, 2001, p. 468 s.

(44) V. E. CALVANESE-G. DE AMICIS, *op. ult. cit.*, p. 10.

plica le conclusioni raggiunte all'esito del negoziato che portò all'istituzione nel dicembre 2000 dell'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria.

Anche in tal caso, infatti, l'art. 11 della decisione contiene un richiamo all'art. 36, comma 2, del T.U.E., stabilendo che la Commissione è pienamente associata ai lavori dell'Eurojust e vi partecipa nei settori di sua competenza, fornendo il prezioso apporto consultivo derivante dalle sue conoscenze specialistiche (ad es., nel campo delle frodi ai danni degli interessi finanziari comunitari e nelle tematiche coinvolgenti direttamente gli aspetti di pertinenza del primo pilastro) e concordando con l'Eurojust le "modalità pratiche necessarie per rafforzare la loro cooperazione".

Al di là dell'ambigua formulazione letterale utilizzata nel testo normativo, è certo che la Commissione non può accedere ai dati operativi contenuti nei singoli dossieri giudiziari, nè può interferirvi direttamente o indirettamente.

Occorre peraltro considerare che uno dei temi di ordine generale che rientrano nella competenza della Commissione ai sensi dell'art. 36 del T.U.E., e che può influire direttamente sulla stessa funzionalità del nuovo organismo giudiziario, è quello inerente alle questioni di bilancio, sulle quali la Commissione è legittimata ad esporre al collegio le sue opinioni e valutazioni, a norma dell'art. 21, comma 1, del Regolamento interno.

Inoltre, l'art. 21 del Regolamento interno prevede la possibilità di organizzare riunioni del collegio con la Commissione ai fini dello scambio di esperienze e della "condivisione di informazioni non a carattere operativo".

Infine, nel quadro di una corretta ed equilibrata relazione funzionale tra i due organismi, si stabilisce che il collegio informi periodicamente la Commissione dei principali problemi riscontrati nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale, al fine di consentire alla Commissione di proporre al Consiglio dell'U.E. tutte le iniziative che ritenga opportune ed appropriate per il miglioramento della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri.

10. *L'organizzazione e il funzionamento.* — La responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento di Eurojust grava sul collegio, composto di tutti i membri nazionali, ciascuno dei quali dispone di un voto (artt. 10 e 28 della decisione).

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno, il collegio può istituire comitati *ad hoc* e nominarne i membri per "qualsiasi questione riguardante la preparazione di decisioni relative all'organizzazione e al funzionamento di Eurojust", delegando se del caso i suoi poteri ad uno di tali comitati, con obbligo di relazione al collegio.

Inoltre, il collegio nomina, con la maggioranza di due terzi, il controllore finanziario ed il revisore interno dell'Eurojust, e designa il comitato di selezione per il posto di direttore amministrativo.

tore delle frodi comunitarie e degli illeciti che determinano un *vulnus* agli interessi finanziari comunitari, ossia in un ambito di competenza tipico delle attività del primo pilastro dell'U.E., ma proprio per questo destinato ad interagire sempre più spesso con i settori e le attività del terzo pilastro, su cui incide direttamente l'istituzione dell'Eurojust.

L'effettività della cooperazione si traduce, sulla base dell'art. 26 della decisione, in uno scambio costante di informazioni tra i membri nazionali e l'Olaf, senza tuttavia pregiudicare la trasmissione delle informazioni da parte dell'Olaf alle altre autorità competenti, tra le quali rientrano, ovviamente, le autorità giudiziarie dello Stato membro interessato, così come stabilito dai regolamenti comunitari n. 1073/99 e n. 1074/99 del 25 maggio 1999, riguardanti la disciplina delle attività di indagine svolte dall'Olaf.

Su invito del presidente e a richiesta dei membri nazionali interessati, l'Olaf, a norma dell'art. 19 del regolamento interno di Eurojust, può partecipare alle riunioni operative aventi ad oggetto il coordinamento delle indagini e delle azioni penali in materia di tutela degli interessi finanziari della Comunità.

L'Eurojust e l'Olaf hanno sottoscritto il 14 aprile 2003 un memorandum d'intesa basato essenzialmente su talune linee-guida pratiche di collaborazione: a) designazione di punti di contatto (membro nazionale di Eurojust/magistrato dell'Olaf) per entrambi gli organismi; b) promozione di una più approfondita conoscenza tra i due organismi mediante addestramento e scambi di conoscenze, ovvero tramite accordi volti a "seguire" i singoli membri nazionali; c) partecipazione comune a seminari e conferenze; d) selezione delle informazioni relative a casi specifici, da trasmettere reciprocamente, e relative forme di controllo nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati (45). Nonostante la regolarità dei contatti tra le due organizzazioni, i risultati operativi della collaborazione, ancora in fase embrionale specie nel settore della lotta alle frodi comunitarie, appaiono allo stato assai deludenti, come esplicitamente ammesso nello stesso Rapporto annuale di Eurojust per il 2004 (46).

D) *La Commissione.*

L'individuazione della natura e dell'ambito di incidenza del ruolo svolto dalla Commissione all'interno dell'Eurojust ha comportato un acceso dibattito durante i lavori preparatori (47).

Ne è scaturita una soluzione di compromesso che sostanzialmente re-

(45) Sul rapporto tra l'Eurojust e l'Olaf v. le osservazioni e i rilievi di F. PRATO, *I rapporti di Eurojust ecc.*, cit. p. 1 s.

(46) La relazione annuale di Eurojust per il 2004 è pubblicata nel sito internet www.eurojust.eu.int.

(47) Sul punto, v. G. DE AMICIS, *Riflessioni su Eurojust*, cit. p. 3615 s.; *Id.*, *La costruzione di Eurojust nell'ambito del "Terzo pilastro" dell'Unione europea*, cit. p. 1985.

Spetta altresì al collegio l'elezione del presidente e dei due vicepresidenti, la cui nomina è peraltro sottoposta ad una formale approvazione del Consiglio dell'U.E.

L'elezione del presidente avviene con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi a scrutinio segreto dai membri nazionali, mentre quella dei vicepresidenti avviene con la maggioranza semplice dei votanti (art. 3 del regolamento interno).

Il mandato del presidente e dei vicepresidenti ha una durata di tre anni ed è rinnovabile una volta per ciascuna funzione.

Il presidente esercita le sue funzioni quale *primus inter pares*, rappresentando all'esterno l'organismo e dirigendone i lavori "a nome del collegio e sotto la sua autorità": egli è infatti "il più alto rappresentante istituzionale dell'Eurojust", secondo la definizione scolpita nell'art. 4 del regolamento interno, e ne firma tutte le comunicazioni ufficiali a nome del collegio.

Il carattere collegiale dell'organismo sembra dunque prevalere, allo stato, sulla specificità delle attribuzioni della figura presidenziale.

La gestione quotidiana della struttura è affidata ad un segretario che fa capo alla figura del direttore amministrativo, i cui atti vengono peraltro controllati dal presidente.

Il direttore amministrativo, ai sensi dell'art. 29 della decisione istitutiva, è nominato dal collegio all'unanimità ed ha un mandato — rinnovabile — di cinque anni; egli agisce sotto l'autorità del collegio e del suo presidente e può essere revocato dal collegio con la maggioranza dei due terzi.

Spettano al direttore amministrativo "l'amministrazione quotidiana dell'Eurojust" e "la gestione del personale", attraverso un potere di proposta al collegio di "tutte le misure necessarie" all'organizzazione ed al funzionamento dell'organismo (art. 24 del regolamento interno).

Su proposta del direttore amministrativo, il collegio adotta una tabella dell'organico per l'esercizio finanziario in questione: il personale dell'Eurojust viene assunto dal direttore amministrativo in base alla tabella dell'organico (art. 25 del regolamento interno) ed è soggetto, per quel che attiene ai profili inerenti all'assunzione e allo statuto, ai regolamenti e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee (art. 30 della decisione).

Il presidente, a nome del collegio, riferisce al Consiglio, per iscritto e annualmente, in merito alle attività e alla gestione, anche finanziaria, dell'Eurojust, avvalendosi di una relazione preparata dal collegio sulle attività e sui problemi venuti alla luce grazie all'attività della struttura.

Il finanziamento del nuovo organismo, trattandosi di un ente dotato di personalità giuridica, grava sul bilancio comunitario, salvi gli stipendi ed emolumenti dei membri nazionali e dei loro assistenti, che rimangono

a carico dello Stato membro di origine: l'art. 33, comma 2, della decisione chiarisce che quando i membri nazionali agiscono nell'ambito delle funzioni dell'Eurojust, le relative spese sono da considerarsi "spese operative", ai sensi dell'art. 41, comma 3, del Trattato.

11. *Le disposizioni transitorie: l'attuazione nell'ordinamento interno* — L'art. 42 della decisione consiliare del 28 febbraio 2002 — la cui efficacia territoriale è stata estesa anche a Gibilterra — stabilisce che "gli Stati membri, se necessario, conformano la loro legislazione nazionale alla presente decisione quanto prima e in ogni caso entro il 6 settembre 2003".

Come si è osservato sopra (48), lo strumento della decisione, secondo il disposto di cui all'art. 34, comma 2, lett. c), del T.U.E., pur dotato di forza vincolante non ha un'efficacia diretta, dovendo essere adottato dai vari Stati membri con opportune misure di recepimento nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, al fine di evitare eventuali situazioni di incompatibilità tra il suo contenuto normativo e le diverse legislazioni nazionali.

L'art. 41, comma 2, della decisione prevede inoltre che uno Stato membro possa dichiarare, nei tre mesi successivi alla data in cui la decisione è entrata in vigore (vale a dire, entro il 7 giugno 2002, tenuto conto che la pubblicazione dello strumento è avvenuta sulla G.U.C.E. del 6 marzo 2002), che non applica, fino alla data prevista dall'art. 42 (ossia il termine inderogabile del 6 settembre 2003), determinate disposizioni, in particolare gli articoli 9 e 13 (concernenti, rispettivamente, la disciplina dello status e dei poteri giudiziari dei membri nazionali e lo scambio delle informazioni con le autorità competenti degli Stati membri), "per il motivo che tale applicazione non è compatibile con la sua legislazione nazionale".

12. *L'attuazione di Eurojust nell'ordinamento italiano: la l. 14 marzo 2005, n. 41*. — Con la l. 14 marzo 2005, n. 41, è stata attuata nel nostro ordinamento, sia pure con ritardo rispetto alla prevista data del 6 settembre 2003, la Decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (G.U., 29 marzo 2005, n. 72, Serie generale, p. 4), predisponendo in tal modo una base normativa indispensabile per una sempre più stretta collaborazione tra le competenti autorità giudiziarie, il membro nazionale ed il collegio dell'Eurojust. (49)

(48) Cfr., supra, il par. n. 1.

(49) Per i primi commenti alla l. n. 41/2005, v. G. DE AMICIS, *Lotta alla criminalità, la sfida di Eurojust. Terrorismo, droga e riciclaggio nel mirino*, in *Dir. e giust.*, 2005, n. 11, p. 106 s.; G. DE AMICIS-G. SANTALUCIA, *L'attuazione di Eurojust nell'ordinamento italiano:*

presso la nuova struttura, perchè un quadro comune, sia pur minimo ed appena abbozzato, di prerogative è già delineato nel su citato art. 9 dello strumento comunitario, che fa riferimento alla possibilità di accedere alle informazioni contenute nel casellario giudiziale nazionale ed in qualsiasi altro registro del proprio Stato di appartenenza, nonchè alla possibilità di instaurare contatti diretti con le competenti autorità del proprio Stato di provenienza (50).

Ed in tal senso, proprio al fine di evitare possibili asimmetrie tra i poteri giudiziari attribuiti ai diversi membri nazionali, con il conseguente pericolo di deficit operativi della nuova struttura, il Segretariato Generale del Consiglio dell'U.E. opportunamente sottolineava, in un documento di riflessione del 14 giugno 2002 (*discussion paper* n. 9404/02, "*Bringing member States' national law into conformity with the Decision setting up Eurojust*"), ossia all'indomani dell'entrata in vigore della Decisione, come potessero prevedersi tre diversi tipi di intervento del membro nazionale nei confronti del proprio Stato, modulandone l'incisività a seconda che si trattasse di poteri ad efficacia limitata (ad es., richieste di acquisire informazioni o di compiere atti istruttori), ad efficacia media (ad es., la possibilità di procedere direttamente ad acquisire informazioni o compiere atti istruttori) e ad efficacia elevata (ad es., il potere di esercitare personalmente l'azione penale e procedere a tutti gli atti necessari a tal fine, ovvero di richiedere l'intervento della polizia per determinati tipi di reato, come il terrorismo o la criminalità organizzata transnazionale).

Nello stesso documento ora citato, del resto, si affermava con estrema chiarezza che ciascun membro nazionale avrebbe dovuto essere riconosciuto come "autorità giudiziaria": "se si vuole che i membri nazionali possano contribuire ad agevolare l'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri, è opportuno che gli Stati membri facciano le dichiarazioni previste dalla convenzione del 20 aprile 1959 (articolo 24) e dalla convenzione del 29 maggio 2000 (articolo 24) affinché il proprio membro nazionale sia considerato un'autorità giudiziaria e apporti, se del caso, le modifiche legislative necessarie".

Per contro, muovendo da presupposti completamente diversi da quelli ora considerati, ossia dall'asserita natura amministrativa e non giudiziaria dell'Eurojust e dei suoi poteri, nella relazione illustrativa che accompagnava il disegno di legge governativo (n. 4293/C del 19 settembre 2003) poi approvato dai due rami del Parlamento si esplicitava l'intenzione di non conferire affatto poteri giudiziari al membro nazionale italiano ai sensi dell'art. 9, comma 3, della decisione — sia con riferimento ai poteri esercitabili sul territorio italiano, sia con riferimento a quelli esercitabili nei confronti di autorità giudiziarie straniere — e si precisava,

(50) Così G. DE AMICIS, *Lotta alla criminalità ecc.*, cit., p. 108 s.

Particolarmente sofferto è risultato l'iter parlamentare, avviato a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, l'11 luglio 2003, di un disegno di legge che il Capo dello Stato inizialmente rifiutò di firmare rinviando il testo al Governo con la indicazione di rilevi che riguardavano soprattutto la previsione dei poteri del membro nazionale e la possibilità per il Ministro della Giustizia di impartirgli direttive.

Si tratta, in effetti, di due punti critici nella complessa architettura di Eurojust, risultando la stessa costruita, come si è osservato poc'anzi, su un doppio livello operativo — collegiale e individuale — rispettivamente connotato da una diversa modulazione d'intensità di poteri e funzioni, il cui raccordo con le prerogative delle autorità giudiziarie nazionali poggia su un delicato equilibrio, reso ancor più problematico per le complesse implicazioni di carattere costituzionale, istituzionale e ordinamentale che la tematica inevitabilmente pone in giuoco.

Sono essenzialmente due, pertanto, le questioni problematiche emergenti dall'attuazione di Eurojust nel nostro sistema: le modalità di nomina del membro nazionale e la natura ed estensione dei poteri attribuitigli.

13. I "poteri giudiziari" del membro nazionale: le ambiguità della legislazione italiana. — Le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 della l. n. 41/2005 delineano rispettivamente i poteri del membro nazionale e del collegio dell'Eurojust trasponendo sostanzialmente le forme lessicali ed i contenuti già utilizzati dal legislatore comunitario nella enucleazione delle norme di cui agli artt. 6 e 7 della decisione istitutiva.

È opportuno premettere, al riguardo, che l'art. 9, comma 3, della decisione consigliere stabilisce che ciascuno Stato membro definisce la natura e la portata dei "poteri giudiziari" che conferisce al proprio membro nazionale sul suo territorio, nonchè il suo diritto di agire nei confronti delle autorità giudiziarie straniere.

Entro tale prospettiva, dunque, sarebbe stato necessario chiarire con maggior precisione, a livello nazionale, l'estensione, la tipologia e gli effetti, diretti e riflessi, dei poteri attribuiti al magistrato italiano distaccato

prime riflessioni sulla l. 14 marzo 2005, n. 41, in *Cass. pen.*, 2005, p. 726 s.; F. LO VOI, *Eurojust: prime riflessioni su alcuni profili ordinamentali*, in *Dir. pen. e proc.*, 2005, p. 542 s.; M. PANZAVOLTA, *Eurojust: il braccio giudiziario dell'Unione*, cit., p. 171 s.; D. MANZONI, *L'attuazione italiana (e all'italiana?) di Eurojust*, in *Legislaz. pen.*, 2005, p. 243 s.; v. inoltre, il commento sistematico alla legge di E. CALVANESSE, G. DE AMICIS, F. DE LEO, G. FRIGO e E. SELVAGGI, in *Guida dir.*, 2005, n. 14, p. 34 s. Sui vari problemi legati all'attuazione di Eurojust nell'ordinamento italiano, anteriormente all'approvazione della l. n. 41/2005, v. G. CASELLI-G. DE AMICIS, *La natura di Eurojust e la sua attuazione nell'ordinamento interno*, in *Dir. e giust.*, 2003, n. 28, p. 94 s.; G. DE AMICIS, *Eurojust: le indicazioni del Ministero ecc.*, cit., p. 54 s.; F. DE LEO, *Quale legge per Eurojust*, in *Quest. giust.*, 2003, p. 197; G. SANTALUCIA, *Le misure di legislazione interna per l'Eurojust*, in *Diritto e formazione*, 2003, p. 1705 s.

degli altri Stati membri rogatorie internazionali inerenti ai reati di competenza di Eurojust (quando ad es., in ragione della loro complessità, è richiesta l'assistenza di Eurojust per la loro esecuzione in forma coordinata), nonché, per il membro nazionale, partecipare con le sole funzioni di assistenza (e dunque, sembrerebbe, senza poter svolgere direttamente attività investigative) alle attività di una squadra investigativa comune costituita in conformità ai pertinenti strumenti di cooperazione (ai sensi dell'art. 13, comma 12, della Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000 in materia di assistenza giudiziaria penale tra gli Stati membri dell'U.E.) (52).

Si tratta, evidentemente, di poteri ad efficacia limitata, la cui carenza di vincolatività o di coercibilità non ne altera di certo la intrinseca valenza giudiziaria, ove si considerino la riferibilità del loro esercizio alla titolarità, in via esclusiva, di una funzione magistratuale, la loro oggettiva destinazione sul terreno proprio dell'attività giudiziaria e gli effetti direttamente procurati sulle forme, le modalità di esplicazione e i risultati dell'attività giurisdizionale penale.

Nè, d'altra parte, la più o meno ampia modulazione d'intensità dell'esercizio di un potere, incidendo unicamente sui profili della sua estensione ed efficacia, può contribuire a trasmutarne la natura oggettivamente giudiziaria.

Appartengono, in particolare, all'ambito dell'esercizio dell'azione penale, e con pari valore e dignità, sia le attività di ricerca e raccolta del materiale informativo destinato a diventare prova, che le attività di coordinamento tra le stesse, non solo in ragione dell'evidente omogeneità istituzionale tra il soggetto che pone in essere il coordinamento e i soggetti coordinati (così come nel caso della D.N.A.), ma anche in considerazione dell'ineliminabile penetrazione tra i contenuti dell'azione (giudiziaria) da coordinare e l'esplicazione dell'attività di coordinamento.

14. *La natura giudiziaria di Eurojust e delle sue attribuzioni funzionali.* — Nonostante il carattere ibrido e l'indubbia originalità del nuovo organismo, la natura giudiziaria dell'Eurojust e dei suoi poteri, siano essi collegiali o individuali, emerge con forza, come si è appena osservato, dall'analisi delle disposizioni normative che ne compongono il complesso articolato, dalle sue finalità e, soprattutto, dalla dimensione valoriale che costituisce la trama di fondo del suo codice genetico.

Nè appare possibile scindere la dimensione finalistica dell'esercizio dei poteri del membro nazionale e del collegio di Eurojust, espressamente

(52) Sul tema dei poteri giudiziari di Eurojust, in particolare, v. G. DE AMICIS-G. SANTALUCIA, *L'attuazione di Eurojust nell'ordinamento italiano ecc.*, cit., p. 726 s.; G. DE AMICIS, *Lotta alla criminalità ecc.*, cit., p. 109 s.; F. DE LEO, *Maggior valore alle richieste del Collegio*, in *Guida dir.*, 2005, n. 14, p. 42 s.

in tal senso, come il conferimento di poteri al membro nazionale avrebbe dovuto "configurarsi non in termini di obbligatorietà per gli Stati membri, ma piuttosto in termini di esercizio di una facoltà degli stessi, che potranno quindi non solo definirne variamente la portata e l'efficacia più o meno estese, ma anche decidere di non conferire tali poteri al proprio membro nazionale".

Nella legge italiana di recepimento dell'Eurojust — resasi necessaria proprio per regolare taluni aspetti (i criteri di nomina e le modalità di distacco del membro nazionale, la durata del mandato, la definizione del suo statuto, ecc.) riservati alla legislazione dei singoli Paesi membri e non espressamente disciplinati nella decisione consiliare — quell'originaria intenzione è stata solo in parte mantenuta, perchè se è vero, per un verso, che non sono state effettuate le dichiarazioni previste dagli strumenti convenzionali sopra citati e non sono stati esplicitamente attribuiti al membro nazionale gli stessi poteri di regola esercitabili sul territorio da un giudice o da un p.m., è anche vero, per altro verso, che la notevole ampiezza e la rilevanza dei poteri previsti negli artt. 5 e 6 della l. n. 41/2005 vanno ad incidere direttamente, e con modalità ed esiti allo stato non prevedibili (perchè comunque rimessi alla prudenza e sensibilità di chi li esercita), sui meccanismi giurisdizionali interni, presuppongono una titolarità chiaramente ed esclusivamente attribuita ad una figura magistratuale di elevata esperienza e professionalità, ed appaiono assimilabili, per taluni profili (ad es., il coordinamento delle attività d'indagine), ai poteri già attribuiti alla D.N.A., mentre, per altri, appaiono discendere dall'irriducibile originalità della nuova struttura giudiziaria (51).

Come si è osservato poc'anzi, gli artt. 5 e 6 della l. n. 41/2005 riprendono, in particolare, l'elencazione delle funzioni già attribuite, rispettivamente al membro nazionale ed al collegio di Eurojust, negli artt. 6 e 7 della decisione istitutiva: si tratta, dunque, di poteri di impulso e sollecitazione esercitati, dal membro nazionale o dal collegio, nei confronti delle competenti autorità giudiziarie nazionali al fine di indurle a valutare le richieste di avviare un'indagine o un'azione penale, porre in essere un'attività di coordinamento anche attraverso l'organizzazione di appositi riunioni, partecipare ad attività di consultazione per accettare che una di esse "sia più indicata" per avviare un'indagine o un'azione penale per fatti determinati (e dunque la gestione della composizione dei conflitti di competenza, ad es., quando la determinazione della competenza giurisdizionale è dubbia o è contemporaneamente rivendicata da autorità giudiziarie di più Paesi), istituire una squadra investigativa comune, prestare assistenza per migliorare la cooperazione giudiziaria, collaborare con la Rete Giudiziaria europea, ricevere e trasmettere alle competenti autorità

(51) In tal senso, v. G. DE AMICIS, *Lotta alla criminalità ecc.*, cit., p. 109 s.

definiti come giudiziari, dalla qualifica soggettiva di chi è chiamato ad esercitarli (un magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero) e dalla tipologia degli obiettivi assegnati all'organismo dall'art. 3 della decisione e non a caso ricadenti nell'ambito "di indagini ed azioni penali" relative alle gravi forme di criminalità transnazionale individuate nell'art. 4 di quello strumento normativo (53).

In proposito è utile ricordare, solo a titolo esemplificativo, che le modalità di organizzazione e gestione del patrimonio informativo di Eurojust costituiscono il presupposto indispensabile del buon esercizio dei suoi poteri di coordinamento investigativo.

Per raggiungere i suoi obiettivi, infatti, l'Eurojust costituisce ed allimenta una banca dati, vale a dire che può trattare i dati personali avvalendosi di procedimenti automatizzati o di casellari manuali strutturati: per la protezione dei dati sono stabilite norme estremamente rigorose di sicurezza e per garantire che il relativo trattamento avvenga correttamente è stata istituita, non a caso, e proprio con la stessa Decisione consultiva, un'Autorità di controllo comune — formata, vista la composizione di Eurojust, soltanto da giudici (non membri di Eurojust) o, se lo richiede il sistema costituzionale, da persone che esercitano una "funzione equivalente" che conferisca loro un'indipendenza adeguata, secondo il considerando n. 10 della decisione — i cui poteri non possono comunque pregiudicare le competenze dei giudici nazionali e le cui decisioni sono definitive e vincolanti per l'organo controllato (art. 23, comma 8).

È significativo rilevare, inoltre, come nel corso dei negoziati che hanno preceduto il varo del nuovo organismo la posizione assunta dall'Italia ha sempre mirato ad evidenziare la specifica dimensione giudiziaria del ruolo di Eurojust nell'ambito del III Pilastro dell'U.E., differenziandola nettamente sia dall'ambito operativo delle funzioni di indagine amministrativa (con eventuale rilevanza sul piano giudiziario) o di mera intelligenza attribuite all'Olaf ed all'Europol nei rispettivi atti istitutivi, sia dal contributo meramente consultivo che può fornire un organo amministrativo, quale è la Commissione, sui terreni di potenziale interesse comune con Eurojust, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del Trattato.

Ed in questa prospettiva la nuova struttura, pur essendo il frutto di una Decisione elaborata ed assunta a livello intergovernativo, è nata infatti autonoma ed indipendente nell'esercizio dei suoi poteri collegiali o individuali, senza che nessun'altra istituzione comunitaria — sia essa di li-

(53) V., sul tema, G. DE AMICIS-G. SANTALUCIA, *L'attuazione di Eurojust nell'ordinamento italiano ecc.*, cit., p. 726 s.; nell'ambito di una diversa impostazione, v., inoltre, F. LO VOI, *Eurojust: prime riflessioni ecc.*, cit., p. 545, secondo cui il legislatore nazionale ha optato per l'attribuzione in via quasi esclusiva di competenze amministrative, riconoscendo al membro nazionale poteri giurisdizionali di efficacia assai limitata e privi del carattere della vincolatività.

vello politico o amministrativo — possa interferire nelle sue funzioni o accedere ai *dossiers* giudiziari inviati dalle competenti autorità degli Stati membri, e dall'Eurojust trattati nell'esercizio delle sue competenze istituzionali (54).

L'unico organismo esterno cui è attribuita una possibilità di controllo degli atti adottati dall'Eurojust è appunto l'Autorità di controllo comune indipendente (ex art. 23 della decisione), non a caso composta da altri giudici, le cui decisioni, pur definitive e vincolanti per l'Eurojust, giammai potrebbero sovrapporsi alle competenze dei giudici nazionali ed ai ricorsi che eventualmente possono essere proposti dinanzi a questi ultimi (considerando n. 10).

Nel Regolamento interno dell'Eurojust (art. 21, comma 1) si stabilisce espressamente che *la Commissione europea non ha accesso alle informazioni e ai dati operativi contenuti nei singoli dossier giudiziari dell'Eurojust*, potendo solo partecipare a riunioni con il collegio, finalizzate alla condivisione di informazioni non a carattere operativo; si prevede, inoltre, che il collegio informi periodicamente la Commissione dei principali problemi riscontrati nell'ambito della cooperazione giudiziaria penale, al fine di consentire alla Commissione di proporre al Consiglio dell'U.E. tutte le iniziative opportune ed appropriate per il miglioramento della cooperazione tra gli Stati membri.

Ci si trova dunque nel ristretto perimetro di un ruolo puramente servente della Commissione, finalizzato unicamente alla ottimizzazione dei risultati e all'effettivo conseguimento degli obiettivi assegnati ad Eurojust, e si è comunque ben lontani dalle conseguenze — sul piano della asserita esclusione della natura giudiziaria dell'Eurojust e dei suoi poteri — che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge governativo si ritiene di poter ricavare dal coinvolgimento della Commissione europea nei lavori dell'Eurojust (cfr. l'art. 11 della decisione), sulla base del riferimento ad una formula lessicale (*è pienamente associata ai lavori...*) più volte utilizzata nell'art. 36 T.U.E. e in altre disposizioni della normativa comunitaria, e generalmente interpretata come meramente indicativa di un'esigenza di dialogo interistituzionale nell'ambito di una corretta e di tutto fisiologica modalità di esplicazione delle relazioni funzionali tra i diversi organismi dell'Unione (l'art. 1 della decisione, infatti, definisce espressamente l'Eurojust come "organo dell'Unione") (55).

Nel considerando n. 5, ancora, si è addirittura ritenuto opportuno precisare un espresso divieto di accesso dell'Olaf (che fa capo alla Commissione europea) a documenti, relazioni, note o informazioni attinenti alle "attività sensibili" dell'Eurojust in materia di indagini ed azioni penali (siano esse in corso o concluse).

(54) Cfr. G. CASSELLI-G. DE AMICIS, *La natura di Eurojust ecc.*, cit., p. 98 s.

(55) Così G. DE AMICIS, *Lotta alla criminalità ecc.*, cit., p. 109 s.

Non è solo la personalità giuridica del nuovo organismo (che ne sottolinea con evidenza i profili di totale autonomia organizzativa e funzionale) e l'oggetto delle sue competenze, ovvero l'assenza di forme di controllo esterno e la natura intrinsecamente giudiziaria dei poteri e delle attribuzioni funzionali, a declinarne la specificità giudiziaria, ma sono soprattutto l'oggetto della sua attività di coordinamento (le indagini e le azioni penali) ed i soggetti (le autorità giudiziarie) cui la nuova struttura inevitabilmente deve relazionarsi ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento, a rivestire un ruolo decisivo in tal senso: sarebbe inconcepibile, infatti, che il potere di coordinamento delle indagini penali condotte dalle autorità giudiziarie venisse svolto da un organo di mera rilevanza amministrativa (56).

Nessuno Stato membro, del resto, si è sinora avvalso della possibilità, pur prevista dallo strumento comunitario, di nominare quale membro dell'Eurojust un ufficiale di polizia: perfino il Regno Unito, infatti, che come è noto ripartisce le competenze in materia di indagini penali tra *prosecutors* ed ufficiali di polizia, ha destinato alla nuova struttura un magistrato del p.m. che conserva sostanzialmente i poteri giudiziari attribuitigli anteriormente all'assunzione delle nuove funzioni di membro nazionale.

Ove si considerino, poi, le disposizioni con cui la nuova Costituzione europea delinea il ruolo strategico di Eurojust nella prospettiva dell'istituzione del pubblico ministero europeo, ogni dubbio sul preteso carattere amministrativo di questo organismo dell'Unione è destinato a dissolversi: nel nuovo Trattato costituzionale si attribuisce infatti all'Eurojust non più solo il compito di contribuire al buon coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell'azione penale, ma quello, maggiormente propulsivo, di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione giudiziaria in relazione a fatti di criminalità grave che richiedono "un'azione penale su basi comuni", stabilendosi che la legge europea dovrà istituire in futuro la procura europea "a partire dall'Eurojust".

Risulta, inoltre, maggiormente accentuata la sua dimensione operativa sulla base di un sistematico coinvolgimento dell'Europol e delle competenti autorità degli Stati membri nell'ambito delle squadre investigative comuni, delineandosi addirittura la possibilità di attribuirgli, con una legge europea, e dunque con uno strumento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri con un'efficacia normativa paragonabile a quella degli attuali regolamenti comunitari, il potere di risolvere gli eventuali conflitti di competenza e di "avviare" direttamente, e coordinare, indagini penali, oltre che di sollecitare in modo non vincolante il promuovimento di "azioni penali" il cui esercizio sembra essere comunque rimesso alle determinazioni delle competenti autorità nazionali (laddove la Decisione del

(56) Cfr. G. CASSELLI-G. DE AMICIS, *La natura di Eurojust ecc.*, cit., p. 98 s.

28 febbraio 2002 consente solo di "chiedere" l'avvio di un'indagine o di un'azione penale per fatti precisi).

15. *La procedura di nomina del membro nazionale e dei suoi assistenti.* — L'art. 2, comma 1, della l. n. 41/2005 correttamente individua nei giudici ovvero nei magistrati del pubblico ministero con almeno venti anni di anzianità di servizio (siano essi investiti delle funzioni giudiziarie, ovvero collocati fuori del ruolo organico della magistratura) i soggetti da destinare alle funzioni di membro nazionale di Eurojust, dovendosi escludere nel nostro ordinamento costituzionale la presenza di funzionari di polizia con uno status paragonabile a quello previsto per i magistrati del pubblico ministero (57).

Particolarmente opportuna, inoltre, appare la previsione contenuta nell'art. 3, comma 1, che consente al membro nazionale italiano di essere coadiuvato da uno o più assistenti, giudiziari ed amministrativi, formando in tal modo un vero e proprio *staff* organizzativo in grado di gestire nella miglior forma possibile il raccordo con le diverse autorità competenti, nazionali ed estere, e di contribuire in misura efficace al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Eurojust.

Uno degli assistenti del membro nazionale, che non possono comunque superare il limite numerico complessivo di tre (ex art. 3, comma 1), può anche sostituirlo nell'esercizio delle sue funzioni purchè rivesta anch'egli la qualifica di giudice o di magistrato del pubblico ministero ed abbia la qualifica almeno di magistrato di tribunale.

La figura dell'assistente, inoltre, può essere rivestita anche da un dirigente dell'Amministrazione della Giustizia, nominato a tal fine con decreto del Ministro della Giustizia e collocato pertanto fuori del ruolo organico.

Al riguardo, si è opportunamente modificata, nel corso dell'iter parlamentare, la disposizione inizialmente contenuta nel disegno di legge governativo, che consentiva di individuare il sostituto del membro nazionale anche tra i dirigenti amministrativi: solo un altro magistrato, dunque, può sostituire il membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni, confermandosi in tal modo a *fortiori* la natura eminentemente giudiziaria delle stesse.

La durata del mandato del membro nazionale e dei suoi assistenti è fissata dall'art. 4 in un lasso temporale di quattro anni, prorogabile "per non più di due anni", in modo da soddisfare le esigenze di stabilità dell'incarico e di continuità nell'esercizio delle funzioni, così come richiesto dal-

(57) Cfr., al riguardo, G. DE AMICIS, *Directive del Ministro a rischio illegittimità*, in *Guida dir.*, 2005, n. 14, p. 37 s.; G. DE AMICIS-G. SANT'ALUCIA, *L'attuazione di Eurojust nell'ordinamento italiano ecc.*, cit., p. 726 s.; F. LO VOI, *Eurojust: prime riflessioni ecc.*, cit., p. 546.

l'art. 9, comma 1, della decisione istitutiva, che rimette allo Stato membro di origine la determinazione della durata del mandato secondo criteri tali "da permettere il buon funzionamento dell'Eurojust". Il limite massimo di sei anni, in tal modo oggettivamente prefissato dalla l. n. 41/2005 nel caso dell'eventuale esercizio della facoltà di proroga, è sicuramente idoneo a soddisfare le generali esigenze considerate dal legislatore comunitario.

Destano, invece, forti perplessità, per le evidenti implicazioni di ordine costituzionale, le ulteriori disposizioni contenute nell'art. 2, commi 2 e 3, della l. n. 41/2005, ed inerenti, rispettivamente, al procedimento di nomina del membro nazionale ed ai correlativi poteri del Ministro della Giustizia.

La dimensione ontologicamente giudiziaria del nuovo organismo e dei suoi poteri collegiali ed individuali avrebbe imposto di riservare la procedura di nomina del membro nazionale, del suo sostituto e del membro permanente dell'Autorità di controllo comune — secondo le chiare previsioni di cui agli artt. 2, 9 e 23 della decisione — alle competenze deliberative del Consiglio Superiore della Magistratura, che nel nostro sistema costituzionale dovrebbe provvedervi di concerto con il Ministro della Giustizia, sulla base dei consolidati meccanismi descritti dall'art. 11, comma 3, della l. 24 marzo 1958, n. 195, riguardo alla nomina dei dirigenti degli uffici giudiziari.

Nelle su citate disposizioni normative dello strumento comunitario v'è, d'altra parte, un riferimento esplicito, e costantemente ribadito, all'esigenza di rispettare le procedure interne previste negli ordinamenti dei diversi Stati membri — ognuno, evidentemente, portatore di principi, prassi e tradizioni da salvaguardare — per quel che attiene alle modalità del "distacco" dei magistrati presso il nuovo organismo ed al correlativo quadro statutario.

Avrebbero potuto opportunamente bilanciarsi, in tal modo, senza recare alcun *vultus* alle competenze al C.S.M. esclusivamente attribuite in materia di assegnazione dei magistrati dall'art. 105 cost., le concorrenti esigenze rappresentate, da un lato, dalla natura indiscutibilmente giudiziaria dei poteri e delle funzioni del membro nazionale — con l'assimilabilità dell'incarico a quello di un ufficio direttivo o semidirettivo — e, dall'altro, dalla rilevanza internazionale delle funzioni in tal modo conferite, il cui esercizio può incidere non solo sul coordinamento delle attività di indagine svolte a livello nazionale, e dunque su meccanismi giurisdizionali interni, ma anche sui poteri ancor oggi riservati al Ministro nel settore della cooperazione giudiziaria penale.

La nuova disposizione normativa dettata nell'art. 2, per contro, individua una procedura di cd. "concerto invertito" in base alla quale spettano al Ministro la scelta e la nomina del magistrato da designare nell'am-

bito di candidature (una "rosa" di candidati, secondo la prescelta formulazione letterale) previamente sottoposte al C.S.M., cui è richiesto di esprimere semplici "valutazioni", dal contenuto non bene specificato nel testo, ma evidentemente non vincolanti nell'esito decisivo e con ogni probabilità inerenti all'esame delle capacità attitudinali e dei profili professionali richiesti per il buon espletamento delle funzioni conferite.

Nello stesso parere reso dal C.S.M. ai sensi dell'art. 10, comma 2, della l. 24 marzo 1958, n. 195, sul d.d.l. poi approvato dal Parlamento (deliberazione consiliare dell'8 aprile 2004) si faceva puntualmente riferimento al pericolo di "depauperamento" del ruolo consiliare ed allo svuotamento della procedura di concerto così come connotata dal legislatore nazionale nella fase che precede l'atto finale del Ministro, auspicandosi pertanto una "valorizzazione" delle competenze del C.S.M. nella procedura di concerto invertito, che ben avrebbe potuto ottenersi "con l'attribuzione del carattere di vincolatività al parere formulato dal Consiglio medesimo, e con la indicazione, volta per volta, da parte del Ministro, di un unico nominativo su cui appuntare la propria valutazione e quella del C.S.M."

Sarebbe stato più corretto, dunque, secondo il C.S.M., prevedere, quanto meno sotto il profilo procedurale una richiesta di parere su una proposta definita dal concertante e non già su una "rosa" di candidati.

L'art. 8, inoltre, richiama la stessa procedura di cui all'art. 2, comma 2, per la nomina del magistrato da inserire nell'elenco dei giudici che sono far parte dell'autorità di controllo comune indipendente ex art. 23 della decisione: deve trattarsi di un magistrato ordinario, non membro di Eurojust, la cui scelta non ne comporta la collocazione fuori del ruolo organico della magistratura, ed il cui incarico ha una durata di due anni, prorogabili per non più di una volta.

Analoghe perplessità di ordine costituzionale suscita, inoltre, il potere di direttiva al Ministro riservato, sia pure per il tramite del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, dalla disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della novella legislativa in oggetto, la cui eventuale applicazione rischia di incidere direttamente sull'esercizio delle funzioni giudiziarie del membro nazionale.

Si tratta di un potere dalla legge non delimitato nei presupposti, nei contenuti e nelle finalità, ed il cui esercizio potrebbe produrre, così come congegnato e in assenza di opportune restrizioni con riferimento alla sfera delle competenze giurisdizionali di Eurojust, una indebita compressione delle garanzie di autonomia ed indipendenza di cui ogni magistrato deve godere secondo il dettato costituzionale, interferendo direttamente con l'espletamento dei rilevanti poteri giudiziari attribuiti al membro nazionale nelle successive disposizioni di cui agli artt. 5 e 7 della l. n. 41/2005.

Le perplessità, del resto, sono destinate ad aumentare ove si consideri la probabile “trasfigurazione” dell’Eurojust nella futura procura europea, di cui l’attuale struttura inevitabilmente verrà a costituire la base fondativa.

Nello stesso parere reso dal C.S.M. sul d.d.l. di recepimento dell’Eurojust nel nostro sistema si faceva riferimento, del resto, all’esigenza di specificare i limiti di esercizio del potere di direttiva ministeriale, stante la compresenza di funzioni giudiziarie ed amministrative del membro nazionale ed il pericolo di interferenze con l’attività giudiziaria svolta nell’esercizio delle sue prerogative istituzionali.

La formulazione letterale dell’art. 2, comma 3, della l. n. 41/2005 sembra ricalcare l’analogo contenuto dell’art. 695-8, comma 2, del codice di procedura penale francese, così come introdotto dalla l. cd. “Perben” del 9 marzo 2004, n. 204, che ha recepito nell’ordinamento francese, oltre all’unità Eurojust, le nuove disposizioni del mandato d’arresto europeo e della fondamentale Convenzione di mutua assistenza giudiziaria penale firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000.

Ed è significativo il fatto che nel sistema francese, connotato da una sensibile gerarchizzazione degli uffici del P.M. (cui il Ministro della Giustizia, secondo l’art. 30 c.p.p., può indirizzare istruzioni generali per l’esercizio dell’azione pubblica, avendo autorità sul Procuratore generale della Corte di cassazione e sui Procuratori generali presso le Corti d’appello, i quali, a loro volta, hanno autorità sui Procuratori della Repubblica), sia stato espressamente previsto che il Ministro della Giustizia può indirizzare al membro nazionale di Eurojust (nominato con una decisione dello stesso Ministro, per il periodo di tre anni) istruzioni sulla base delle condizioni stabilite dalla generale norma di riferimento rappresentata dall’art. 30 c.p.p.

Se siffatta opzione normativa può avere — ma anche questo è discutibile a fronte dell’assetto delineato dal legislatore comunitario, che prevede con l’art. 30, comma 3, della decisione istitutiva l’assoluta indipendenza dell’organismo e dei suoi componenti, vietando, addirittura già solo per il personale amministrativo, ogni possibilità di ricevere istruzioni da autorità, governi, organismi o persone, al di fuori dell’Eurojust — una sua giustificazione all’interno di un diverso sistema nazionale, caratterizzato dalla presenza di forme di controllo politico sugli uffici del P.M., certamente nessun fondamento o “copertura” di ordine costituzionale potrebbe, ragionando a contrario, ricevere all’interno di un ordinamento costituzionale connotato, come il nostro, da ben diversi principi (ad es. gli artt. 104 e 112 cost.), regole e tradizioni.

L’art. 9, comma 1, della decisione istitutiva, inoltre, proprio per preservare l’originalità delle diverse tradizioni costituzionali degli Stati membri, stabilisce nettamente l’esigenza che lo status del membro nazionale

soggiaccia alle previsioni dell’ordinamento interno dello Stato membro da cui proviene la designazione.

Nè si è tenuto debitamente conto del fatto che i nuovi meccanismi della cooperazione giudiziaria (ad es., il mandato d’arresto europeo, o il mandato europeo di ricerca delle prove, quali dirette espressioni del fondamentale principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, anch’esso costituzionalizzato nella recente carta costituzionale europea) si incentrano essenzialmente sulla progressiva eliminazione del “filtro” governativo e sulla completa giurisdizionalizzazione delle procedure di cooperazione, nell’ambito di un passaggio epocale da una tradizionale cooperazione interstatuale ad una cooperazione tra giurisdizioni, segnata da un raccordo operativo più rapido, semplificato e diretto tra autorità giudiziarie sempre più coinvolte nella trattazione di fenomeni criminali di ordine “globale”.

16. *Analisi delle ulteriori disposizioni della l. n. 41/2005: in particolare, lo scambio delle informazioni e la designazione dei corrispondenti nazionali.* — Una specifica disciplina è riservata, nell’art. 7 della l. del 1 marzo 2005, al potere di richiesta e scambio delle informazioni con la competente autorità giudiziaria nazionale, ai fini del conseguimento degli obiettivi generali di cui all’art. 3 della decisione, così come previsto dall’art. 13, comma 1, della stessa, che fa riferimento alla possibilità di scambiare “qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni” di Eurojust (58).

In particolare, i poteri di accesso riconosciuti al membro nazionale sono assai estesi, riguardando: a) le informazioni giudiziarie (informazioni scritte in ordine a procedimenti penali ed al contenuto degli atti), anche in deroga al principio del segreto investigativo stabilito dall’art. 329 c.p.p. (che, come è noto, contempla ben precise limitazioni di conoscenza o conoscibilità degli atti investigativi, cd. “preprocessuali”, facendo cessare la segretezza assoluta solo con la chiusura delle indagini preliminari, ovvero anteriormente, se si tratta dei cd. atti “garantiti”, e dunque conoscibili dalla difesa dell’indagato sin dal momento della loro formazione o subito dopo); b) le informazioni contenute nel casellario giudiziale e in quello dei carichi pendenti, nell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e in quella degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari, nonchè in “ogni altro pubblico registro”, così come previsto nell’ampia dizione utilizzata dall’art. 9, comma 4, della decisione; c) i dati inseriti nel S.I.S. (Sistema Informazione Shengen), e rilevanti quindi anche ai fini della nuova procedura dell’euromandato, facendone

(58) Sul tema, v. G. Dr. Amrcis, *Lotta alla criminalità ecc.*, cit., p. 110 s.

richiesta alla competente autorità centrale, che per l'Italia è attualmente la divisione SIRENE, istituita presso la Direzione centrale di Polizia criminale del Ministero dell'Interno.

È previsto, addirittura, nel comma 3 dell'art. 7, senza introdurre alcuna specifica limitazione o condizione discendente dalla natura e dallo stato delle indagini in corso o collegate, un obbligo di informativa al membro nazionale dell'Eurojust da parte del Procuratore della Repubblica, allorché si proceda ad indagini relative alle forme di criminalità ed ai reati di competenza dell'Eurojust secondo l'art. 4 della decisione istitutiva, purché coinvolgano almeno due Stati membri dell'U.E., o un Paese terzo (se è stato concluso con esso un accordo di cooperazione ex art. 27, comma 3, della decisione), ovvero la stessa Comunità europea, ad es. in caso di frodi o altri illeciti lesivi degli interessi finanziari dell'U.E. (e sarebbe ben strano, nell'attuale ordinamento costituzionale, che un'autorità giudiziaria fosse tenuta ad informare un'autorità amministrativa dell'esistenza e dell'oggetto di determinate indagini, anche per fatti gravissimi, se non fosse vero invece il contrario, ossia che il membro nazionale di Eurojust è un vero e proprio omologo delle autorità con cui scambia, ed alle quali richiede, informazioni di questo tipo).

Nella stessa nota di riflessione elaborata dal Segretariato generale del Consiglio dell'U.E. si auspicava la previsione di un obbligo di informazione da parte delle autorità nazionali, non generalizzato, ma limitato a taluni, ben selezionati, tipi di criminalità, proprio per evitare un eccesso di informazioni, di per sé causa di disfunzioni.

Le richieste di informazione e di accesso di cui agli atti sopra indicati sub *a*) e *b*) vengono trasmesse alla competente autorità giudiziaria (ossia il p.m., nella fase delle indagini preliminari — che tuttavia la trasmette con il proprio parere, ove ne ravvisi motivi ostativi all'accoglimento, al g.i.p., il quale provvede con decreto motivato — ovvero, nelle fasi successive, il g.u.p. o il giudice individuato ai sensi dell'art. 91 disp. att. c.p.p., dopo aver acquisito il parere del p.m.).

Il decreto di accoglimento o di rigetto è soggetto al potere di impugnativa del p.m. o del membro nazionale di Eurojust entro il termine di venti giorni dinanzi alla Corte di cassazione, prevedendosi addirittura, nel comma 2 dell'art. 7, un singolare effetto sospensivo dell'esecuzione del provvedimento di accoglimento della richiesta, a seguito del mero esercizio del potere di impugnazione.

Non sono in alcun modo individuati i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, rimanendo peraltro incerte sia le modalità di presenza in giudizio del membro nazionale, che dovrebbe conseguentemente assumere la posizione di parte processuale, sia la natura della delibazione riservata alla S.C., chiamata a sindacare scelte potenzialmente attinenti al merito investigativo.

Si tratta, evidentemente, di un meccanismo procedurale di nuovo conio, piuttosto farraginoso nelle sue scadenze, specificamente introdotto in via incidentale per regolare le su indicate evenienze, in deroga alle ordinarie procedure interne di richiesta delle informazioni e di copia degli atti di cui agli artt. 117 e 118 c.p.p., in relazione all'art. 329 c.p.p., ed in contrasto con lo stesso dettato di cui all'art. 9, comma 4, della decisione, che collega l'esercizio del potere di accesso del membro nazionale, alle stesse regole tempre preve autorizzazioni o specifiche limitazioni, per un mandato dettate dall'ordinamento interno del suo Stato di provenienza *per un mandamento nazionale*, un funzionario di polizia con pari prerogative).

Anche in questo caso, dunque, in assenza di specifici precedenti normativi sulla stessa configurabilità di un ricorso per cassazione proveniente da un'autorità amministrativa, la cui compatibilità con l'impianto costituzionale sarebbe peraltro difficilmente concepibile, emerge chiaramente la natura giudiziaria del ruolo e delle funzioni del soggetto titolare del potere di impugnativa, il cui esercizio, ricadente direttamente nell'ambito della materia processuale penale, in quanto tale oggetto delle competenze dell'attività giurisdizionale ordinaria, potrebbe, per altro verso, essere eventualmente condizionata dall'adozione di imprecisate direttive di fonte ministeriale (ex art. 2, comma 5).

Nell'art. 9, inoltre, si prevede opportunamente la designazione, quali corrispondenti nazionali dell'Eurojust, degli stessi organi giudiziari ed amministrativi già individuati quali riferimenti territoriali della Rete Giudiziaria Europea, ossia le Procure generali della Repubblica presso le Corti d'appello (stante la loro tipica competenza in materia di cooperazione giudiziaria), la D.N.A. (in ragione delle sue competenze di coordinamento per le indagini in materia di criminalità organizzata) e l'Ufficio II della Direzione generale della Giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia (quale autorità centrale in materia di cooperazione giudiziaria). Si è in tal modo preferito, anche per oggettive esigenze di continuità ed omogeneità nell'azione di potenziamento della cooperazione e del coordinamento, duplicare la scelta già in precedenza effettuata nel nostro ordinamento ai fini della individuazione dei punti di contatto della Rete Giudiziaria Europea (a seguito dell'entrata in vigore, nel 1998, dell'Azione comune che ne prevedeva l'istituzione), ma non è stato adeguatamente valorizzato l'invito, più volte esplicitato nelle competenti sedi comunitarie, di designare un unico punto di contatto centrale competente per il coordinamento delle attività antiterrorismo, anche al fine di evitare una eccessiva dispersione del materiale informativo oggetto di scambio e di acquisizione.

È da osservare che la disposizione di cui all'art. 9 deve esser posta in collegamento logico-sistematico con quella di cui all'art. 5, comma 2, lett.

), la quale prevede che il membro nazionale dell'Eurojust può ricevere dalle autorità giudiziarie, *attraverso i corrispondenti nazionali o direttamente nei casi di urgenza*, richieste di assistenza giudiziaria da trasmettere alle competenti autorità degli altri Stati membri, allorché le richieste riguardino indagini di competenza dell'Eurojust ed impongano l'esigenza di un'esecuzione in forma coordinata, attraverso la prestazione del suo sostegno logistico-operativo.

Una siffatta previsione normativa potrebbe porre taluni problemi di coordinamento con l'impianto codicistico (ad es., l'art. 727 c.p.p.) e con lo stesso quadro normativo internazionale (in particolare, l'azione comune del 29 giugno 1998, che ha istituito la Rete giudiziaria europea), ove si consideri che i punti di contatto italiani, fatta eccezione per il Ministero della Giustizia, sono sforniti di competenze istituzionali attive nelle procedure di assistenza giudiziaria (59).

Nell'art. 10, infine, si è data opportuna attuazione all'art. 26, comma 4, della decisione istitutiva, definendo espressamente il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust quale "autorità nazionale competente" per le esigenze poste dai regolamenti comunitari relativi alle indagini svolte dall'OLAF (ossia, l'organismo anti-frode della Commissione europea): la normativa comunitaria, infatti, nel disciplinare il quadro dei rapporti tra l'Eurojust e l'OLAF, prevede che gli Stati membri vigilino affinché i membri nazionali siano considerati autorità competenti per le esigenze dei regolamenti comunitari n. 1073/99 e n. 1074/99. In tal modo, le relazioni redatte dagli agenti dell'OLAF a seguito delle indagini esterne svolte da quell'organismo, unitamente alle informazioni ed alla documentazione pertinente, potranno essere acquisite e trasmesse anche dal membro nazionale dell'Eurojust.

17. *Osservazioni conclusive sul modello italiano.* — In definitiva, si è di fronte ad una legge che, in modo assai prudente, ma, talora, come si è visto, con vistose disarmonie sistematiche ed ombre di incostituzionalità, recepisce finalmente nel nostro ordinamento giuridico il nuovo organismo comunitario, ponendolo in relazione alle competenti autorità giudiziarie ed amministrative interne sulla base di rilevanti attribuzioni funzionali non espressamente definite giudiziarie, ma che tali in realtà sono, creando così oggettivamente le premesse, da un lato, di un *deficit* operativo della nuova struttura — le cui richieste non sempre ed agevolmente riceveranno pieno soddisfacimento da parte delle autorità interne — e, dall'altro, di possibili sconfinamenti di competenze e conflitti di attribuzioni, il cui superamento richiederà, molto probabilmente, uno sforzo interpretativo.

(59) Cfr., sul punto, i rilievi di E. CALVANESE, *Comunicazioni agevolate con i corrispondenti*, in *Guida dir.*, 2005, n. 14, p. 51.

tivo "costituzionalmente orientato", ovvero, quando ciò non sarà possibile, ulteriori interventi normativi di correzione e precisazione dell'attuale quadro normativo.

Nè, sotto tale profilo, potrebbe tralasciarsi di considerare il rilievo per cui i nuovi obiettivi fissati dal Programma dell'Aya per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea, varato dal Consiglio europeo di Bruxelles del 4-5 novembre 2004, insistono proprio sul rafforzamento della specifica dimensione giudiziaria di Eurojust, esortando gli Stati membri a garantire l'effettiva attuazione dello strumento, con *particolare riguardo ai poteri giudiziari da conferire ai rispettivi membri nazionali e alla piena collaborazione tra le rispettive autorità nazionali competenti e l'Eurojust* (60), nel quadro di una piena collaborazione operativa con il suo omologo nel settore della cooperazione di polizia, ossia l'Europol.

18. *L'attuazione di Eurojust negli altri Paesi europei.* — Il quadro generale dell'attuazione della Decisione istitutiva di Eurojust nei diversi Stati membri appare, allo stato, assai variegato e non sempre soddisfacente, come la stessa Commissione europea ha opportunamente sottolineato nella sua relazione del 6 luglio 2004 (Com (2004) 457 final): solo uno Stato membro infatti, il Portogallo, ha adottato entro la data di scadenza del settembre 2003 la normativa di recepimento, mentre altri Stati membri (ad es., Austria, Francia, Germania, il Granducato del Lussemburgo ed il nostro Paese) hanno provveduto solo successivamente, tra il 2004 e il 2005, ovvero stanno per concludere l'iter di approvazione (Belgio); la Finlandia, inoltre, ha ritenuto di attuare allo stato solo una parte della decisione, mentre la Svezia ha comunicato alla Commissione un atto formale di natura non legislativa (un decreto del procuratore generale), adottato al fine di illustrare la materia ai magistrati chiamati ad applicarla. In altri Paesi, invece, o non è stata varata alcuna normativa di attuazione, pur essendo la stessa necessaria nei rispettivi ordinamenti interni (ad es., Grecia e Spagna), ovvero (ad es., nel Regno Unito e nell'Irlanda) non si è ritenuto di apportare modifiche sostanziali o introdurre norme specifiche di adattamento nei relativi sistemi nazionali.

La grande maggioranza degli Stati membri ha nominato quale membro nazionale una persona con lo *status* formale di procuratore (solo due Stati membri, sinora, hanno nominato un giudice, l'Austria e la Spagna). Peraltro, pur avendo i membri nazionali, per lo più, conservato il loro *status* di giudice o di procuratore all'atto del distacco presso l'Eurojust, essi non appaiono più abilitati ad esercitare i poteri giudiziari che di regola sono loro conferiti nei Paesi di provenienza.

(60) Il Programma dell'Aya è pubblicato in *G.U.C.E.*, C 053, del 3 marzo 2005.

È evidente che situazioni di questo tipo non possono essere ritenute conformi allo spirito ed alla lettera della Decisione istitutiva, i cui artt. 2 e 9, in particolare, implicano l'attribuzione ai membri nazionali di competenze e poteri di natura giudiziaria.

Positive eccezioni, al riguardo, sono state individuate dalla Commissione europea, all'atto della valutazione dello stato di attuazione della Decisione istitutiva dell'Eurojust, negli ordinamenti della Finlandia, dell'Irlanda, della Svezia, del Regno Unito e del Portogallo, dove le figure dei membri nazionali sembrano avere mantenuto, sia pure con differenti modalità ed in misura maggiore o minore a seconda dei casi, i poteri giudiziari loro attribuiti anteriormente all'assunzione delle nuove funzioni (in Svezia, ad es., il decreto di nomina adottato da parte del procuratore generale svedese consente al membro nazionale di esercitare i suoi poteri in tutto il territorio dello Stato).

Anche la competenza del membro nazionale finlandese, inoltre, comprende tutto il territorio del Paese, mentre il membro nazionale del Regno Unito, in virtù della sua posizione di *Crown prosecutor*, ha il potere di richiedere assistenza giudiziaria e di accedere alle informazioni contenute nei *national records*, ma non sembra essere in grado di esercitare altri poteri giudiziari.

Un esempio di efficace attuazione della decisione istitutiva è offerto dal Portogallo, il cui membro nazionale è un sostituto procuratore generale e può ricevere richieste di assistenza giudiziaria dagli altri Stati membri, può in certi casi anche rispondere direttamente a tali richieste e può, addirittura, aggiungere ulteriori elementi ad una richiesta trasmessa da un procuratore portoghese (ad es., in caso di urgenza o su richiesta di quest'ultimo); in alcuni casi, può collaborare direttamente con le autorità degli altri Paesi e può partecipare alle squadre investigative comuni (61).

I gravi problemi legati alle conseguenze dell'avvenuto allargamento dell'U.E., alla scarsa omogeneità dei poteri giudiziari dei membri nazionali dell'Eurojust e alle difformità delle legislazioni di recepimento dal contenuto e dagli obiettivi dello strumento comunitario emergono chiaramente dall'analisi effettuata nell'ultimo rapporto annuale di Eurojust, ladove efficacemente si sottolinea che “*se un singolo membro nazionale non è autorizzato ad agire come stabilito dalla decisione, il problema non riguarda solo tale membro ma l'intera unità il cui operato nei confronti del medesimo sarà limitato, ponendosi ad un livello inferiore rispetto a*

(61) Cfr. *Commission staff working paper* del 6 luglio 2004 (SEC (2004) 884), relativo all'Annex to the Report on the legal transposition of the Council Decision of 28 February 2002 (COM (2004) 457 final), consultabile sul sito http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/criminal/doc_criminal_intro_en.htm.

quanto disposto dalla decisione. La forza di una catena risiede nella resistenza del suo anello più debole” (62).

Ne consegue, pertanto, la necessità che le competenze di tutti i membri nazionali nei rispettivi Paesi europei siano definite in modo chiaro e vengano efficacemente integrate nel diritto interno.

È evidente, inoltre, che solo il varo di una legge europea in seguito alla ratifica ed entrata in vigore del nuovo Trattato costituzionale (ossia, di uno strumento di diritto derivato a carattere obbligatorio e direttamente applicabile negli ordinamenti dei Paesi membri) potrà definire con certezza, una volta per tutte, un quadro omogeneo ed uniforme dei poteri giudiziari che si intendono attribuire ai membri nazionali.

In questa prospettiva, nel recente Programma dell'Aya elaborato dal Consiglio dell'U.E. per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea, si esplicita con forza l'obiettivo di realizzare tutte le potenzialità di sviluppo dell'Eurojust, nel quadro di un generale miglioramento delle previsioni relative ai diritti fondamentali e alle garanzie processuali, fissando il termine perentorio del 1° gennaio 2008, successivamente all'entrata in vigore del Trattato costituzionale, per l'adozione di una legge europea sull'Eurojust in conformità al disposto di cui all'art. III-273 del Trattato (63).

19. *La centralità di Eurojust nella prospettiva dell'istituzione del Pubblico ministero europeo.* — È da osservare, infine, come tra le disposizioni del nuovo Trattato costituzionale dirette a realizzare un effettivo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, particolarmente rilevante appaia la scelta di “costituzionalizzare” l'Eurojust, rafforzandone il ruolo strategico tra gli organismi dell'Unione ed attribuendogli non più solo il compito di “contribuire al buon coordinamento tra le autorità nazionali” responsabili dell'azione penale” (secondo la prudente formulazione adottata nell'art. 31, comma 2, lett. a), del T.U.E., come sostituito dal Trattato di Nizza), ma quello, maggiormente propulsivo, di “sostenere e potenziare” il coordinamento e la cooperazione giudiziaria in relazione a fatti di criminalità grave che interessano due o più Stati membri ovvero, secondo una nozione piuttosto dilatata del concetto di criminalità transnazionale, che richiedono “un'azione penale su basi comuni” (ex art. III-273, comma 1, del nuovo Trattato) (64).

(62) Si veda la Relazione annuale di Eurojust per il 2004, consultabile nel sito: www.eurojust.eu.int.

(63) Cfr., *supra*, la nota n. 60.

(64) Sul tema, in particolare, v. G. DE AMICIS-G. IZZOLINO, *Lo spazio di libertà sicurezza e giustizia ecc.*, cit., p. 3067 s.; M. BARGIS, *Costituzione per l'Europa ecc.*, cit., p. 144 s.; A. BERNARDI, *Europetizzazione del diritto penale ecc.*, cit., p. 5 s.; L. SALAZAR, *La lotta alla criminalità nell'Unione ecc.*, cit., p. 3529 s.; F. DE LEO, *Dopo la Convenzione*.

rojust e la loro definitiva caratterizzazione nel senso dei poteri tipici di un organo giudiziario pone già oggi, come si è rilevato in dottrina (65), il problema di definire e garantire in modo chiaro i presupposti della sua indipendenza ed autonomia, è anche vero, dall'altro, che la probabile concorrenza operativa di Eurojust con la futura Procura europea (la cui base giuridica è stata individuata nella connessa disposizione di cui all'art. III-274, comma 1, del Trattato) correbbe il rischio di verificarsi nell'assenza di un quadro certo e definito di garanzie procedurali e, soprattutto, nel vuoto di un necessario controllo preliminare attivabile presso un organo giurisdizionale sovranazionale di riferimento per la tutela dei diritti dei soggetti interessati dalle indagini, la cui istituzione sarebbe stato senz'altro opportuno prevedere già nell'articolato del nuovo Trattato costituzionale.

Entrambe queste prospettive, infatti, risultano assenti, proprio nel momento in cui, raccogliendo le proposte e le indicazioni più volte espresse in passato dalla Commissione e dal Parlamento europeo (66) (anche sulla base delle riflessioni da tempo sviluppate da un gruppo di studiosi con la definizione del progetto del *Corpus juris* europeo quale modello di tutela penale dei beni giuridici comunitari), si è prevista la possibilità di istituire, con una legge europea del Consiglio deliberata all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, una Procura europea competente, per ora, in relazione ai soli reati che ledono il bene giuridico comunitario per eccellenza, quello rappresentato cioè dagli interessi finanziari dell'Unione, il cui accertamento è stato peraltro demandato ai competenti organi giurisdizionali degli Stati membri dinanzi ai quali dovrà essere esercitata l'azione penale europea (67).

Con una successiva decisione adottata dal Consiglio europeo all'unanimità

(65) cfr. F. DE LEO, *La convenzione sul futuro dell'Europa ecc.*, cit., p. 580.

(66) cfr. in particolare, il Libro verde elaborato dalla Commissione europea sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una Procura europea (Com-2001-715 def. dell'11 dicembre 2001) - leggibile in <http://europa.eu.int/comm/anti-fraud/green-paper/contributions/date.html> - e la relativa Risoluzione del Parlamento europeo, adottata il 27 marzo 2003 e pubblicata in G.U.C.E., C 62 E/191 s. dell'11 marzo 2004.

(67) Sul tema, in particolare, v. M. DELMAS-MARTY, *Necessità, legittimità e fattibilità del Corpus juris*, in *Il Corpus juris 2000. Un modello di tutela penale dei beni giuridici comunitari*, a cura di G. GRASSO e R. SICURELLA, Giuffrè, 2003, p. 205 s.; Id., *Evoluzione del p.m. e principi direttivi del processo penale nelle democrazie europee*, in *Questi. Giust.*, 1997, p. 201 s.; G. GRASSO, *op. cit.*, p. 13 s.; D.R. THEATO, *Le Procureur européen*, cit., p. 14 s.; M. CHIAVARIO, *Linee del sistema processuale penale comunitario*, in *Possibilità e limiti di un diritto penale dell'Unione europea*, a cura di L. PICOTTI, Giuffrè, 1999, p. 197 s.; R. ORLANDI, *Qualche rilievo intorno alla vagheggiata figura di un pubblico ministero europeo*, ivi, p. 207 s.; C. VAN DEN WINGAERT, *Corpus juris. parquet européen, et juge national*, in *Vers une chambre préliminaire*, in *Agon*, 1999, n. 23, p. 11 s.; da ultimo, in argomento, v. B. PIATTOLI, *Cooperazione giudiziaria e pubblico ministero europeo*, cit., p. 183 s.

Risulta più accentuata, infatti, sia rispetto alle scelte operate nel Trattato di Nizza, sia rispetto al contenuto della stessa decisione istitutiva del 28 febbraio 2002 (2002/187/GAI), la volontà di attribuire all'organismo una dimensione operativa, collegandone direttamente i compiti di coordinamento alle operazioni effettuate ed al complesso di informazioni fornite sia dalle autorità degli Stati membri, che dall'Europol.

In tal senso si prevede espressamente, nella connessa disposizione di cui all'art. III-276, comma 2, lett. b) la possibilità di disciplinare — con una legge europea relativa alla struttura, ai compiti ed alla sfera d'azione dell'Europol, quale *pendant* di Eurojust nel settore della cooperazione di polizia — il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini ed azioni operative, coinvolgendo l'Eurojust, l'Europol e le competenti autorità degli Stati membri nell'ambito delle squadre investigative comuni.

Nell'art. III-273, comma 2, lett. a), inoltre, si delinea addirittura la possibilità, anche se con modalità non chiare, ed anzi piuttosto confuse, di attribuire all'Eurojust, con una legge europea, il potere di "avviare" indagini penali, oltre che di sollecitare in modo non vincolante il promouimento di "azioni penali" il cui esercizio sembra comunque essere rimesso alle conseguenti determinazioni delle competenti autorità nazionali, con particolare, ma non tassativo, riferimento ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (laddove gli artt. 6 e 7 della citata decisione istitutiva dell'Eurojust del 28 febbraio 2002 consentono all'organismo soltanto di "chiedere" alle competenti autorità degli Stati membri interessati, motivando la richiesta, di avviare un'indagine o azioni penali per fatti pre-cisi).

Con un'apposita legge europea dovranno essere determinati con precisione la struttura, la sfera d'azione, il funzionamento ed i compiti dell'Eurojust, tra cui potranno ricomprendersi, tra l'altro, i poteri di coordinamento delle indagini penali "direttamente" avviate e quelli di composizione dei conflitti di competenza, nell'ambito di un potenziamento dei meccanismi della cooperazione giudiziaria incentrato sull'asse privilegiato di uno stretto raccordo istituzionale con la Rete giudiziaria europea. In tale prospettiva, le già avviate esperienze di siffatti organismi giudiziari nell'ambito "intergovernativo" del III Pilastro comunitario potranno rivelarsi preziose al fine di costruire un quadro equilibrato di relazioni funzionali tra più strutture centralizzate (giudiziarie e di polizia) che altrimenti rischierebbero di sovrapporsi nell'esercizio di competenze talora strettamente interdipendenti.

Se è vero, da un lato, che il probabile ampliamento dei poteri di Eu-

Procura europea. Eurojust ecc., cit., p. 1140 s.; G. GRASSO, *Prefazione. Il Corpus juris ecc.*, cit., p. 19 s. In generale, sui diversi aspetti problematici legati al progetto di istituzione di un p.m. europeo v. gli Autori citati, *supra*, nella nota n. 9.

stretto catalogo di fattispecie incriminatrici, inizialmente limitato ai soli reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (69).

In conclusione, nonostante le incongruenze e i limiti evidenziati, non sembra si possa dubitare che la futura entrata in vigore del nuovo Trattato-Costituzione, collegata com'è ai delicati equilibri politici connessi alle incerte frammentazioni temporali delle procedure di ratifica secondo le diverse normative nazionali degli Stati membri, sposterà in avanti (inevitabilmente) i tempi della definitiva realizzazione della Procura europea, rafforzando ulteriormente, al contempo, il ruolo operativo e il rilievo della posizione istituzionale dell' Eurojust nel processo di costruzione di una comune identità europea anche nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Del resto, il fatto che sia proprio questa la generale prospettiva di orientamento seguita dalle istituzioni comunitarie emerge chiaramente dalle stesse conclusioni del Programma dell'Aya, laddove si richiede al Consiglio — senza formulare alcun espresso riferimento alla Procura europea — di promuovere l'*ulteriore sviluppo* dell'Eurojust e di adottare, su proposta della Commissione, una legge europea su tale organismo dopo l'entrata in vigore del Trattato (ma, come si è visto, non oltre il termine del 1 gennaio 2008), *tenendo conto di tutti i compiti dell'Eurojust* (70). Tra questi compiti, non a caso, vengono in particolare ribaditi quelli — allo stato, evidentemente, non ancora efficacemente attuati — inerenti alla sostanza stessa delle ragioni fondative dell'Eurojust, ossia il coordinamento dei casi multilaterali gravi e complessi, la concentrazione delle azioni in relazione alle forme gravi di criminalità organizzata e al terrorismo, l'attribuzione di poteri giudiziari ai rispettivi membri nazionali e lo sviluppo della cooperazione operativa con l'Europol e la Rete giudiziaria europea.

GAETANO DE AMICIS
Magistrato

nimità, previa approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione, le attribuzioni della Procura potranno comunque progressivamente estendersi a tutte quelle fattispecie ricadenti nel generico paradigma della "*criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale*" (un criterio orientativo in tal senso potrebbe essere quello posto a fondamento dell'art. III-271, comma 1, che individua, sia pure genericamente, talune "sfere di criminalità" a carattere transnazionale — esplicitandone in via non tassativa, nei successivi commi 2 e 3, talune tipologie — ovvero quello rappresentato dall'art. 4 della decisione istitutiva dell'Eurojust, che ne definisce l'ambito generale di competenza).

La legge europea che istituirà in futuro la Procura europea "*a partire dall'Eurojust*", secondo la non chiara dizione letterale utilizzata nell'art. III-274, comma 1, dovrà in particolare definire lo statuto, le condizioni di esercizio delle funzioni e le regole procedurali che ne disciplinano l'attività, ivi comprese quelle applicabili all'ammissibilità delle prove e quelle relative al controllo giurisdizionale degli atti procedurali adottati nell'esercizio delle sue funzioni: è auspicabile che nel corso di questa successiva attività legislativa si definiscano meglio taluni aspetti, allo stato controversi o addirittura lasciati nell'ombra, come il quadro delle relazioni funzionali da instaurare con l'Eurojust, i criteri — che dovrebbero essere necessariamente tassativi, predeterminati e sottoponibili al controllo preliminare di un organo *super partes* — di selezione delle giurisdizioni nazionali innanzi alle quali disporre il rinvio a giudizio, e, soprattutto, le condizioni di indipendenza ed autonomia del nuovo organo giudiziario.

In questa prospettiva sarebbe comunque estremamente opportuno, così come auspicato dal Parlamento europeo nella citata Risoluzione del 27 marzo 2003 (68), che il quadro dei rapporti tra la Procura europea ed Eurojust venisse costruito con chiarezza, precisandone rispettivamente i poteri e le responsabilità "nell'interesse di un'azione penale efficace", ed evitando inutili duplicati, ovvero la creazione di strutture parallele "con compiti e dotazioni che in parte si sovrappongono".

Quel che è certo è che sin da ora, sia pure a grandi linee, sembrano configurarsi, quanto meno in una prospettiva di breve periodo, i presupposti di una "convivenza" fondata su un doppio circuito di attribuzioni strettamente interconnesse: in un caso, riferibili all'esercizio dei poteri di coordinamento delle indagini e di forte sostegno della cooperazione giudiziaria in relazione ad un ambito di competenze necessariamente ampio (la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, secondo l'art. III-273, comma 1), nell'altro riconducibili, invece, alla piena titolarità dell'azione penale per un più ri-

(68) v. G.U.C.E., C 62 E/1913 s., dell'11 marzo 2004.

(69) In tal senso, v. G. DE AMICIS-G. LUZZOLINO, *op. ult. cit.*, p. 3081.
(70) V., *supra*, la nota n. 60.

Ultimi dossier del Servizio Studi

101	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1078-A “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008”
102	Dossier	La presidenza italiana del G8 e le prospettive della <i>governance</i> mondiale. Selezione di pubblicistica
103	Dossier	Conferenza mondiale contro il razzismo "Durban II" (Ginevra, 20-24 aprile 2009)
104	Dossier	La disciplina del testamento biologico in alcuni Paesi (Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti)
105	Dossier	Perù
106	Documentazione di base	Materiali sulla scuola primaria
107	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1193, 1361 e 1437. Impiantistica sportiva
108	Dossier	Afghanistan
109	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1117-B “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”
110	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1440 “Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia, nonché per l'elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace”
111	Documentazione di base	Tutela e promozione dei diritti umani. Strumenti e materiali
112/I	Dossier	Conti economici regionali e territoriali - Tomo I Conti economici regionali 2007
112/II	Dossier	Conti economici regionali e territoriali - Tomo II Occupazione e valore aggiunto nelle province
113	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1503 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”
114	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1505 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".